

Indici 2000

DIRITTO  
E  
GIURISPRUDENZA  
AGRARIA,  
ALIMENTARE  
E DELL'AMBIENTE

MENSILE DI DOTTRINA  
GIURISPRUDENZA E LEGISLAZIONE  
DIRETTO DA GIOVANNI GALLONI

n. **12**

DICEMBRE 2000 - ANNO IX

Spedizione in abbonamento postale - 45%

Art. 2, comma 20, lett. b), L. 23.12.96, n. 662/96 - Filiale di Roma

EDIZIONI

---

TELLUS

## SOMMARIO

### Parte I - Dottrina

SONIA CARMIGNANI: Identità di vicende pregiudizievoli e differenza di qualificazioni giuridiche soggettive nel danno da fauna selvatica .....	pag. 707
FRANCESCO BRUNO: Strumenti contrattuali di governo dell'agricoltura: il caso francese .....	» 720
ENZO BENEDETTI: Tutela ambientale dei terreni demaniali civici e legittimazione ad agire dell'Ente nazionale Parco d'Abruzzo .....	» 729
ANTONELLA VOLPE: Bracconaggio e traffico illegale di fauna selvatica, aspetti diversi di una medesima realtà: la «zoomafia» .....	» 733
ROSSELLA PASSAVANTI: La normativa sulla sicurezza e l'igiene del lavoro nel settore agricolo .....	» 738

## Indici 2000

I - Indice alfabetico per autore degli articoli e delle note a sentenza .....	pag. 747
II - Indice analitico-alfabetico delle decisioni .....	» 751
III - Indice cronologico delle decisioni .....	» 768
IV - Indice per articoli di legge richiamati nelle decisioni .....	» 771
V - Panorami .....	» 776

**DIRETTORE**  
GIOVANNI GALLONI

**VICE DIRETTORI**  
GIUSEPPE MORSILLO - AMEDEO POSTIGLIONE

**DIREZIONE SCIENTIFICA**

ALBERTO ABRAMI - FERDINANDO ALBISINNI - GIANFRANCO AMENDOLA - ETTORE CASADEI - VINCENZO CERULLI IRELLI  
RICCARDO CHIEPPA - GIUSEPPE CONSOLI - LUIGI COSTATO - LUCIO FRANCIOSI - CARLO GATTA - ALBERTO GERMANÒ  
ALFIO GRASSO - ANTONIO JANNARELLI - DOMENICO LA MEDICA - MARIA ATHENA LORIZIO  
LEONARDO MAZZA - SALVATORE PALAZZOLO - UGO PETRONIO - EMILIO ROMAGNOLI - EVA ROOK BASILE - RAFFAELE ROSSI  
GIULIO SGARBANTI - ROBERTO TRIOLA - GAETANO VARANO - ANTONIO VINCENZI - PAOLO VITUCCI - FRANCO ZEVIANI PALLOTTA

**COMITATO DI REDAZIONE**

GIOVANNI ARIOLLI - DOMENICO BELLANTUONO - GIANFRANCO Busetto - DONATO CALABRESE - SONIA CARMIGNANI  
IVAN CIMATTI - OSCAR CINQUETTI - ANTONINO CORSARO - DIEGO CUSANO - DONATO DANZA - COSIMO D'AURA  
FRANCESCO DE SIMONE - GIUSEPPE DI PAOLO - ANTONIO FONTANA - TERESA GIGLIOTTI - IGINO GRENDENE - MARCO LIPARI  
ANNA LISA MACCARI - PAOLA MANDRICI - FRANCESCO MAZZA - PATRIZIA MAZZA - GIUSEPPE MONTANARA - GIUSEPPE MURGIDA  
STEFANO NICOLUCCI - ANTONIO ORLANDO - GIOVANNI PASCOE - VINCENZO PERRI - MARIA PIA RAGIONIERI - NICOLETTA RAUSEO  
MAURIZIO SANTOLOCI - PIERLUIGI SIMONE - LUIGI TORTOLINI - GIULIO VIGNOLI - LAURA VILLIRILLI - ANTONELLA VOLPE

**COORDINAMENTO REDAZIONALE:** STEFANO MASINI

**SEGRETERIA DI REDAZIONE:** PAOLA MANDRICI

**DIRETTORE RESPONSABILE**  
ELIO MEDRI

**Direzione, Redazione e Segreteria: Via Nazionale 89/A - 00184 Roma**  
**Tel. 06 4682362 - 06 4828866 - Fax 06 4828865**  
**Internet: [www.edizionitellus.it](http://www.edizionitellus.it) - E-mail: [rivistadga@edizionitellus.it](mailto:rivistadga@edizionitellus.it)**

**Sede Legale e Amministrativa: Edizioni Tellus s.r.l.**  
**Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma**  
**Tel. 06 4883424 - Fax 06 4822582**

Pubblicazione registrata presso il Tribunale di Roma al n. 129 del 5 marzo 1992 Registro Stampa  
Stampa: Veant s.r.l. - Via G. Castelnuovo, 35/35a - 00146 Roma

Finito di stampare il 22 dicembre 2000

**CONDIZIONI DI ABBONAMENTO PER IL 2001**

Abbonamento annuo L. 160.000, € 82,63 - Abbonamento estero L. 190.000, € 98,13 - Annate arretrate (disponibili) L. 160.000.  
L'abbonamento decorre dal 1° gennaio con diritto agli arretrati e s'intende tacitamente rinnovato per l'anno successivo, salvo disdetta da esercitarsi entro il 30 novembre.

Il pagamento può essere effettuato direttamente all'Editore in contanti o con assegno "non trasferibile" o vaglia postale, oppure mediante versamento sul *c/c postale n. 97027007* intestato a **Edizioni Tellus s.r.l. - Via XXIV Maggio 43 - 00187 Roma**, indicando a tergo del modulo, in modo leggibile, il nome, cognome e indirizzo completo.

Il prezzo del presente fascicolo è di L. 16.000, € 8,26.

L'invio dei fascicoli avviene mediante spedizione in abbonamento postale. I fascicoli non ricevuti devono essere richiesti con lettera o fax, entro trenta giorni dal ricevimento del fascicolo successivo.

Per eventuali controversie è competente il Foro di Roma.

A norma dell'art. 74, primo comma, lett. c) del d.p.r. n. 633/1972 (nella nuova formulazione introdotta con l'art. 34 del d.l. 2 marzo 1989, n. 69, convertito nella legge 27 aprile 1989, n. 154), e dei dd.mm. 29 dicembre 1989 e 12 gennaio 1990, il commercio dei periodici è soggetto ad un'iva del 4% condensata, a carico esclusivo dell'Editore. Ne consegue, pertanto, che all'abbonato non è consentita la detrazione dell'imposta (circolare ministeriale n. 63/490676 del 7 agosto 1990).



Associata all'USPI - Unione della Stampa Periodica Italiana

*Gli articoli firmati esprimono il pensiero degli autori e non riflettono necessariamente l'opinione della Rivista*

## PARTE I - DOTTRINA

# Identità di vicende pregiudizievoli e differenza di qualificazioni giuridiche soggettive nel danno da fauna selvatica

di SONIA CARMIGNANI

## 1. L'orientamento giurisprudenziale. - 2. Il principio di parità di trattamento. - 3. La proprietà vincolata. - 4. La tutela indennitaria. - 5. La qualificazione della pretesa all'indennizzo. - 6. Il diritto soggettivo. - 7. Conclusioni.

1. - Con l'autorevolezza che deriva dal suo magistero, il giudice di legittimità, di fronte alla pretesa, avanzata dal proprietario di un fondo agricolo incluso nel perimetro di un parco, al ristoro del danno subito a causa del passaggio di animali selvatici, ha sancito che la qualificazione della situazione giuridica soggettiva del danneggiato debba avvenire utilizzando la categoria dell'interesse legittimo (1). La sequenza: riconduzione della posizione del proprietario danneggiato all'area dell'interesse legittimo – mera indennizzabilità del pregiudizio subito – competenza del giudice amministrativo, trova sviluppo nell'argomentare della Corte, lungo un percorso che dalla *ratio* delle disposizioni in materia di parchi passa alla considerazione della lettera della legge, per giungere alla qualificazione delle norme che regolano il rapporto tra amministrazione pubblica e soggetto privato, prima, e della tutela del danneggiato, poi.

Individuata la specificità del parco tramite l'enucleazione dei tratti caratterizzanti le aree protette (2), sul presupposto che le limitazioni imposte ai privati trovano giustificazione nell'interesse collettivo, alla cui soddisfazione la costituzione dei parchi soppriente e che prevale sulle situazioni dei privati, il pregiudizio subito dai proprietari di fondi agricoli inclusi nell'area del parco riceve considerazione dal giudice di legittimità come evento connesso e conseguente alla tutela dell'interesse collettivo, rispetto al quale la situazione giuridica del privato viene degradata ad interesse. Non a caso, puntualizza la Corte, al riguardo, la legge (3) prevede che il ristoro del danno subito dal proprietario del

terreno a causa del passaggio della fauna selvatica protetta avvenga non già con lo strumento risarcitorio, ragguagliato alla complessiva entità dei danni cagionati alle coltivazioni, bensì con lo strumento indennitario-compensativo, ovvero con un rimedio privo del carattere di certezza nell'*an* e nel *quantum* (4).

È opportuno, in proposito, subito osservare che nel momento in cui il legislatore risponde alla pretesa del privato danneggiato dalla fauna selvatica all'interno di un'area protetta in termini meramente indennitari, segnala, da un lato, la presenza di una disciplina che, con norme di azione, lascia alla P.A. un'ampia discrezionalità in materia di ristoro del danno e, dall'altro, la sussistenza in capo al privato di una situazione di interesse legittimo, tutelabile dinanzi alla giurisdizione amministrativa. Con non irrilevanti conseguenze. Infatti, colorando la situazione giuridica del danneggiato come interesse legittimo, il proprietario del fondo non vede nascere la pretesa indennitaria nel momento della produzione del danno, ma solo se e solo quando l'amministrazione pubblica si sia pronunciata emanando un atto, in virtù dei suoi poteri discrezionali, avente ad oggetto il concreto riconoscimento dell'indennizzo. L'effetto è duplice: in primo luogo, in caso di provvedimento negativo, il proprietario non può agire facendo valere direttamente la pretesa ad essere compensato del pregiudizio subito, ma può solo agire dinanzi al giudice amministrativo per richiedere l'annullamento dell'atto che neghi la corresponsione dell'indennizzo, oppure dinanzi al giudice ordinario per

(1) V. Cass. 23 novembre 1995, n. 12106, in questa Riv., 1996, 238.

(2) Il parco integra, invero, secondo la Corte cit., «una realtà complessa di parti eterogenee, strutturata in un ambito territoriale qualificato da particolari valori ambientali, e volti a sviluppare vocazioni specifiche che da una ad altra zona possono assumere caratteri distinti e singolari. Nella complessità della figura del parco naturale, la tutela della fauna è solo un aspetto di una realtà complessa centrata sulla particolarità della conformazione geologica e florofaunistica del territorio, cui non è estranea la protezione del paesaggio nel suo complesso. Si tratta, quindi, di una realtà coinvolgente una pluralità di situazioni che nella loro correlazione, e singolarità, vengono assunte a rilevanza pubblica e rispetto alle quali (...) la tutela di situazioni particolari finisce per soggiacere alla prevalente finalità pubblica assunta a rilievo predominante».

(3) Nel caso specifico, la Corte si riferisce alla disciplina del Parco Nazionale d'Abruzzo, contenuta nella l. 12 luglio 1923, n. 1511, e, in particolare, sia alla previsione dell'art. 6, relativa al «compenso» dovuto ai proprietari dei terreni in virtù delle limitazioni di sfruttamento connesse all'istituzione del Parco, sia alla disposizione dell'art. 14 del regolamento (r.d. 27 settembre 1923, n. 2124), afferente al compenso dovuto per i danni arrecati ai fondi dalla selvaggina protetta. In termini analoghi si esprime anche, in un'ottica più generale, la l. 6 dicembre 1991, n. 394 in materia di aree protette, il cui art. 15 prevede che, per i danni provocati alle coltivazioni

dalla fauna selvatica del parco, l'Ente parco è tenuto a corrispondere al proprietario un «indennizzo». Sul significato tecnico del termine «indennizzo» e sulle implicazioni conseguenti a tale qualificazione del *quantum* dovuto dall'amministrazione pubblica al privato v. *infra*. In generale, in tema di parchi v. MARINO, *Le aree protette nell'economia del territorio: un approccio interdisciplinare, in Interazione fra agricoltura e ambiente in Italia*, a cura di Cannata-Merlo, Bologna, 1994, 81; MARINELLI, *Sviluppo sostenibile e pianificazione delle aree protette, in Il verde per la difesa ed il ripristino ambientale*, Atti Georgofili, Firenze, 1994, 47; AA.VV., *Parchi e riserve naturali: conservazione e ricerca ieri e oggi*, Atti Lincei, Roma, 1997; DESIDERI, *I parchi nazionali per la protezione della natura*, Milano, 1998; GRAZIANI-DESIDERI, *I parchi nazionali: problemi giuridici e istituzionali*, Milano, 1998. Sull'argomento v. anche MASINI, *Parchi e riserve naturali*, Milano, 1997.

(4) Incisivamente, Cass. 29 marzo 1983, n. 2246, in *Giur. agr. it.*, 1985, 23, dove si evidenzia che la corresponsione dell'indennizzo per danni prodotti dalla selvaggina è correlata ad un interesse: semplice, «fino a quando l'amministrazione non si avvalga del potere di concedere contributi per sopperire alle diminuzioni di redditi aziendali, fissandone i criteri, legittimo «quando l'amministrazione medesima si sia avvalsa di detto potere, in relazione al concreto riconoscimento di tale indennizzo ed alla sua liquidazione».

ottenere il risarcimento del danno nell'ipotesi di comportamento (e di provvedimento, se esistente) illegittimo della P.A. (5); in secondo luogo, prima dell'adozione del provvedimento da parte dell'amministrazione, l'interesse legittimo degrada ad interesse di fatto, cioè ad una situazione essenzialmente inattiva, ovvero in alcun modo tutelabile (6).

Con altrettanta autorevolezza, ma di segno opposto, il giudice di legittimità, di fronte ad una identica vicenda di danno, tuttavia diversamente collocata sotto il profilo spaziale, ha operato una differente qualificazione della situazione giuridica soggettiva del danneggiato, alla quale è stata invero riconosciuta la dignità di diritto soggettivo (7). In particolare, nel caso di danno causato dalla fauna selvatica ai fondi situati fuori dei parchi ma all'interno di zone di protezione, rifugio, ripopolamento e cattura della fauna selvatica (8), la Corte ha sancito che l'inclusione del fondo del danneggiato in tali aree non comporta la degradazione *tout court* dei diritti soggettivi del proprietario ad interessi legittimi: la degradazione riguarda, invero, solo diritti e facoltà incompatibili con i fini perseguiti dalla P.A., dove il diritto al ristoro del danno provocato dalla selvaggina non si pone certamente in contrasto con gli scopi di tutela per i quali dette zone sono state create. Indicazioni volte a qualificare la posizione del danneggiato come diritto soggettivo vengono dal giudice rinvenute nella formulazione delle norme in materia di caccia, le quali si rivolgono alla pretesa del privato al ristoro del danno, arrecato alle produzioni agricole dalla fauna protetta, non già in termini meramente indennitari-compensativi, bensì in termini risarcitori (9): in questa prospettiva, da un lato, le norme che regolano il rapporto tra P.A. e privato ricevono qualificazione come norme non già di azione bensì di relazione, «dal momento che nessuna discrezionalità è rimessa all'Amministrazione dalle leggi nazionale e regionale né sull'*an* né sul *quantum debeatur*» (10), e, dall'altro, si opera il riconoscimento della competenza in capo al giudice ordinario. Nell'ipotesi di danno causato alle coltivazioni dalla selvaggina, allora, la sequenza: qualificazione della posizione del proprietario danneggiato come diritto soggettivo – risarcimento (e non inden-

nizzo) del danno subito – competenza dell'a.g.o. si traduce nell'accordare al privato il potere pieno ed immediato di realizzare il proprio interesse, agendo di fronte al giudice (ordinario) per ottenere sia una pronuncia (non già sull'*an* del diritto bensì) sul *quantum*, pari all'integrale reintegrazione patrimoniale, sia per sentire condannare la Pubblica Amministrazione alla liquidazione del risarcimento dovuto.

Nel tentativo di fornire una soluzione al problema della qualificazione della situazione giuridica soggettiva (interesse legittimo o diritto soggettivo) e patrimoniale (pretesa all'indennizzo o al risarcimento) del proprietario esposto al *vulnus*, una terza via è indicata dalla pronuncia della Suprema Corte 30 dicembre 1998, n. 12901 (11). Afferma il giudice di legittimità il principio che la circostanza che il fondo danneggiato dalla selvaggina sia ubicato all'interno di un parco o fuori di esso non incide sulla identificazione della posizione del proprietario del terreno, al quale deve in ogni caso essere riconosciuto un diritto soggettivo al risarcimento del danno.

Ora, a fronte di una identica vicenda di danno, rappresentata dal pregiudizio arrecato ai fondi agricoli dalla fauna selvatica, se, sul piano giurisprudenziale, è riscontrabile la triplice alternativa: interesse legittimo del proprietario a percepire un indennizzo nell'ipotesi di danno prodotto entro il perimetro di un parco – diritto soggettivo del proprietario ad ottenere il risarcimento integrale del pregiudizio nell'ipotesi di *vulnus* causato al di fuori dei confini di un parco – sussistenza, in ogni fattispecie di danno derivante da animali selvatici, di un diritto soggettivo al risarcimento; e se, dal punto di vista teorico, la dottrina non ha mancato di evidenziare, ora, la necessità di una diversa qualificazione della posizione del proprietario pur di fronte all'identità della vicenda pregiudizievole (12), ora, al contrario, l'exasperato formalismo che ha condotto il giudice di legittimità a tutelare in modo difforme il proprietario del fondo danneggiato in dipendenza dell'essere il terreno situato in un parco piuttosto che fuori di esso (13), ora, infine, la non correttezza dell'appiattimento, operato dalla giurisprudenza, della posizione giuridica del *dominus* del fondo ubicato nell'area di un parco sulla sola categoria

(5) L'affermazione che la lesione di un interesse legittimo è fonte di responsabilità aquiliana a carico della Pubblica Amministrazione in caso di comportamento illegittimo è contenuta in Cass. 22 luglio 1999, n. 500, in questa Riv., 2000, e 501, in *Mass.*, 1999. Si riconosce, in particolare, la possibilità che la lesione di un interesse legittimo o di altro interesse che non sia di mero fatto, ma giuridicamente rilevante, sia, come nell'ipotesi di lesione di un diritto soggettivo, fonte di responsabilità extracontrattuale, quando l'attività illegittima della P.A. pregiudichi l'interesse al bene della vita al quale la posizione soggettiva del privato è correlata. In caso di provvedimento illegittimo, precisano le Sezioni Unite, non è necessaria la pregiudizialità del giudizio di annullamento dell'atto amministrativo, potendo il soggetto adire il giudice per ottenere immediatamente il risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. La domanda di risarcimento del danno derivante da lesione di interessi legittimi deve essere presentata al giudice ordinario, al quale spetta la competenza a conoscere di questioni di diritto soggettivo, qual è il diritto al risarcimento del danno. In altre parole, la lesione di un interesse legittimo in seguito ad attività illegittima della P.A. determina l'insorgere, in capo al privato, di un diritto soggettivo al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2043 c.c., come tale azionabile dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. Una questione di giurisdizione è configurabile ove sussista, in relazione alla materia oggetto del giudizio, un'ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, estesa alla cognizione dei diritti patrimoniali conseguenti. Si pensi agli artt. 33 e 34 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, che, nel dare attuazione alla c.d. «legge Bassanini», hanno devoluto alla giurisdizione esclusiva, quindi indifferentemente estesa alla cognizione di diritti soggettivi e interessi legittimi, del giudice amministrativo tutte le controversie in materia di pubblici servizi, edilizia ed urbanistica. *Ex pluribus*, in *Foro it.*, 1999, I, 2487, con nota di PALMIERI-PARDOLESI.

(6) Cfr. BERTI, *La definitività degli atti amministrativi*, in *Arch. giur.*, 1965, 80, secondo il quale «l'origine dell'interesse è dentro l'atto e cioè dentro la formazione dell'atto»; prima dell'atto, l'interesse del privato costituisce soltanto «misura e limite obiettivo dell'azione amministrativa». Analogamente A. ROMANO, *Interesse legittimo e ordinamento amministrativo*, in *Atti del convegno celebrativo del 150° anniversario della istituzione del Consiglio di Stato*, Milano, 1983, 163.

(7) Cass. 27 ottobre 1995, n. 1173, in questa Riv., 1996, 238 e in *Foro it.*,

1996, 564. Cfr. anche Cass. 16 maggio 1991, n. 5501, in *Foro it. Rep.*, 1991, voce *Caccia*, n. 9; Pret. Salerno 18 dicembre 1996, in *Giur. merito*, 1997, III, 829. In precedenza, Cass. 17 ottobre 1988, n. 5627, in *Giust. civ.*, 1989, I, 361.

(8) Ovvero all'interno delle zone previste dalla legge sulla caccia 27 dicembre 1977, n. 968, ora sostituita dalla l. 11 febbraio 1992, n. 157. Sull'argomento, in una prospettiva generale, CAPUTI, *Disciplina dell'attività venatoria e tutela del territorio, in L'ambiente e la sua protezione*, a cura di Murgia, Milano, 1991, 387; BONSANTO, *La legge sulla caccia: norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*, Firenze, 1992.

(9) L'art. 14, comma 14, della legge n. 157/1992 prevede infatti che l'organo di gestione degli ambiti territoriali di caccia provveda all'erogazione di contributi per il «risarcimento» dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria. V. anche l'art. 26, in forza del quale ogni Regione deve costituire un fondo destinato al «risarcimento» dei danni causati dalla selvaggina ai fondi coltivati ed alle opere ivi approntate.

(10) Mentre per ciò che attiene alla legge nazionale si rinvia alla nota *supra* e *infra*, testo e note, per quanto riguarda la legislazione regionale è possibile in questa sede solo osservare a mero titolo esemplificativo che la legge regionale Toscana 12 gennaio 1994, n. 3 prevede all'art. 47 la costituzione di un fondo destinato al risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica ai sensi dell'art. 26, 1° comma, della legge n. 157/1992.

(11) Cass. 30 dicembre 1998, n. 12901, in questa Riv.

(12) V. CARBONE, nota a Cass. 23 ottobre 1995, n. 12106 e 27 ottobre 1995, n. 11173, in *Giur. it.*, voce *Responsabilità civile*, 1995, secondo il quale «la Corte non ha potuto fare a meno di evidenziare il diverso tessuto normativo che accompagna le oasi protette e che invece disciplina i parchi, la disciplina delle oasi protette essendo ben diversa da quella specifica dettata per i parchi naturali, che si connota per la sua più intensa incisiva ed evidente limitazione del diritto dominicale».

(13) CAPUTI, nota a Cass. n. 12106 e n. 11173 cit., in *Foro it.*, 1996, I, 564, che sottolinea la insostenibilità della posizione dell'imprenditore agricolo ove tale posizione venga intesa nel senso fatto proprio dalle citate sentenze del giudice di legittimità.

dell'interesse legittimo (14); sul piano pratico, non è possibile tacere il disorientamento dell'utente medio del diritto, il quale, di fronte alla non univocità delle decisioni giurisprudenziali e alla non chiarissima lettera della legge, percepisce probabilmente un senso di sottile ingiustizia, sottesa alle sia pur articolate argomentazioni dottrinali e giurisprudenziali, vedendo trattate in modo diverso identiche situazioni di danno. Le perplessità di un ipotetico titolare di un fondo assalito, ad esempio, da voraci volatili, dinanzi al riconoscimento di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo o, quel che più importa, al riconoscimento del risarcimento integrale del pregiudizio subito, o, piuttosto, della sua mera indennizzabilità in dipendenza della ubicazione del fondo all'esterno o all'interno di un parco, sono destinate ad aumentare nel momento in cui un soggetto sia proprietario di un terreno di dimensioni così estese da essere in parte all'interno di un parco e in parte all'esterno dell'area protetta, trovandosi il *dominus* a vedersi per una parte indennizzato e per l'altra risarcito; a dover adire per una porzione di danno il giudice amministrativo e per l'altra il giudice ordinario; a vedersi corrisposto, in definitiva, un *quantum* determinato discrezionalmente dalla Pubblica Amministrazione in un caso, commisurato integralmente alle perdite subite nell'altro.

Il muovere della giurisprudenza da una posizione di indiscutibile omogeneità (danno da selvaggina) e l'argomentare del giudice seguendo percorsi logici fondati sul tessuto normativo che presiede alle aree protette da un lato ed alle oasi e zone di ripopolamento e cattura dall'altro, per giungere a conclusioni così differenziate sul piano teorico e soprattutto pratico stupisce non solo l'utente, ma anche il tecnico del diritto. Stupisce indubbiamente il primo, il quale viene risarcito integralmente o indennizzato in modo forfe-

tario a seconda che il fondo danneggiato sia ubicato in un'area del territorio piuttosto che in un'altra, dove la pretesa al ristoro del pregiudizio subito si trova a dipendere alla fin fine da un capriccio del caso, che ha collocato il fondo in un parco anziché al di fuori. Ma stupisce anche il secondo, al quale la diversità di qualificazioni *ex parte iudicis* della situazione giuridica del danneggiato in ordine all'*an*, al *quomodo* e al *quantum* a fronte di una identica vicenda pregiudizievole non può non creare insoddisfazione, soprattutto ove si confrontino le oscillanti conclusioni della Corte con il principio di parità di trattamento.

2. - Riferito di volta in volta alla giustizia (15), alla non arbitrarietà (16), alla razionalità o logicità della disciplina (17), il principio di parità di trattamento traduce la regola costituzionale dell'uguaglianza nel divieto di trattare in modo uguale fattispecie diverse ed in modo diverso fattispecie uguali (18).

Nel momento in cui l'art. 3 Cost. intende garantire una fondamentale posizione di parità degli individui di fronte alla legge, assicurando quindi l'uguale efficacia della normazione nei confronti della generalità dei *cives*, il precetto costituzionale vincola all'imperativo della parità di trattamento sia, com'è noto, il legislatore, all'attività del quale il principio di uguaglianza si pone come un limite, rappresentando il criterio informatore dell'intera funzione normativa (19), sia il potere amministrativo che quello giurisdizionale. In proposito deve essere osservato che mentre è comune affermazione che dall'uguale efficacia della legge per tutti deriva che gli organi di applicazione del diritto, nell'esercizio delle rispettive attività, non possono contraddire all'uguaglianza dei soggetti nell'Ordinamento (20), non può

(14) Ben potendo distinguersi nell'ambito dei pregiudizi arrecati al fondo all'interno di un parco tra pregiudizi indennizzabili e pregiudizi risarcibili. Ritiene che una organica lettura dell'intera normativa riguardante la natura del compenso dovuto ai proprietari di terreni all'interno di un parco consenta una soluzione che mantenga distinta la tutela indennitaria, in relazione a vicende di pregiudizio tipiche dei limiti imposti alla proprietà dall'istituzione del parco, e quella risarcitoria, rapportabile a fatti che, con tali limiti, nulla hanno in comune, come, appunto, i danni subiti dalle coltivazioni a causa della selvaggina, TRAVAGLINO, *Riparto di giurisdizione tra A.G.O. e G.A. e criteri di individuazione del giudice competente*, in *Corr. giur.*, 1996, 1047 ss., spec. 1050.

(15) Teorizzazione il cui primo sostenitore è stato KAUFMANN, *dei Gleichheit vor dem Gesetz im Sinne des Art. 109 der Reichsverfassung*, in *Veröff. d. Ver. d. deut. Staatsrecht*, Berlin, 1927, 13 ss., il quale, accogliendo l'orientamento giusnaturalistico proprio del XVII e XVIII secolo, osservò che nella norma di uguaglianza è posto un principio di valore superpositivo, in quanto tale diretto anche al legislatore, che, considerato dal punto di vista dei soggetti garantiti, accorda un diritto ad ogni cittadino nei confronti dello Stato. Tale principio di valore è rappresentato dal principio di giustizia, o, meglio, dai principi di giustizia (non necessariamente riducibili alla sola *Verkehrsgerechtigkeit*, ma individuabili anche nella giustizia distributiva e *vindicativa*) all'interno dei quali il legislatore è libero di scegliere il più idoneo per la regolamentazione della fattispecie e di porlo alla base della norma. Cfr. ESPOSITO, *Uguaglianza e giustizia nell'art. 3 della Costituzione*, in *La Costituzione italiana. Saggi*, Padova, 1954.

(16) Intende il principio di uguaglianza come eliminazione di privilegi, cioè sia come sottrazione ad obblighi comuni o riconoscimento di particolari diritti o viceversa come previsione di privilegi, sia con conferimento di fatto di posizioni non legate al merito del loro titolare ma dovute solo al consolidamento di situazioni di vantaggio dipendenti dall'assetto economico-sociale MORTATI, *Ancora sulla manifesta infondatezza*, in *Giur. cost.*, 1959, 512; Id., *In tema di legge ingiusta*, *ivi*, 1960, 167, il quale osserva che al legislatore è fatto obbligo di non violare le regole della ragionevolezza, che costituisce un limite giuridico all'esercizio di ogni attività discrezionale. Analogamente, MICHELI, *Considerazioni sulla incostituzionalità del solve et repete*, in *Giur. cost.*, 1961, 1183; SCOCA, *La tutela del contribuente nel processo esecutivo esattoriale*, *ivi*, 1962, 935 ss. L'impostazione di Mortati è stata seguita, sia pur con adattamenti, da larga parte della dottrina successiva (cfr. MOSCARINI, *Ratio legis e valutazioni di ragionevolezza della legge*, Torino, 1996; INSOLERA, *Principio di uguaglianza e controllo di ragionevolezza sulle norme penali*, in *Introduzione al sistema penale*, a cura di Insolera et al., Torino, 1997, 264 ss.; MORBIDELLI, *Il principio di ragionevolezza nel procedimento amministrativo*, in *Scritti in onore di Giuseppe Guarino*, Padova, 1998, 89 ss. In generale, VIPIANA, *Introduzione allo studio del principio di ragionevolezza nel diritto pubblico*, Padova, 1993) ed è stata

posta a fondamento di numerose decisioni della Corte costituzionale, della cui giurisprudenza ha determinato l'evoluzione. Sul punto v. le considerazioni di GIORGIANNI, *Le norme sull'affitto con canone in cereali. Controllo di costituzionalità o di «ragionevolezza» delle norme speciali?*, in *Giur. cost.*, 1962, 84 ss. Più di recente, VOLPE, *Razionalità, ragionevolezza e giustizia nel giudizio sull'uguaglianza delle leggi*, in *Il principio di ragionevolezza nella giurisprudenza della Corte Costituzionale*, Milano, 1994, 193; CARAVITA DI TORITTO, *Le quattro fasi del giudizio di uguaglianza-ragionevolezza*, *ivi*, 259 ss.; CHELLI, *Uguaglianza, ragionevolezza e bilanciamento negli sviluppi della giurisprudenza costituzionale italiana*, in *Scritti in onore di Giuseppe Guarino*, cit., 579 ss.; cfr. anche CARUSI, *Principio di uguaglianza, immunità e privilegio: il punto di vista del privatista*, in *Studi in onore di Pietro Rescigno*, Milano, 1998, 223 ss.

(17) Per tutti CRISAFULLI, *Ancora in tema di uguaglianza*, in *Giur. cost.*, 1959, 745 ss., che interpreta il principio di uguaglianza come richiesta di congruo adeguamento della disciplina legislativa al proprio oggetto, così che differenziazioni di trattamento, le quali prescindano da fondati motivi di utilità generale, sarebbero palesemente illogiche cioè irrazionali. Cfr. STENDARDI, *Ancora sul concetto di uguaglianza e sulle sue applicazioni*, in *Foro pad.*, 1961, I, 937 ss.

(18) Precisa GUARINO, *Scritti di diritto pubblico dell'economia*, Milano, 1962 (ult. ed. 1970), 166 ss., che l'uguaglianza ex art. 3 Cost. significa che «il legislatore può sia liberamente assumere la disuguaglianza di fatto a fondamento di un diverso trattamento giuridico, sia non tener conto di alcune disuguaglianze di fatto e fondarsi solo su alcuni elementi comuni di determinate fattispecie per trattarle in modo eguale, purché le condizioni comunque prese in considerazione abbiano una obiettiva corrispondenza con lo scopo che lo stesso legislatore ha prescelto». Il principio di uguaglianza sarebbe quindi violato allorché sussista una intima contraddittorietà del testo legislativo, allorché sussista cioè manifesto arbitrio e irragionevolezza.

(19) PALADIN, *Il principio costituzionale di uguaglianza*, Milano, 1965, 136, 222.

(20) Ed invero, dato che il principio di uguaglianza vincola anzitutto il legislatore, al contenuto delle disposizioni normative conformi al dettato dell'art. 3 Cost. sono necessariamente vincolati anche i poteri amministrativi e giurisdizionali, posto che tali organi sono liberi di porre in essere la disciplina che ritengono più opportuna, salva la limitazione concernente la sfera soggettiva che può risultare dalla legge. Il collegamento del criterio di uguaglianza con i principi dello Stato di diritto e di legalità è ben evidenziato nella dottrina, ancorché risalente, tedesca. V., per tutti, IPSEN, *Gleichheit*, in *dei Grundrechte*, Berlin, 1954, II, 164; LEIBHOLZ, *dei Gleichheit vor dem Gesetz*, München, 1959, 216; ANSCHÜTZ, *dei Verfassung des Deutschen Reichs*, Kommentar, Darmstadt, 1960, 525 ss. In Italia, sul problema, ALLEGRETTI, *L'imparzialità amministrativa*, Padova, 1965, 84 ss., 149 ss., 213 ss. Cfr. CASSESE, *Imparzialità amministrativa e sindacato giurisdizionale*, Milano, 1973.

essere ignorato che il principio di parità di trattamento, che presiede alla vita della norma dalla sua formulazione alla sua attuazione, coinvolge la fase applicativa della *regula iuris* non tanto e non solo sotto il profilo di vincolo all'attività giurisdizionale e amministrativa in genere, quanto soprattutto sotto il profilo afferente agli aspetti più sensibilmente discrezionali di tale attività. Il riferimento è alla fase di interpretazione della legge, dove l'imperativo costituzionale assume il ruolo di *Integrationsatz* (21), ovvero di criterio che «regge fundamentalmente l'interpretazione delle norme del nostro ordinamento», «traducendosi nel momento della interpretazione in una presunzione di eguaglianza che l'interprete deve rispettare» (22).

In altre parole, quando il principio di uguaglianza richiede al legislatore di trattare in modo uguale ciò che è uguale e in modo diverso ciò che è diverso, in considerazione di peculiarità e differenze, si rivolge contemporaneamente e di conseguenza a tutti gli operatori che dal legislatore, *rectius*, dalla legge traggono le proprie funzioni: come, nel momento della produzione della norma, sono illegittime le leggi ingiustificatamente discriminatorie, dirette a distinguere sul piano della disciplina ciò che è uguale, e quelle ingiustificatamente parificatorie, dirette ad uniformare ciò che invece è diverso; e come, nel momento della applicazione della norma, sono illegittimi provvedimenti amministrativi o giurisdizionali volti ad uniformare fattispecie che il legislatore ha tenuto distinte o, al contrario, a differenziare fattispecie che il legislatore ha ritenuto omogenee, così, ove dalla fase della produzione e della applicazione della norma si sposti l'attenzione al *medium* costituito dal momento dell'interpretazione della *regula iuris*, devono ritenersi illegittime le operazioni ermeneutiche, prodromiche alla concreta attuazione della legge, dirette ad assegnare alla lettera della norma un significato discriminatorio di situazioni uguali o parificatorio di situazioni diverse, senza che tale volontà di differenziare o di uniformare risulti giustificatamente dalla *mens legis*.

Di fronte a fattispecie concrete ontologicamente uguali e di fronte a regole astratte che a quelle fattispecie possono applicarsi, qualora la lettera della legge possa indurre ad operare trattamenti differenti di situazioni *prima facie* identiche, l'interprete deve accertare, in ossequio al principio di uguaglianza, la sussistenza di ragioni che giustifichino una diversità di disciplina delle fattispecie uguali, risolvendo il procedimento ermeneutico in una univoca interpretazione delle regole o, all'inverso, in una plurivoca interpretazione delle norme applicabili al caso concreto ove le fattispecie da disciplinare concretamente siano effettivamente uguali o solo apparentemente uguali e ove il legislatore abbia giustificatamente operato un *distinguo* tra situazioni.

Si consideri, in proposito, l'ipotesi in cui due imprenditori agricoli subiscano danni alle coltivazioni dal passaggio di animali selvatici protetti: la vicenda di danno trova disciplina in due provvedimenti, l'uno, com'è noto, relativo ai danni causati dalla fauna all'imprenditore agricolo il cui fondo sia situato all'interno di un parco (art. 15 legge n. 394/1991), l'altro relativo ai danni provocati dalla fauna protetta all'imprenditore il cui fondo sia invece ubicato fuori dal perimetro di un parco (art. 26 legge n. 157/1992). E si rifletta sulla circostanza che le due leggi sembrano offrire al soggetto danneggiato differenti tutele, esprimendosi invero l'art. 26 in termini risarcitori e l'art. 15 in termini meramente indennitari. Rinviando le precisazioni necessarie in tema di *discrimen* tra risarcimento e indennizzo,

preme qui evidenziare che, dalle diverse locuzioni utilizzate dal legislatore, la giurisprudenza (23) ha evinto la sussistenza di diverse situazioni giuridiche soggettive in capo agli imprenditori danneggiati, ricollegando alla risarcibilità del danno prevista dalla legge sulla caccia (legge n. 157/1992) la qualificazione della pretesa del privato come diritto soggettivo e all'indennizzabilità del pregiudizio prevista dalla legge-parchi (legge n. 394/1991) la qualificazione di tale pretesa come interesse legittimo.

Ora, nel procedimento logico che conduce alla ricostruzione del fatto ed alla sua disciplina concreta, non sfugge all'interprete di trovarsi di fronte ad una identica vicenda di danno. Appare invero intuitivo che, sotto il profilo degli effetti del passaggio di selvaggina protetta, il pregiudizio che l'imprenditore agricolo subisce è identico, sia che il fondo sia ubicato all'interno o fuori da un'area protetta. L'identità dell'evento dannoso e la *prima facie* diversa disciplina dettata dal legislatore in ordine al ristoro del pregiudizio (risarcimento-indennizzo) deve allora indurre l'interprete a non considerare l'analisi letterale degli artt. 15 legge n. 394 e 26 legge n. 157 come esaustiva del procedimento ermeneutico, dovendo piuttosto ricercare la sussistenza di ragioni che possono aver giustificatamente indotto il legislatore ad operare una diversità di trattamento di situazioni uguali.

L'accertamento del profilo qualificatorio della situazione giuridica soggettiva del danneggiato e quantificatorio della misura del ristoro, che deve essere corrisposto al privato dall'amministrazione pubblica, non può cioè prescindere, al di là e prima dell'interpretazione meramente letterale delle norme in tema di caccia e di parchi, dalla ricognizione del substrato sul quale il legislatore ha edificato quella normativa, dovendo tener conto della concreta realtà, in cui le posizioni giuridiche soggettive si affermano, sulla quale il legislatore incide accordando una specifica protezione. Il riconoscimento e la rilevanza degli «interessi», *lato sensu* intesi, del privato danneggiato sono i due momenti attraverso cui il legislatore è passato per regolare una situazione concreta: ma la qualificazione di tali interessi non può essere condotta esclusivamente sulla base del dato letterale ed avulsa dall'indagine e dall'interpretazione di quella realtà che precede ed accompagna il diritto, ed in relazione alla quale il diritto ha provveduto alla selezione ed alla disciplina dell'interesse ritenuto giuridicamente rilevante, indicando anche la misura di tale rilevanza. In altre parole, dinanzi alle sollecitazioni che provengono dall'atecnico «bisogno» ad ottenere un ristoro in seguito ad un evento dannoso, il legislatore ha offerto risposte la cui portata può essere correttamente intesa solo ove all'interpretazione letterale delle norme sia prodromica l'analisi del contesto all'interno del quale tali norme si collocano, secondo un'operazione circolare che dal primo rinvia alle seconde e dalle seconde al primo.

Di fronte all'identità della vicenda di danno, sia che si svolga al di fuori o all'interno di un parco, l'accertamento del significato dei termini «risarcimento», *ex art.* 26 legge n. 157/1992 e «indennizzare», *ex art.* 15 legge n. 394/1991, deve indurre, dunque, il tecnico del diritto a superare il confine del dato letterale, per rivolgere, prima, l'attenzione alla situazione proprietaria e per confrontare, poi, la disciplina delle vicende di danno contenuta nelle leggi n. 157 e n. 394 con il principio di parità di trattamento, verificando in definitiva se sussistono ragioni tali da giustificare la differenziazione delle qualificazioni giuridiche soggettive dei

(21) Per la definizione del principio di uguaglianza come *Integrationsatz*, v. il risalente ma fondamentale RÜMELIN, *dei Gleichheit vor dem Gesetz*, Tübingen, 1928, 24 ss., 56, 62-63.

(22) CRISAFULLI, *I principi costituzionali dell'interpretazione ed*

*applicazione delle leggi*, in *Scritti giuridici in onore di Santi Romano*, Padova, 1940, I, 696-697. Analogamente PALADIN, *op. cit.*, 156.

(23) V. *retro*.



privati danneggiati dalla fauna selvatica in dipendenza della ubicazione del fondo, come un orientamento del giudice di legittimità ha affermato, o se, al contrario, è possibile, ed in quale misura, percorrere la strada, indicata dalla citata pronuncia della Suprema Corte 30 dicembre 1998, n. 12901, della *reductio ad unitatem* delle conseguenze derivanti dalla vicenda dannosa. Deve essere, in ultima analisi, accertato se all'identità del pregiudizio corrispondono identità di fattispecie, cui applicare la regola «trattare in modo uguale ciò che è uguale» o se, all'opposto, ad identità di danno corrispondono realtà diverse, che richiedono e giustificano una diversità di trattamento.

La qualificazione della situazione giuridica soggettiva del danneggiato e la determinazione della natura del ristoro dovuto al privato dalla P.A. passano allora necessariamente dalla considerazione della situazione proprietaria, sulla quale il danno da selvaggina ricade e sulla quale le leggi in materia di caccia e di parchi incidono.

**3.** - L'affermazione d'esordio dell'art. 1 legge n. 394/1991 relativa allo scopo che lo speciale regime di tutela e gestione dei parchi intende perseguire, ovvero «la conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche (...), di equilibri ecologici (...)» nonché l'applicazione «di metodi di gestione di restauro ambientale idonei a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale», avverte subito il lettore che il patrimonio naturale riceve considerazione non solo come valore *ex se* da proteggere, promuovere, valorizzare e conservare (art. 1, comma 1), ma anche come valore che al profilo strettamente intrinseco associa un profilo più propriamente relazionale. Ed invero, la gestione delle aree naturali protette non esaurisce la sua funzione nella tutela di biotopi, processi naturali, equilibri idraulici e idrogeologici, valori scenici e panoramici, ma si estende fino a comprendere il rapporto con l'uomo, dove la conservazione del patrimonio naturale, nella misura in cui rappresenta lo strumento per mantenere l'integrità dell'ecosistema, garantisce alla collettività e alle generazioni future una migliore qualità della vita. La relazione, che traspare dall'art. 1 della legge parchi, tra tutela delle specie animali e vegetali e tutela della specie umana, mentre in un'ottica generale induce a svincolare il diritto ambientale dal diritto delle cose, animate o inanimate, che vengono conservate allo stato di natura, per agganciarlo piuttosto al diritto degli uomini, dove l'ambiente riceve protezione dall'Ordinamento in connessione con un interesse «generale, comune e collettivo nello spazio e nel tempo, riguardante, senza limiti di territorio, la presente come le future generazioni» (24), nella prospettiva dominicale induce a valutare il rapporto tra disciplina dei parchi e proprietà, dove l'interesse collettivo alla salvaguardia del territorio, nella molteplicità delle sue componenti, si traduce nell'imposizione di vincoli alla proprietà fondiaria e di limiti all'esercizio dell'impresa agricola.

Ora, se la possibile divaricazione tra interesse del titolare del fondo allo svolgimento dell'attività produttiva e interesse collettivo alla conservazione del patrimonio naturale (25) giustifica la previsione degli artt. 11 e 12 della legge n. 394 diretta ad affidare al regolamento del parco la disciplina delle attività agro-silvo-pastorali, l'inerenza di un interesse pubblico al fondo rustico ubicato nell'area di un parco

naturale condiziona il bene non solo, *ex artt.* 11 e 12, sotto il profilo imprenditoriale, ma anche sotto il profilo più strettamente proprietario, incidendo sulla posizione del *dominus* e sui poteri nei quali il contenuto del diritto di proprietà è strutturato. Ed invero, a fronte dei vincoli all'esercizio dell'attività produttiva agricola che il piano del parco può prevedere per preservare un determinato assetto ambientale, risolvendosi tali vincoli in una misura espropriativa del contenuto della proprietà e dell'impresa, il *dominus* del terreno si trova ad essere investito da un altro limite, per così dire, «atipico», rappresentato dall'imposizione al titolare di non «difendere» il bene di proprietà da danni o da pericoli di danno.

Alla facilmente comprensibile affermazione che l'esigenza della salvaguardia dell'ambiente, inteso come bene collettivo prioritario (26), comporta per tutti i beni oggetto di proprietà una utilizzazione compatibile con la tutela del territorio, cioè una utilizzazione finalizzata all'interesse generale, si affianca la considerazione che tra i limiti ricadenti sulla proprietà di un fondo compreso nel perimetro di un parco compaiono anche vincoli che nulla hanno a che vedere con l'utilizzazione produttiva orientata ai sensi dell'art. 11 e dell'art. 12 legge n. 394, e che si concretizzano invece nell'obbligo di sopportare i danni provocati alle coltivazioni dal passaggio della fauna selvatica protetta. In quanto parte dell'ecosistema da salvaguardare, nell'interesse della collettività a cui indubbiamente il *dominus* del fondo appartiene, contro gli animali del parco, pur quando causa di pregiudizio alla proprietà, poco o nulla può il titolare del fondo: trattandosi di danno previsto ed accettato dalla legge come conseguenza diretta dei provvedimenti in materia di tutela ambientale, il danno cagionato alle coltivazioni dalla fauna selvatica e, soprattutto, l'obbligo di subire il danno derivante dagli animali protetti (non potendoli abbattere), si aggiunge alle limitazioni imposte all'attività economica, a compenso delle quali il legislatore ha previsto l'indennizzabilità, indifferentemente che si tratti di compenso per i vincoli derivanti dal piano del parco alle attività agro-silvo-pastorali (art. 15, comma 2) o di compenso per il pregiudizio provocato dalla fauna selvatica (art. 15, comma 3). Le restrizioni imposte alla proprietà nell'ambito di un'area protetta, che travalicano i tradizionali obblighi di *non facere* o di *facere* per estendersi al *patis*, denunciano l'intreccio tra privato e pubblico interesse, dove l'interesse pubblico alla tutela ambientale è anche privato e viceversa. I vincoli al *dominium* tessono una trama che, pur descrivendo i rispettivi connotati nei poteri conformativi della proprietà assegnati dalla legge al regolamento del parco, in una formale distinzione tra pubblico e privato, recuperano in un unico disegno l'unità tra iniziativa privata e intervento pubblico attraverso una continua dialettica, all'interno della quale i limiti gravanti sulla proprietà devono essere valutati non già alla stregua di limitazioni pubblicistiche al diritto dominicale, ma piuttosto come un «sacrificio» (27) richiesto al titolare del bene per conseguire una migliore qualità della vita propria, della collettività attuale e di quella futura.

Se, dunque, la legge n. 394/1991 conduce l'interprete a ravvisare nella proprietà di un fondo ubicato all'interno di un parco un'ipotesi di proprietà vincolata, nella quale la compressione dei poteri del privato per ragioni di interesse pubblico trova necessaria reintegrazione nella previsione

(24) Così GALLONI, *Presentazione MASINI, Parchi e riserve*, cit., XIV.

(25) Divaricazione che può verificarsi a causa di forme di contaminazione dell'aria, delle acque, del suolo, oppure in seguito all'esaurimento di risorse naturali o all'alterazione dei cicli biologici, dipendenti dai modi di sfruttamento del suolo. Sul rapporto tra attività produttiva e ambiente si rinvia a GALLONI, *Profili giuridici di un nuovo rapporto tra agricoltura e ambiente*, in questa Riv., 1993, 7 ss.; Id., *Agricoltura e ambiente: il cambiamento di rotta della nuova PAC e la sua attuazio-*

*ne in Italia*, Milano, 1995; CARROZZA, *Lineamenti di un diritto agrario ambientale*, in Riv. dir. agr., 1994, I, 151; D'ADDEZIO, *Agricoltura e ambiente*, in *Diritto agrario e forestale italiano e comunitario*, diretto da Costato, Casadei, Sgarbanti, Padova, 1996, 263. Cfr. anche *Agricoltura e ambiente: confronto tra tecniche a differente intensità di impatto*, a cura di Sanna, Roma, 1997.

(26) Così GALLONI, *Presentazione*, cit., XVI.

(27) GALLONI, *op. ult. cit.*, XVII.



dell'indennizzabilità dei danni derivanti al *dominus* dal sacrificio subito (28), a non diverse conclusioni deve giungersi ove dalla legge parchi si sposti l'attenzione sulla legge n. 157/1992 in materia di caccia.

Infatti, analogamente a quanto avviene per la disciplina delle aree protette, alla qualificazione operata dalla legge n. 157/1992 della fauna selvatica come patrimonio indisponibile dello Stato, tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale, sottendono indubbiamente esigenze di conservazione della natura e dell'integrità ambientale nell'ambito dell'assetto e dell'utilizzazione del territorio, considerata la stretta interrelazione tra fauna e territorio, dove il vincolo conservativo è funzionale sia alla protezione della bio-diversità, tenuto conto delle preoccupazioni sulle estinzioni delle specie e sul mantenimento dell'equilibrio ecologico, sia alla fruibilità del patrimonio naturale da parte della collettività (29). E, analogamente a quanto rilevato in relazione alla legge n. 394/1991, dalla legge sulla caccia traspare che la considerazione accordata alla tutela degli animali selvatici non si esaurisce nella conservazione delle diverse specie e nel mantenimento della variabilità genetica, ma comprende il rapporto con l'uomo: il valore relazionale della fauna appare invero chiaro dalla definizione degli animali selvatici come patrimonio indisponibile dello Stato. Se la parola «patrimonio» rimanda al concetto di appartenenza e il predicato nominale «indisponibile dello Stato» vale a sottrarre il bene oggetto di tutela legislativa alla libera disponibilità dei singoli, per inquadrarlo nel patrimonio della *universitas* e renderlo, dunque, fruibile non da un solitario individuo ma dalla intera collettività come bene comune, la salvaguardia della fauna selvatica rinviene la propria giustificazione nella duplice valenza che le specie animali non domestiche assumono, dove la prima trova referente nel valore intrinseco degli animali quale componente dell'ambiente e la seconda nel valore che la fauna selvatica assume nel rapporto con l'uomo, come strumento per conservare l'ecosistema nell'interesse dell'intero consorzio civile. Così come, similmente alla legge n. 394/1991, a tale scopo la legge n. 157/1992 impone limiti alla proprietà fondiaria, limiti che si traducono nell'onere gravante sul titolare di un fondo rustico di patire i danni arrecati alle coltivazioni dalla fauna protetta. La previsione e l'accettazione da parte del legislatore dell'evento dannoso vincola, dunque, il proprietario del terreno ad un *pati*, ovvero a un sacrificio che trova compenso, oltre che nella prospettiva di lungo periodo della salvaguardia del patrimonio naturale, nella «risarcibilità» ex art. 26 del pregiudizio subito.

Al riguardo, è necessaria un'avvertenza.

Diversamente da quanto osservato in materia di parchi, le norme sulla caccia sembrano *prima facie* collegare il risarcimento di cui all'art. 26 non solo al sottostare del diritto di proprietà all'interesse pubblico alla tutela della fauna

selvatica ma anche al piegarsi di un interesse privato di fronte ad un altro interesse privato. Se, cioè, il danno causato dagli animali selvatici alle coltivazioni, «indennizzato» ex art. 15 legge parchi e «risarcito» ex art. 26 legge caccia, è riconducibile ai vincoli imposti alla proprietà fondiaria dal superiore interesse pubblico alla salvaguardia dell'ecosistema, dove lo scontro tra interessi è lo scontro tra l'interesse del privato a non essere danneggiato e l'interesse pubblico a proteggere gli animali portatori di danno, nella legge n. 157/1992 l'interesse (privato) del proprietario del fondo sembra trovarsi a confliggere, soccombendo, non solo con l'interesse collettivo, ma anche con un altro interesse privato, che è quello all'esercizio della caccia (30). Premesso che «l'intelligenza della struttura giuridica postula una considerazione teleologica dei rapporti e una valutazione comparativa degli interessi tenuti in conto dal diritto» (31), nel momento in cui dispongono, rispettivamente, la risarcibilità dei danni arrecati alla produzione agricola «e dall'attività venatoria» e la libertà di caccia purché «non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole», gli artt. 26 e 1 legge n. 157/1992 sembrano denunciare la sussistenza di tre categorie di interessi socialmente rilevanti e potenzialmente in conflitto, e cioè l'interesse del proprietario a non essere danneggiato, l'interesse pubblico alla protezione degli animali danneggiati, l'interesse di qualunque soggetto privato ad esercitare l'attività venatoria, dove la potenzialità del conflitto si stempera nella composizione degli interessi in gioco tramite, da un lato, la prevalenza riconosciuta dal legislatore all'interesse del cacciatore e all'interesse pubblico sull'interesse del proprietario del fondo, e, dall'altro, tramite la predisposizione di un meccanismo «risarcitorio» volto a compensare la *deminutio* subita. A ben vedere, tuttavia, l'apparente affiancarsi di un interesse privato all'interesse pubblico nell'ambito dei limiti gravanti sulla proprietà agricola si risolve nella constatazione che l'interesse privato all'esercizio della caccia è interesse che rinviene la propria origine nello stesso interesse pubblico alla salvaguardia e tutela ambientale. La caccia non è, invero, un potere né una libertà di matrice ludico-individualista (32), bensì di matrice funzionale. Quando la legge n. 157/1992 impone tempi e modalità di esercizio dell'attività venatoria, impone al privato un rigore comportamentale che indirizza l'attività *de qua* al perseguimento di fini non già individuali ma pubblici di conservazione dell'ambiente. Il potere del cacciatore non è posizione giuridica che nasce libera e che successivamente viene compressa dal legislatore, ma è facoltà il cui atto di nascita è segnato dalla conformazione legislativa al raggiungimento di obiettivi super-individuali. L'Ordinamento, cioè, riconoscendo il potere di cacciare, accorda al soggetto la possibilità di porre in essere un comportamento non libero ma vincolato, predeterminato dal legislatore nella sua latitu-

(28) Sulla proprietà vincolata cfr. per tutti GIANNINI, *Diritto pubblico dell'economia*, Bologna, 1976, ult. ed. 1995; A. SANDULLI, *Natura ed effetti dell'imposizione di vincoli paesistici*, in *Atti del Convegno di studi giuridici sulla tutela del paesaggio*, Milano, 1963, 83 ss.; ALPA-BESSONE, *Poteri dei privati e statuto della proprietà*, Padova, 1980, 150 ss.

(29) Sulla «destinazione» della fauna selvatica alla conservazione del patrimonio naturale e dell'integrità ambientale anche in relazione alla fruibilità della stessa, nelle forme ammesse dalla legge, da parte della collettività si rinvia a CLARIZIA, voce *Caccia*, in *Nss. Dig. It., App.*, 1980, I, 925 ss.

(30) Si ricorda, in proposito, che la pratica della caccia, pur rappresentando la manifestazione di una attività che ha formato oggetto di progressiva pubblicizzazione, viene dalla giurisprudenza della Corte costituzionale ricostruita come una situazione di vantaggio dell'individuo, giuridicamente tutelata. Si vedano, in proposito, a titolo esemplificativo, l'ordinanza n. 153 del 1971, in *Giur. cost.*, 1971, 1687, che statuisce che «la facoltà di esercitare la caccia (...) è un aspetto del diritto di libertà» e la sentenza n. 219 del 1974, *ivi*, 1974, 400, la quale precisa la natura dell'attività venatoria come diritto di libertà individuale, che il legislatore ha disciplinato «inserendo definitivamente la caccia tra le libere manife-

stazioni sportivo-agonistiche ad interesse nazionale, salvi il rispetto dell'incolumità delle persone, la doverosa protezione della fauna e dell'ambiente nonché la tutela dei prodotti e delle coltivazioni agricole. Ciò significa che questa libertà e le sue componenti hanno natura individualistica e non funzionale, vale a dire sono conferite all'individuo esclusivamente per l'appagamento dei suoi bisogni egoistici e non anche in vista del perseguimento di una finalità che interessi la collettività. Ne deriva che il pubblico interesse, rappresentato dalla incolumità delle persone, dalla protezione della fauna, dalla tutela delle coltivazioni opera con riferimento alla caccia, ai modi ed ai tempi del suo svolgimento, come limiti esterni, idonei a segnare gli invalicabili confini ma non anche a condizionarne dall'interno il godimento. Così P. GROSSI, *L'esercizio della caccia come diritto di libertà individuale in materia regionale*, in *Scritti in onore di Pietro Virga*, I, Milano, 1994, 975 ss., spec. 979. Cfr. CIGOLINI, *Il diritto di caccia nella legislazione statale e regionale*, Milano, 1959. Non sembra, tuttavia, che la caccia possa essere inserita tra le libertà individuali *stricto sensu*. V. *infra* nel testo.

(31) BETTI, *Teoria generale delle obbligazioni*, I, Milano, 1953, 13.

(32) V. GROSSI, *op. ult. cit.*

dine e nei suoi effetti, mirato alla conservazione ambientale. Se nel parco la salvaguardia dell'ecosistema avviene vietando l'attività venatoria, fuori dal parco la tutela ambientale avviene utilizzando lo strumento della caccia, vale a dire uno strumento non lasciato alla libera individuale ma controllato dalla legge e diretto al mantenimento dell'equilibrio ecologico.

L'analisi della *ratio* delle disposizioni in materia di parchi e di attività venatoria e l'indagine condotta sul tessuto normativo che presiede alla tutela ambientale rimandano, allora, al lettore, al di là della terminologia utilizzata dalla legge, la sussistenza di fattispecie uguali, perché uguale è sia la vicenda dannosa sia *in apicibus* la situazione giuridica soggettiva.

Infatti, tanto nella legge n. 394/1991 che nella legge n. 157/1992, l'interprete si trova di fronte ad ipotesi omogenee di proprietà vincolata: in entrambe le normative, il legislatore ha imposto al proprietario del fondo un obbligo di *pacti* relativamente ai danni derivanti alle coltivazioni dalla fauna selvatica, dichiarando l'interesse del *dominus* a non ricevere pregiudizio dagli animali protetti interesse di grado inferiore, e come tale destinato a soccombere all'interesse collettivo alla salvaguardia ambientale, dove tale interesse viene perseguito con differenti modalità nella legge parchi (divieto assoluto di caccia) e nella legge n. 157/1992 (attività venatoria controllata ed indirizzata); così come in entrambe le normative, pur nelle diversità lessicali, a fronte dell'obbligo imposto al titolare del fondo di subire una vicenda di danno, è previsto dall'art. 15 legge n. 394 e dall'art. 26 legge n. 157 un rimedio pecuniario a carattere compensativo. Né sembra potersi dubitare che su identiche ipotesi di proprietà vincolata incidano eventi dannosi identici nella genesi e negli effetti. I citati artt. 15 e 26 dispongono entrambi in merito ai danni provocati dalla fauna selvatica alle coltivazioni, dove la vicenda pregiudizievole è uguale sia che la fauna arrechi nocumento ad un fondo ubicato all'interno di un parco che fuori di esso.

In altre parole, l'evento dannoso si presenta all'attenzione dell'interprete come evento caratterizzato dalla stessa origine (la fauna selvatica), dagli stessi effetti (danni alle coltivazioni), dalla stessa situazione proprietaria sulla quale il danno si produce (proprietà vincolata) e dall'esistenza dello stesso interesse ad esso preposto (interesse pubblico), configurandosi in definitiva quale esternalità (33), assunta come necessaria dal legislatore per la tutela di interessi ritenuti prevalenti sul diritto dominicale, «internalizzata» dalle leggi n. 157 e n. 394 tramite la conformazione del diritto di proprietà, che sopporta il costo del raggiungimento dei benefici a favore della collettività.

Se, allora, ad identità di danno corrisponde identità di situazione proprietaria sulla quale ricadono gli effetti di quel danno, in ossequio al principio di uguaglianza ad uguale proprietà (vincolata), ad uguale danno (da fauna

selvatica), ad uguale interesse perseguito (pubblico), deve corrispondere anche un uguale trattamento, volto a compensare il pregiudizio patito dal titolare del fondo. Ne deriva che l'interpretazione degli artt. 15 legge n. 394 e 26 legge n. 157 deve essere condotta non già secondo un astratto criterio letterale, diretto a privilegiare in via assoluta le espressioni lessicali utilizzate dal legislatore, accordando diversa tutela (indennitaria, l'una, risarcitoria, l'altra) a situazioni uguali, bensì nell'ottica del principio di uguaglianza, che impone al legislatore prima e all'interprete poi di trattare in modo uguale situazioni uguali.

Abbandonata allora la strada della diversificazione di rimedi compensativi, legata alla diversa ubicazione dei fondi, seguita dal prevalente orientamento della Corte (34), anche in considerazione dell'assenza di indicazioni normative volte a giustificare la previsione di discipline diverse per fattispecie ontologicamente uguali, la soluzione del problema della tutela da accordare al titolare del terreno danneggiato dalla selvaggina deve percorrere la via, tracciata dalla recente Cass. 30 dicembre 1998, n. 12901, della unitarietà di tutela da riconoscere al privato che ha subito un *vulnus* a fronte di una unitarietà di fattispecie. E tuttavia, deve al riguardo essere rilevato che, in questa prospettiva, la sancita degradazione del diritto di proprietà a posizione giuridica di grado inferiore rispetto all'interesse pubblico e l'incidere, dunque, del danno causato dalla fauna protetta su una proprietà vincolata inducono sì ad operare, come indicato dalla citata pronuncia del giudice di legittimità, una *reductio ad unitatem* dei termini «risarcimento» (art. 26 legge n. 157/1992) e «indennizzo» (legge n. 394/1991), individuando però nell'indennizzo e non nel risarcimento (35) l'unico ristoro patrimoniale da corrispondere al privato danneggiato in ogni ipotesi di pregiudizio cagionato dalla selvaggina.

4. - E, del resto, l'opzione per la formula indennitaria piuttosto che per quella risarcitoria appare il frutto di una scelta obbligata, sol che si rifletta sulla distinzione tra risarcimento e indennizzo.

In proposito, deve essere subito osservato che la nozione di risarcimento non può essere disgiunta da quella di danno, attivandosi il meccanismo risarcitorio solo in presenza di un evento dannoso. Ma se è vero che si ha risarcimento in presenza di un danno, non è vero il contrario, che cioè ogni danno dà luogo ad un risarcimento (36). Infatti, sia che l'identità del danno venga individuata nella lesione di un interesse (37) o nell'evento che colpisce un bene «idoneo a soddisfare un bisogno socialmente rilevante, e che si presta a costituire l'oggetto tipico di disciplina e tutela del diritto» (38), non può essere ignorato che non ad ogni pregiudizio ad incidenza patrimoniale l'Ordinamento accorda la tutela risarcitoria. L'attivazione del rimedio *de quo* non dipende cioè in via esclusiva dal

(33) Indicate anche come effetti esterni, diseconomie esterne, *market failures* (v. PULITINI, *Laissez faire, Welfare State, contratto, regolamentazione*, in *Problemi di finanza pubblica*, VI, Milano, 1984, 35 ss.), le esternalità possono essere descritte come il fenomeno per cui alcuni individui fanno sopportare determinati costi ad altri individui, comportando in tal modo una divaricazione tra il costo privato di una precisa scelta individuale ed il suo costo sociale. Pur se l'endiadi: esternalità negative è nozione estranea alla problematica giuridica ed è entrata nel lessico dei giuristi sull'onda della ricezione del linguaggio economico, il problema delle esternalità mostra la sua importanza proprio in ambito giuridico, trattandosi invero della concettualizzazione economica del problema dell'interrelazione dei comportamenti dei consociati. È possibile, in questa sede, solo rinviare a titolo esemplificativo, oltre che ai teorizzatori delle esternalità (MARSHALL, *Principles of economics, an introductory volume*, London, 1916, e PIGOU, *Wealth and welfare*, London, 1912) a HULLET, *An analysis of market failures: externalities, public goods and mixed goods*, Glanville,

1977; O'CONNOR, *Welfare economic theory*, Boston, 1982, 73 ss.; MATTEI, *Tutela inibitoria e tutela risarcitoria*, Milano, 1987, 9 ss.; PAPANDREOU, *Externality and institutions*, Oxford, 1994.

(34) V. *retro*.

(35) Come invece afferma la Corte ult. cit.

(36) Cfr. SALVI, voce *Danno*, in *Dig. disc. priv., sez. civ.*, Torino, 1989, 63 ss.

(37) Inteso come relazione tra soggetto e bene. V. DE CUPIS, *Il danno*, I, II, Milano, 1979; SCHLESINGER, *La «ingiustizia» del danno nell'illecito civile*, in *Jus*, 1960, 336 ss.

(38) SCOGNAMIGLIO R., *Appunti sulla nozione di danno*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1969, 464. Per la elaborazione di una nozione di danno svincolata dalla tradizionale modificazione peggiorativa del patrimonio del soggetto e diretta a ricomprendere i fatti lesivi dei beni della personalità, BONILINI, *Il danno non patrimoniale*, Milano, 1983; CASTRONOVO, *Danno biologico senza miti*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1988, 3; BUSNELLI, *Interessi della persona e risarcimento del danno*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1996, 1 ss.

verificarsi di un danno, ma è subordinata alla formulazione di un giudizio di valore, *rectius*, di disvalore in relazione all'evento pregiudizievole, che determina l'iscrizione del fatto all'area della rilevanza giuridica. La rilevanza fenomenica dell'incidenza patrimoniale di una specifica vicenda pregiudizievole diventa invero rilevanza giuridica, legittimando il soggetto leso alla pretesa al risarcimento, quando il generico «danno» trova qualificazione *ex art.* 2043 c.c. in termini di «danno ingiusto» (39), dove l'ingiustizia rimanda alla duplice accezione di danno come evento prodotto *non iure*, ovvero prodotto da una condotta antiggiuridica, e *contra ius*, ovvero come evento lesivo di un interesse meritevole di tutela (40). La nozione di risarcimento si collega allora con quella di danno, nella misura in cui l'evento pregiudizievole sia evento riconducibile all'area dell'illecito civile e sia dunque vicenda in alcun modo supportata da un giudizio di meritevolezza da parte dell'Ordinamento. La sequenza: danno-giudizio di disvalore del fatto-illecito civile-risarcimento, è, in definitiva, sequenza che, partendo dal fatto pregiudizievole, conduce all'attivazione della tutela risarcitoria solo ove la valutazione del danno, operata confrontando attività lesiva e lesione da essa derivante, passando attraverso la comparazione degli interessi (41) di cui sono portatori i soggetti coinvolti, si concluda con la formulazione di un giudizio di disvalore del fatto e, di conseguenza, di ingiustizia del danno, dove tale valutazione è legata al bilanciamento degli interessi sottesi alle posizioni del soggetto danneggiante e del soggetto leso: così che l'interprete dovrà escludere l'ingiustizia del danno, prima, e la risarcibilità del pregiudizio, dopo, qualora all'esistenza di un danno astrattamente ingiusto e astrattamente risarcibile si contrapponga il valore prioritario da assegnare, in seguito alla comparazione delle situazioni giuridiche soggettive coinvolte, all'interesse dell'autore del fatto lesivo; dovrà invece riconoscere la legittimità della pretesa risarcitoria qualora il bilanciamento degli interessi, denunciando l'equivalenza delle posizioni del danneggiante e del danneggiato, apra la strada per la formulazione di un giudizio di disvalore del fatto compiuto *non iure et contra ius* e, di conseguenza, per la qualificazione del danno in termini di ingiustizia, facendone così un danno risarcibile.

Escluso, dunque, dal verificarsi di un evento dannoso prodotto *secundum ius*, per la prevalenza riconosciuta dall'Ordinamento all'interesse del danneggiante rispetto a quello del soggetto danneggiato, ed attivabile nelle sole ipotesi di danno prodotto *contra ius*, cioè di danno ingiusto, quindi antiggiuridico, *id est* in presenza di illecito, sotto il profilo strettamente patrimoniale il risarcimento, in quanto volto a porre il soggetto ingiustamente danneggiato dal fatto di terzi nella stessa posizione nella quale si sarebbe trovato se il danno non si fosse verificato, muove non tanto dal valore delle cose distrutte o alterate, quanto piuttosto dal raffronto tra il valore attuale del patrimonio del soggetto leso e quello che presenterebbe in assenza di evento dannoso, mirando all'obiettivo di ristabilire l'equilibrio complessivo delle utilità pregiudicate dall'illecito. Reagendo all'illecito, infatti, il risarcimento tende a colmare lo scarto tra i due valori patrimoniali (42), incentrandosi sull'interesse del danneggiato al complessivo patrimonio piuttosto che al valore del singolo bene perduto o lesionato. Così, svincolato dal valore venale del bene danneggiato e ancorato invece all'eliminazione della ripercussione patrimoniale sfavorevole derivante dalla vicenda *contra ius*, il *quantum* del risarcimento comprende non solo il danno emergente, cioè il valore di scambio del bene distrutto o lesionato, ed il lucro cessante, cioè gli incrementi patrimoniali che il danneggiato avrebbe potuto trarre dal bene leso, ma anche la perdita di utilità (43), le spese di riparazione, la perdita di «*chance*» (44), i danni futuri (45) e quelli permanenti (46).

Ora, se il predicato di ingiustizia del danno legittima l'attivazione della tutela risarcitoria, nell'ipotesi nella quale il danno venga configurato dal legislatore come un *sacrificatio* imposto al soggetto nell'interesse pubblico e la valutazione dell'evento pregiudizievole sfoci non già in un giudizio di disvalore bensì in una qualificazione di giuridicità del fatto lesivo, ponendosi il *vulnus* come evento prodotto *secundum ius*, alla tutela risarcitoria, legata all'esistenza di un illecito, si sostituisce quella forma di compensazione dell'interesse leso, attivabile in assenza di fatto *contra ius*, costituita dalla tutela indennitaria.

(39) Sulla formula «ingiustizia del danno» contenuta nell'art. 2043 come formula generale, comune e necessaria per tutte le ipotesi di illecito extracontrattuale, GALGANO, *Le mobili frontiere del danno ingiusto*, in *Contr. e impresa*, 1985, 1 ss.; ALPA, *Responsabilità civile e danno*, Bologna, 1991; FRANZONI, *Dei fatti illeciti*, in *Comm. cod. civ.*, a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1993, 188 ss.; VISINTINI, *Trattato breve della responsabilità civile*, Padova, 1996, 29 ss.

(40) Così, in giurisprudenza, Cass. 26 gennaio 1971, n. 174, in *Foro it.*, 1971, 342; Cass. 30 marzo 1972, n. 1008, *ivi*, 1972, I, 887; Cass. 27 maggio 1975, n. 2129, *ivi*, 1976, I, 2902; Cass. 1° aprile 1980, n. 2105, *ivi*, 1981, I, 402. In dottrina, RODOTÀ, *Il problema della responsabilità civile*, Milano, 1964, 132, secondo il quale si deve parlare di danno ingiusto tutte le volte in cui si abbia lesione di una situazione giuridica rilevante, ovvero quando vi sia danno prodotto *contra ius*; MAIORCA, voce *Colpa civile (teoria generale)*, in *Enc. dir.*, 1960, 543, che, muovendo dalla constatazione che la determinazione dell'ingiustizia non può assumersi esclusivamente dal punto di vista del danneggiante o da quello del danneggiato, bensì in una considerazione correlativa di entrambi, giunge alla conclusione, accolta, poi, dalla giurisprudenza cit., che il danno, per potersi qualificare ingiusto, deve caratterizzarsi come danno prodotto *non iure et contra ius*. In argomento, BUSNELLI, voce *Illecito civile*, in *Enc. giur. Treccani*, 1989.

(41) Ritiene che la valutazione comparativa dei due interessi contrapposti coinvolti nella vicenda dannosa rappresenti l'oggetto principale del problema dell'illecito civile TRIMARCHI, voce *Illecito (dir. priv.)*, in *Enc. dir.*, XX, Milano, 1970, 90 ss. Sul bilanciamento degli interessi, cfr. MEZGER, *Strafrecht*, 1989, 204 e ROXIN, *Antigiuridicità e cause di giustificazione*, Napoli, 1996.

(42) Sulla teoria differenziale del danno, CARBONE, *Il fatto dannoso nella responsabilità civile*, Napoli, 1969, 221 ss.; MASTROPAOLO, voce

*Danno*, III, in *Enc. giur. Treccani*, Roma, 1988, 7 ss., al quale si rinvia anche per l'analisi delle critiche che la *Differenztheorie* ha incontrato da parte dei sostenitori della c.d. teoria reale del danno. Sul punto, TRIMARCHI, *Condizione sine qua non, causalità alternativa ipotetica e danno*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1964, 1442, e, per la dottrina tedesca, LARENZ, *Lehrbuch des Schuldrechts*, I, Berlin, 1976, 385 ss.

(43) La perdita delle utilità che l'uso diretto del bene avrebbe normalmente assicurato al suo titolare non è indifferente ai fini del risarcimento del danno, dovendo anzi secondo NAVILLE, *I rapporti di produzione nelle società socialiste*, Milano, 1971, 95 ss., essere parificato a perdita di reddito. V. anche GARAVELLI, *Sul risarcimento del danno da «fermo»*, in *Arch. Resp. Civ.*, 1967, 562.

(44) È opportuno tuttavia evidenziare che la perdita della *chance* rappresenta in realtà un'incognita, perché la situazione vantaggiosa *avrebbe potuto prodursi* se non si fosse verificato un determinato fatto e non si può escludere che, anche senza di esso, altri fattori avrebbero potuto ugualmente ostacolare il corso degli eventi. Sull'argomento v. per tutti BOCCHIO-LA, *Perdita di una «chance» e certezza del danno*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1976, 58 ss.

(45) Sulle difficoltà valutative circa ciò che avrebbe potuto essere e che a causa del fatto dannoso non fu, RESCIGNO, *Libertà del trattamento sanitario*, in *Studi in onore di Asquini*, IV, Padova, 1965, il quale rileva incisivamente che il compito del giudice è sospeso tra la profezia e la storia. Cfr. SALVI, voce *Risarcimento del danno*, in *Enc. dir.*, XL, Milano, 1989, 1089.

(46) Cioè quei danni che si riproducono nel tempo con regolarità e che consentono il risarcimento sotto forma di una rendita pari ai guadagni futuri compromessi dall'evento dannoso. V. MONATERI, *La valutazione del danno permanente alla persona*, in *La responsabilità civile*, diretto da Alpa e Bessone, 5, Torino, 1987, 61 ss.

Pur nella eterogeneità del dato normativo (47), la dottrina (48) ha invero precisato il concetto di indennizzo, indicando nel rimedio *de quo* la prestazione in denaro con funzione compensativa dovuta in presenza di un danno non antigiusdicivo, cioè di un fatto sicuramente pregiudizievole ma posto in essere non già in violazione di un comando legislativo, bensì *secundum ius*, ovvero quando il fatto dannoso rientra formalmente e sostanzialmente nei limiti delle potestà concesse dall'Ordinamento al soggetto, sia esso pubblico o privato, danneggiante. Il verificarsi di un pregiudizio oggettivo e permanente, inerente ad un bene materiale o alla sua funzione economica, oggetto di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo, imputabile con nesso di causalità all'agire dei pubblici poteri o all'esercizio di facoltà private nei confini segnati dall'Ordinamento, nel momento in cui sfugge, proprio perché danno prodotto *secundum ius*, al giudizio di disvalore e, dunque, all'area dell'illecito civile (49), sottrae l'agente alle conseguenze connesse all'illecito, ovvero al risarcimento che dell'illecito rappresenta il profilo sanzionatorio (50), per obbligare invece il danneggiante a riparare il pregiudizio arrecato non già nell'ottica reintegratoria del patrimonio della persona lesa, propria del risarcimento, ma in quella meramente ripristinatoria dello *status quo ante* secondo la regola della *aestimatio rei*. Di fronte ad una vicenda pregiudizievole, la duplice circostanza che il *vulnus* sia stato causato da un soggetto nell'esercizio di poteri riconosciuti dalla legge e che dalla valutazione degli interessi coinvolti nell'evento emerga la prevalenza dell'interesse del soggetto danneggiante su quello del soggetto danneggiato, escludendo il pregiudizio prodotti dall'area dell'antigiuridicità, rende improprio l'uso dei termini: danno-ingiustizia-risarcimento, legati all'illecito, dovendo piuttosto questi essere sostituiti dai termini: sacrificio, imposto al soggetto dall'Ordinamento, – giuridicità del fatto – indennizzo.

L'applicazione della tutela indennitaria in tutte le ipotesi nelle quali vi è l'obbligo di una prestazione in denaro con funzione compensativa di un sacrificio dell'interesse di un soggetto in favore di un interesse «terzo», in assenza di una condotta illecita, si traduce, in ordine al *quantum*, nell'assegnare all'indennizzo un contenuto meramente oggettivo, con esclusione di ogni valutazione soggettiva riguardante l'idoneità del bene leso a soddisfare gli interessi del suo proprietario. Elemento di riferimento per la determinazione della misura dell'indennità è, allora, l'equivalente economico del sacrificio imposto dall'Ordinamento al soggetto danneggiato, cioè il valore effettivo del bene. Ciò significa che, per il temperamento dovuto all'interesse al cui perseguimento il sacrificio è preordinato, l'indennizzo non può estendersi all'integrale pregiudizio, all'integrale riparazione delle perdite subite, ma deve corrispondere al vantaggio effettivo che il sacrificio riversa sulla collettività o sui soggetti titolari dell'interesse ritenuto dall'Ordinamento prevalente su quello del danneggiato.

Precisato, dunque, che alla tutela risarcitoria sottende l'endiadi: danno *contra ius* e che al rimedio indennitario sottende il binomio: sacrificio *secundum ius*, è agevole rilevare come le leggi n. 394/1991 e n. 157/1992 rimandino all'interprete, al di là delle evidenziate divergenze lessicali, ipotesi non di lesione illecita, ma di sacrificio, non di eventi antigiusdicivi ma di eventi previsti ed accettati dal legislatore, di tutele non pienamente reintegratorie ma di tutele circoscritte all'*aestimatio rei*.

Infatti, nella fattispecie di danno causato dalla fauna selvatica, l'antigiuridicità dell'evento pregiudizievole viene elisa dall'incidenza del *vulnus* su una situazione dominicale vincolata, dove la legge parchi e la legge sulla caccia impongono limiti all'impresa e «sacrifici» alla proprietà, nell'ottica di un bilanciamento di interessi che vede prevalere, sull'interesse del *dominus* a non essere danneggiato dagli animali protetti, l'interesse collettivo alla salvaguardia ambientale. La sancita priorità dell'interesse pubblico alla conservazione dell'*habitat* naturale, da parte del legislatore dei parchi e del legislatore della caccia, sull'interesse proprietario, se trova esplicitazione nella fase conformativa del diritto dominicale e dello svolgimento dell'impresa agricola nell'imposizione di obblighi e vincoli ai poteri del *dominus* e dell'imprenditore, diventa, nel momento in cui si concretizza l'evento dannoso, negazione al fatto pregiudizievole del carattere dell'illiceità, trattandosi invece di ipotesi di danno prevista ed accettata dalla legge come accadimento, che si inserisce con la forza della necessità nel mosaico di vincoli predisposti a carico della proprietà e dell'impresa.

Come l'interesse alla tutela delle oasi naturali e dell'equilibrio dell'ecosistema determina, nel bilanciamento degli interessi tra interesse pubblico alla salvaguardia ambientale e interesse dominicale, la prevalenza del primo sul secondo, concretizzandosi tale prevalenza in obblighi e limiti imposti dalle leggi n. 157 e n. 394 alla proprietà e all'impresa, così, nel momento lesivo della situazione dominicale, il bilanciamento degli interessi si riflette sulla qualificazione del danno arrecato dalla fauna selvatica. Tale bilanciamento si traduce, da un lato, nella previsione e nell'accettazione della possibilità che gli animali selvatici causino pregiudizio alle coltivazioni e, dall'altro, nella sancita inevitabilità del danno, che il *dominus* deve necessariamente sopportare, senza poter impedire che il pericolo, o il tentativo, di danno evolva in danno consumato, abbattendo, per esempio, l'animale o gli animali che minacciano le coltivazioni: mentre in astratto il pregiudizio cagionato al privato dalla selvaggina configura un fatto antigiusdicivo, posto che siamo in presenza di un danno provocato ad un soggetto in violazione del generale principio del *neminem laedere*, la comparazione degli interessi, pubblico alla protezione delle specie selvatiche e privato del *dominus* del fondo a non essere danneggiato, conduce ad escludere nel

(47) Dal punto di vista legislativo, i termini indennità e indennizzo hanno una varietà di significati tale da indurre a ritenere che essi non abbiano un preciso valore scientifico. Cfr. SCOGNAMIGLIO R., voce *Indennità*, in *NN. D. I.*, VIII, Torino, 1962, 594 ss.; E. CICCARELLO, voce *Indennità*, in *Enc. dir.*, XXI, Milano, 1971, 99 ss. V., a titolo esemplificativo, gli artt. 937, 938, 1017, 1032, 1053, 2045, 2047 c.c., in cui l'indennità è il compenso dovuto a chi abbia subito un pregiudizio in relazione ad un proprio interesse; gli artt. 2118-2122 c.c., in cui l'indennità è il corrispettivo previsto nella disciplina del rapporto di lavoro; l'art. 491 cod. nav., dove sono previste figure di indennità di salvataggio. Ma si pensi anche all'ipotesi di compenso collegato ai provvedimenti amministrativi incidenti sulla proprietà, come l'espropriazione, l'occupazione d'urgenza, la requisizione.

(48) SCOGNAMIGLIO, voce *Indennità*, cit., 595 ss.; CICCARELLO, *op. cit.*, 100 ss.; NUTI, *La garanzia della responsabilità patrimoniale*, Milano, 1954, 84 ss.; ALESSI, voce *Responsabilità da atti legittimi*, in *NN. D. I.*, XV, Torino, 1968, 625. Più di recente, MORBIDELLI, *L'indennizzo diversificato: un criterio di ragionevolezza*, in *Studi in onore di Gustavo Vignocchi*, Modena,

1992, 2, 929; PUBUSA, voce *Indennità e indennizzo*, in *Dig. Disc. Pubbl.*, VIII, Torino, 1993, 223 ss.; GIUFFRÈ, *Concetto di indennizzo e sua evoluzione nelle leggi sulla espropriazione per P.U.*, in *L'indennità di espropriazione*, a cura di De Tilla, Milano, 1993, 5 ss. Con specifico riferimento all'indennizzo nella materia agricola, si rinvia per tutti a FRANCARIO, *Proprietà agraria e indennizzo personalizzato*, Milano, 1996.

(49) Saremmo di fronte cioè ad un atto lecito dannoso. Sull'elaborazione di tale categoria di atti fondandosi sull'art. 46 della l. 25 maggio 1865, n. 2359 in materia di danni derivanti dall'esecuzione di opere pubbliche, v. BARASSI, *Proprietà e comproprietà*, Milano, 1951, 471. In argomento, SANDULLI, *Manuale di diritto amministrativo*, Napoli, 1984, 1112; ALPA-BESSONE, *La responsabilità civile*, in *Giur. sist. dir. civ. comm.*, 1997, 654 ss. Sulla eterogeneità della categoria degli atti leciti dannosi nel diritto civile e per un'ampia trattazione della casistica si rinvia a TORREGROSSA, *Il problema della responsabilità da atto lecito*, Milano, 1964 e a TUCCI, *La risarcibilità del danno da atto lecito nel diritto civile*, in *Riv. dir. civ.*, 1967, I, 229.

(50) PUBUSA, *op. ult. cit.*, 224.

caso specifico l'antigiuridicità materiale del pregiudizio, ovvero quella connotazione del danno *contra ius* che legittima la pretesa risarcitoria, aprendo invece la strada alla tutela meramente indennitaria. La previsione e l'accettazione della potenzialità dannosa della fauna protetta nella parte ipotetica degli artt. 15 legge n. 394 e 26 legge n. 157 e l'assunzione di tale potenzialità come evento che, nel divenire da potenziale ad effettivo, deve essere necessariamente sopportato dal proprietario del fondo, al quale dunque le leggi in questione impongono, accanto ai limiti connessi alla conformazione della proprietà, il sacrificio consistente in un *patis*, rende il pregiudizio fatto *secundum ius* (51), compensato, nella parte dispositiva degli artt. 15 e 26, secondo la formula indennitaria.

E, spostando l'attenzione dalla genesi del ristoro del danno alla lettera della legge, non pare dubbio che di indennizzo si tratti, non solo nell'ipotesi dell'art. 15 legge n. 394/1991, dove espressamente il termine compare, imponendo il legislatore all'Ente parco l'obbligo di indennizzare i danni provocati dalla fauna selvatica, ma anche in quelle fattispecie nelle quali il testo normativo si esprime in termini risarcitori. Ed invero, pur se l'art. 26 legge n. 157/1992 dispone che «per far fronte ai danni (...) alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall'attività venatoria, è costituito a cura di ogni regione un fondo destinato alla prevenzione e ai risarcimenti», la natura del ristoro del danno di tutela *minus quam plena* rispetto a quella comprensiva del lucro cessante, della perdita di utilità, della perdita di *chance*, emerge ove si accosti il citato art. 26 con il precedente art. 14, comma 14: quest'ultimo attribuisce, invero, agli organi di gestione degli ambiti territoriali di caccia la competenza ad erogare contributi per il risarcimento dei danni provocati alle colture sia dalla fauna che dall'attività venatoria, dove il riferimento ai «contributi» indica che le somme erogate in favore dei danneggiati non andranno a coprire l'effettivo e completo pregiudizio patito, ma svolgeranno piuttosto la funzione di un ristoro parziale.

L'attribuzione al dato letterale di un contenuto spiccatamente indennitario e non già propriamente risarcitorio trova motivi di conforto, oltre che nell'attenta valutazione delle formule utilizzate dal legislatore negli artt. 14 e 26 legge n. 157, anche negli antecedenti normativi della legge sulla caccia e nella legislazione regionale. In particolare, come il risalente art. 54 T.U. sulla caccia n. 1016 del 1939 prevedeva per i danni alla produzione agricola la possibilità che l'Amministrazione provinciale, su indicazione del Ministro per l'agricoltura, corrispondesse ai proprietari danneggiati un'indennità in misura determinata dalla Giunta provinciale; e come l'art. 6, lett. g) della legge statale sulla caccia n. 968/1977 disponeva che i piani regionali dovevano prevedere «norme che fissano i criteri per la determinazione degli indennizzi in favore dei conduttori dei fondi, per la liquidazione degli effettivi danni alle produzioni da parte della selvaggina», così nella legislazione regionale, avendo in questa sede peculiare riguardo alla Regione Toscana, il percorso normativo è segnato dagli artt. 6 e 14 l. reg. 5 luglio 1974, n. 35, aventi ad oggetto la corresponsione di un indennizzo, da parte delle Amministrazioni provinciali, ai

proprietari danneggiati dalla costituzione di zone di rispetto venatorio, dagli artt. 5, 6 e 39 l. reg. 15 marzo 1980, n. 17, relativi, rispettivamente, alla corresponsione di indennizzi per i danni alle produzioni agricole ed alla valutazione dell'ammontare della liquidazione (52), e, da ultimo, dalla l. 12 gennaio 1994, n. 3. In dettaglio, nel momento in cui l'art. 47 prevede l'istituzione di un fondo regionale per far fronte al risarcimento e alla prevenzione dei danni arrecati all'agricoltura dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria, limita contemporaneamente tale «risarcimento» al ristoro parziale dei danni, ovvero ad un ristoro il cui ammontare si modella sul solo danno emergente, cioè sul *quantum* della ricchezza distrutta: in altre parole, sulla mera *aestimatio rei* propria della formula indennitaria.

5. - Se, dunque, le leggi sulla caccia e sulle aree protette rimandano all'interprete due ipotesi nelle quali il bilanciamento degli interessi è a sfavore del proprietario del fondo, il cui interesse all'integrità dell'oggetto del *dominium* e dei risultati dell'attività imprenditoriale soccombe di fronte all'interesse pubblico alla conservazione dell'ambiente; se, pertanto, in entrambe le fattispecie siamo dinanzi ad una proprietà vincolata; se, a fronte di una identica vicenda di danno che incide su identiche ipotesi di proprietà vincolata, il principio di parità di trattamento impone la corresponsione ai danneggiati di un uguale ristoro; se tale ristoro deve essere identificato nell'indennizzo, resta da stabilire a quale situazione giuridica soggettiva diano luogo le previsioni normative indennitarie. Deve, in altri termini, essere accertato, in assenza di fattispecie di illecito civile, se il *dominus* del fondo colpito dal *vulnus* sia titolare di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo, con l'avvertenza che la soluzione dovrà essere unitaria *ex art. 3 Cost.*, non essendo concepibile sul piano logico prima ancora che giuridico l'attribuzione ai proprietari di fondi ubicati all'interno di un'area protetta o al di fuori di essa uguale indennizzo ma diversa azionabilità della pretesa.

È opportuno, al riguardo, precisare che l'alternativa tra attribuzione al soggetto del potere pieno ed immediato di realizzare il proprio interesse, agendo di fronte al giudice ordinario per sentire condannare l'amministrazione pubblica alla liquidazione dell'indennizzo dovuto ai sensi degli artt. 15 legge n. 394 e 26 legge n. 157, e attivabilità della pretesa in via solo mediata dinanzi al giudice amministrativo, chiedendo all'a.g.a. l'annullamento dell'atto amministrativo che neghi la corresponsione dell'indennizzo, come effetto della riconduzione della situazione giuridica del danneggiato all'area del diritto soggettivo o dell'interesse legittimo, trova corretta soluzione non già nell'acritica accettazione dell'equivalenza tutela risarcitoria=diritto soggettivo, tutela indennitaria=interesse legittimo (53), bensì nell'accertamento dei termini entro i quali si sviluppa il rapporto giuridico intersoggettivo.

Precisamente, la definizione di diritto soggettivo come posizione di vantaggio, riconosciuta ai *cives* in ordine ad un determinato bene, garantita e protetta dall'Ordinamento in modo pieno ed immediato (54), e l'individuazione dell'interesse legittimo nella pretesa alla legittimità dell'attività amministrativa, riconosciuta a quel soggetto che, rispetto ad un dato potere della P.A., si trova in una particolare posi-

(51) Sul danno da fauna selvatica come fattispecie estranea all'area della responsabilità civile *ex art. 2043*, mi permetto di rinviare al mio *Danno da fauna selvatica e bilanciamento degli interessi tra illecito civile e legislazione speciale*, in questa Riv., 1998, 643 ss.

(52) L'art. 39, in particolare, regolava il fondo di tutela delle produzioni agricole previsto dall'art. 26 della legge n. 968/1977, stabilendo che l'ammontare dell'indennizzo doveva essere valutato in rapporto al valore della coltura danneggiata e che, quando l'ammontare dei danni accertati superava il valore dei fondi disponibili, si doveva ricorrere a ripartizioni percentuali.

(53) Sul punto, per tutti, PUBUSA, *op. ult. cit.*, 234. Equivalenza che sembra emergere da Cass. 23 novembre 1995, n. 12106 e Cass. 27 ottobre 1995, n. 11173 cit.

(54) Sul diritto soggettivo, fondamentali sono NATOLI, *Il diritto soggettivo*, Milano, 1948; GUARINO, *Potere giuridico e diritto soggettivo*, in *Rass. dir. pubbl.*, 1949, 238; GASPARRI, *Relatività dei concetti di diritto oggettivo e di diritto soggettivo*, in *Studi in onore di G.M. De Francesco*, I, Milano, 1957, 269 ss.; COMPORI, *Formalismo e realismo in tema di diritto soggettivo*, in *Riv. dir. civ.*, 1970, I, 435 ss.; ORESTANO, *Diritti soggettivi e diritti senza soggetto*, in *Jus*, 1960, 149 ss.; ID., *Azione, diritti soggettivi, persone giuridiche*, Bologna, 1978.



zione differenziata rispetto ad altri soggetti (c.d. posizione legittimante) (55), inducono a rivolgere l'attenzione ai concetti di «tutela», di «difesa», di «comando normativo» quali perno del sistema della qualificazione delle situazioni giuridiche soggettive. Invero, quando nel rapporto giuridico intersoggettivo, sia che intercorra tra due privati o tra un soggetto privato ed un soggetto pubblico, la norma pone l'accento sulla titolarità di un interesse, imponendo un comando di osservanza di quell'interesse *erga omnes*, con contemporanea costruzione a carico della collettività dei *cives* di un contrapposto dovere giuridico di non violare il rispetto dell'interesse considerato, il rapporto *de quo* si struttura come relazione nella quale momento centrale è, da un lato, sul piano dei soggetti del rapporto, la «difesa» da parte dell'individuo dell'interesse riconosciutogli dalla legge, difesa attivabile con il ricorso allo strumento delle azioni giudiziarie, e, dall'altro, sul piano del rapporto tra pubblico e privato, la «tutela» predisposta dalla norma a garanzia di quell'interesse ed invocabile dal titolare in caso di lesione. L'articolarsi della relazione giuridica intersoggettiva intorno ai momenti della «difesa» e della «tutela» denuncia l'esistenza in capo all'individuo di un diritto soggettivo, dove, all'attribuzione *ex parte legislatoris* di «difese», si affianca quell'ulteriore momento della difesa, che travalica i confini intersoggettivi per estendersi fino ai pubblici poteri, rappresentato dall'intervento coercitivo degli organi pubblici, senza i quali l'esercizio dell'*actio* potrebbe essere una mera *vox* (56). Il diritto soggettivo trova, allora, connotazione nella posizione del privato, il quale non solo chiede (momento della difesa) ma anche ottiene (momento della tutela) protezione dalla legge, ponendosi in definitiva il soggetto come destinatario diretto e punto di riferimento delle norme attributive dell'interesse (57).

A fronte di un rapporto intersoggettivo nel quale la difesa dell'interesse viene assicurata dall'intervento coercitivo dei pubblici poteri, dove, dunque, tale interesse trova qualificazione in termini di diritto soggettivo, si pone una relazione in cui alla necessità della tutela, come momento seguente all'attivazione della difesa, si sostituisce una difesa non necessariamente assistita da una garanzia di protezione. È questa l'ipotesi dell'interesse legittimo, nel quale la norma non contiene l'imposizione di un obbligo di rispettare un determinato interesse del singolo, e nel quale centralità assume non il legislatore che accorda tutela al soggetto, che tale tutela invoca, ma piuttosto il soggetto che chiede tutela e solo mediatamente può ottenere soddisfazione, in seguito ad una valutazione di ammissibilità, condotta dalla Pubblica Amministrazione, della pretesa del privato. L'interesse legittimo emerge, cioè, da un rapporto intersoggettivo in cui alla garanzia di protezione da parte dell'Ordinamento subentra la mera eventualità della soddisfazione dell'interesse, avvertito dal privato come effetto della confluenza in un'unica direzione dell'interesse privato e dell'interesse pubblico. Si può forse affermare che, mentre nel diritto soggettivo la relazione interpersonale è caratterizzata

dalla contrapposizione di interessi, ovvero dal fronteggiarsi della *facultas agendi* (diritto) e della posizione di soggezione (obbligo), nell'interesse legittimo non è concepibile un rapporto di contrapposizione tra interesse privato e potere amministrativo: l'interesse legittimo e il potere della P.A. sono, invero, entrambe situazioni di vantaggio, che si svolgono parallelamente nella relazione giuridica intersoggettiva costituita dal procedimento amministrativo, diretto all'emanazione di un determinato provvedimento; il rapporto tra le due situazioni non sembra definibile in termini di contrasto, quanto, piuttosto, in termini di collegamento funzionale dell'interesse privato con l'interesse pubblico.

Occorre in proposito ricordare che l'interesse legittimo si collega strumentalmente ad un interesse effettivo del privato e funzionalmente al potere amministrativo, collocandosi nella fase dinamica dell'esercizio dei pubblici poteri. L'esercizio del potere amministrativo determina l'attivabilità dell'interesse legittimo attraverso l'utilizzazione di facoltà quali la richiesta di documentazione, il potere di iniziativa e di intervento nel procedimento amministrativo. Con l'adozione del provvedimento, o l'atto amministrativo è conforme all'interesse del privato, e dunque l'interesse legittimo viene soddisfatto, oppure è da esso difforme, e dunque l'interesse legittimo non trova accoglienza: in tal caso, il privato può attivare la «difesa», cioè le facoltà di reazione come il ricorso gerarchico o il ricorso al giudice amministrativo, dove la tutela, ovvero l'intervento coercitivo dei pubblici poteri a favore del privato che lo invoca, potrà esplicarsi solo in via eventuale, una volta accertata la conformità dell'interesse privato all'interesse pubblico. In definitiva, l'interesse legittimo si esprime fisiologicamente soltanto *prima* del provvedimento; si esprime patologicamente, ossia come situazione di reazione, esclusivamente *dopo* il provvedimento, il quale costituisce dunque la fattispecie soddisfattiva o lesiva dell'interesse legittimo (58).

Se, infatti, nella prospettiva che muove dai *remedies*, dall'effettività della tutela, per giungere all'individuazione dei contenuti sostanziali (59), l'essenza del diritto soggettivo è rinvenibile nella conformazione, da parte dell'Ordinamento, di una situazione di vantaggio, in modo tale da assicurarne il soddisfacimento al titolare attraverso l'esercizio dei poteri di difesa e di attivazione della tutela predisposta dalla legge, dove l'esercizio di tali poteri concretizza la definitiva realizzazione e l'estinzione soddisfattiva del diritto, le costanti strutturali dell'interesse legittimo sono costituite dall'esistenza, da un lato, di un soggetto (la P.A.) in posizione dominante e, dall'altro, dalla discrezionalità del comportamento di quel soggetto. Il soddisfacimento dell'interesse non dipende, allora, dal comportamento del suo titolare ma dall'*agere* della P.A., cui fa capo un potere libero nell'*an* e nel *quomodo*, oppure vincolato nell'*an* ma discrezionale nel *quomodo*, perché diretto al raggiungimento di un fine prefissato dalla norma e, quindi, tale da imporre alla P.A. la scelta della via più congrua per la realizzazione dell'esigenza fondamentale, esigenza che segna il limite del soddisfacimento dell'interesse privato (60).

(55) In questo senso VIRGA, *Diritto amministrativo*, II, Milano, 1987, 175 ss. Per la disamina delle teorizzazioni relative alla costruzione del concetto di interesse legittimo ed alla sua analisi come situazione giuridica soggettiva, si rinvia per tutti a SCOCA, voce *Interessi protetti*, in *Enc. giur. Treccani*, Roma, 1989.

(56) In questi termini, MAIORCA, voce *Diritto soggettivo*, *Teoria generale*, in *Enc. giur. Treccani*, Roma, 1989, 3.

(57) Cfr. BARBERO, *Guerra e pace tra l'«interno» e l'«esterno» del diritto soggettivo*, in *Studi di teoria generale del diritto*, Milano, 1953, 179 ss., che, proponendo la nozione di diritto soggettivo quale *agere licere*, postula la definizione del rapporto giuridico non come rapporto intersoggettivo ma come rapporto tra il soggetto e l'Ordinamento. Per la dottrina classica del rapporto giuridico e sull'equilibrio tra la nozione di diritto soggettivo con la nozione di dovere giuridico, LEVI, *Teoria generale del diritto*, Padova, 1953; CICALA, *Il rapporto giuridico*, Milano, 1959.

(58) Così SCOCA, voce *Interessi protetti*, cit., 12.

(59) Per tale prospettiva, per tutti, RESCIGNO, *Gli interessi e il diritto:*

*qualificazione e tutela*, in *L'unità del diritto*, a cura di Cassese, Carcaterra, D'Alberti, Bixio, Bologna, 1994, 155 ss., spec. 171 ss.

(60) Cfr. BIGLIAZZI GERI, voce *Interesse legittimo: diritto privato*, in *Dig. disc. priv., sez. civ.*, IX, Torino, 1993, 544. Nel momento in cui la Pubblica Amministrazione deve compiere una valutazione delle esigenze coinvolte in un determinato procedimento per operare la scelta della soluzione più opportuna per il conseguimento dello specifico fine pubblico individuato dalla norma, deve, nell'ambito della propria discrezionalità, tener conto, in una considerazione complessiva dell'interesse pubblico e degli interessi privati coinvolti nella vicenda, anche, appunto, degli interessi *altrui*: così che l'*agere* della P.A. risulterà legittimo qualora, sulla base di un corretto temperamento degli interessi, dia luogo al soddisfacimento non solo dell'interesse pubblico ma anche di quello privato oppure all'estinzione dell'interesse privato provocandone il sacrificio in conseguenza dell'esistenza di esigenze pubbliche su di esso prevalenti, mentre risulterà illegittimo qualora il soggetto agente non abbia tenuto conto dell'interesse privato o abbia agito sulla base della ritenuta, ma in realtà inesistente, prevalenza di esigenze concrete imponenti il suo sacrificio.

In conclusione, l'interesse legittimo si rivela quale situazione di vantaggio che si colloca all'interno di un rapporto giuridico strutturato non già, come avviene per il diritto soggettivo, nel senso della contrapposizione tra diritto e dovere e centrato sul momento dell'intervento coercitivo dei pubblici poteri (tutela) come conseguenza necessaria ed inflessibile della difesa posta in essere dal titolare, quanto piuttosto nel senso della complementarità e univocità direzionale dell'interesse privato e dell'interesse pubblico, centrato sul momento della difesa cui segue tutela non con la forza della necessità, ma solo in seguito alla valutazione degli interessi coinvolti nel procedimento amministrativo e solo come riflesso della tutela dell'interesse pubblico.

6. - Ora, nel caso della pretesa all'indennizzo avanzata dal proprietario di un fondo danneggiato dal passaggio di animali selvatici, le leggi n. 157/1992 e n. 394/1991 sembrano indirizzare l'interprete verso la qualificazione della pretesa *de qua* come diritto soggettivo, strutturando il rapporto privato-P.A. in termini non di complementarità funzionale di interessi bensì, piuttosto, di contrapposizione netta delle rispettive situazioni giuridiche.

Sancendo all'art. 26 legge n. 157 che per far fronte ai danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica «è costituito a cura di ogni regione un fondo destinato alla prevenzione e ai risarcimenti» (61), e all'art. 15 legge n. 394/1991 che «l'Ente parco è tenuto a indennizzare i danni provocati dalla fauna selvatica», il legislatore detta un comando vincolante, imponendo alle Regioni e all'Ente parco un comportamento connotato dal carattere della doverosità, essendo invero la P.A. obbligata ad attivarsi, corrispondendo l'indennizzo, tutte le volte nelle quali si realizza l'evento pregiudizievole previsto nella parte ipotetica delle norme citate, con esclusione di ogni valutazione discrezionale. Verificatosi il *vulnus* contemplato dagli artt. 26 e 15, il proprietario del fondo diventa destinatario diretto della parte dispositiva delle norme in questione e punto di riferimento primario delle leggi n. 157 e n. 394, contrapponendosi invero all'obbligo di indennizzare il danno, posto a carico della P.A., il diritto soggettivo del *dominus* a ricevere il ristoro quantificato dal legislatore sulla base dell'*aestimatio rei*. Alcuno spazio può essere, invece, riconosciuto ad una possibile discrezionalità della Regione o dell'Ente parco nella liquidazione delle somme dovute. Nel caso di specie, infatti, il rapporto tra privato e Pubblica Amministrazione, che sorge in seguito al verificarsi dell'evento dannoso, è rapporto nel quale l'interesse privato è affatto funzionale al potere amministrativo, né si inserisce in alcun modo nel perseguimento di un fine pubblico. Il danno da selvaggina è, a ben vedere, situazione conseguente e posteriore all'esercizio della discrezionalità amministrativa, diretta al soddisfacimento di un interesse collettivo, e non ad esso contemporaneo e complementare. Il potere amministrativo si è invero già esplicato nella concretizzazione dell'imposizione legislativa di obblighi e vincoli alla proprietà e all'impresa, vincoli dai quali deriva anche la previsione normativa di una tutela indennitaria anziché risarcitoria al *dominus* danneggiato.

L'interesse all'indennizzo è interesse che non ha valore relazionale, non collegandosi né strumentalmente né funzionalmente al potere amministrativo. Nella sequenza: danno - richiesta dell'indennizzo - pagamento non viene in rilievo alcun interesse, pubblico o privato, ulteriore a quello che ha determinato la conformazione della proprietà e l'imposizione al *dominus* dell'obbligo di subire i danni cagionati dagli animali protetti, tale da giustificare una valu-

tazione comparativa di interessi e l'eventuale sacrificio della pretesa del danneggiato. In altre parole, se il raggiungimento di interessi pubblici (tutela ambientale) legittima la limitazione dei poteri del proprietario e dell'imprenditore agricolo, e se, in virtù del bilanciamento dei valori, l'interesse del titolare del terreno a non essere danneggiato risulta posizione di grado inferiore rispetto alle finalità perseguite dalle leggi n. 157 e n. 394, al momento del verificarsi del danno non sussiste alcun interesse di grado superiore a quello del proprietario danneggiato a ricevere l'indennizzo, proprio perché la tutela indennitaria è l'approdo ultimo della conformazione proprietaria, disposta in vista di utilità collettive. L'essere il danno conseguenza del perseguimento di finalità a carattere generale sottrae alla Regione e all'Ente parco ogni margine di scelta tra comportamenti positivi (corresponsione dell'indennizzo) o negativi (non pagamento dell'indennizzo), imponendo il legislatore alla P.A. un comportamento obbligato nell'*an* («è tenuta alla» corresponsione del ristoro del danno), nel *quantum* (indennizzo) e nel *quando* (90 giorni dal verificarsi del nocumento *ex art.* 15, comma 4, legge n. 394/1991; entro 30 giorni dalle relative verifiche condotte in seguito alla tempestiva denuncia del verificarsi del danno *ex art.* 26, comma 3, legge n. 157/1992), restando libera di scegliere il solo *quomodo* («Il regolamento del parco stabilisce le modalità per la liquidazione e la corresponsione degli indennizzi»: art. 15, comma 4; «Le regioni prevedono, con apposita disposizione, a regolare il funzionamento del fondo»: art. 26, comma 3).

Un'ultima notazione attiene al rimedio processuale che assiste la pretesa *de qua*.

Il legislatore del 1991 e del 1992 ha imposto un *dies* entro il quale la corresponsione dell'indennizzo deve essere effettuata. L'art. 15 legge n. 394 prevede, al 4° comma, che la liquidazione del ristoro patrimoniale deve avvenire entro novanta giorni dal verificarsi dell'evento pregiudizievole, mentre l'art. 26, rivolgendosi contemporaneamente al danneggiato e alle Regioni, si esprime in termini di obbligatorietà di comportamenti, essendo il primo «tenuto» a denunciare «tempestivamente» i danni al comitato di gestione del fondo e le seconde, nella persona di tale comitato, a pagare il *quantum* dovuto entro trenta giorni dalle relative verifiche. Ora, in caso di violazione dei limiti temporali indicati o di mancato pagamento dell'indennizzo, premesso che il legislatore ha configurato il pagamento dell'indennizzo a carico della P.A. in termini non di discrezionalità amministrativa ma di obbligo, ogni ritardo nel pagamento è automaticamente comportamento illegittimo per violazione di legge. Allora, se è vero che la tutela di risarcimento «opera attraverso l'imposizione di obblighi a carico di coloro che si sono resi inadempienti ad obblighi primari» (62), è anche vero che nel caso in esame l'omesso o il ritardato versamento della somma dovuta dà luogo ad una tutela risarcitoria e ad un diritto soggettivo alla riscossione del ristoro del danno. Soccorre, infatti, in questo senso, esplicitamente, l'art. 4, 8° comma, della l. 4 dicembre 1993, n. 493, in virtù del quale, decorso inutilmente il termine (...), «il responsabile del procedimento ed il soggetto competente alla adozione del provvedimento rispondono per i danni arrecati per il loro comportamento inadempiente». La norma afferisce, invero, al momento della tutela, prevedendo l'intervento coercitivo dei pubblici poteri a favore del privato nei confronti della P.A., disciplinando un rimedio il quale, affiancandosi ai poteri di difesa del soggetto, ha un carattere indiscutibilmente risarcitorio: di fronte ad un *agere* illegittimo della P.A., tale dispo-

(61) Con eco nell'art. 47 legge reg. Toscana n. 3/1994, nella formula «è istituito un fondo regionale per far fronte al risarcimento e alla prevenzione

ne dei danni arrecati all'agricoltura dalla fauna selvatica».

(62) DI MAJO, *La tutela civile dei diritti*, Milano, 1987, 21.



ne istituisce una connessione tra comportamento inadempiente del soggetto pubblico e la clausola di responsabilità, che, attivandosi in caso di omesso o ritardato provvedimento, consente al privato di pretendere l'integrale ristoro del danno. Il contegno omissivo della P.A. riceve, cioè, configurazione come illecito non appena l'omissione viene posta in essere, senza che si possa indagare sull'esercizio della discrezionalità amministrativa, nel caso inesistente, e sanzionato con l'obbligo, posto a carico del soggetto pubblico, di risarcire il danno. Così, nell'ipotesi in cui il titolare di un fondo sia danneggiato dalla fauna selvatica protetta e la Regione o l'Ente parco non provvedano a liquidare l'indennizzo dovuto entro i termini stabiliti dalle leggi n. 157 e n. 394, il proprietario può adire, ex art. 4 legge n. 493/1993, il giudice ordinario per far valere la responsabilità della P.A. per l'illecito commesso con il comportamento omissivo, chiedendo il risarcimento del danno in conseguenza della avvenuta violazione del diritto soggettivo alla corresponsione dell'indennizzo.

7. - In conclusione, e ribadendo la distinzione tra risarcimento come tutela verso un danno prodotto *contra ius* e indennizzo come tutela verso un danno prodotto *secundum ius*, mente il danno provocato alle coltivazioni dalla fauna selvatica è danno *secundum ius*, posto che l'interesse del titolare del fondo a non subire un *vulnus* soccombe, nel giudizio di bilanciamento degli interessi, di fronte ad inte-

ressi pubblici superiori, così che il *dominus* potrà avanzare una mera pretesa ad essere indennizzato e non già risarcito, nell'ipotesi di mancato pagamento dell'indennizzo, previsto dalle leggi sui parchi e sulla caccia come dovere posto a carico del soggetto pubblico a titolo di riparazione per il subito passaggio degli animali protetti, il danno è *contra ius*, posto che la P.A. ha violato un obbligo imposto dalla legge, integrando così gli estremi dell'illecito sanzionato dall'art. 4 legge n. 493/1993 con il risarcimento del danno: tanto più che la P.A. non ha, per giustificare il mancato versamento dell'indennizzo, interessi pubblici ulteriori da portare a sostegno del sacrificio della pretesa del soggetto danneggiato, essendo nel caso concreto, alla posizione del danneggiato, sotteso un interesse di grado superiore a quello della P.A., sulla quale grava, giova ribadirlo, un obbligo e non una facoltà di pagare l'indennizzo.

In definitiva, se la tutela indennitaria, predisposta dalle leggi n. 157/1992 e n. 394/1991, è la conseguenza della conformazione della proprietà, nell'ipotesi di mancato pagamento del *quantum* dovuto al danneggiato dall'Ente parco o dalle Regioni la tutela indennitaria è assistita dal rimedio risarcitorio, momento questo di emersione di quel diritto soggettivo di proprietà, compresso dalle leggi caccia e parchi, che si espande nel caso di illecito omesso versamento dell'indennizzo, traducendosi nel diritto soggettivo ad ottenere la tutela indennitaria, illecitamente vulnerato dal *non facere* del soggetto pubblico. □

# Strumenti contrattuali di governo dell'agricoltura: il caso francese (\*)

di FRANCESCO BRUNO

**1. Le nuove finalità della PAC. - 2. Gli strumenti di governo dell'agricoltura: meccanismi di intervento automatici e accordi. - 3. Tutela dell'ambiente e esercizio di attività imprenditoriale. - 4. Dal *set aside* ai *contrats territorial d'exploitation*: una nuova logica di progetto di gestione globale del territorio. - 5. Il CTE tra i contratti di *droit privé* e i contratti di *droit public*. - 6. La disciplina: oggetto, durata, estinzione e circolazione del contratto. - 7. Il soggetto privato dei CTE: l'imprenditore agricolo. *Contrats territorial d'exploitation* e contratto di affitto. - 8. Il mercato dei servizi di tutela e della conservazione dell'ambiente e la multifunzionalità dell'impresa agricola.**

1. - La politica agricola dell'Unione Europea dopo Agenda 2000 (1) si arricchisce di nuovi contenuti ed obiettivi. Oltre a stabilizzare i redditi degli agricoltori e a conseguire un adeguato livello di sicurezza degli approvvigionamenti alimentari, si cerca di proiettare l'agricoltura comunitaria nel mercato internazionale dei prodotti in un contesto di crescente liberalizzazione degli scambi, nonché di limitazione del flusso di risorse pubbliche al settore (2), di tutelare la salute dei consumatori, di promuovere la qualità, di preservare l'ambiente e di sviluppare le aree rurali.

Per aumentare la competitività, dato che il processo di globalizzazione sta investendo i mercati nel settore agro-alimentare in un momento in cui vi è saturazione della domanda, si dovrebbe intraprendere una duplice via: il riorientamento al mercato dei prezzi e la valorizzazione della qualità (3).

Il sistema della competitività dei prezzi riguarda esclusivamente le imprese dotate di caratteristiche tali da produrre a costi ridotti. Difatti, una grande importanza in questo sistema di competitività è attribuita all'organizzazione delle diverse fasi dello scambio lungo la filiera, dalla materia prima al bene finale, e in tale sistema di integrazione verticale l'imprenditore agricolo sarà competitivo solo nel caso in cui oltre a disporre «di una struttura operativa capace di gestire efficientemente le informazio-

ni e, quindi, di garantire un adattamento dinamico dei processi tecnologici agricoli dei prodotti (innovazione di processo e di prodotto) alla standardizzazione richiesta dai soggetti a valle» (4), sia in grado di comprimere i costi unitari di produzione in modo da poter proporre un prezzo concorrenziale.

La linea strategica che concerne la competitività di qualità, che interessa particolarmente l'agricoltura mediterranea, è invece incentrata su una logica di integrazione di filiera di tipo territoriale in cui le imprese agricole, trattandosi di un mercato di riferimento più attento alle caratteristiche del prodotto piuttosto che al suo prezzo, non sono costrette ad adottare un processo produttivo finalizzato a ridurre i costi di produzione. Comunque, esse necessitano di una organizzazione economica tale da poter «conservare nel tempo i vantaggi competitivi dell'area di produzione, valorizzando dinamicamente l'immagine di tipicità della relativa produzione» (5).

Al contempo, oltre a tale esigenza di «orientamento competitivo» (6), l'obiettivo della tutela dei consumatori, anche dopo l'esperienza dell'epidemia di encefalopatia spongiforme bovina (ESB) ed il conflitto sorto, in ambito WTO, tra Unione Europea e USA sulla carne trattata agli ormoni, come preannunciato dal libro bianco sulla sicurezza alimentare (7), ha posto le condizioni per un nuovo «sistema giuridico» concernente l'intera filiera alimentare, dalla produzione dei mangimi

(\*) Relazione al convegno «Valorizzazione delle risorse locali e territoriali nel quadro delle politiche per lo sviluppo rurale», tenutosi a Matera il 16 giugno 2000, integrata con le note.

(1) Commissione delle Comunità Europee, *Agenda 2000. Per un'Unione più forte e più ampia*. COM (97) 200 def., Bruxelles.

(2) INEA, *La riforma della PAC in Agenda 2000 - Dalle proposte alle decisioni finali*, Roma, 1999. «Da un lato, i vincoli internazionali: in primo luogo la prospettiva di allargamento dell'UE ai PECO e, con essa, l'esigenza ineludibile di disegnare una nuova PAC applicabile anche nei futuri Stati membri; in secondo luogo la compatibilità della riforma con le restrizioni imposte dagli accordi internazionali: sia quelli già a suo tempo sottoscritti dall'UE con gli accordi GATT, in vigore fino al 2001, che quelli che verranno in futuro, come conseguenza dell'imminente negoziato commerciale che verrà impostato in seno all'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC/WTO) alla fine del 1999. Dall'altro lato i vincoli interni: in primo luogo il vincolo di bilancio - che, come vedremo, è stato quello che più ha condizionato il compromesso finale raggiunto nel marzo 1999 - ed in secondo luogo la necessità di semplificare la PAC sotto il profilo burocratico ed amministrativo ed inserire in essa, sull'esempio di quanto avviene per le politiche dei fondi strutturali, forti dosi di decentramento e sussidiarietà».

(3) CASIERI e MAROTTA, *Pianificazione strategica e sviluppo rurale nel Mezzogiorno: modelli istituzionali e organizzativi*, in *Riv. econ. agr.*, 1998, 288.

(4) CASIERI e MAROTTA, *op. cit.*, 288.

(5) CASIERI e MAROTTA, *op. cit.*, 291. Sulla necessità di introdurre norme che permettano una reale concorrenza tra i vari prodotti agricoli ed alimentari, per tutti: ROOK BASILE, *Marchi e certificazioni dei prodotti agricoli ed agro-alimentari*, in *Riv. dir. agr.*, 1993, I, 325; COSTATO, *La protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine e le attestazioni di specificità*, in *Riv. dir. agr.*, 1995, I, 488; GERMANO, *Situazioni giuridiche protette con riguardo alla localizzazione geografica della produzione: il marchio geografico ed il marchio regionale di qualità*, in questa Riv., 1996, 662; SALARIS (a cura di), *I «messaggi» nel mercato dei prodotti agro-alimentari*, Atti dell'Incontro di Studio di Sassari del 13-14 ottobre 1995, Torino, 1997; ALBISINNI, *L'origine dei prodotti agro-alimentari e la qualità territoriale*, in *Riv. dir. agr.*, 2000, I.

(6) Tale efficace espressione è prevista nel titolo III dello schema di disegno di legge di orientamento agricolo apparso in questa Riv., 1999, 207, con l'introduzione di GERMANO e ALBISINNI.

(7) Libro bianco sulla sicurezza alimentare, presentato dalla Commissione a Bruxelles il 12 gennaio 2000, COM (1999) 719 def.

degli animali sino alla commercializzazione dei prodotti (8). Quindi, data la rilevanza del settore primario nella catena alimentare, le regole finalizzate alla protezione della salute umana incideranno sempre più consistentemente nell'esercizio dell'attività imprenditoriale agricola, mentre responsabilità del produttore, etichettatura (necessaria per poter rintracciare i prodotti lungo la filiera) e principio di precauzione (9) divengono gli elementi di unione tra politica agricola dei mercati e politica di tutela dei consumatori.

All'obiettivo di creare un sistema agricolo competitivo nei mercati mondiali, garante allo stesso tempo della salute dei consumatori, si accompagna l'esigenza di sviluppare le aree rurali, in cui è protagonista l'impresa agricola nella sua accezione multifunzionale, assumendo essa non più (o non solo) il ruolo di produttrice di beni, bensì di «fulcro» di un modello di sviluppo endogeno e flessibile delle aree rurali, che meritano particolare attenzione in quanto rappresentano l'80 per cento del territorio dell'Unione Europea. Alle regole che disciplinano l'agricoltura produttivistica competitiva nelle filiere agroalimentari nazionali o internazionali, ovvero legata all'origine dei prodotti e collegata a filiere locali, si è aggiunto un «quadro giuridico» per la politica di sviluppo rurale (10), che pur avendo sempre come riferimento fondamentale l'impresa agricola, ha obiettivi e finalità proprie: il mantenimento e il consolidamento di un tessuto sociale vitale nelle zone rurali, la tutela del territorio e la protezione dell'ambiente (11).

2. - Se gli obiettivi che la nuova PAC intende perseguire sono chiaramente desumibili dal contesto normativo, non altrettanto si può dire degli strumenti che si intende utilizzare.

Le misure tradizionali di sostegno ai mercati, senza dubbio, «sono uniformemente caratterizzate da meccanismi di intervento che potremmo definire di tipo "automatico e routinario": una volta fissate le regole del meccanismo, perché questo funzioni, non si richiede una progettualità specifica né agli operatori privati né all'agente pubblico» (12), sicché, avendo tali strumenti «una natura automatica», «appaiono caratterizzati da bassi costi di transazione». Si tratta di strumenti idonei al sostegno «dell'agricoltura tradizionale, comprendente i comparti caratterizzati da produzioni di massa di merci omogenee, oggetto di enormi flussi di scambio sul mercato mondiale e destinatari

della parte più cospicua delle risorse finanziarie pubbliche fin qui accordate» (13).

L'acquisita specificità territoriale dell'agricoltura richiede invece misure flessibili che si possano adattare alle particolari condizioni locali e che permettano l'incentivazione di tecniche produttive compatibili, ed esaltino «il contributo dell'agricoltura al tessuto socio-economico di un determinato territorio attraverso il ruolo multifunzionale della stessa» (14).

In Italia si parla di programmazione negoziata, e gli strumenti prescelti sono i patti territoriali (15) e i contratti di programma (16). I primi sono accordi, promossi da enti locali, parti sociali o da altri soggetti pubblici o privati, relativi all'attuazione di un programma di interventi caratterizzato da specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale, e i secondi sono convenzioni stipulate tra l'amministrazione statale competente, grandi imprese, consorzi di piccole e medie imprese e rappresentanze di distretti industriali per la realizzazione di interventi oggetto di programmazione negoziata. E sono strumenti che trovano applicazione anche nel settore agricolo, avendo la delibera CIPE n. 127 dell'11 novembre 1998 (17) esteso la disciplina dei patti territoriali e dei contratti di programma alle iniziative proposte dalle imprese agricole, della pesca marittima ed in acque salmastre e dell'acquacoltura.

In tale sede possiamo solo precisare che le finalità dei patti territoriali e dei contratti di programma sembrano essere caratterizzate prevalentemente dallo sviluppo di iniziative produttive ecocompatibili in ambito locale, comuni a tutti i settori produttivi, ma non in grado realmente di incentivare le peculiari funzioni dell'impresa agricola di tutela dell'ambiente, della salute dei cittadini e del territorio. Si tratterebbe, a nostro avviso, di una erogazione di contributi finalizzati ad agevolare dei piani economici precedentemente negoziati con la pubblica amministrazione. In particolare, i patti territoriali agricoli sarebbero una operazione complessa, costituita da una prima fase in cui vi è un vero e proprio procedimento di contrattazione diretto a determinare il programma economico da finanziare e le tipologie di aiuti da erogare, e da una seconda fase in cui, dopo una fase istruttoria, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica «verifica la validità complessiva del patto», «accerta la disponibilità delle risorse occorrenti a valere sulle specifiche somme destinate dal CIPE» (18) e

(8) Il fondamentale ruolo della PAC di tutela della sicurezza alimentare si evince dal fatto che tutti i provvedimenti riguardanti le norme sanitarie dei prodotti agricoli dell'allegato I dell'art. 32 (ex art. 38) trovano la base giuridica nell'art. 37 (ex art. 43) che riguarda le procedure della politica agricola. Cfr. sentenza 23 febbraio 1988, causa 68/86, *Regno Unito c. Consiglio*, in *Racc.*, 1986, 855; sentenza 23 febbraio 1988, causa 131/86, *Regno Unito c. Consiglio*, in *Racc.*, 1986, 905 e, di recente, sentenza 4 aprile 2000, causa C-269/1977. Il libro bianco sulla sicurezza alimentare precisa: «La normativa europea sugli alimenti può essere basata su diverse disposizioni del Trattato CE: art. 95 nel caso di misure per il completamento o il funzionamento del mercato interno (prendendo quale base un elevato livello di protezione dei consumatori e della salute), art. 152 per le misure in ambito veterinario fitosanitario che hanno quale obiettivo diretto la protezione della salute del pubblico, l'art. 153 relativo alla protezione dei consumatori e l'art. 37 in cui sono preponderanti gli aspetti agricoli. A seconda del fondamento giuridico, le misure sono adottate dal Consiglio in codificazione col Parlamento europeo o previa consultazione col Parlamento europeo su proposta della Commissione». Inoltre tra gli obiettivi che l'Agenda 2000 affida alla nuova PAC è espressamente menzionata «la garanzia della sicurezza e della qualità delle derrate, a tutela dei consumatori».

(9) BRUNO, *Il principio di precauzione tra diritto dell'Unione Europea e WTO*, in questa Riv., 2000, 569. Il principio di precauzione, espressamente previsto in materia ambientale nel Trattato di Roma all'art. 174, par. 2 (art. 130R prima dell'entrata in vigore del Trattato di Amsterdam), fornisce una base di azione quando la scienza non è in grado di dare una risposta certa su rischi che per la collettività risultano inaccettabili. Esso riguarda i casi in cui i riscontri scientifici sono insufficienti, non conclusivi o incerti e la valutazione preliminare indica che esistono motivi ragionevoli di pensare che gli effetti potenzialmente pericolosi sull'ambiente possono risultare incompatibili con il livello di protezione prescelto dalla Comunità. Quindi, in virtù del principio di precauzione, l'esistenza di un ragionevole dubbio, se pur non scientificamente dimostrato, di rischi per la salute umana o per l'ambiente, dovrebbe essere giustificazione idonea a porre in essere restrizioni quantitative o misure di effetto equi-

valente, sempre che non siano misure discriminatorie nei confronti dei prodotti esteri e che rispettino il principio di proporzionalità.

(10) Il reg. (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG); reg. (CE) n. 1750/1999 della Commissione del 23 luglio 1999, in *GUCE* n. L 214 del 13 agosto 1999, p. 31, recante disposizioni di applicazione del reg. (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG).

(11) Sulla politica di sviluppo rurale dell'Unione Europea si rimanda a: ALBISINNI, *Lo spazio rurale come elemento di impresa, in Agricoltura e ruralità*, «I Georgofili. Quaderni», VII, 1997; RAGIONIERI, *Diritto rurale comunitario*, Milano, 1999; ALBISINNI, *Ruralità come regola di diritto per uno sviluppo sostenibile*, in *Agricoltura e diritto: Scritti in onore di Emilio Romagnoli*, Milano, 2000, 419.

(12) DE BENEDETTIS e DE FILIPPIS, *L'intervento pubblico in agricoltura tra vecchio e nuovo paradigma: il caso dell'Unione Europea*, in *Manlio Rossidoria e le trasformazioni del Mezzogiorno d'Italia*, Bari-Roma, 1999, 366 e in *Riv. dir. agr.*, 1999, I.

(13) ADORNATO, *Evoluzione dell'intervento pubblico e contrattazione programmata in agricoltura*, Milano, 1999, in particolare p. 76.

(14) ADORNATO, *La contrattazione programmata in agricoltura*, in *Agricoltura e diritto: Scritti in onore di Emilio Romagnoli*, Milano, 2000, 1127.

(15) Introdotti dalla l. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 203 e regolamentati con delibera CIPE 21 marzo 1997, dal titolo «Disciplina della programmazione negoziata».

(16) Introdotti dal d.lgs. 3 aprile 1993, n. 96 e regolamentati con delibera CIPE 25 febbraio 1994, dal titolo «Disciplina dei contratti di programma».

(17) Delibera dal titolo «Estensione degli strumenti previsti dalla programmazione negoziata all'agricoltura e alla pesca. Attuazione dell'art. 10 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173».

(18) Delibera CIPE 21 marzo 1997, art. 2.10.1.

stipula una graduatoria dei patti da attivarsi nell'ambito delle risorse disponibili. Sicché, non è detto che tutti gli accordi siano finanziati, e le prestazioni stabilite nel protocollo d'intesa redatto da p.a. e operatori economici divengono oggetto di obbligazioni solo dopo che il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, effettuata la fase istruttoria, «approva, con decreto da emanarsi entro 45 giorni, il patto», il quale «è stipulato entro i successivi 60 giorni» (19).

Comunque le obbligazioni nascono dalla volontà delle parti, volontà da ritenersi frutto di libera determinazione dei privati e della p.a. se si includono tali convenzioni nella categoria dei contratti, o da ricondursi nell'ambito della discrezionalità amministrativa se si dovesse ritenere accordi di diritto pubblico distinti dai contratti di diritto privato (20).

Anche i contratti di programma sono una fattispecie complessa in cui sembrerebbero convivere aspetti contrattual-privatistici e di diritto pubblico. Dopo una fase «di accesso», cioè di presentazione della domanda da parte del soggetto proponente al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ed una fase istruttoria, in cui il progetto viene trasmesso al Ministero delle politiche agricole e forestali per una ulteriore valutazione, vi è una «fase negoziale», nella quale viene redatto l'accordo. L'*iter* si conclude con un provvedimento del CIPE che approva il contratto di programma ed il relativo piano progettuale, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Da tale atto scaturiscono gli effetti giuridici precedentemente negoziati dalle parti, anche se, si precisa nella delibera, «ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni, l'operatore presenterà al Ministero del bilancio e della programmazione economica (ora Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica) i progetti esecutivi delle singole iniziative

da sottoporre ad istruttoria tecnica, economica e finanziaria, anche sulla base di una specifica relazione bancaria sui progetti stessi, dopo che questi saranno presentati nelle forme, nei modi e nei tempi previsti dal capitolato tecnico annesso al contratto di programma» (21).

3. - Le esigenze ambientali influiscono sullo svolgimento dell'attività imprenditoriale agricola con modalità differenti. Innanzitutto, gli agricoltori nell'esercizio della loro attività devono rispettare alcuni standard ambientali obbligatori. «In questo ambito sono compresi tutti i diritti di base propri della società in quanto tale, legalmente riconosciuti e relativi ad un minimo livello di purezza dell'acqua e dell'aria, di conservazione del suolo, di qualità degli alimenti, di trattamento eticamente accettabile degli animali» (22). È noto, difatti, che l'art. 174 del Trattato di Roma (ex art. 130R prima dell'entrata in vigore del Trattato di Amsterdam) prevede che «la politica ambientale della comunità in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nella varie regioni della Comunità. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, anzitutto alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché del principio chi inquina paga».

Una serie di incentivi sono poi previsti per lo sviluppo di «un'agricoltura sostenibile». Preso atto degli effetti devastanti che ha avuto l'esercizio dell'attività agricola intensiva sull'ambiente, conseguenza della cosiddetta politica dei prezzi, il legislatore comunitario incoraggia gli imprenditori a porre in essere dei correttivi ai propri metodi di produzione, a fertilizzare naturalmente i suoli, ad utilizzare concimi organici, in altre parole a sfruttare razionalmente il suolo e, dunque, l'ambiente. Nascono così l'estensivizzazione, la disciplina della c.d. agricoltura biologica, i

(19) Delibera CIPE 21 marzo 1997, art. 2.10.1.

(20) La dottrina è divisa sulla possibilità di ricondurre le convenzioni in cui è parte la p.a., quando essa esercita potestà amministrative, come – ci sembra – nel caso in esame, in cui si sovvenzionano progetti imprenditoriali, nell'ambito dei contratti di diritto comune (ad oggetto pubblico). Difatti, la l. 7 agosto 1990, n. 241 sul procedimento amministrativo, all'art. 11 prevede che la P.A. possa stipulare accordi diretti a determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale, ovvero, nei casi previsti dalla legge, accordi che sostituiscano il provvedimento finale. Tali accordi hanno le seguenti caratteristiche: debbono essere stipulati in forma scritta a pena di nullità; devono in ogni caso perseguire un pubblico interesse; ad essi si applicano, in quanto compatibili, i principi del codice civile; e le relative controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Ai sensi del quarto comma, è previsto, inoltre, che per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione possa recedere unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato. In argomento, ci permettiamo di rinviare, soprattutto per la bibliografia riportata, a BRUNO, *La natura giuridica del rapporto tra p.a. e imprenditore agricolo nel regime di set-aside*, cit., 578 ed alle più recenti monografie in tema: BRUTI LIBERATI, *Consenso e funzione nei contratti di diritto pubblico tra amministrazioni e privati*, Milano, 1996; CIVITARESE MATTEUCI, *Contributo allo studio del principio contrattuale nell'attività amministrativa*, Torino, 1997; FRACCHIA, *L'accordo sostitutivo. Studio sul consenso disciplinato dal diritto amministrativo in funzione sostitutiva rispetto agli strumenti unilaterali di esercizio del potere*, Padova, 1998; BENEDETTI, *I contratti della P.A.*, Torino, 1999. Prima dell'introduzione dell'art. 11 legge 241/90 una parte della dottrina e la giurisprudenza prevalente si erano orientate in favore delle cosiddette teorie del doppio grado, secondo le quali, quando il privato partecipa alla formazione del provvedimento amministrativo vi sarebbero un atto ed un modulo convenzionale. Tali teorie sembrerebbero oggi tramontate, anche se la giurisprudenza ancora non pare aver accettato la possibilità che alla pubblica amministrazione si applichino i principi in tema di obbligazioni e contratti. Riconduce il patto territoriale negli schemi del contratto di diritto comune ADORNATO, in *Scritti Romagnoli* cit., in particolare p. 1132-1142. «La stessa apertura, da parte dei soggetti privati della fase negoziale toglie ogni residua possibilità di individuare il patto tra i provvedimenti amministrativi; né, tantomeno, può profilarsi l'ipotesi di un contratto di diritto pubblico, visto che l'amministrazione non stabilisce le clausole contrattuali. La delibera, in

questo senso, indica il quadro dei contenuti del patto, ma sono i singoli sottoscrittori a prevedere i rispettivi obblighi e ad autodisciplinarsi rispetto ad essi. È vero che il patto territoriale in agricoltura è approvato dal Ministero del bilancio, ma l'approvazione ha, a nostro giudizio, natura declaratoria, prevista com'è, solo per la verifica delle disponibilità finanziarie di provenienza CIPE, tant'è (e questo elimina in radice qualsiasi possibile contestazione) che l'efficacia dello stesso patto decorre dalla sua sottoscrizione, successiva all'approvazione del Ministero». Ma FALZONI, *Contrattazione, impresa privata e programmazione economica*, Padova, 1978, 273, precisa che per poter dare una soluzione del problema relativo all'inquadramento giuridico della programmazione negoziata è necessario considerare l'operazione nel complesso delle diverse fasi in cui si articola, evitando di dare la prevalenza, senza un fondato motivo desunto dalla disciplina concreta, ad un momento piuttosto che ad un altro. L'accordo, secondo l'autrice, sarebbe solo un modulo convenzionale di formazione dell'atto o provvedimento, «al quale solo, ove venga successivamente emanato, si riconosce – pur senza sminuire l'importante ruolo svolto dalla partecipazione dell'operatore economico – il carattere di fonte del rapporto obbligatorio». In Francia la programmazione negoziata è stata già attivata dal 1950 con il primo «piano economico». Lo strumento di esecuzione dei vari piani economici che si sono succeduti nel tempo è stato denominato dalla dottrina francese un *quasi-contrat*, del quale da alcuni si è evidenziata la natura contrattuale (VASSEUR, *Un nouvel essor du concept contractuel. Les aspects juridiques de l'acte de l'économie concertée et contrôlée*, in *Revue trim. droit civil*, 1954, 34 e seg.), e da altri la natura mista di accordo e di *acte-condition* (MEDINA, *Contribution à l'étude juridique de la planification économique en France*, Paris, 1965, 373). Secondo quest'ultima tesi il *quasi-contrat* sarebbe un'operazione complessa, costituita da due atti, consistenti in un accordo di volontà e nel conseguente atto amministrativo, i quali, si precisa, si troverebbero in un rapporto di reciproco condizionamento.

(21) ADORNATO, in *Scritti Romagnoli* cit., 1135, riconduce anche i contratti di programma nell'ambito dei contratti di diritto comune. «Lo schema seguito nella formulazione del contratto di programma è tipicamente privatistico ed anche i poteri istruttori, prima, e di verifica e di controllo, poi, da parte dell'Amministrazione pubblica non fanno riferimento a situazioni di carattere autoritativo, quanto ai normali schemi contrattuali, specie dei contratti di distribuzione».

(22) SOTTE, *Verso una politica agricola e rurale comune per l'Europa (CARPE). Quale riforma della PAC attraverso e dopo Agenda 2000*, in *Riv. econ. agr.*, 1998, 1-2, 210.

codici di buona pratica agricola e le misure agroambientali, cioè vengono fissati requisiti ambientali obbligatori di carattere generale e requisiti ambientali specifici da soddisfare per poter beneficiare dei pagamenti diretti. Si tratta di strumenti collegati all'attività di produzione dei beni per il mercato, che però, per alcuni anni, hanno riguardato esclusivamente l'agricoltura, in quanto settore produttivo maggiormente legato al territorio. Ma oramai tale particolarità è venuta meno.

Anche gli altri settori produttivi sono sottoposti ad un regime di incentivi-disincentivi al fine di garantire la conservazione, la protezione ed il miglioramento della qualità dell'ambiente. Oltre ai vari procedimenti autorizzatori, come ad esempio quelli previsti nella direttiva quadro 96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e la riduzione integrata dell'inquinamento, si pensi all'Ecolabel (23), con il quale si attesta la qualità ecologica del prodotto industriale, o all'Eco-audit (24), cioè la certificazione/attestazione ambientale dell'impresa, ovvero alla VIA (valutazione di impatto ambientale), già strumento previsto dalla direttiva CEE 85/337 (25). E, soprattutto, agli accordi previsti dall'art. 25 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, tra pubblica amministrazione ed imprese, nonché quelli previsti dall'art. 5 della l. 25 gennaio 1994, n. 70 che il Ministro dell'industria può promuovere con le organizzazioni di categoria interessate per l'applicazione del programma di eco-gestione ed eco-audit. E ancora la l. 4 novembre 1997, n. 413, recante misure urgenti per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico da benzene, prevede che si possano stipulare accordi per il raggiungimento di compatibilità ambientale dei carburanti rispetto a quelli previsti dalla legge stessa, e la l. 16 giugno 1997, n. 179 ha previsto, a favore delle imprese che intendono anticipare la dismissione delle sostanze lesive della fascia di ozono, la possibilità di usufruire, previa stipulazione di appositi accordi, di incentivi per la riconversione produttiva e la ricerca finalizzata all'individuazione di sostanze alternative (26). Inoltre, dovrebbe

presto entrare in vigore il «sistema dei diritti di emissione»: alle imprese verranno assegnate delle quote per le emissioni di gas ad effetto serra in base ad obiettivi ambientali fissati dalla P.A., e tali quote potranno successivamente circolare (27).

Sicché, gli accordi in materia ambientale sono divenuti strumenti atti a perseguire uno sviluppo sostenibile in tutti i settori produttivi (28). Tutti gli imprenditori si possono impegnare, con la contropartita di incentivi, a raggiungere o a perseguire obiettivi di tutela qualitativamente più elevati rispetto a quelli previsti dalla legge (29).

4. - In tale contesto, l'impresa agricola assume particolare rilevanza poiché è l'unica in grado di offrire specifici servizi ambientali, quali la tutela del paesaggio, la conservazione della biodiversità, la cura ed il mantenimento dell'assetto idrogeologico, o servizi sociali, come il mantenimento e il consolidamento di un tessuto sociale vitale nelle zone rurali. Si potrebbe affermare che essa, in virtù di tali caratteristiche, assume un ruolo essenziale per la collettività (30).

Tra gli strumenti utilizzati per incentivare tale peculiarità dell'agricoltura, il più importante è il *set-aside* (31), cioè la messa a riposo di terre in cambio di aiuti. Esso nella riforma del 1992 aveva la sola funzione di mantenere adeguato il reddito degli agricoltori senza aumentare la produzione agricola, ed ora è diventato uno strumento utile per adeguare la programmazione dell'offerta in ragione della qualità e un mezzo per sostenere gli imprenditori agricoli e contribuire a mantenere le funzioni ambientali e sociali dell'agricoltura. Ma il *set-aside* è caratterizzato dall'esistenza di due prestazioni: l'impegno ad erogare degli aiuti da parte della p.a. e l'impegno di non coltivare da parte dell'imprenditore, entrambi oggetto di obbligazioni che nascono dalla legge e non dall'accordo delle parti. E non solo vi è uno scambio senza accordo sicché, almeno per una parte della dottrina (32), già si potrebbe escludere che il rapporto nasca da un contratto (33), ovvero – esercitando la p.a. una

(23) Previsto dal reg. (CEE) n. 880/92 del Consiglio, del 23 marzo 1992, concernente un sistema comunitario di assegnazione di un marchio di qualità ecologica, in *GUCE* dell'11 aprile 1992, n. L 099, 1.

(24) Introdotto con il reg. (CEE) n. 1836/93 del Consiglio del 29 giugno 1993 sull'adesione volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema comunitario di ecogestione e audit, in *GUCE* del 10 luglio 1993, n. L 168, 1.

(25) Direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, in *GUCE* del 5 luglio 1985, n. L 175, 40.

(26) In argomento: Cocco, *Nuovi principi ed attuazione della tutela ambientale tra diritto comunitario e diritto interno*, in *Riv. giur. amb.*, 1999, I, 1.

(27) Libro verde della Commissione sullo scambio dei diritti di emissione di gas ad effetto serra all'interno dell'Unione europea, dell'8 marzo 2000, COM (00) 87. «Lo sviluppo di un sistema di scambio dei diritti di emissione all'interno della Comunità fornisce un importante contributo alla protezione dell'ambiente grazie alla riduzione delle emissioni. Tuttavia esso non deve portare pregiudizio al mercato interno creando barriere commerciali, restrizioni alla libertà di stabilimento delle imprese e distorsioni delle condizioni di concorrenza. Lo scambio dei diritti di emissione dovrebbe quindi costituire parte integrante di un quadro coerente di politiche e misure comuni e coordinate per ridurre le emissioni di gas ad effetto serra ed attuare gli impegni di Kyoto. Inoltre, apprestando un sistema comunitario di scambio delle emissioni capace di assicurare una concorrenza leale sul mercato interno, la Comunità contribuirà anche ad evitare le eventuali incompatibilità con gli accordi commerciali multilaterali».

(28) La Commissione, nella raccomandazione 96/733/CE del 9 dicembre 1996 (in *GUCE* del 12 dicembre 1996, n. L 333, 59), ha previsto che: 1- gli obiettivi e le prestazioni oggetto dell'accordo siano esattamente qualificati; 2- vi siano adeguate forme di pubblicizzazione ufficiale; 3- vi sia un controllo dei risultati conseguiti, periodiche relazioni alle autorità competenti ed un'adeguata informazione al pubblico.

(29) Sugli accordi ambientali in Francia, PRIEUR, *Droit de l'environnement*, Dalloz, 1996; STRULLOU, *Nature juridique des mesures agri-environnementales: adhésion volontaire à un statut ou situation contractuelle?*, in *Revue droit rural*, 1999, 510.

(30) BALLARIN MARCIAL, *Mondo rurale e multifunzionalità produttive dell'imprenditore. Problemi giuridici*, in *Dir. agricoltura*, 1994, 194. «Il panorama presente si mostra come uno scenario dualistico, da una parte un settore agrario competitivo al massimo per affrontare la concorrenza d'oltremare che ci deriva dagli accordi Gatt. Questo settore ha una funzione di produzione agraria con un'elevata produttività rafforzata costantemente dall'ultima rivoluzione tecnologica che è la biogenetica. Dall'altra un mondo rurale meno produttivo, quantunque continui ad essere in gran parte agrario, basato più sulla ricerca della qualità della vita che sul raggiungimento di alti livelli di produzione. È in questo modo che l'antico agricoltore deve realizzare nuove funzioni: conservare la natura, le specie animali e vegetali, ossia la biodiversità; tendere ad una riforestazione massiccia che avrà ottimi risultati per l'ambiente; conservare la purezza delle acque, l'integrità dei paesaggi e degli spazi e dei monumenti naturali di valore; mantenere le qualità e i sapori ancestrali degli alimenti; far sì che il campo sia una grande riserva di riposo e di benessere per i cittadini e specialmente per le persone più anziane; conservare e recuperare le produzioni artigianali; restaurare l'armonia tra l'uomo e la natura».

(31) Ma approfondimenti sul *set-aside*: ADORNATO, *Evoluzione dell'intervento pubblico* cit., in particolare p. 138 e seg.; BRUNO, *La natura giuridica del rapporto tra p.a. e imprenditore agricolo nel regime di set-aside*, in *Riv. dir. agr.*, 1999, I, 566.

(32) BIANCA, *Diritto civile 3, il contratto*, Milano, 1998, 212. «Può conferinarsi che il contratto esige sempre l'accordo, e che quando il rapporto si costituisce realmente per volontà di un solo soggetto il richiamo alla figura del contratto appare arbitrario, dovendosi piuttosto riconoscere che si è in presenza di un negozio unilaterale».

(33) Ma afferma IRTI, *Scambi senza accordo*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1998, 361, a nota 15: «Gli artt. 1321 e 1325 c.c. – l'uno, sistemando il contratto come *species* all'interno della categoria dell'"accordo"; elencando, l'altro, lo "accordo delle parti" tra i requisiti del contratto – sembrano escludere contratti senza accordo. Ma è pur vero che lo stesso codice civile, dopo aver disegnato l'accordo delle parti quale consonanza di dichiarazioni, ed il "contrarre" quale risultato di un "contrattare", inserisce sotto la medesima rubrica le norme relative alle condizioni generali di contratto ed all'uso di moduli e formulari. Il contratto mostra così di distinguersi dall'accordo: il "sacrificio" della "libertà di trattativa" è esplicitamente confessato nel n. 612 della Relazione del Ministro Guardasigilli».

potestà pubblica – da un accordo di diritto pubblico (34), ma è escluso che sia una fattispecie negoziale, poiché l'atto di «adesione» dell'imprenditore è un atto unilaterale in senso stretto, mera «occasione» giuridica per la nascita delle obbligazioni che hanno fonte nella legge, e il provvedimento della pubblica amministrazione è un atto vincolato. Nel momento in cui l'imprenditore si impegna a non coltivare, in presenza di determinati requisiti, nasce l'obbligazione dello Stato ad erogare il contributo. Così, la mancanza di negoziazione tra le parti non permette di attuare quella flessibilità necessaria ad uno strumento che dovrebbe valorizzare le peculiarità del territorio, incentivando l'agricoltore ad assumere impegni in una logica di sviluppo sostenibile dell'attività imprenditoriale (35).

Al contrario, il *contrat territorial d'exploitation (CTE)*, introdotto in Francia dalla legge di orientamento n. 99-574 (36), è una forma di intervento pubblico flessibile, idonea a realizzare progetti di gestione globale del territorio non attuabili in mancanza di accordo tra Stato e imprenditori agricoli. Uno strumento necessario per attuare la nuova politica agricola che, come è precisato nell'art. 1 della legge di orientamento, ha tra le nuove finalità «*la préservation des ressources naturelles et l'entretien des paysages*».

L'intenzione è, utilizzando le parole del Ministro dell'agricoltura francese, di «*passer d'une politique agricole administrée à une politique agricole contractuelle*» (37) frutto non più di una scelta dirigista ma di una effettiva negoziazione tra le parti, in cui l'accordo dovrebbe assumere il ruolo di strumento privilegiato di relazione tra lo Stato e gli imprenditori agricoli, tra la società e l'agricoltura intesa in una dimensione globale di logica economica agro-alimentare ed ambientale (38).

5. - Nell'ordinamento francese gli accordi tra p.a. e privati rientrano nella categoria dei contratti amministrativi (o di diritto pubblico), ovvero in quella dei contratti di diritto privato (39). I *contrats administratifs* sono in Francia soggetti ad un regime speciale, si applicano ad essi «*de règles*

*spéciales d'origine jurisprudentielle. Dans leur majorité, ces règles consacrent des pouvoirs au profit de l'administration: pouvoir de modification unilatérale, pouvoir de résiliation unilatérale, pouvoir de sanction*» (40). Le ragioni della specialità dei contratti amministrativi va rinvenuta nell'importanza che l'ordinamento francese attribuisce alla salvaguardia delle esigenze pubblicistiche, e i criteri utilizzati per definire un contratto pubblico o privato sono stati introdotti dalla giurisprudenza, e pertanto «*il n'existe cependant pas de séparation tranchée entre les deux types de qualification à la fois parce que la jurisprudence joue un rôle important dans le première cas et parce qu'elle a défini des règles de méthode qui aboutissent à l'existence d'un système homogène*» (41). In sintesi, si può affermare che due sono le condizioni essenziali che permettono di definire la fisionomia dogmatica del *contrat administratif*: l'esistenza di una relazione tra prestazioni e interesse pubblicistico da soddisfare, e la presenza delle *clauses exorbitantes*, le quali attribuiscono alla p.a. particolari poteri al fine di assicurare il perseguimento dell'interesse pubblico (42).

In molti casi è la legge stessa che qualifica il contratto, e l'intervento legislativo consiste normalmente nell'indicare quali siano i Tribunali competenti in caso di controversia: se la competenza è attribuita ai giudici amministrativi il contratto è di *droit public*, se essa è del giudice ordinario il contratto è di *droit privé*. E la *loi d'orientation agricole*, all'art. 7, 3° comma (43), precisa che «*les litiges relatifs aux contrats territoriaux d'exploitation sont portés devant les tribunaux administratifs*». Così, si è affermato, alla luce del fatto che «*la doctrine et la jurisprudence publicistes considèrent que, sauf exceptions, l'attribution légale de compétence emporte la qualification correspondante du contrat*», che i contratti territoriali sarebbero verosimilmente dei contratti amministrativi (44).

Tuttavia, l'attribuzione della competenza ai Tribunali amministrativi, la presenza nel testo della stessa parola «contratto» (45), ed il fatto che la volontà del privato si inserisca nella fase procedimentale di formazione dell'atto, non sem-

(34) Si veda nota 20.

(35) Così BRUNO, *op. ult. cit. Contra*, ADORNATO, *Evoluzione dell'intervento pubblico cit.*, 143. Si noti la differenza con gli strumenti della programmazione negoziata, nei quali invece è presente la fase di contrattazione. Cfr. nota 20.

(36) Approvata il 9 luglio 1999. Il Decreto di applicazione del Ministero dell'agricoltura e della pesca è il n. 99-874, del 13 ottobre 1999, in JO 15 ottobre 1999, p. 15437. Si veda altresì la Circolare n. C99-7030 disponibile sul sito internet [www.agriculture.gouv.fr](http://www.agriculture.gouv.fr).

(37) CREVEL, *Le principe de la liberté contractuelle*, in Atti del *Congrès National dell'Association française de droit rural -Le contrat au service de l'agriculture*, tenuto a Parigi il 3 e 4 marzo 2000.

(38) PIVOT, *La contractualisation en agriculture et son évolution*, in *Revue droit rural*, 1999, 77. «Longtemps, l'agriculture a eu pour unique mission de fournir à la population les produits nécessaires à son alimentation. Pour cela, l'augmentation de sa productivité a été recherchée. Les résultats d'une telle politique n'ayant pas tardé, très vite les excédents ont succédé à la pénurie. La logique productiviste a donc été condamnée conjointement par les économistes et les écologistes. De nouveaux objectifs sont donc recherchés: en sa qualité d'acteur du monde rural, l'agriculteur devra participer à la gestion des campagnes, mais aussi à la protection de la nature et à l'aménagement de l'espace».

(39) La distinzione tra *contrat civil* e *contrat administratif* è accolta dalla dottrina dominante e dalla giurisprudenza prevalente. Tuttavia, alcuni autori, ad inizio secolo, hanno rilevato un'assenza di differenze di fondo tra le due fattispecie: DEGUIT, *Traité de droit constitutionnel*, Paris, 1923, III, 41. Inoltre, merita di essere menzionata la teoria dell'atto misto: negli accordi tra p.a. e privato si ritroverebbero clausole di natura contrattuale insieme a prescrizioni di natura regolamentare, e mentre queste ultime sarebbero efficaci per i terzi, le prime si limiterebbero a disciplinare i rapporti tra amministrazione e privato. MADIOT, *Aux frontières du contrat et de l'acte administratif unilatéral: recherches sur la notion d'acte mixte en droit public français*, Paris, 1971.

(40) RICHER, *Les contrats administratifs*, Paris, 1991, 6.

(41) RICHER, *op. cit.*, 18. Sulla *qualification par application de critères jurisprudentiels* si vedano, per tutti: DE LAUBADURE, MODERNE e DELVOLV, *Traité des contrats administratifs*, 2ª ed., Paris, 1983, 144 e seg.; LABETOUL-

LE, *La qualification et le juge administratif: quelques remarques*, in *Droits*, 1993, n. 18, 31; TRAOR, *Les «contrats emplois-jeunes» de la loi n. 97-940 du 16 octobre 1997 et les critères jurisprudentiels des contrats de l'administration*, in *Revue du droit public et de la science politique en France et à l'étranger*, 1998, I, 225.

(42) In passato erano considerati pubblici solo quei contratti attinenti ad un *service public*, ma l'importanza che ha assunto nel diritto francese la tutela degli interessi collettivi ha comportato una estensione della categoria dei contratti amministrativi. In essa si ricomprendono, ad esempio, anche i *contrats de marchés publics*. Per approfondimenti: DE LAUBADURE, MODERNE e DELVOLV, *Traité des contrats administratifs cit.*, 244; RIVERO, *Droit administratif*, Paris, 1990, 146; MORAND-DEVILLER, *Cours de droit administratif*, 1991, 322.

(43) Introduce il nuovo art. L. 341-1 *Code rural*.

(44) COLLART DUTILLEUL, *Les contrats territoriaux d'exploitation*, in *Revue droit rural*, 1999, 344. «La loi d'orientation agricole prévoit de soumettre les litiges relatifs aux contrats territoriaux d'exploitation a juge administratif. Or, la doctrine et la jurisprudence publicistes considèrent que, sauf exceptions, l'attribution légale de compétence emporte la qualification correspondante du contrat. Les contrats territoriaux sont donc vraisemblablement des contrats administratifs». FOURNIER, *Etude a propos du contrat territorial d'exploitation sur la formation et le contenu du contrat*, in Atti del *Congrès National dell'Association française de droit rural -Le contrat au service de l'agriculture-* cit. ha sottolineato il fatto che il contratto territoriale potrà essere realmente efficace solo in un clima di reciproca fiducia tra le parti assicurato dalla presenza di una specifica autorità a cui far ricorso in caso di difficoltà di interpretazione o di contenzioso. «Certes, le texte législatif précise que «les litiges relatifs aux contrats territoriaux d'exploitation sont portés devant les Tribunaux Administratifs». Mais comment peut-on imaginer que cette clause ait une réelle efficacité de regulation lorsque l'on sait que les procédures ne peuvent aboutir qu'après plusieurs années et que le débat, devant la juridiction administrative, est moins large que devant l'autorité judiciaire, compte-tenu des règles spécifiques applicables devant l'Ordre de juridiction administratif».

(45) Invero, «... le Conseil d'Etat a requalifié certains «contrats», estimant que les diverses expressions de la politique contractuelle, figurant dans des textes légaux et réglementaires d'essence unilatérale». STRULLOU, *op. cit.*, 512, e, in particolare, la giurisprudenza citata a nota 16.



brerebbero a parte della dottrina francese elementi sufficienti per qualificare la fattispecie come contratto di diritto pubblico.

Innanzitutto, in dottrina si è affermato che «*la loi a attribué compétence à la juridiction administrative sur les ventes des biens du domaine privé de l'Etat, alors que ces ventes sont normalement des contrats de droit privé; on peut douter que cette attribution de compétence, motivée par des raisons politiques aujourd'hui disparues, entraîne le caractère administratif du contrat. Le même doute existe au sujet de l'article 13 de la loi du 13 janvier 1988 qui a autorisé les collectivités locales à conclure des baux emphytéotiques sur leur domaine public tout en attribuant compétence aux tribunaux administratifs*» (46). Sicché, anche se si tratta di eccezioni, esistono contratti di diritto privato su cui sono competenti i Tribunali amministrativi. Però, a nostro avviso, ciò che farebbe rientrare i CTE «nell'ambito pubblicistico» è la presenza della «*clause exorbitante du droit commun*»: «*La qualification comme clause exorbitante résulte d'abord parfois de ce qu'une obligation est imposée au cocontractant dans un but d'intérêt général*» (47). In sostanza, il carattere amministrativo dei CTE deriva dalla presenza di una «*mission d'intérêt collectif*», che comporta la previsione di clausole esorbitanti, quali quelle, come si vedrà, che conferiscono all'amministrazione poteri di controllo sull'impresa e di recesso dal contratto, che distanziano lo schema dal modello di contratto di diritto comune, caratterizzato dall'immutabilità dell'assetto concordato, dalla relatività degli effetti e dall'eguaglianza delle parti.

Difatti, l'art. 4, 3° comma della legge di orientamento dispone che «*le contrat territorial d'exploitation a pour objectif d'inciter les exploitations agricoles à développer un projet économique global qui intègre les fonctions de l'agriculture mentionnées à l'article 1°*», funzioni che possono certamente essere considerate di interesse pubblico (48).

Precisato che il CTE è sottoposto al «*régime de droit public*», resta da verificare se esso sia realmente un contratto. Dottrina e giurisprudenza francesi ammettono l'esistenza di atti «*dans lesquels l'extérieur est contractuel sans que le contenu le soit*» (49). Sono i «*contrats à contenu décisive*», tra i quali il più importante è l'*acte unilatéral négocié*, in cui la volontà del privato è presente nella fattispecie ma non contribuisce a causare gli effetti giuridici collegati all'atto, cioè non è il consenso del privato a disporre degli interessi, e l'*acte-condition*, che ha «*pour simple effet de faire entrer le cocontractant dans le cadre d'un statut légal et réglementaire*» (50). Sono considerati, per una parte della dottrina, *actes-condition* (e non contratti) gli aiuti che lo Stato eroga agli agricoltori in cambio di metodi di produzione rispettosi dell'ambiente, le cosiddette misure agro-ambientali, poiché il vincolo nascerebbe non dalla volontà

comune delle parti, bensì «*de la volonté seule de l'administration après l'engagement des bénéficiaires à respecter un certain nombre d'obligations*» (51). La volontà dell'agricoltore avrebbe il solo effetto di attribuire individualmente una situazione regolamentare già creata dalla pubblica amministrazione. Altra parte della dottrina ha però precisato che anche nel diritto pubblico esisterebbero dei contratti il cui contenuto sarebbe in parte, o in tutti i suoi elementi, già stabilito da «*une réglementation impérative, sans que celle-ci ait pour effet d'enlever à ces actes leur nature contractuelle*» (52), sicché le misure agro-ambientali sarebbero «*contrats d'adhesion*».

Ad ogni modo, sia che si voglia includere nella categoria degli *actes-condition* l'atto formatosi dall'incontro delle volontà della pubblica amministrazione e del privato, il cui contenuto è determinato esclusivamente dalla amministrazione ed i cui effetti sono già stabiliti dalla legge o da un altro provvedimento amministrativo, sia che si voglia considerare tale atto un contratto di adesione, l'oggetto del contratto territoriale è sicuramente frutto di negoziazione delle parti, seppur nell'ambito di misure-tipo già predisposte dalla p.a. Il progetto individuale dell'agricoltore deve essere prima analizzato dalla CDOA (*Commission départementale d'orientation de l'agriculture*) (53), che «*devra évaluer l'intérêt du contrat territorial d'exploitation innovant, ainsi que la cohérence interne du projet d'exploitation*» e «*veiller particulièrement à ce que ce projet individuel n'interfère pas négativement avec les projets locaux ou départementaux*» (54), ed in seguito accettato dal *Préfet du département*.

Pertanto, il CTE potrebbe considerarsi un contratto tra pubblica amministrazione e persone fisiche e giuridiche che svolgono attività agricola, con il quale l'agricoltore si impegna a diversificare la produzione, a innovare e sviluppare le filiere di qualità e ad assumere il ruolo di «custode dell'ambiente», mentre la pubblica amministrazione si obbliga ad eseguire prestazioni che possono consistere in sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati, concessioni amministrative, opere di bonifica o agevolazioni fiscali.

Si è creata una relazione diretta tra incentivo e servizio di interesse collettivo reso dall'agricoltore. Difatti, fino ad ora, la prestazione della pubblica amministrazione è stata collegata direttamente o indirettamente alla produzione (o non produzione) di un bene, sicché il servizio reso all'ambiente, allo sviluppo rurale e alla sanità pubblica è stato solo una sorta di elemento accessorio del rapporto tra Stato e imprenditore agricolo. Nei CTE è invece prevista l'erogazione di una controprestazione diretta nel campo ambientale, che sostituisce la logica del semplice «indenniz-

(46) RICHER, *op. cit.*, 19.

(47) Come già detto, è uno dei criteri utilizzati più frequentemente dalla giurisprudenza per qualificare i contratti tra pubblica amministrazione e privato. Cfr. sentenza del Tribunal des conflits 7 luglio 1980, in *Recueil des décisions du Conseil d'Etat*, 1980, 509.

(48) Tra le funzioni espressamente attribuite alla politica agricola vi sono «... la préservation des ressources naturelles et de la biodiversité, et l'entretien des paysages ... la poursuite d'action d'intérêt général au profit de tous les usagers de l'espace rural». HERNANDEZ-ZAKINE, *Analyse juridique de la multifonctionnalité de l'agriculture: l'intérêt général au cœur de l'agriculture*, in *Revue droit rural*, 2000, 266. «... Nous assistons, avec l'adoption de la nouvelle loi d'orientation agricole, à la reconnaissance de la multifonctionnalité comme étant un objectif d'intérêt général, formalisée dans un contrat à portée juridique certaine ... Le recours à l'intérêt général implique alors que l'activité privée en question a vocation à être soumise à un régime particulier, le droit public, qui permet à l'administration d'utiliser des moyens particuliers éventuellement dérogoratoires au droit commun puisqu'ils sont l'expression de la puissance publique».

(49) RICHER, *op. cit.*, 10.

(50) RICHER, *op. cit.*, 13. «... Ce contrats se caractérisent par trois principaux traits: leur modification ne peut résulter que de celle des dispositions législatives ou réglementaires, cette dernière modification est toujours possible quel que soit l'objet des dispositions, le recours pour excès de pou-

voir est recevable contre la résiliation ou le refus de modification du contrat (en dérogation au principe d'irrecevabilité d'un tel recours dans les relations contractuelles), ce qui suscite évidemment un doute très sérieux au sujet du caractère réellement contractuel de la situation et de l'acte qui est à son origine».

(51) In tal senso HERNANDEZ-ZAKINE, *De l'affichage au droit: l'analyse juridique des contrats agri-environnementaux*, in *Revue droit rural*, 1998, 279. «L'accord donné à cet acte administratif unilatéral par les agriculteurs peut être considéré comme un accord condition de cet acte c'est à dire que sans cet accord l'acte ne peut naître. Dès que les engagements apparaissent comme étant la condition d'obtenir une aide publique, les demandes sont «une condition d'octroi de l'aide mais pas une codécision de l'octroyer»».

(52) Così STRULLOU, *op. cit.*, 513.

(53) Art. L. 313-1 *Code rural*. «Il est institué auprès du représentant de l'État dans le département, qui la préside, une commission départementale d'orientation de l'agriculture composée notamment de représentants des ministres intéressés, de la production agricole, des propriétaires et des fermiers-métayers, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles, de l'artisanat et du commerce indépendant de l'alimentation, des consommateurs et des associations agréées pour la protection de l'environnement, ainsi que d'un représentant du financement de l'agriculture. Sa composition est fixée par décret».

(54) Circolare C 99-7030 *cit.*



zo» per l'abbandono delle terre del regime di *set aside*, con quella della incentivazione proporzionale all'assunzione di servizi di protezione attiva del territorio.

Dunque, obbligazioni nascenti da un accordo tra pubblica amministrazione e agricoltore, che hanno ad oggetto servizi concretamente definiti, misurabili nella loro entità, e controllabili.

**6.** - Il *CTE* concerne lo svolgimento di attività imprenditoriale agricola nelle sue tre dimensioni: economica, sociale e territoriale. L'obiettivo è di incentivare gli imprenditori agricoli a sviluppare un progetto economico globale finalizzato ad accrescere il valore aggiunto dell'agricoltura in una prospettiva di sviluppo rurale e di tutela dell'ambiente, remunerando la multifunzionalità dell'agricoltura e mettendo in risalto il legame tra attività agricola e territorio: si è passati da una logica di «*guichet*» (botteghino) ad una logica di progetto.

Per quanto riguarda l'oggetto del contratto, esso - come già detto - deve essere compatibile con misure-tipo predisposte dai prefetti, corrispondenti a profili standard di sviluppo sostenibile dell'agricoltura, che rispettano le indicazioni provenienti dal Ministero dell'agricoltura e della pesca, adottate previo parere del *Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire* (55). Le misure-tipo costituiscono contratti-tipo locali cui le parti devono attenersi per determinare il contenuto del contratto territoriale individuale (56).

Anche se le misure-tipo costituiscono la base del contratto individuale, altre specifiche prestazioni possono essere oggetto di contrattazione tra la pubblica amministrazione e l'imprenditore. Ed è proprio seguendo la logica di progetto che il singolo imprenditore dovrebbe negoziare le clausole contrattuali con il rappresentante dello Stato, clausole che ad ogni modo dovranno rispettare le esigenze definite nelle misure-tipo.

(55) Art. L. 611-1 *Code rural*. «Un Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, composé de représentants des ministres intéressés, de la production agricole, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles, de l'artisanat et du commerce indépendant de l'alimentation, des consommateurs et des associations agréées pour la protection de l'environnement, de la propriété agricole, des syndicats représentatifs des salariés des filières agricoles et alimentaires ainsi que d'un représentant du comité permanent du financement de l'agriculture, participe à la définition, à la coordination, à la mise en oeuvre et à l'évaluation de la politique d'orientation des productions et d'organisation des marchés».

(56) Art. R. 311-2 del *Code rural*. Se si dovesse ragionare sulla base del nostro ordinamento, per il fatto che le misure tipo sono predisposte dalla pubblica amministrazione, sembrerebbe esclusa la natura del contratto per adesione ex artt. 1341 e 1342 c.c., poiché l'operato della p.a. si presumebbe imparziale, finalizzato al conseguimento dell'interesse generale e regolato da criteri di giustizia obiettiva. In tal senso si è espresso DE NOVA, *Obbligazioni e contratti II*, in *Trattato di diritto privato*, diretto da Rescigno, 1982, 104 e la giurisprudenza prevalente. In senso contrario: BIANCA, *op. cit.*, 362. Quindi, il *contrat territorial d'exploitation*, pur essendo un contratto individuale tra pubblica amministrazione e agricoltore, si inserisce in un unitario disegno collettivo, in quanto deve essere compatibile con gli orientamenti stabiliti dai prefetti nelle misure tipo, si deve inserire nei *cahier des charges* determinati a livello locale, non contrastare con i progetti agricoli dipartimentali ed essere in armonia con la politica territoriale individuata nei progetti di «*pays*», mentre la coerenza a livello regionale dovrebbe essere garantita dai piani di sviluppo rurale previsti dal reg. CE 1257/99.

(57) Il reg. (CE) 1750/1999 della Commissione del 23 luglio 1999 cit., prevede, all'art. 19, che l'agricoltore che assume un impegno agroambientale per una parte dell'azienda deve attenersi, nel resto dell'azienda, almeno alle normali pratiche agricole. NOLLEVALE, *Les insuffisances de la contractualisation*, in Atti del *Congres National dell'Association française de droit rural - Le contrat au service de l'agriculture*, cit. «En fin de dail, lorsque les travaux auront été faits dans le cadre du respect de l'environnement, par exemple planter des haies et des arbres, gérer l'eau, devra t-on considérer qu'il s'agit de réelles améliorations qui donneront lieu à une indemnité au preneur sortant».

(58) Nel decreto di applicazione, n. 99-874, del 13 ottobre 1999 alla *loi d'orientation*, in JO 15 ottobre 1999, p. 15437, che ha modificato la parte regolamentare del *Code rural* (il libro III, Titoli I e IV), è specificato che il contratto deve essere diviso in due parti: 1- *partie économique relative à*

Nell'elaborazione del progetto iniziale si deve inserire una analitica descrizione della situazione economica e paesaggistica dell'azienda agricola al momento in cui si presenta la domanda. Difatti, l'obiettivo socio-economico dei *CTE* prevede che vi sia un miglioramento della situazione esistente, sicché non potranno essere inclusi tra le obbligazioni assunte dall'agricoltore obblighi già imposti dalla legge (57). I finanziamenti distribuiti con i *CTE* sono diretti a compensare il guadagno che si sarebbe potuto ottenere da un'agricoltura non coerente con i criteri antinquinanti, ma anche a retribuire specifici servizi che solo l'agricoltore, in quanto custode della natura, può fornire alla società.

È previsto nella legge di orientamento che nell'ambito del progetto economico-territoriale globale di sviluppo dell'azienda gli impegni dell'agricoltore riguardino la produzione (segni di qualità, sistema agro-biologico ecc.), l'assunzione di lavoratori (inserimento di giovani, mantenimento della mano d'opera attuale, ammontare dei salari ecc.) e la protezione dell'ambiente (conservazione del paesaggio, mantenimento dei corsi d'acqua ecc.) (58).

La novità è rappresentata dalla possibilità per l'imprenditore agricolo di destinare parte della propria azienda a parco rurale, di creare locali di commercializzazione dei prodotti anche all'esterno del podere, di attrezzare percorsi per i ciclisti, di impegnarsi a migliorare la qualità dell'aria e dell'acqua, di mantenere la biodiversità o di prevenire gli incendi, mentre, come già precisato, le prestazioni che lo Stato si impegna ad eseguire possono consistere in sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati, concessioni amministrative, opere di bonifica o agevolazioni fiscali (59).

La durata del contratto è negoziata dalle parti, ma l'art. R. 341-13 del *Code rural* dispone che non possa superare i cinque anni. Ma se la prestazione dell'imprenditore è continuativa (ad esempio, mantenimento di argini o sponde di

*l'emploi; 2- partie territoriale et environnementale*. Gli impegni sottoscritti devono essere orientati sia verso la diversificazione, l'innovazione e lo sviluppo delle filiere di qualità, che verso la lotta contro l'erosione del suolo, e la tutela delle acque, della natura e del paesaggio, e tale equilibrio deve essere mantenuto per tutta la durata del contratto. Va posto in evidenza che tra gli obiettivi vi è la creazione o quantomeno il mantenimento di posti di lavoro. Invero, tra gli obblighi che necessariamente devono essere in servizio, è previsto che per almeno due anni siano mantenuti i lavoratori già in servizio, ed inoltre deve essere presentata una proposta che contenga misure idonee a: 1- creare possibilità di lavoro stagionale; 2- migliorare la qualità del lavoro esistente; 3- creare, anche a medio-lungo termine, lavoro dipendente.

(59) I criteri che la pubblica amministrazione deve rispettare sono i seguenti. Per la parte economica: gli incentivi devono contribuire alla realizzazione del progetto economico-territoriale globale di sviluppo dell'azienda. Se si tratta di contributi, per fissarne l'ammontare si devono considerare la natura, l'originalità, il costo, l'interesse per la collettività e l'impatto sul lavoro del progetto presentato. Si dovrà inoltre tenere in considerazione la dimensione dell'azienda. In particolare, tre tipi di aiuti possono essere cumulabili: gli aiuti necessari per la preparazione del progetto, quelli necessari per poter effettuare gli investimenti e, infine, quelli finalizzati ad aumentare la qualità dei prodotti agricoli. Per la parte ambientale-territoriale: oltre a varie forme di agevolazioni sono previsti contributi, diretti sia a compensare il mancato guadagno, sia a retribuire il servizio che l'agricoltore ha effettuato per la collettività. Il pagamento per ogni prestazione specifica può variare in corso d'opera. Per quanto riguarda il finanziamento, l'art. 5 della legge n. 99-574 ha creato il *Fonds de financement des contrats territoriaux d'exploitation (FFCTE)* le cui operazioni sono descritte nel *budget* del Ministero dell'agricoltura e della pesca. Per l'anno 1999 tale fondo è stato dotato di una somma di 300 milioni di franchi (90 miliardi di lire) provenienti dalla soppressione del *Fonds de gestion de l'espace rural*, del *Fonds d'installation en agriculture* e del Fondo attinente al programma di misure agro-ambientali. Con il reg. CE n. 1257/99 i *CTE* si inseriscono nell'ambito degli strumenti dello sviluppo rurale, e per il 1999 sono stati stanziati dalla Comunità altri 150 milioni di franchi (45 miliardi di lire). Tra l'altro, dato che il reg. CE n. 1259/99 permette agli Stati membri di ridurre i pagamenti a titolo di sostegno alla produzione, e di utilizzare tali contributi per finanziare le misure di sostegno allo sviluppo rurale, il Ministro dell'agricoltura e della pesca ha dichiarato di voler finanziare ulteriormente i *CTE*, in modo da permettere l'avvio di 40000 contratti l'anno a partire dal 2000. La cifra invocata è di 135000 franchi (circa 400 milioni di lire) in media per ogni contratto per cinque anni.

un corso d'acqua), o se il piano degli investimenti, accettato dalla pubblica amministrazione, prevede tempi più lunghi, è possibile stabilire un termine diverso. In ogni caso è possibile rinnovare il contratto o concluderne uno nuovo.

L'imprenditore è tenuto a rispettare gli impegni assunti e ad eseguire le obbligazioni pattuite fin quando il rapporto non si estingue; ma se per cause di forza maggiore egli risulta essere inadempiente, il contratto potrà cessare di avere effetti senza penalità (60). È possibile altresì modificare il contenuto del contratto, ma le clausole che si intende variare devono essere oggetto specifico di rinegoziazione con la pubblica amministrazione (61).

I controlli sono svolti dalla *Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt (DDAF)*, o per delega da altri enti convenzionati. La procedura, in conformità alle normative comunitarie e nazionali, prevede controlli annuali e direttamente nell'azienda. In caso di false dichiarazioni, o di mancato adempimento delle obbligazioni assunte dall'agricoltore, la pubblica amministrazione, oltre a poter risolvere il contratto, avrà la possibilità di richiedere il rimborso parziale o totale delle somme versate.

Se l'agricoltore cessa di svolgere attività agricola, dovrà restituire i contributi che gli sono stati erogati, tranne nel caso in cui siano già trascorsi tre anni dall'inizio del rapporto, ovvero nel caso in cui colui che subentra nell'esercizio dell'attività agricola sottoscriva il contratto e si impegni ad adempiere le obbligazioni assunte dal precedente agricoltore (62).

Merita di essere posto in evidenza che la legge di orientamento prevede che tale contratto non possa circolare senza la terra. La scelta effettuata dal legislatore appare coerente con la logica con cui sono stati introdotti siffatti contratti, dato che le specifiche prestazioni territoriali-ambientali pattuite con la pubblica amministrazione sono, per loro natura, strettamente collegate con il fondo. Ma, in caso di cessione dell'azienda non si verifica l'automatico subentro del contratto territoriale, in quanto il cessionario-imprenditore ha facoltà di decidere di subentrare o meno al posto del cedente nel rapporto con la p.a. In caso contrario, se non sono passati tre anni, l'imprenditore-cedente deve rimborsare gli aiuti ricevuti per le prestazioni non ancora eseguite. Se vi è cessione parziale dell'azienda, la pubblica amministrazione ha la possibilità di recedere dal contratto (63), tranne quando il trasferimento è causato da ricomposizione fondiaria, nel qual caso il rapporto non si estingue se l'agricoltore è ancora in grado di mantenere gli impegni assunti.

7. - Tutte le persone fisiche e giuridiche che si impegnano a svolgere per la durata del contratto attività agricola (come individuata dall'art. L. 311-1 del *Code rural*) (64),

anche se non a titolo principale (65), possono sottoscrivere un *CTE* (66).

Alcuni problemi concernono il rapporto tra contratto territoriale e contratto di affitto, cioè il rapporto tra imprenditore agricolo che stipula un *CTE* e il proprietario del fondo ove egli esercita l'attività. La stipula del *contrat territorial d'exploitation* dovrebbe essere un atto di gestione lasciato esclusivamente all'iniziativa dell'imprenditore affittuario. Tuttavia, il testo adottato al Senato disponeva espressamente l'obbligo di informare, preliminarmente alla presentazione della domanda, il proprietario del fondo sull'oggetto dell'accordo con la pubblica amministrazione, mentre il testo definitivo dell'articolo L. 311-3 del *Code rural*, così come disposto dalla legge di orientamento, precisa che il *CTE* è concluso «*sous réserve des droits des tiers*».

La dottrina ha ipotizzato che tale formula tuteli i diritti del proprietario del fondo quale «terzo» rispetto al *CTE*; e si è precisato che, seppur non sia possibile subordinare la stipula del contratto territoriale al consenso del proprietario, in quanto atto di gestione lasciato all'iniziativa dell'imprenditore agricolo al quale spetta l'organizzazione dell'azienda, è escluso che dall'esecuzione del *CTE* possa derivare pregiudizio ai beni del locatore senza la sua autorizzazione, dato che l'art. 1728 del *Code civil* annovera tra gli obblighi dell'affittuario quello di coltivare il fondo secondo la destinazione che gli è stata imposta dal proprietario (67).

Però, il *Code rural* impedisce la risoluzione nei confronti di quell'affittuario che è sì infedele ma che non è un cattivo agricoltore» (68), poiché, se l'art. L. 411-27 dispone che «*en matière d'exploitation agricole, si le preneur d'un héritage rural ne le garnit pas des bestiaux et des ustensiles nécessaires à son exploitation, s'il abandonne la culture, s'il ne cultive pas en bon père de famille, s'il emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou, en général, s'il n'exécute pas les clauses du bail, et qu'il en résulte un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail*», l'art. L. 411-53 (al quale si fa rinvio anche per la risoluzione), per escludere il diritto di rinnovo dell'affittuario, «prende in considerazione la condotta dell'affittuario solo se è di natura tale da compromettere la buona coltivazione del fondo» (69).

Ed ancora l'art. 12 della legge di orientamento n. 99-574 ha disposto, modificando l'art. L. 411-27 del *Code rural*, che «*l'utilisation par le fermier de méthodes culturales ayant pour objet de protéger l'environnement, la qualité de l'eau ou des produits, ou de préserver la biodiversité, ne peut constituer un motif de résiliation du bail, ne porte pas grif au bailleur*».

(60) Art. L. 341-1 *Code rural*.

(61) Art. R. 341-14 *Code rural*.

(62) Art. R. 341-16 *Code rural*.

(63) Art. L. 341-1, II *Code rural*.

(64) Con la legge n. 1202/1988, del 30 dicembre 1988, «*sont réputés agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal*». Cfr. DERUPPE, *La définition légale di «attività agricola» nel diritto francese*, in *Riv. dir. agr.*, 1990, I, 21. Sulla evoluzione del diritto agrario francese: ROOK BASILE, voce *Code rural*, in *Digesto civ.*, IV ed., Torino, 1988; ROOK BASILE, voce *Orientation (Lois d')*, in *Digesto civ.*, IV ed., Torino, 1995.

(65) COLLARD, *Le contrat territorial d'exploitation: un contrat individuel dans une démarche collective*, in *Atti del Congrès National dell'Association française de droit rural «Le contrat au service de l'agriculture»*, cit. «*On remarquera que les exploitants n'ont pas l'obligation d'exercer l'activité agricole à titre principal, et que les pluriactifs exploitants agricoles à titre secondaire ne sont donc pas écartés du dispositif. L'exercice d'une activité agricole reste cependant indispensable pour conclure un CTE, ainsi les propriétaires ruraux non exploitants ne peuvent y avoir accès*».

(66) Art. R. 341-8 del *Code rural*. Sono necessari esclusivamente i seguenti requisiti. Per le persone fisiche: la cittadinanza europea; età tra i 21 e i 56 anni o 60 anni se vi è l'impegno a cedere, prima della scadenza

del contratto, l'azienda ad un giovane; pratica professionale in azienda agricola di almeno 5 anni o possesso di un idoneo titolo di studio (diploma BEPA o BPA); competenza adeguata al progetto proposto. Per le persone giuridiche: l'oggetto sociale deve comprendere lo svolgimento di attività agricola; più del 50 per cento del capitale sociale deve essere detenuto da soci imprenditori agricoli aventi i requisiti richiesti per le persone fisiche. Possono stipulare un *CTE* esclusivamente gli agricoltori in regola con le norme previste per il controllo delle strutture, con la legge sulla tutela delle risorse idriche e che non abbiano avuto una condanna penale in relazione allo svolgimento di attività agricola (ad esempio, per «truffa comunitaria») o alla difesa dell'ambiente.

(67) L'art. 1728 del *Code civil* prevede che «*le preneur d'une chose louée est tenu d'en user en bon père de famille, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention*».

(68) GERMANÒ e ROOK BASILE, *Lineamenti di diritto agrario francese*, Milano, 1988, 115.

(69) GERMANÒ e ROOK BASILE, *op. ult. cit.*, 115. Per approfondimenti sui poteri dell'imprenditore-affittuario nel diritto italiano, per tutti, v. ROMAGNOLI e GERMANÒ, *L'affitto di fondi rustici nei paesi della Comunità europea, Quaderni di studi e legislazione della Camera dei deputati*, Roma, 1975, 46.

Si è così affermato che «*il en résultera une certaine cohérence entre le statut du fermage et les CTE*» (70). Tuttavia, la legge di orientamento parla esclusivamente di ordinamento colturale, sicché non si comprende quali prestazioni oggetto della parte ambientale-territoriale del contratto, non collegate alla utilizzazione di «*méthodes culturales*», possano costituire motivo di risoluzione del contratto di affitto quando incidono sulla «forma» e sulla «struttura» del fondo rustico.

Ma si deve evidenziare che il legislatore francese ha già riconosciuto il ruolo multifunzionale dell'impresa agricola anche quando è esercitata su fondo altrui: ed invero l'art. 16-I della legge di orientamento n. 99-574, precisa che si possano considerare miglioramenti ai sensi dell'art. L. 411-69 del *Code rural* «*les travaux ayant pour objet de permettre d'exploiter le bien loué en conformité avec la législation ou la réglementation*» (71). In sostanza, si può considerare che l'agricoltore affittuario si impegna con la pubblica amministrazione ad adempiere obbligazioni che migliorano l'aria, l'acqua ed il paesaggio che l'Ordinamento pretende che siano preservati. Probabilmente, allora, la conclusione di un *CTE* «*ne peut rester neutre pour le fonds loué*», nel senso che lo stesso oggetto del godimento, cioè *l'exploitation agricole*, richiede oggi modalità di gestione inserite nell'ambito di progetti globali della tutela del territorio che solo con i contratti territoriali si possono realizzare.

**8.** - Il *contrat territorial d'exploitation* è lo strumento giuridico prescelto dal legislatore francese per governare le

aree rurali, ma affinché esso possa realmente valorizzare la multifunzionalità dell'impresa agricola, è necessario verificare in che misura lo Stato intenda accettare le regole del «gioco contrattuale», negoziando con gli agricoltori le specifiche prestazioni, non incluse negli schemi predisposti dalle misure-tipo. Misure-tipo che comunque garantiscono una flessibilità sufficiente a rendere concretamente attuabile un progetto di gestione territoriale (72).

Il *CTE* dovrà essere valutato nell'ambito dei programmi di sostegno allo sviluppo rurale previsti dal reg. (CE) n. 1257/1999, in particolare per verificare in che modo possa essere inserito tra le nuove misure di sviluppo, dato che sembrerebbe che il legislatore francese abbia voluto creare uno strumento unico attraverso cui erogare le risorse pubbliche disponibili sia a sostegno della preservazione dell'ambiente e del territorio rurale, sia in favore del recupero di concorrenzialità da parte delle imprese agricole (73). Un unico strumento al servizio della multifunzionalità, la cui introduzione è altresì prevista dal Comitato economico e sociale nel parere sul tema «I più urgenti obiettivi agroambientali perseguibili nel contesto dell'agricoltura multifunzionale prospettata dall'Agenda 2000» (74).

Con l'introduzione dei *CTE* si giunge pertanto ad un'estensione dell'attività agricola, non più collegata alla produzione di beni, ma finalizzata a rendere servizi di tutela e conservazione dell'ambiente, in un mercato caratterizzato dalla crescente domanda di qualità ambientale (75); mercato in cui l'impresa agricola può trovare un naturale «sbocco» per la sua attitudine di produzione di servizi legati alle sue specifiche caratteristiche territoriali (76). □

(70) COLLART DUTILLEUL, *op. cit.*, 349.

(71) GERMANÒ e ROOK BASILE, *op. ult. cit.*, 116. «Il diritto francese non conosce una definizione legale di miglioramento e ... l'art. L. 411-71 elenca, al fine del diritto dell'affittuario all'indennità, una serie di opere e di investimenti di capitali qualificati *ex lege* miglioramenti».

(72) Osserva correttamente COLLARD, *op. cit.*, dato che «la loi d'orientation agricole prévoit que le CTE «prend éventuellement en compte les projets à caractère particulier», ceux ci sont loin d'être prioritaire, mais au contraire semblent devoir rester exceptionnels».

(73) HERNANDEZ-ZAKINE, *Analyse juridique de la multifonctionnalité de l'agriculture: l'intérêt général au cœur de l'agriculture cit.*, 264. «... Le CTE a vocation à regrouper l'essentiel des aides aux exploitations dans un cadre cohérent au service d'un projet qui concerne l'ensemble de l'activité de l'exploitation agricole, à l'exception des points régis par les dispositions découlant des OCM agricoles».

(74) Adottato il 20 ottobre 1999, 1999/C368/20, in *GUCE* 20 dicembre 1999, C/368, 68. Si legge nel documento che «il Comitato auspica che le pubbliche amministrazioni possano stipulare apposite convenzioni su base volontaria con gli imprenditori agricoli, singoli o associati, per l'affidamento di attività di sistemazione e manutenzione agraria, forestale e degli ambienti rurali, nonché di lavori e servizi attinenti al riassetto ed alla sistemazione idraulica del territorio, alla difesa ed alla valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio». Inoltre, specifica il Comitato, «tali convenzioni stipulate volontariamente dovranno contenere disposizioni relative agli obiettivi ed alle tipologie dei servizi di manutenzione e gestione ordinarie del territorio, la durata dell'accordo e l'indicazione dei corrispettivi erogati dalla pubblica amministrazione. Per la semplificazione e per l'accelerazione delle procedure di affidamento, nell'ipotesi in cui il valore dei lavori da effettuare sia di modesta entità ed i corrispettivi dovuti non superino una determinata soglia, le amministrazioni potranno prevedere forme di assegnazione diretta dei servizi».

(75) Come ha precisato SCARANO, *Attività economiche e ambiente: un'interazione complessa tra sistemi dinamici*, in *La questione agraria*, 1998, n. 70, 50, «sia per i suoi aspetti globali che per quelli locali, la questione ambientale si propone oggi quindi non come un oltraggio alle armonie della natura, da cui occorre recedere al più presto, ma piuttosto come questione essenzialmente sociale, di raccordo tra azioni e fini collettivi, che richiede dunque soluzioni eminentemente antropocentriche».

(76) DE BENEDICTIS, *La qualità agro-ambientale: problemi e politiche*, in *La questione agraria*, 1998, n. 70, 16. «Sotto il profilo territoriale, l'essenza del problema risiede nel riconoscimento e potenziamento dei molteplici ruoli svolti dall'agricoltura su due fronti principali: il fronte ambientale in senso lato, che non è solo salvaguardia delle risorse naturali ma produzione del vantaggio di beni e servizi legati alle specifiche caratteristiche qualitative dell'attività agricola (gestione del paesaggio, conservazione degli habitat naturali, offerta di servizi agrituristici, etc.); il fronte dello sviluppo

integrato, o dello sviluppo rurale, la cui rilevanza riposa sulla duplice consapevolezza dell'impossibilità di risolvere, in molte realtà territoriali, i problemi di reddito e di occupazione delle risorse impegnate in agricoltura nell'ambito esclusivo del settore agricolo, e, al tempo stesso, del contributo determinante che può essere recato dall'agricoltura alla difesa ed al potenziamento del tessuto produttivo e sociale delle economie locali. Come già accennato, le implicazioni di una lettura siffatta dei ruoli dell'agricoltura, dovrebbero essere tali da comportare un vero e proprio cambiamento di scenario, in quanto a obiettivi e strumenti di politica agraria». Secondo JANNARELLI, nell'intervento effettuato al convegno IDAIC «*La conformazione dell'attività agricola alle esigenze di tutela dell'ambiente e della salute nelle legislazioni dei paesi del mediterraneo*», tenuto a Catania nell'ottobre 1998, atti in corso di pubblicazione, la prestazione di servizi ambientali non sarebbe assimilabile ad attività di impresa. «Innanzitutto, la prestazione ambientale assicurata dalla singola azienda agricola con specifico riferimento ai terreni di sua pertinenza è per forza di cose insostituibile ed irripetibile. In secondo luogo tale prestazione non appare rivolta ad un mercato di possibili acquirenti. Essa, a ben vedere, risponde ad una specifica domanda legata esclusivamente all'intervento pubblico in economia: intervento che, invece del ricorso ad una disciplina cogente diretta a conformare l'attività dei singoli operatori economici, mediante la imposizione di vincoli, adotta il meccanismo della contrattazione, per cui obiettivi di interesse pubblico vengono perseguiti inducendo i privati in via contrattuale ad eseguire alcune prestazioni». Secondo FRANCIOSI, *L'impresa agricola di servizi*, Napoli, 1988, 103, per quanto riguarda l'attività di miglioramento ambientale, «emerge, dunque, viepiù la convinzione che il sostegno dei redditi agricoli transita in via ottimale per il sostegno delle aziende agricole site nelle aree interessate e che l'azione economica svolta dagli imprenditori agricoli in corrispondenza di taluni, almeno, dei sostegni finanziari accordati dalla CEE *sub specie* di «aiuti» possa essere qualificato alla stregua di un «servizio». E, prosegue l'autore, «sul piano nazionale e regionale si registrano dei ritardi nella messa a punto di strumenti legislativi che vadano a rafforzare l'indirizzo di politica agraria comunitaria, ampliando magari le possibilità di riconoscere una *retribuzione* per i servizi resi dalle imprese agricole in direzione del miglioramento ambientale». RAGIONIERI, *Il modello di sviluppo rurale come paradigma*, relazione al convegno IDAIC del dicembre 1999, atti in corso di pubblicazione, anche se conclude affermando che le prestazioni ambientali non possono configurarsi servizi per un mercato, osserva che «se è vero che la concorrenza presuppone una pluralità di operatori economici che offrono contemporaneamente prodotti o servizi in grado di soddisfare lo stesso bisogno sullo stesso mercato, d'altronde essa è una forma di mercato. Qualora infatti la prestazione avvenga solo da parte di una singola impresa per cause naturali o fattori obiettivi di natura tecnica, ricorre il monopolio di fatto, e cioè un mercato di tipo monopolistico ma pur sempre un mercato».

# Tutela ambientale dei terreni demaniali civici e legittimazione ad agire dell'Ente nazionale Parco d'Abruzzo

di ENZO BENEDETTI

Una recente sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, che ammette anche l'Ente nazionale Parco d'Abruzzo nel novero dei soggetti abilitati a proporre ricorso per la tutela dei terreni demaniali civici (1), offre lo spunto per alcune considerazioni su un profilo abbastanza delicato della normativa sugli usi civici.

Nella specie si trattava di alcune abusive occupazioni (concretatesi nella costruzione di due esercizi commerciali e nella restrizione dell'uso di una strada) di terreni civici, in ordine alle quali non era stato proposto, almeno *ab initio*, alcun ricorso né da parte dei diretti ed immediati interessati (e cioè degli abitanti titolari dei diritti di uso civico) né da parte del comune o della frazione, al fine di far dichiarare – dal Commissario regionale agli usi civici – la detta natura e la conseguente nullità di ogni atto di disposizione dei terreni medesimi, ottenendo, come esito finale, la reintegra, in capo al comune, di tali terreni e la remissione in pristino dei luoghi.

Per inquadrare la questione giova anzitutto richiamare rapidamente i lineamenti essenziali della legislazione sul riordino degli usi civici, che fa capo principalmente alla l. 16 giugno 1927, n. 1766, al r.d. 26 febbraio 1928, n. 332 (che ha approvato il regolamento per l'esecuzione della predetta legge), alla l. 10 febbraio 1930, n. 1078 (che reca norme sulla definizione delle controversie in tema di usi civici) ed alla l. 19 aprile 1957, n. 278, relativa alla costituzione dei comitati per l'amministrazione dei beni frazionali.

È noto che sotto il nome di usi civici si ricomprendono situazioni di origine, vicende storiche e qualificazioni giuridiche molto diverse tra loro, tra le quali, come è in genere affermato dalla dottrina (2) si devono distinguere gli usi civici in senso stretto dalle terre civiche aperte a tutti i cittadini.

Nel primo caso si tratta di diritti di godimento (pascolo, legnatico, semina etc.) spettanti ai membri di determinate comunità che gravano su terreni che appartengono a soggetti diversi dagli utenti (di regola soggetti privati) e che rappresentano diritti delimitati nella loro natura e nel loro contenuto, esercitati su un fondo, che si presenta, agli utenti, come alieno.

Dall'altro (ed è questa la categoria più importante) vi sono beni di dominio pieno e diretto di una collettività (comune, frazione, associazione agraria), e cioè gli enti ai quali beni sono imputati e sui quali la collettività stessa ha il diritto di ritrarre tutte le utilità che si possono conseguire.

Ora la legge del 1927, mentre persegue l'intento fondamentale di operare la liquidazione dei diritti goduti su beni privati mediante una serie di compensi, tende, invece, a tutelare e a potenziare i diritti collettivi sulle terre civiche.

Le operazioni di riordino – nel sistema di detta legge – sono affidate a speciali organi, i Commissari regionali per la liquidazione degli usi civici, aventi, originariamente sia funzioni amministrative (di carattere prevalente) sia giurisdizionali per decidere, in via incidentale, le controversie che insorgono nel corso delle procedure di riordino.

Le attribuzioni di carattere amministrativo consistono, principalmente, nell'accertamento dei diritti, nell'affrancazione dei fondi privati gravati da usi civici, nello scioglimento delle promiscuità esistenti tra i diversi comuni ed associazioni agrarie e nella legittimazione – a determinate condizioni – delle occupazioni abusive di terre civiche, contro la corresponsione di un canone.

Per le terre civiche (nonché per quelle provenienti – in casi speciali – dalle affrancazioni) è prevista la reintegrazione a favore delle comunità titolari – *ab antiquo* – dei diritti.

A tal fine, i Commissari, dopo aver provveduto – tramite appositi atti istruttori – alle operazioni preliminari (le cosiddette verifiche) devono formare un piano di assegnazione a categoria, distinguendo i terreni destinati a coltura agraria da quelli utilizzabili come boschi o come pascolo.

I primi vengono ripartiti, a titolo di enfiteusi, tra le famiglie dei coltivatori diretti del comune o della frazione, con preferenza per quelli meno abbienti. I terreni classificati come bosco o come pascolo vanno regolati, invece, secondo le disposizioni delle leggi forestali ed i diritti di godimento delle popolazioni sono conservati ed esercitati in conformità del piano economico, riducendosi al contenuto degli usi previsti dall'art. 1021 del codice civile.

A queste terre si applica un rigoroso regime di indisponibilità (per cui sono assimilate ai beni demaniali), temperato dalla possibilità – in via eccezionale – di alienazione o di mutamento di destinazione previa l'autorizzazione del Ministero dell'agricoltura.

In tale quadro normativo sono intervenuti, in tempi recenti, due tipi di mutamenti.

Anzitutto è stato eliminato il cumulo di attribuzioni amministrative e giurisdizionali nella persona del Commissario, poiché con i commi 5 e 6 dell'art. 66 del d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, è stato attuato il trasferimento alle regioni ordinarie di tutte le funzioni amministrative (ad eccezione di quelle relative all'approvazione delle legittimazioni) spettanti agli organi centrali e periferici dello Stato e ai Commissari liquidatori (3).

(1) Si tratta della sentenza delle Sezioni Unite del 1° aprile 1999, n. 211, pubblicata in questa Riv., 1999, 537 ss.

(2) Per tutti si fa riferimento a A. GERMANÒ, voce *Usi Civici*, Digesto, IV ed., vol. XIX, Civile, Torino, 1999, 534 ss. dove pure vastissimi richiami – anche per i profili storici – alla dottrina sul tema.

(3) Sul consistente passaggio di funzioni dallo Stato alle Regioni si vedano in dottrina specialmente: M.A. LORIZIO, *Sul trasferimento alle*

*Regioni delle funzioni amministrative statali in materia di usi civici*, in *Nuovo dir. agr.*, 1978, 793 ss.; L. FULGINITI, *I beni di uso civico*, Padova, 1990, 234 ss.; S. BELLOMIA, *Usi civici e agricoltura nel quadro dei trasferimenti amministrativi dallo Stato alle Regioni*, in *Usi civici e proprietà collettive nel centenario della legge 24 giugno 1888*, [Atti del Convegno in onore di Giovanni Zucconi (1845-1894)], a cura di P. Falaschi, Camerino, 1991, 259 ss.; U. PETRONIO, voce *Usi civici*, in *Enc. dir.*, XLV, 1992, 935.

Di conseguenza, essendo state le regioni dotate della pienezza delle funzioni in materia, si è venuta sviluppando una produzione normativa regionale di diverso contenuto e impostazione (4).

In secondo luogo, con la cosiddetta legge Galasso [e segnatamente in base alla lett. b) dell'art. 1 della legge 431 del 1985] le zone di uso civico sono state sottoposte *ex lege* al vincolo paesistico, acquisendo quindi una spiccata valenza ambientale.

Pertanto, per effetto di tale inserimento dei terreni in discorso nel contesto dei beni paesistici, ogni modificazione che interviene sull'assetto dei luoghi deve essere compatibile tanto con le disposizioni delle legge 1766/1927 quanto con quelle della legge 1497/1939 (5).

Anche la legge sul condono edilizio (ed, in specie, gli artt. 4, 32 e 33 della l. 28 febbraio 1985, n. 47) ha introdotto disposizioni rivolte alla salvaguardia dei beni di uso civico, sotto il profilo urbanistico e paesaggistico.

Come è stato sottolineato da più parti (6), questo inserimento dei terreni nell'ottica della pianificazione urbanistica e paesaggistica ha conferito un nuovo spessore ai beni stessi, riportandoli, tra l'altro, al centro del dibattito culturale e politico, dopo un lungo periodo di disinteresse, caratterizzato, tra l'altro, da una sistematica polverizzazione e dispersione di tali beni e da utilizzazioni improprie degli stessi.

Nell'estendere ai beni civici la disciplina di carattere ambientale prevista dalla legislazione sul vincolo paesistico, il legislatore ha effettuato una precisa scelta di campo, considerando che la gestione collettiva dei beni e dei diritti rappresenti un modello di gestione ottimale ed una valida alternativa ad un sistema economico che aveva dimostrato di non saper garantire ed assicurare la conservazione dell'ambiente e dell'equilibrio naturale (7).

D'altro canto, sotto il profilo delle funzioni svolte dai beni in discorso, è stato evidenziato, da parte di economisti agrari (8), che i demani civici e le proprietà collettive fanno parte di un sistema multifinalizzato che si articola in usi multipli (talvolta in conflitto).

Si è specificato che da tale sistema complesso derivano tre tipi di finalità (o funzioni): la funzione ecologica, che è

la più evidente e che occupa un posto di primo piano nell'equilibrio dell'ecosistema, la funzione economica, che è correlata alle utilizzazioni di carattere strettamente economico (soprattutto con la produzione di beni forestali) e la funzione socio-culturale, connessa a diversi usi non economici (estetici, sportivi, di impiego del tempo libero).

Ma le caratteristiche che connotano i terreni civici come beni paesistici sono venute emergendo con maggior chiarezza nella evoluzione della giurisprudenza della Corte costituzionale della quale si segnalano le più significative decisioni (9).

Viene in primo luogo in considerazione la decisione 391/1989 (10) nella quale, in tema di inclusione delle terre civiche nei parchi e riserve naturali della regione Piemonte senza previa procedura di sdemanializzazione, viene affermato che la particolare destinazione pubblica all'utilizzazione dei beni civici (già sancita dalla legge del 1927 e non ricollegabile all'esercizio dei diritti di uso civico, connessi a economie familiari di consumo) è compatibile con l'interesse alla tutela ambientale tutelato dall'art. 9, secondo comma della Costituzione, in vista della loro utilizzazione ecologica.

E, procedendo nel ragionamento, la Corte ha sostenuto che, dovendosi affiancare il disposto di tale norma a quello dell'art. 42, secondo comma della stessa Costituzione in tema di funzione sociale della proprietà (applicabile anche ai demani civici sotto l'aspetto privatistico costituito dai diritti reali di godimento attribuiti ai singoli), a livello di legislazione ordinaria tale integrazione ha avuto luogo proprio con l'assoggettamento delle terre gravate da uso civico al vincolo introdotto con la legge 431/85.

Successivamente la Corte ha chiarito il suo pensiero sull'argomento della rilevanza ambientale dei terreni civici con le sentenze n. 133/1993 e 46/1995 in tema di legittimità dell'impulso procedimentale d'ufficio del Commissario regionale agli usi civici (11).

Nella prima è stato rilevato che la giurisdizione officiosa del Commissario riceve una nuova ed autonoma giustificazione dell'interesse (costituzionalmente protetto) alla conservazione e tutela dell'ambiente anche per le zone gravate da usi civici sottoposte a vincolo paesaggistico - stabilito

(4) Accanto infatti a leggi che si limitano a risolvere alcuni problemi specifici, per lo più di carattere organizzativo e procedurale, relativi alle funzioni trasferite, si collocano, più di recente, leggi che affrontano, con carattere di organicità, diversi importanti profili sostanziali dell'argomento, inserendoli nel più vasto ambito delle politiche territoriali, ambientali e di sviluppo economico adottate dalle singole Regioni. Tra le leggi appartenenti a questa specie (che presentano un impianto comune e comunque degli elementi ricorrenti) vanno segnalate in particolare la l.r. Abruzzo 3 marzo 1988, n. 25; la l.r. Veneto 22 luglio 1994, n. 31; la l.r. Puglia 28 gennaio 1998, n. 7; la l.r. Basilicata 12 settembre 2000, n. 57.

(5) Sulle problematiche che si pongono in merito ai collegamenti tra i due nuclei normativi in discorso si vedano soprattutto i contributi raccolti nel volume *Demani civici e risorse ambientali*, a cura di F. CARLETTI, Napoli, 1993; N. ASSINI - P. FRANCALACCI, *Gli usi civici nella recente legislazione ambientale (Le aree di uso civico tra tutela dell'ambiente e salvaguardia delle attività economiche tradizionali: alcune riflessioni)*, in *Nuova rass. leg. e dottr.*, 1995, 1953 ss.

(6) Si veda in particolare M. GHIO, *L'uso del territorio collettivo: profili urbanistici e territoriali*, in *Gli usi civici. Realtà attuale e prospettive (Atti del Convegno di Roma 1-2 giugno 1989)*, Milano, 1991, 141 ss.; N. ASSINI - P. FRANCALACCI, *Gli usi civici nella recente legislazione ambientale*, cit., 1974 ss.; M. DE PAOLIS, *Diritti di uso civico e ambiente*, in *Ambiente*, n. 9/1995, 39 ss.; F. MARINELLI, *I settant'anni della l. 16 giugno 1927, n. 1766: ripensare gli usi civici*, in *Giust. civ.*, 1997, II, 227 ss.

(7) Così si esprime efficacemente M.A. LORIZIO, *Demani civici e tutela ambientale*, in questa Riv., 1993, 455.

Sulla ratio che ha determinato tale scelta cfr. pure A. ABRAMI, *Il diritto forestale, in Diritto agrario e forestale italiano e comunitario* (diretto da L. Costato, E. Casadei e G. Sgarbanti), Padova, 1996, 174, che osserva come, all'origine di tale classificazione, vi sia una particolare accezione della categoria giuridica «ambiente», idonea a comprendere come meritevoli di particolare tutela i territori soggetti ad uso civico, in quanto rappresentativi di tradizioni e cultura, tipizzanti certe zone del Paese.

Si vedano pure le considerazioni di S. AMOROSINO, *I vincoli paesistici ex*

lege n. 431 del 1985: concetti normativamente indeterminati e valutazioni amministrative, in *Riv. giur. edilizia*, 1996, I, 173, che riconduce la tutela introdotta dalla legge Galasso per questo tipo di terreni (come pure per le aree archeologiche) alla rilevanza dei beni o degli interessi collettivi in tali aree localizzati.

Da parte di alcuni Autori peraltro si pongono dubbi sulla sottoposizione dei beni di uso civico alla disciplina paesaggistica operata dalla legge Galasso: in questo ordine di idee, con diverse formulazioni, si veda U. PETRONIO, *L'attuale dibattito in materia di usi civici: problematiche nazionali e locali*, in *Riv. Amm. della Regione Veneto*, 1997, 172 e F. MASTRAGOSTINO, *La tutela giurisdizionale dei demani civici e delle proprietà collettive*, in Nervi (a cura di), *I demani civici e le proprietà collettive*, Padova, 1998, 34 ss.

(8) Su queste tematiche si veda P. NERVI, *Aspetti economici della gestione delle terre civiche nella realtà attuale*, in questa Riv., 1997, 363 ss.; B. GIAU, *La gestione polifunzionale degli ecosistemi collettivi agro-silvo-pastorali*, in Nervi (a cura di), *I demani civici e le proprietà collettive. Un diverso modo di possedere un diverso modo di gestire*, Padova, 1998, 68 ss.

(9) Per l'orientamento della Corte in proposito si veda A. SIMONATI, *La Corte costituzionale contribuisce alla sopravvivenza di un antico istituto: note sulla giurisprudenza della Consulta in materia di usi civici*, in *Le Regioni*, 1998, 1496 ss.

(10) La sentenza è stata oggetto di commento da parte di G.C. DE MARTIN, *Gli spazi e le condizioni per una specifica fruizione ecologica dei beni soggetti ad usi civici*, in *Le Regioni*, 1990, 1595 ss.

(11) Per la prima decisione si vedano, tra gli altri, in dottrina A. GERMANO, *La tutela della natura civica delle terre e degli usi civici quale interesse generale: il dictum della Corte costituzionale*, in questa Riv., 1993, I, 280; U. PETRONIO, *La Corte costituzionale timida*, *ivi*, 1994, I, 393 ss.

Per un commento della decisione n. 46/1995 si vedano: M.A. LORIZIO, *I Commissari per gli usi civici e i poteri di ufficio. Conflitto fra giudici in attesa della legge*, in *Giur. cost.*, 1995, 1118; F. MARINELLI, *Usi civici, tutela dell'ambiente e poteri d'ufficio del Commissario liquidatore*, in *Giust. civ.*, 1995, I, 870; U. PETRONIO, *«Ad aver l'ultima parola...»*, in questa Riv., 1995, 146.



dalla legge n. 1497/1939 – in applicazione dell'art. 82, comma 6, lett. f) del d.p.r. n. 676/1977 (quale introdotto dalla legge n. 431/1985). Ed a tal proposito la Corte ha stabilito che la sovrapposizione fra tutela del paesaggio e tutela dell'ambiente si riflette in uno specifico interesse unitario della comunità nazionale alla conservazione degli usi civici, in quanto e nella misura in cui tali diritti concorrono a determinare la forma del territorio su cui si esercitano, intesa quale integrazione tra uomo e ambiente.

Con la seconda la Corte ha riconfermato la sua posizione, giustificando la permanenza dei poteri giurisdizionali d'ufficio in capo al Commissario con il richiamo all'interesse ambientale, che altrimenti verrebbe ad essere sprovvisto di tutela, con conseguente violazione dell'art. 24, secondo comma della Costituzione.

E, sulla scorta di tale assunto, i giudici costituzionali hanno concluso che – a causa della perdurante carenza del riordino generale della materia degli usi civici e dell'assenza di qualsiasi organo dello Stato legittimato ad agire dinanzi al Commissario-giudice a tutela dei diritti delle collettività locali per la salvaguardia dell'interesse nazionale alla conservazione dell'ambiente naturale delle terre civiche – è necessario sia mantenuto il potere di iniziativa processuale del Commissario secondo un criterio di legittimità costituzionale provvisoria più volte applicato dalla Corte.

In una successiva sentenza, poi (la n. 354/1997) (12) la Consulta, tenendo conto in particolare della legge 97/1994 nelle zone montane e dell'obbligo di consultazione delle collettività montane, ha riaffermato ulteriormente l'esistenza di una stretta connessione tra l'interesse della collettività generale alla conservazione degli usi civici nella misura in cui essa contribuisce alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio e il principio democratico di partecipazione alle decisioni in sede locale (corrispondente agli interessi di quelle popolazioni di cui sono diventate esponenti le Regioni).

In questo consolidato indirizzo, che disegna nei corretti termini il rapporto tra i terreni di uso civico e la protezione dell'ambiente, si colloca la citata decisione della Corte di cassazione a Sezioni Unite n. 211 del 1999.

Va ricordato come la legittimazione ad agire per l'accertamento della qualità demaniale delle terre viene riconosciuta in capo ad una pluralità di soggetti, come è stato messo in luce dalla dottrina (13) e cioè ai titolari dei diritti dominicali (i *cives*), all'ente che rappresenta tali collettività (comune, frazione o associazione agraria), al Commissario per gli usi civici (dotato – come si è visto sopra – di poteri di impulso processuale officioso) e alla Regione (in passato tale ruolo di sostituzione processuale speciale spettava al Ministero dell'agricoltura in forza dell'art. 10 della legge 1078/1930).

Va aggiunto poi che, secondo la giurisprudenza amministrativa (14), anche all'associazione Lega Ambiente è stata riconosciuta la legittimazione ad impugnare provvedimenti

in materia di alienazione di terreni di uso civico, ove venga dedotta la lesione dell'interesse ambientale.

La sentenza della Corte di cassazione in discorso ha valorizzato anzitutto l'elemento lessicale che si deduce dall'art. 29 della legge del 1927, dove il termine «interessati» riveste una portata ampia e comprensiva, di modo che risultano prive di fondamento le censure di carattere restrittivo sollevate dai ricorrenti.

Ma la Corte ha fatto giustamente leva sul profilo sostanziale e cioè sulla natura dell'interesse alla tutela ambientale direttamente compromesso da un indebito uso del bene demaniale civico.

Ed a sostegno della propria scelta interpretativa il Collegio ha addotto le ragioni logico-giuridiche espresse nella pronuncia della Corte d'appello di Roma, Sezione speciale usi civici (15) alla quale mette conto fare accenno.

Tale consenso, nella lineare e coerente disamina svolta, ha fornito una giustificazione persuasiva a supporto della tesi che individua l'Ente Parco nazionale d'Abruzzo quale ente esponenziale dell'importante interesse collettivo individuato nella tutela dell'integrità dell'ambiente (16).

La sentenza, prendendo come punto di partenza le argomentazioni della citata decisione n. 46/1995 della Corte costituzionale, ha confutato anzitutto la tesi che, distinguendo alquanto artificiosamente la finalità di tutela ambientale da quella di conservazione dei demani civici, postula l'impossibilità di considerare come ulteriore tutela quella derivante dalla disciplina disposta per gli usi civici.

A questo riguardo i giudici di merito, richiamandosi *in terminis* alla citata pronuncia della Consulta, hanno evidenziato come non sia fondata una prospettiva di dualità e di antagonismo tra gli interessi che sarebbero in conflitto. Inoltre hanno rilevato che l'Ente Parco in discorso già secondo le finalità assegnate delle proprie leggi istitutive è abilitato a intervenire per la tutela dell'ambiente.

Ed è questo il profilo che, nell'ambito della motivazione, suscita il maggior interesse, in quanto pone una stretta correlazione tra le funzioni istituzionali del Parco e la facoltà di far valere in giudizio l'azione contro l'occupazione abusiva dei beni, che rivestano, come si è detto, una spiccata valenza ambientale.

E nel successivo passaggio argomentativo, la Corte ha affermato che tali finalità – pur differenziandosi da quelle concernenti la conservazione dei demani civici – non comportano una tutela esaustiva e preclusiva di altre forme di salvaguardia.

Opinando diversamente – ha notato ancora il Collegio – si verrebbe ad attribuire all'Ente stesso [che è portatore di interessi che in alcun modo sono in contrasto con quelli dei fruitori degli usi civici (17)] una condizione addirittura peggiore di quella assegnata ai privati.

In conclusione, con la decisione 211/1999, le Sezioni Unite della Cassazione, riconoscendo il potere di agire per la tutela dei beni civici ai terzi interessati (tra i quali l'Ente

(12) Su questa decisione si veda, in senso critico, la nota di F.G. SCOCA, *Usi civici e irragionevolezza regionale*, in *Giur. cost.*, 1997, 3400 ss.

(13) Si veda sul punto la nota di E. TOMASELLA, *Sui soggetti legittimati ad instaurare il processo commissariale sugli usi civici*, in *Riv. dir. agr.*, 1999, II, 280 ss. nota che contiene ulteriori interessanti spunti di analisi sul tema.

(14) Si veda la decisione del T.A.R. Abruzzo 27 luglio 1993, n. 369, in questa Riv., 1993, 563, con nota di A. POSTIGLIONE, *La salvaguardia ambientale delle terre di uso civico*.

Più in generale per i problemi concernenti la legittimazione delle associazioni ambientaliste ad agire per la tutela degli interessi diffusi si vedano, per tutti, M. ANIS, *Questioni di «democrazia ambientale»: il ruolo delle associazioni ambientaliste*, in *Scritti in onore di Serio Galeotti*, Tomo I, Padova, 1998, 9 ss.; C. VIVIANI, *Il danno ambientale. Profili di diritto pubblico*, Padova, 2000, 102 ss.

(15) La sentenza – a quanto consta – è inedita.

(16) Per le attribuzioni ed il ruolo, in generale, degli Enti Parco si veda: S. MASINI, *Parchi e riserve naturali. Contributo ad una teoria della protezione della natura*, Milano, 1997, 111 ss.; P.G. FERRI, *L'istituto del parco tra natura e realtà sociale, in I beni culturali e ambientali quali risorse. Aree naturali protette, musei e aree archeologiche*, Rimini, 1998, 33 ss.; P. FRANCALACCI, *Le aree naturali protette. Lineamenti e strutture*, Rimini, 1999, 343 ss.

(17) Diversamente si configura la posizione dell'Ente Parco nei confronti dei *cives* allorché sorgano contestazioni in ordine al godimento degli usi civici in senso stretto (es. dei diritti esclusivi di caccia delle collettività locali o di altri diritti di prelievo faunistico, dei quali – ai sensi dell'art. 11, comma 5 della l. 6 dicembre 1991, n. 394 – l'Ente medesimo è legittimato a chiedere la liquidazione davanti al Commissario per gli usi civici). In tali casi (nei quali l'Ente si trova in contrapposizione con gli utenti) evidentemente non rileva la natura del bene civico in sé (con la connessa qualificazione paesaggistica), ma una modalità della sua utilizzazione che nuoce (o è suscettibile di nuocere) allo speciale regime di tutela e gestione che caratterizza le aree protette.

Parco titolare di un proprio e specifico diritto all'ambiente esplicabile anche con l'instaurazione di un giudizio diretto ad accertare la *qualitas soli*, si iscrive – come è stato osservato in dottrina – (18) nel filone della giurisprudenza prevalente, preoccupata di sopperire – in caso di abusive occupazioni o di alienazioni illegittime – all'inerzia dei proprietari dei beni civici, che sono i primi e diretti interessati alla tutela dei propri patrimoni.

Patrimoni – è il caso di aggiungere – spesso oggetto di scarsa attenzione non solo da parte delle comunità alle quali appartengono *ab antiquo* (anche perché molte volte, per la carenza di un sistema di conoscibilità e di visibilità analogo a quello che avviene per i diritti reali con la trascrizione degli atti che incidono sulla consistenza degli stessi, non è possibile stabilire con sicurezza la natura civica dei terreni), ma specialmente da parte dei comuni e delle frazioni, che dovrebbero vigilare per la loro conservazione e soprattutto attivarsi per una razionale e produttiva gestione (19).

Il discorso, a completamento di quanto fin qui si è detto, si sposta sul versante del riordino generale della materia che da lungo tempo si attende (20) e pertanto sulle prospettive di revisione e di sistemazione della normativa del 1927 e, in particolare, delle forme più idonee che si intendono introdurre per garantire maggiormente la tutela dei beni civici, i quali anziché essere alienati o peggio sventuti (come spesso avviene) o destinati ad utilizzazioni molto diverse da quelle tipiche (e cioè da quelle agricole e forestali) vanno incrementati e valorizzati proprio in considerazione della funzione che assumono per la protezione del paesaggio e, in genere, degli assetti ambientali.

Tra le numerose proposte di legge all'esame del Parlamento merita particolare segnalazione l'articolata ed organica soluzione contenuta nella p.d.l. n. 2368 presentata alla Camera dei Deputati nell'attuale XIII legislatura dall'on. Pecoraro Scanio (21).

Anzitutto viene prevista, al secondo periodo del primo comma dell'art. 16 dell'articolato, che nei procedimenti

davanti al Commissario per i beni civici (magistrato che assume tale nuova ed opportuna denominazione in luogo dell'attuale «Commissario per la liquidazione degli usi civici») sia le associazioni di protezione ambientale di cui all'art. 13 della l. 8 luglio 1986, n. 349 sia chiunque abbia interesse secondo quanto disposto dalla l. 7 agosto 1990, n. 241 (ossia un ampio numero di soggetti).

Come novità rilevante va poi sottolineata l'introduzione – al secondo comma dello stesso art. 16 – della figura del pubblico ministero – garante dei beni civici – presso la procura generale della Corte d'appello dei distretti ricadenti nella giurisdizione del Commissario per i beni civici. In tal modo si viene a recepire l'autorevole invito della Corte costituzionale nella citata sentenza n. 46/1995, che aveva sollecitato l'adozione di una legge rivolta a conferire i poteri officiosi di azione in tema di usi civici al pubblico ministero, sottraendoli allo stesso giudice della *qualitas soli*.

Nell'assetto delineato dalla proposta, si prospetta anche l'eventualità che il pubblico ministero, prima di promuovere il giudizio davanti al Commissario, chieda alla Regione di compiere gli accertamenti di sua competenza, e, quindi, in caso di inerzia, sottoponga la questione al Commissario per i beni civici competente. Viene altresì demandata al pubblico ministero la facoltà di intervenire in giudizio – come sostituto processuale in luogo dei titolari dei beni civici che si dichiarino non abienti – proponendo, al posto di questi, i ricorsi al Tribunale amministrativo regionale e al Consiglio di Stato, per vizi di legittimità, contro i provvedimenti regionali lesivi dei diritti sui beni civici.

Questo nuovo sistema va valutato positivamente, dato che appresta un meccanismo di notevole efficacia per fornire – a livello locale – una tutela più incisiva e penetrante dei beni civici, che rappresentano, anche per le loro dimensioni (22) e per la loro concentrazione nelle zone montane e costiere, un importante presidio del territorio e dell'ambiente. □

(18) Si veda ancora E. TOMASELLA, *Sui soggetti legittimati*, cit., 285.

(19) Per le vicende che attengono al disinteresse dei Comuni (o degli altri enti ai quali sono imputati i beni in discorso) si vedano in specie: M.A. LORIZIO, *Demani civici e comunità montane*, Bologna, 1979, 57 ss.; P. FEDERICO, voce *Usi civici*, *Appendice*, in *Nuovissimo Dig. it.*, Torino, 1987, 1028 ss.; E. DI SALVO, *Regime amministrativo dei beni dei Comuni, delle frazioni e delle associazioni agrarie*, in *Foro amm.*, 1988, II, 178-179; F. CARLETTI, *I demani civici o collettivi come soggetti*, in *Usi civici, I problemi attuali e le prospettive di riforma*, a cura di V. Cerulli Irelli e C. Di Marco, Firenze, 1995, 32-33.

(20) È da tener presente che l'art. 10, comma 2 della l. 4 dicembre 1993, n. 491 (Riordino delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali) – legge successivamente abrogata dal d.lgs. 4 giugno 1997, n. 143 – preannunciava una legge-quadro nel settore degli usi civici, dei demani comunali e delle terre collettive; tale legge doveva anche «tener conto della destinazione ambientale dei beni» e con tale precisazione si riconfermava pertanto la scelta effettuata – come riferito *supra* nel testo – dalla c.d. legge Galasso n. 431 del 1985.

In generale sui progetti di riforma presentati al Parlamento si veda: L. MASOTTO, *Gli «usi civici» nei progetti di riforma*, 1998 e P. RECCHI, *Proposte*

– *parlamentari e non – sugli usi civici e sui demani collettivi*, in *Nuovo dir. agr.*, 1998, 121 ss.

Sulla necessità di adeguare la normativa del 1927 alle nuove esigenze si veda la mozione della V riunione scientifica del Centro studi e documentazione sui demani civici e le proprietà collettive, Trento 11 e 12 novembre 1999, in *Bosco e Ambiente* n. 3/1999, 22, dove, tra l'altro, si sollecita l'introduzione di nuove forme e strumenti di tutela e difesa dell'ingente patrimonio demaniale e collettivo, sistematicamente aggredito da usurpazioni illegittime, sovente edilizio-speculative specie nelle zone ormai prossime ai centri urbani o, talora, già inglobate al tessuto urbano.

(21) Tale proposta riproduce la relazione e il progetto di legge elaborato da un gruppo di lavoro di esperti regionali, cfr. A. GERMANO e E. ROOK BASILE, *Sul riordinamento degli usi civici*, in *Il Dir. Agricoltura*, 1996, 33 ss. A tali Autori è dovuta la redazione del progetto e della relazione di accompagnamento.

(22) Secondo quanto riferisce G. FARAONE, *Progetto di legge governativo sugli usi civici*, in *Terre collettive e usi civici fra Stato e Regione*, Roma, 1987, 34, in base a una ricerca condotta dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, la consistenza dei demani civici supera notevolmente i 3 milioni di ettari, mentre il fenomeno degli usi civici su terre private investe una superficie di circa 250.000 ettari.



# Bracconaggio e traffico illegale di fauna selvatica, aspetti diversi di una medesima realtà: la «zoomafia»

di ANTONELLA VOLPE

## 1. Premessa. - 2. Fonti normative. - 3. Profili penali del bracconaggio e del traffico illegale di fauna selvatica. - 4. Prospettive e conclusioni.

1. - Oggigiorno la criminalità organizzata si è adeguata, in termini strutturali e di strategie operative, alla nuova realtà interna ed internazionale per mantenere inalterate le posizioni raggiunte e sfruttare la nuova situazione onde trovare settori alternativi di guadagno.

Tra i nuovi *business* si registra quello legato allo sfruttamento degli animali che si sostanzia nel combattimento tra cani, corse clandestine di cavalli ed in particolar modo nel bracconaggio e nel traffico di fauna selvatica; tanto che il Ministero degli interni ha «fotografato» tale inquietante realtà quale uno dei nuovi allarmanti sbocchi economici e di riciclaggio dei sodalizi criminali.

Spesso, infatti, la gestione di sistematiche attività contro le risorse naturali, ha un'unica regia riconducibile quasi sempre alla criminalità organizzata.

A ben vedere non si tratta di un fenomeno nuovo, ma nuovo è l'interesse che esso suscita nella magistratura, nelle forze dell'ordine, nella stampa e nell'opinione pubblica a tal punto da coniarne addirittura l'espressione specifica di «zoomafia».

Cos'è dunque la «zoomafia»? In analogia alla ormai nota «ecomafia» – che indica la convergenza di interessi economici e criminali della criminalità organizzata a danno dell'ambiente – con questo nuovo termine si intende lo sfruttamento degli animali per ragioni economiche, di controllo sociale e di dominio territoriale, da parte di persone singole o associate appartenenti a cosche mafiose o a clan camorristici.

Il bracconaggio ed il traffico illegale di fauna selvatica sono pertanto solo alcune delle varie attività attraverso cui le organizzazioni criminali operano lo sfruttamento degli animali per interessi economici, assicurandosi nel contempo il dominio del territorio; in altri termini, appaiono come le due «facce» di una medesima «medaglia», detta appunto «zoomafia».

2. - La protezione della fauna costituisce un capitolo importante della tutela ambientale.

Non a caso molti strumenti internazionali, cominciando dalla Dichiarazione di Stoccolma del 1972, dedicano particolare attenzione alla conservazione degli ecosistemi e delle specie animali e vegetali che ne fanno parte.

Tale aspetto è stato posto in luce anche nella Convenzione di Rio del 1992 sulla «diversità biologica», che si prefigge di conservare la varietà degli organismi viventi.

Altro testo fondamentale, per il suo alto valore ideologico più che per la sua concreta incisività, è la Convenzione sulla protezione del patrimonio mondiale, culturale e naturale, adottata a Parigi nel 1972 dalla Conferenza generale dell'UNESCO.

La Convenzione accosta i valori culturali a quelli naturali considerandoli unitariamente come «patrimonio dell'umanità» ed indica quali siano i beni da proteggere, precisando che essi «rimangono sotto l'autorità dello Stato in cui si trovano, che ha quindi l'obbligo di garantirne la protezione e la trasmissione alle generazioni future».

Il testo introduce un principio fondamentale: quello per cui ogni Stato è responsabile nei confronti dell'umanità dei beni naturali che esso possiede, anche se è il solo legittimato ad utilizzarli.

In tal modo si sposta la soglia della *domestic jurisdiction*, inducendo la Comunità Internazionale ad occuparsi di questioni che prima rientravano propriamente nella sfera di dominio di ogni singolo Stato.

La conclusione che può trarsi è che la protezione della fauna è divenuta sempre più una questione di rilevanza internazionale, formando oggetto di diritti ed obblighi tra gli Stati.

Ciò riguarda soprattutto gli uccelli migratori. Le specie migratorie, per la loro stessa natura non vivono stabilmente in una zona, ma sostano temporaneamente in più territori durante le varie stagioni, sicché nessuno Stato attraversato dalle migrazioni può vantare un titolo esclusivo e tutti gli Stati devono concorrere a garantirne la tutela.

Le fonti internazionali si riferiscono al diritto convenzionale che ha riconosciuto il carattere sovranazionale delle specie migratorie.

Si pensi alla Convenzione di Parigi, alla Convenzione di Bonn, alla Convenzione di Ramsar ed alla Convenzione di Berna. Tali Convenzioni prevedono precisi obblighi a carico degli Stati contraenti per la tutela delle specie migratorie transfrontaliere quando sostano o attraversano il territorio soggetto alla sovranità di ciascuno Stato.

Le fonti normative italiane in *subiecta materia* possono individuarsi nelle disposizioni della legge quadro 11 febbraio 1992, n. 157, che recepisce ed attua le direttive dell'Unione Europea sulla conservazione degli uccelli selvatici, nonché le Convenzioni di Parigi e di Berna.

La legge n. 157/1992 disciplina la protezione della fauna selvatica e l'esercizio venatorio e stabilisce che la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato, tutelato nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale; sicché allo Stato compete la determinazione delle specie cacciabili, con la conseguente preclusione alle Regioni di costituirsi allo Stato nell'esercizio di specifiche attribuzioni collegate con la tutela dell'interesse nazionale.

Ai sensi dell'art. 18, co. 3, *lex* citata il potere di inserire o meno un animale tra le specie cacciabili spetta invero al Presidente del Consiglio dei ministri ed in esito ad un apposito procedimento che comporta l'acquisizione dell'intesa

con il Ministro dell'ambiente e del parere dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica.

Sulla riserva allo Stato della disciplina relativa all'attività venatoria si è espressa anche la Corte costituzionale con sentenza n. 272 del 22 luglio 1996 (in *Cons. Stato*, 1996, II, 1239); sempre la Corte ha affermato che l'individuazione delle specie cacciabili costituisce un interesse unitario (cfr. Corte cost. 28 dicembre 1990, n. 577, *ivi*, 1800) e che alle Regioni va riconosciuta la facoltà di limitare e non di ampliare il divieto generale di caccia (cfr. Corte cost. 27 ottobre 1988, n. 1002, *ivi*, 1988, II, 1839).

In sede comunitaria, poi, la normativa nazionale che dichiara aperta la caccia in linea di principio salvo disposizioni contrarie emanate dalle Regioni (cfr. Corte di giustizia CEE, 17 gennaio 1991, causa C-157/158) è stata dichiarata incompatibile con il principio di certezza del diritto, laddove «il riferimento di tale potere alle Regioni non risponde alle esigenze di protezione della fauna selvatica» per la cui tutela è stata emanata la direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, n. 79/409/CEE, recepita dalla legge n. 157/1992, che, come rilevato, riserva allo Stato la determinazione delle specie cacciabili.

Secondo la legge n. 157/1992, il concetto di fauna selvatica è riferito alle «specie», intese come categorie generali di mammiferi ed uccelli, dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà sul territorio nazionale.

Oggetto di «particolare» protezione, ai sensi dell'art. 2, seconda parte della menzionata legge sono alcune specie di mammiferi ed uccelli «minacciate di estinzione» in base alla normativa comunitaria ed internazionale specificamente richiamata.

Per queste categorie esiste un divieto assoluto ed incondizionato – penalmente sanzionato – di abbattimento, cattura e detenzione *ex art. 30, lett. b)* della medesima legge, senza che possa esserne eccepita la provenienza da allevamento quale circostanza di esclusione di illiceità penale per mancanza dello *status libertatis*; requisito, questo, qualificante la fauna selvatica.

Il testo normativo, infatti, non contiene alcun riferimento alla condizione del singolo esemplare, ma descrive le caratteristiche della specie di appartenenza e da ciò si fa discendere «la naturale conseguenza che anche i volatili nati o allevati a seguito di cattura in stato di cattività non perdono la loro naturale qualità di fauna selvatica, ove risultino appartenenti alle specie viventi in stato di naturale libertà sul territorio nazionale»; ed in virtù di ciò, anch'essi sono oggetto di tutela penale ai sensi della normativa *de qua*.

L'art. 30 prevede, poi, sanzioni penali per alcune violazioni che integrano gli estremi di fattispecie criminose contravvenzionali; laddove invece l'art. 31 prevede sanzioni amministrative per altre ipotesi di illeciti.

L'art. 32 stabilisce, infine, le sanzioni accessorie della sospensione, revoca e divieto di rilascio della licenza di porto di fucile per uso di caccia, nonché la chiusura dell'esercizio commerciale o la sospensione del relativo provvedimento autorizzatorio, nelle ipotesi sia di reati che di illeciti puramente amministrativi.

**3.** - Sotto il profilo penale rimangono ferme le fattispecie previste dal codice penale quali quelle di cui all'art. 727, c.p., così come modificato dalla l. 22 novembre 1993, n. 473.

Al riguardo, si è posto all'attenzione della Suprema Corte il problema dei rapporti tra le disposizioni contenute nella legge n. 157/92 sulla protezione della fauna selvatica omeoterma – che impongono divieti ben determinati, quale ad esempio quello sancito dall'art. 21 sul divieto di uso a «fini di richiamo» di uccelli vivi accecati o mutilati – e l'art. 727 c.p. nella sua nuova formulazione.

A tal proposito in giurisprudenza si è sottolineato che «nei confronti degli animali è consentita ogni attività che non

rientri in uno dei divieti specificamente dettati dalla l. 11 febbraio 1992, n. 157... quest'ultima però non esaurisce da sola la tutela della fauna selvatica, poiché a seguito della successiva entrata in vigore della l. 22 novembre 1993, n. 473, di modifica dell'art. 727 c.p., la sfera di garanzia si è notevolmente ampliata attraverso l'introduzione dell'ulteriore divieto di tenere condotte che comunque possano determinare il maltrattamento dell'animale utilizzato come richiamo o della stessa preda catturata ...» (Cass. Sez. III pen., 20 maggio 1997, n. 4703, in questa Riv., n. 4/1998, 235 e ss.).

In sostanza, la nuova formulazione dell'art. 727 c.p., nell'ampliare il campo di tutela, ha espressamente vietato le sevizie, vale a dire atti di crudeltà o tormenti che infliggono all'animale una grave sofferenza fisica.

Invero, l'allargamento delle condotte penalmente rilevanti, descritte con metodo analitico nel primo comma della norma citata, impone all'interprete di porre l'attenzione non soltanto, come accadeva in passato, su quei comportamenti offensivi della sensibilità umana per la sofferenza degli animali – con conseguente aggressione del sentimento comune di pietà verso di essi – quanto su quelle aggressioni che investono il diritto alla non sofferenza degli animali.

In definitiva l'ordinamento esige che gli animali debbano vivere nel pieno rispetto delle leggi naturali e biologiche, assicurando loro condizioni normali di vivibilità.

Altro divieto penalmente sanzionato è quello di cui all'art. 30, lett. e) ed b) legge n. 157/92 relativo alla c.d. «uccellazione»: mezzo di cattura e di caccia vietato, al pari di quelli contemplati alle lettere b), c) e g) del medesimo articolo, e punito con pena alternativa, poiché determina una cattura di massa o non selettiva o che possa portare localmente all'estinzione della specie, confliggendo in grado elevato con i principi internazionali, comunitari e nazionali cui si ispira la nuova disciplina della caccia.

La tutela della fauna, infatti, «è assicurata nell'interesse nazionale ed internazionale e l'esercizio dell'attività venatoria è consentito, purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica; mentre esiste un obbligo generalizzato di vietare il ricorso a qualsiasi mezzo, impianto o metodo di cattura o di uccisione «in massa o non selettivo» o che possa portare localmente all'estinzione della specie» e fra i mezzi più pericolosi sono previsti le esche avvelenate e l'uccellazione». (Cass. Sez. III pen., 12 marzo 1997, n. 2423, in questa Riv., n. 4/1999, 238 ss.).

Al riguardo si è ampiamente dibattuto sia in dottrina che in giurisprudenza in ordine alla distinzione tra «uccellazione» e «generica cattura di uccelli», che si traduce nell'individuazione del *discrimen* tra l'area del penalmente rilevante e quella del penalmente lecito.

Sul punto, da una lettura coordinata delle singole disposizioni contenute nella menzionata legge n. 157/1992 risulta il seguente quadro normativo: l'art. 12 chiarisce il concetto di «esercizio venatorio», circoscrivendolo, al comma secondo, in «ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica» mediante l'impiego degli strumenti tassativamente indicati nel successivo art. 13; il quale, al suo quinto comma, vieta in modo espresso l'uso di tutte le armi e di tutti i mezzi «non esplicitamente ammessi».

Sempre l'art. 12 puntualizza, al comma quinto, che, «fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco o con il falco, l'esercizio venatorio stesso può essere praticato in via esclusiva in una delle seguenti forme: a) vagante in zona Alpi, b) da appostamento fisso, c) nell'insieme delle altre forme di attività venatoria consentite dalla legge e praticate nel rimanente territorio destinato all'attività venatoria programmata», vietando espressamente «ogni altro modo di abbattimento» della fauna selvatica (art 12, co. 4).

L'art. 3 della medesima legge fissa il divieto in tutto il territorio nazionale di «ogni forma» di uccellazione, mentre il successivo art. 21, co. 1, lett. u) si limita a proibire l'uso di reti o trappole nell'esercizio di caccia ed alla lett. v) sancì-

sce il divieto «di vendere a privati, e detenere da parte di questi, reti da uccellazione».

A livello sanzionatorio emerge la differenza tra «cattura abusiva» prevista dall'art. 30, co. 1, lett. b), c), g) ed h), variamente punita sempre a titolo contravvenzionale – talora anche solo con l'ammenda –, e «l'uccellazione» contemplata dalla lett. e) della stessa norma, per cui è prevista la pena alternativa dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda da lire 1.500.000 a lire 4.000.000.

La ricostruzione del panorama normativo ora tracciato e la sua evoluzione storico-sistemica hanno indotto la Suprema Corte (cfr. sent. *ult. cit.*) a ritenere che la distinzione tra «uccellazione» e «generica cattura» di uccelli non risieda tanto nella mera uccisione di questi ultimi, bensì, nell'«impiego di qualsiasi mezzo, impianto e metodo di cattura o di abbattimento, in massa o non selettivo, il quale possa determinare localmente l'estinzione di una specie»; ciò affiora altresì dalle relative disposizioni internazionali e comunitarie e segnatamente dall'art. 8 della direttiva 79/409 CEE del 2 aprile 1979 e dall'art. 8 della Convenzione di Berna sulla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, adottata il 19 settembre 1979 e resa esecutiva con l. 5 agosto 1981, n. 503.

Tale conclusione trova la sua profonda giustificazione nei seguenti rilievi: in primo luogo, l'uccellazione presenta un disvalore più elevato rispetto ad altre forme di cattura di uccelli, giacché la citata normativa del 1992 ha previsto per la prima la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, mentre per le seconde ha stabilito la sola pena pecuniaria; il che, peraltro, contrasta ad esempio con l'art. 30, co. 1, lett. b).

Inoltre, l'art. 12 della legge n. 157/1992 distingue la caccia in senso stretto – vale a dire «ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica» mediante l'impiego di armi da sparo, l'arco ed il falco – dall'attività dell'uccellazione che concerne «la cattura di volatili mediante reti, panie ed altri arnesi a ciò destinati, caratterizzata dal tipo di fauna e dai mezzi con cui si esercita», diversi da quelli esplicitamente ammessi dal successivo art. 13; tuttavia – è bene rilevare tale mancanza di coordinamento – l'art. 30, co. 1, lett. e) della medesima legge punisce, come detto, chi esercita l'uccellazione, della quale non viene però fornita alcuna descrizione.

Dunque, seguendo tale impostazione, l'ipotesi di divieto di cattura nei cui confronti la caccia non è consentita costituisce «una fattispecie contravvenzionale residuale e di chiusura nella quale sono compresi i metodi non suscettibili di operare la cattura, l'uccisione in massa o non selettiva o di provocare l'estinzione locale di una specie e tutti gli altri mezzi non espressamente contemplati nell'art. 13, il cui impiego non trovi specifica sanzione in norme differenti»; tuttavia la disposizione contenuta nell'art. 30, co. 1, lett. b) citato, si riferisce a «chi esercita la caccia con mezzi vietati» senza richiamarsi espressamente al precedente art. 13.

Tale tesi a noi pare non condivisibile e sembra essere il frutto di contrasti, difficoltà ed equivoci sorti, a ben vedere, anche in conseguenza della singolare tecnica normativa utilizzata dal legislatore del 1992: si è infatti adottato il metodo casistico e di qui risultano frantumati i divieti concernenti l'esercizio venatorio contenuti fra l'art. 3 e l'art. 21, co. 1; tanto da consumare «paradossalmente» l'alfabeto al punto da ricorrere addirittura ad una sovrapposizione di esso con le lettere da aa) a ff)!

Tale «frammentazione» delle condotte proibite non combacia affatto con lo schema predisposto dallo stesso legislatore per l'apparato sanzionatorio contemplato nell'art. 30, per quanto attiene alle sanzioni penali, e nell'art. 31 per quanto attiene alle sanzioni amministrative.

In particolare, come già rilevato per inciso, tale disomogeneità si evidenzia proprio per l'uccellazione, per la quale da un lato, è prevista una sanzione *ad hoc* nella lett. e) dell'art. 30, co. 1, che sembra dover coprire «ogni forma» di

essa; dall'altro, in virtù dello stesso art. 30, co. 1, lett. b), c), g), h) – ed anche dell'art. 31, co. 1, lett. g) sotto il profilo della reazione amministrativa –, dopo la previsione di una specifica sanzione per la «cattura» della fauna selvatica, sono contemplate alla lett. b) modalità vietate di caccia che, astrattamente («mezzi vietati») possono rientrare tra le forme in cui l'uccellazione viene in concreto praticata.

Da questo complesso meccanismo legislativo del 1992, che ha dato luogo a notevoli inconvenienti anche in ordine al concorso tra le ipotesi di reato punite dalle varie lettere dell'art. 30 legge n. 157/1992, si deduce che tutte le modalità di caccia proibite dall'art. 21, riconducibili sotto il concetto storicamente elaborato di uccellazione, sono da ricomprendere nell'ambito della reazione sanzionatoria prevista dalla lett. e) dell'art. 30, co. 1, laddove ogni altra ipotesi di divieto stabilita dall'art. 21 è sanzionata meno severamente nella lett. b) del medesimo art. 30, co. 1.

La tutela avanzata a favore della fauna selvatica è palese dal disposto di cui all'art. 21, co. 1, lett. v) e z), ove, come già esaminato, si inibisce di vendere a privati e detenere da parte di questi, reti da uccellazione, nonché di produrre, vendere, e detenere trappole per la fauna selvatica; divieti peraltro privi di sanzione in quanto non contemplati espressamente nella casistica di cui al successivo art. 30.

È proprio siffatta anticipazione di tutela a rendere ragione del motivo per cui occorre dissentire dall'orientamento giurisprudenziale poc'anzi criticato, che arriva a ravvisare nella mera predisposizione di reti l'integrazione della violazione consumata del divieto di uccellazione, senza che sia necessario riscontrare il loro impiego.

Al contrario, il profilo della messa in funzione e della successiva utilizzazione delle reti deve tenersi distinto da un'attività solo eventualmente preparatoria che, al di fuori dell'ambito contravvenzionale, potrebbe essere semmai punita a titolo di tentativo *ex art. 56 c.p.*

Non può infatti accogliersi l'opinione secondo cui quelle condotte rientrerebbero nel c.d. «esercizio di caccia» *ex art. 12, co. 3, legge n. 157/92*, poiché la rete non è un mezzo univocamente destinato all'esercizio venatorio.

In definitiva la predisposizione di reti non costituisce mai ipotesi consumativa del reato di cui al combinato disposto degli artt. 3 e 30, co. 1, legge n. 157 e ciò in quanto, giova ribadirlo, esercita uccellazione soltanto chi pone in essere una «forma» speciale di apprensione di volatili, vietata dall'ordinamento vigente, che però non sia ricompresa fra le altre modalità proibite indicate nelle diverse lettere dello stesso art. 30, co. 1, legge n. 157/1992.

In tal modo si aderisce a quell'orientamento dottrinale secondo cui il *discrimen* tra «uccellazione» e generica «cattura di volatili» sta nel significato lessicale del primo termine; laddove, «uccellazione» è sinonimo di *aucupio*. Tale pratica, quindi, non è altro che una particolare modalità di cattura dei volatili mediante reti o maglie od altre simili trappole, non selettiva ed assai nociva per la conservazione della fauna selvatica. Una pratica vietata in modo assoluto, perché presenta un grado di offensività maggiore rispetto alle altre forme di cattura degli uccelli.

L'analisi delle suddette problematiche evidenzia come, seppur con una tecnica casistica equivoca e dunque non condivisibile, anche il legislatore del 1992, al pari della nuova formulazione dell'art. 727 c.p. *ex lege n. 473/1993*, abbia inteso adeguare la risposta punitiva al mutato orientamento dei costumi; il tutto, in un'ottica di promozione dell'educazione civile che impone di tutelare gli animali in quanto autonomi esseri viventi dotati di sensibilità psicofisica e capaci, quindi, di reagire agli stimoli del dolore, ove questi superino la soglia di normale tollerabilità.

Volgendo ora la nostra indagine su un piano strettamente operativo, è necessario rilevare come le numerose inchieste giudiziarie avviate in Italia a partire dagli anni ottanta e tuttora condotte in tale settore, abbiano avuto quale caratteristica

comune e costante non soltanto l'accertamento dei reati contro il patrimonio faunistico indisponibile dello Stato – quali il bracconaggio ed il traffico illecito di fauna selvatica – ma anche quello di reati sulla detenzione di armi e di droga, nonché la scoperta di collegamenti a vario titolo degli indagati con gli ambienti della criminalità organizzata.

Per quanto attiene al bracconaggio, che può essere definito come l'uccisione e la cattura di animali selvatici in violazione delle norme stabilite dalla legislazione in materia, è opportuno precisare che in Italia esso assume conformazione diversa a seconda delle finalità, dei periodi dell'anno e delle specie contro cui è diretto.

Si può pertanto parlare di bracconaggio «culturale» che si manifesta in forma diffusa come un fenomeno sociale generalizzato, ovvero di bracconaggio «professionistico» – oggetto specifico del nostro studio – che ha lo scopo di alimentare il mercato degli animali rari destinati ai collezionisti oppure di rifornire i commercianti di fauna selvatica.

Numerosi sono i mezzi utilizzati; essi dipendono dalla destinazione dell'animale da catturare: reti, trappole e bastoncini ricoperti di colla se bisogna mantenere la preda viva per un futuro commercio, specchi d'acqua artificiali per attirare anatidi ed uccelli acquatici, o richiami acustici; il fucile rimane comunque il mezzo più usuale e più dannoso.

In Italia le regioni più interessate a tale fenomeno sono il Piemonte, la Lombardia, il Friuli-Venezia Giulia, il Veneto, l'Emilia Romagna, il Lazio, la Campania, la Puglia, la Calabria e la Sicilia; potremmo dire, dunque, quasi l'intero Paese.

Le violazioni commesse con maggior frequenza possono riassumersi nella caccia in periodo di chiusura generale della stagione venatoria e nella caccia senza licenza, nella caccia con mezzi non consentiti, nella caccia praticata contro specie protette e particolarmente protette; nella caccia in aree di divieto, nella cattura, commercio e detenzione di fauna selvatica protetta o illecitamente catturata; ed infine nell'imbalsamazione di specie protette.

La fauna selvatica, con il suo ricco giro di affari, costituisce invero una nuova «frontiera» di espansione per la criminalità organizzata.

Basti pensare che in soli due anni l'Autorità giudiziaria ha disposto ben 71 perquisizioni domiciliari e 75 ordini di custodia cautelare in ordine a reati quali il furto ai danni del patrimonio indisponibile dello Stato, la ricettazione di fauna protetta *ex lege* n. 968/77 e quelli previsti dalla legislazione sulle armi.

Per quanto attiene in particolare al commercio illegale di esemplari faunistici imbalsamati esso ha ramificazioni diffuse al nord Italia, particolarmente in Piemonte, Lombardia, Liguria e Veneto; al riguardo, negli ultimi anni sono stati sequestrati ben 2000 animali imbalsamati protetti, con la conseguente scoperta di un'attività clandestina che nel solo Piemonte superava ogni anno la cifra di 2 miliardi di lire.

La situazione non muta in Italia meridionale, ove le numerose inchieste giudiziarie svolte in particolare in Campania e in Calabria, hanno consentito di documentare una notevole attività illegale di tassidermia; attività che si concreta nella consumazione dei reati di imbalsamazione, a fini di lucro, di un numero ingente di animali di provenienza illecita appartenenti a specie protette.

Nel 1998 il Corpo Forestale dello Stato sequestrava in Campania circa 700 animali tra cui rari esemplari di pappagalli esotici come «*ara di siox*» e «*ara militaris*», nonché «falchi lanari», «lodolai», «martin pescatore» e «gruccioni».

In primavera, chiusa la stagione venatoria, bracconieri ben organizzati praticano la caccia notturna dal tramonto alle prime luci dell'alba.

Tra il 1997 ed il 1998 il Corpo Forestale dello Stato ha organizzato numerose operazioni di polizia giudiziaria che hanno dato seguito alla denuncia di un numero notevole di bracconieri per reati venatori, con il conseguente sequestro di fucili da caccia, cartucce, richiami elettromagnetici ed uccelli morti.

Le ispezioni effettuate sui luoghi e le indagini successivamente esperite dai nuclei speciali del Corpo Forestale dello Stato, hanno così permesso di acquisire elementi tali da consentire la connotazione del bracconaggio in questione come una vera e propria attività economica condotta in un territorio controllato dalla criminalità organizzata.

4. - In conclusione, è doveroso rilevare l'impegno crescente delle strutture investigative delle forze di polizia nel contrastare gli aspetti più evidenti dei fenomeni esaminati, benché i reati contro il patrimonio faunistico siano ancora considerati illeciti di poco conto; il che ha determinato, soprattutto in passato, il conseguimento di obiettivi di modesto valore.

La situazione sta gradualmente cambiando, non fosse altro perché le numerose inchieste condotte in materia a partire dagli anni ottanta hanno dimostrato che, dietro la categoria di reati *de qua*, si nasconde una realtà ben più estesa collegata in maniera inconfutabile alla criminalità organizzata.

Del resto – dato di rilievo fondamentale – le direttive della Unione Europea e lo stesso diritto nazionale obbligano tutti gli Stati a contrastare il bracconaggio ed il traffico illegale di fauna selvatica.

Peraltro altre fonti internazionali si riferiscono specificamente alle attività di polizia.

In occasione, infatti, del Nono Congresso delle Nazioni Unite sulla Prevenzione del Crimine ed il Trattamento dei Delinquenti, svoltosi al Cairo dal 29 aprile all'8 maggio 1995, è stata approvata una risoluzione con la quale si richiamano gli Stati membri a «promuovere la cooperazione reciproca nei settori della prevenzione dei crimini nazionali e della giustizia penale al fine di intraprendere azioni internazionali contro il crimine organizzato transnazionale, tra cui i crimini ambientali»; nonché a «considerare la previsione di sanzioni penali per la tutela dei beni ambientali ed a considerare la protezione delle specie in estinzione e dei beni culturali con analoghe previsioni penali». Infine, a «considerare l'istituzione di strutture speciali per la protezione dell'ambiente, sia a livello di autorità giudiziaria, sia a livello di strutture investigative.

Al riguardo, i due organismi istituzionalmente deputati a svolgere la cooperazione di polizia in campo internazionale sono l'INTERPOL e l'EUROPOL.

Invero il crimine ambientale è uno di quei fenomeni relativamente nuovi per cui per quanto attiene al ruolo svolto dall'INTERPOL si sottolinea l'istituzione di tre sottogruppi per tre distinti settori in cui si è manifestata con maggior frequenza l'infiltrazione della criminalità ambientale. Tali settori sono: il traffico illecito transfrontaliero di rifiuti, il traffico illecito transfrontaliero coinvolgente reali o potenziali materiali radioattivi ed il traffico illecito transfrontaliero di specie di fauna e di flora.

Per quanto riguarda l'azione dell'EUROPOL si segnala il testo dell'allegato alla Convenzione di Europol, laddove sotto l'espressione «commercio illecito e criminalità ambientale» – quale ambito su cui intervenire – vengono individuati e raggruppati i vari fenomeni del traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi; del traffico illecito di specie vegetali protette; del traffico illecito di specie animali protette; della criminalità ambientale ed infine del traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita.

Sul piano operativo «interno» è doveroso rilevare che i corpi di Polizia Locale, alle dipendenze delle Province, spesso sono ancora sotto utilizzati e privi di adeguata formazione relativa alle tecniche di polizia giudiziaria, nonostante i compiti fondamentali che la legge assegna loro nella delicata materia della tutela dell'ambiente e delle risorse naturali.

A ben vedere lo *status* giuridico degli operatori che ne fanno parte e le loro competenze, limitate per materia e territorio, impediscono di fatto l'esercizio di attività investigative su tutto il territorio nazionale con la medesima efficacia operativa che hanno i Corpi di polizia dello Stato.

Pertanto, obiettivo fondamentale da perseguire, risulta essere la formazione adeguata del personale dei Corpi di polizia provinciale specificamente per la repressione del bracconaggio e del traffico illegale di fauna selvatica, attività di loro primaria competenza; unitamente alla dotazione delle attrezzature e delle risorse finanziarie necessarie per poter svolgere tali compiti.

Si ritiene inoltre auspicabile un maggiore impegno investigativo da parte degli organi preposti nel contrastare i reati contro il patrimonio faunistico indisponibile dello Stato; avvalendosi, laddove possibile, anche del supporto delle associazioni ambientaliste che rappresentano un'innegabile risorsa informativa, sia per la loro diffusione nel territorio dello Stato che per le competenze tecniche specifiche che possono mettere a disposizione delle forze di polizia.

Deve altresì rilevarsi che ex art. 35, co. 3 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300 («Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della l. 15 marzo 1997, n. 59») sono trasferite al nuovo Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio le funzioni, i compiti e le inerenti risorse prima attribuiti al Ministero delle politiche agricole in materia di polizia forestale ambientale, funzioni svolte dal Corpo Forestale dello Stato.

Peraltro, in base al processo di regionalizzazione del Corpo Forestale, nonostante i numerosi e fondamentali compiti riservati dal d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300 allo Stato, a quest'ultimo rimane soltanto il 30 per cento del personale del Corpo attualmente in servizio, mentre il restante 70 per cento viene trasferito alle regioni. La percentuale del 30 per cento appare invero insufficiente per lo svolgimento delle competenze assegnate allo Stato e pone il rischio di rendere impossibile l'esercizio delle funzioni di polizia ambientale da parte del personale del Corpo Forestale che non viene decentrato.

Considerato tutto ciò, ed in una prospettiva *de iure condendo*, si ritiene auspicabile il mantenimento nell'amministrazione statale degli attuali Settori regionali e dei Nuclei provinciali di Polizia forestale e ambientale del Corpo Forestale dello Stato, per continuare a svolgere efficacemente le attività di contrasto alla criminalità ambientale, anche alla luce del recente intervento legislativo in materia di reati ambientali.

Al riguardo, si precisa che i Settori ed i Nuclei sono le strutture investigative del CFS istituite con d.m. 1° aprile 1996 con compiti di repressione di tutti i crimini ambientali (bracconaggio, traffico illegale di fauna selvatica, traffico di rifiuti, abusivismo ecc.). Essi costituiscono un Servizio di Polizia Giudiziaria ai sensi del d.p.r. 2 settembre 1988, n. 447 e del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 (Norme attuative del nuovo codice di procedura penale) e pertanto sono a disposizione dei Procuratori della Repubblica nella giurisdizione in cui operano.

Tali strutture sono formate da personale altamente specializzato con rilevanti esperienze di studio ed operative nella lotta alla criminalità ambientale. Il personale di tali strutture rappresenta, dunque, un inestimabile patrimonio di informazioni e di capacità investigativa.

Per la peculiarità dei compiti che esso svolge, un suo trasferimento alle regioni comporterebbe la conseguente dispersione e frammentazione di tale patrimonio, che in un

ente locale di certo non potrebbe essere impiegato con la stessa efficacia di un Corpo dello Stato. Si finirebbe così per avvantaggiare i trafficanti di animali e vegetali minacciati di estinzione, i bracconieri e comunque tutti i soggetti che esercitano attività dannose per il patrimonio ambientale.

Il contrasto alla criminalità ambientale per essere efficace non può, infatti, arrestarsi ai limiti amministrativi di una regione laddove la criminalità ambientale spazia proprio da una regione all'altra.

Decisamente necessaria appare, infine, un'apposita attività di verifica – mediante l'istituzione di un Osservatorio permanente *ad hoc* – in ordine all'applicazione puntuale della legge n. 157/1992 relativamente alle sanzioni accessorie di cui all'art. 32, che costituiscono di certo un efficace deterrente per i bracconieri.

Al riguardo, la LAV (Lega Anti Vivisezione) ha istituito da circa un anno l'Osservatorio nazionale sulla Zoomafia; una struttura finalizzata all'analisi, anche sotto il profilo criminologico, dello sfruttamento degli animali da parte delle organizzazioni criminali. Tale organismo è nato dall'esigenza sempre maggiore di analizzare e studiare in modo sistematico tale fenomeno e di individuarne i possibili sviluppi. A tal proposito vengono utilizzate diverse metodologie: analisi delle statistiche di massa, investigazioni individuali, studio di gruppi-campione, ricerche settoriali, ricerche storiche e fonti giornalistiche.

L'Osservatorio rientra fra i sistemi di controllo informale della criminalità ambientale e collabora con tutti gli organi di polizia giudiziaria, con la magistratura e con l'Osservatorio permanente sulla Criminalità del Ministero degli interni, nonché con la Presidenza del Consiglio dei ministri. Pubblica peraltro annualmente il «Dossier Zoomafia» e due edizioni specifiche dedicate ai problemi ambientali della Sicilia e della Campania. Si avvale, inoltre, anche di un numero telefonico «S.O.S. Combattimenti» istituito dalla LAV per raccogliere segnalazioni anche anonime. L'istituzione di tale organo ha permesso di svolgere una preziosa attività di raccordo tra i cittadini e le forze dell'ordine; queste ultime hanno potuto così attivare un numero notevole di inchieste giudiziarie che hanno poi condotto ad altrettante operazioni di sequestro.

Da ultimo, e sempre *de iure condendo*, è necessario evidenziare l'opportunità di procedere ad un'attività di verifica anche in ordine all'agire dei servizi preposti alla vigilanza *ex art. 33 legge n. 157/1992*.

Tale controllo, unitamente alla verifica delle attività di vigilanza svolte dalle guardie volontarie delle varie associazioni ambientaliste, nonché l'attuazione di un coordinamento nazionale rivolto alla preparazione, aggiornamento ed utilizzazione di queste ultime (come prescritto dall'art. 27, co. 8, legge n. 157), potrebbero senza alcun dubbio costituire efficaci strumenti di lotta alla criminalità organizzata, per quanto attiene specificamente al settore che interessa la c.d. zoomafia, ponendosi quale mezzi indefettibili non solo per la repressione ma soprattutto per la prevenzione del crimine ambientale. □

# La normativa sulla sicurezza e l'igiene del lavoro nel settore agricolo

di ROSSELLA PASSAVANTI

**1. L'agricoltura settore scarsamente tutelato. - 2. La normativa di riferimento. - 3. I soggetti del sistema di prevenzione e protezione, la valutazione dei rischi e le misure di sicurezza nell'azienda agricola. - 4. Due incisivi fattori di rischio: incendio e rumore. - 5. Due particolari settori di indagine: le cantine vinicole e i frantoi. - 6. Le funzioni dell'Ispettorato del lavoro. - 7. Conclusioni.**

## 1. - L'agricoltura settore scarsamente tutelato

Il tema della sicurezza dei luoghi di lavoro assume, nell'attuale contesto socio-economico, una nuova centralità, grazie anche al recepimento di ben otto direttive comunitarie nel d.lgs. n. 626/94 del 1994, successivamente modificato con d.lgs. n. 242/96.

Nel 1997 si sono conclusi i lavori di un Comitato bicamerale, composto da membri della Commissione lavoro della Camera e del Senato, il quale ha condotto una serie di indagini conoscitive in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro. Le conclusioni cui è pervenuto il Comitato, contenute in un documento fatto proprio dalla Commissione lavoro, dimostrano il grande interesse e la cresciuta sensibilizzazione verso i temi della sicurezza da parte del mondo della produzione e del lavoro.

Tra i vari e complessi temi trattati, la Commissione ha segnalato che il settore agricolo meriterà una maggiore attenzione in termini di interventi mirati e misure differenziate. Tale settore, infatti, rimane sempre trascurato e sono poco considerate le sue specificità, tanto da risultare il grande «malato» nel panorama economico nazionale. Inoltre i problemi relativi alla tutela della salute in agricoltura vengono sempre affrontati in maniera insoddisfacente: invece, una adeguata disciplina di tali assetti realizzerebbe, più che altrove, l'esigenza sociale, costituzionalmente garantita, della tutela della salute pubblica come diritto assoluto della persona, oltre che quella dei lavoratori nel luogo di lavoro (1).

Le peculiarità tipiche del lavoro agricolo, imprescindibilmente legato a fattori di ordine ambientale, quali il clima o la natura del terreno, espongono gli operatori del settore a molteplici rischi. Nella coltivazione della terra, si adoperano, poi, sostanze che possono arrecare anche pregiudizio alla salute dei lavoratori, e che talvolta possono danneggiare le falde acquifere.

Occorre, inoltre, sottolineare che proprio gli addetti a tali attività non sono sempre forniti di una elevata preparazione professionale; i rischi anzidetti si riflettono quindi nell'ambito dei rapporti uomo-ambiente, oltre che nell'attività lavorativa in senso stretto. Si possono, pertanto, evidenziare alcuni fattori dominanti che rendono difficile l'atti-

ività di prevenzione: la presenza rilevante di aziende a conduzione familiare, la conseguente parcellizzazione delle imprese sul territorio, la rilevante presenza di lavoratori autonomi e stagionali. Non bisogna, poi, dimenticare l'importante aspetto della specificità femminile: nel settore agricolo, infatti, sono consistenti i rischi relativi alla maternità, anche perché si è in presenza di una forte interazione fra attività domestica e attività lavorativa (2).

Il legislatore italiano, in verità, ha sempre prestato particolare attenzione per le problematiche in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro ed il d.lgs. n. 626/1994 rappresenta attualmente la massima innovazione normativa in fatto di prevenzione e protezione infortunistica, ma, per una concreta attuazione della normativa in vigore, è necessario diffondere a tutti i livelli una vera e propria «cultura della prevenzione».

Nel presente contesto sociale assumono un ruolo primario la tutela ambientale (3) e la salvaguardia del diritto alla salute dei cittadini considerati sia nella loro qualità di lavoratori, sia nella dimensione sociale ed economica di consumatori di alimenti.

Ciononostante, in agricoltura, la recente normativa trova notevoli difficoltà di attuazione, anche nelle sue condizioni minime di applicazione.

## 2. - Normativa di riferimento

L'igiene del lavoro rappresenta solo un'area della più vasta, «scienza della salute» ed unicamente di recente si è affermata come scienza autonoma. Nell'analisi della normativa specifica che interessa il settore agricolo si pone come inevitabile una prodromica menzione alla tutela generale della salute prevista dalla Costituzione all'art. 32. La tutela della salute pubblica, già cara alla cultura romana (*salus publica suprema lex*), diventa con l'art. 32 Cost. uno dei doveri fondamentali del nostro Stato. Il legislatore costituzionale, inoltre, dispone la tutela del lavoro in tutte le sue forme e applicazioni e afferma che l'esercizio della iniziativa economica non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da arrecare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana. In tal senso si è più volte espressa anche la magistratura con giurisprudenza costante (4).

(1) C. SMURAGLIA, *Testo Unico sulla sicurezza - Cultura della prevenzione*, in *Mondo Agricolo*, n. 21/1997. La proposta di Testo unico, messa a punto dalla Commissione nominata dal Ministro del lavoro, è stata ampiamente commentata in *Dir. rel. Ind.*, 1998, 77-117.

(2) A. COVATTA, *Prevenzione e sicurezza nel lavoro agricolo: problematiche di individuazione delle lavorazioni a rischio in base ai dati statistici*, in *Progetto Sicurezza*, n. 6/1998.

(3) M. BIOCCA, *Le nuove strategie della prevenzione: qualità ambiente e*

*salute*, in *Dossier Ambiente*, n. 42/1998.

(4) Vedi: Corte costituzionale n. 267 del 17 luglio 1998; Cass. Sez. lav. n. 11139 del 5 novembre 1998; Cons. di Stato, Sez. IV, ord. n. 179 del 24 febbraio 1998, in *Riv. dir. lav.*, 1999, 607, con nota di PILATI A., *Sull'obbligo dell'azienda municipalizzata di nettezza urbana di provvedere al lavaggio degli indumenti di lavoro dei propri dipendenti*; Pret. Milano 14 gennaio 1998; Pret. Lecce 14 gennaio 1998; Pret. Torino 31 gennaio 1998.



Il diritto alla salute cessa, quindi, di essere un neutro diritto sociale per calarsi finalmente nella realtà la cui massima espressione è rappresentata dalla rivoluzione culturale operaia degli anni '68/'70. Infatti, dopo l'avvento della Costituzione repubblicana, il diritto alla salute era rimasto compreso entro gli angusti limiti di un problema di ordine assicurativo e solo dagli anni '60, a seguito anche del ruolo svolto dal sindacato, si afferma la tutela della salute intesa come diritto pubblico soggettivo del cittadino nonché del lavoratore (5). Naturalmente nell'ambito del diritto del lavoro le misure sanitarie obbligatorie sono predisposte per il lavoratore a seconda dei vari fattori personali ed oggettivi, o in occasione di eventi che riducono o fanno cessare, temporaneamente o permanentemente, la sua capacità lavorativa. Pertanto, il sistema di imposizione di misure sanitarie, per altro fondato sulla coazione indiretta, trova un limite nel rispetto della persona, a meno che non si giustifichi con l'attitudine della malattia a procurare danno alla salute collettiva (6). In esecuzione del dettato costituzionale, inoltre, sono stati emanati, nel corso degli anni '50, diversi provvedimenti normativi, alcuni dei quali trovano applicazione al lavoro agricolo.

Per quanto concerne l'uso e la manutenzione delle macchine la prima fonte di riferimento è il d.p.r. n. 547/1955 recante «Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro» il cui ambito di applicazione, previsto dall'art. 1, riguarda tutte le attività alle quali siano addetti lavoratori dipendenti, ricomprendendo anche l'agricoltura, con l'esclusione solo di alcune materie, quali l'esercizio di miniere o i trasporti pubblici terrestri, che trovano regolamentazione in appositi provvedimenti. Il citato decreto, inoltre, all'art. 3 definisce il lavoratore subordinato come colui che fuori dal proprio domicilio presta lavoro alle dipendenze e sotto la direzione altrui, con o senza retribuzione e anche al solo scopo della formazione. In tale testo normativo sono presenti norme generiche di prevenzione e protezione, e disposizioni specifiche sull'uso di determinate macchine quali frantoi, presse, gramolatoi e molazze.

La stessa materia è stata, poi, oggetto di altri due atti normativi: la legge n. 572/1977 e il d.p.r. n. 459/1996. Gli adempimenti ivi contenuti riguardano le protezioni relative al parco macchine, l'accesso al posto di guida, la protezione contro il ribaltamento del mezzo, sistemi di riduzione delle vibrazioni e del rumore delle macchine e così via (7).

Per quanto riguarda la disciplina specifica dell'agibilità e abitabilità, gli interventi di prevenzione e sicurezza relativi a strutture, impianti, officine, depositi carburanti, presenza di amianto nelle coperture, applicazione delle norme igienico-sanitarie nei luoghi di lavoro, regolarità delle scale, delle uscite e delle zone di transito, la valutazione dell'esposizione al rischio rumore, si possono ricordare, in ordine cronologico, il d.p.r. n. 303 del 19 marzo 1956, il d.m. 16 febbraio 1982 in tema di «Modificazioni del d.m. 27 settembre 1965 concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione», il d.m. 19 marzo 1990, la legge 46 del 5 marzo 1990 concernente le «Norme per la sicurezza degli impianti», e il d.lgs. n. 277 del 15 agosto 1991.

Infine, il d.lgs. 217/91, il d.m. 28 gennaio 1992, il d.p.r. 1255/68 e il d.p.r. 303/56 hanno ad oggetto la disciplina relativa alla conservazione, utilizzo e manipolazione dei fitofarmaci.

### 3. - I soggetti del sistema di prevenzione e protezione, la valutazione dei rischi e le misure di sicurezza nell'azienda agricola

3.1. - I SOGGETTI - Data l'eterogeneità dei lavori colturali o di allevamento del bestiame, sono molteplici e diverse le situazioni di rischio cui sono soggetti gli addetti del settore. Per questi motivi il d.lgs. n. 626/94 impone anche all'imprenditore agricolo ulteriori responsabilità connesse con la stesura del Documento di valutazione del rischio. Inoltre, il processo di prevenzione e protezione deve avvenire con la partecipazione e la consultazione di tutti i soggetti presenti nel luogo di lavoro. Nel quadro delineato dalla normativa, che nel settore agricolo si applica alle aziende dove sono presenti lavoratori a tempo determinato, indeterminato e soci lavoratori di cooperative o di società anche familiari o di fatto, assumono rilievo le figure del Responsabile per la sicurezza, del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e del Medico competente.

Prima di affrontare una analisi in dettaglio della serie di adempimenti imposti a tali soggetti, è necessario sottolineare che la salute e la sicurezza del lavoro non rappresentano solo una questione di «etica del lavoro», ma diventano importanti fattori produttivi. Infatti, a seguito di infortuni, si possono causare interruzioni più o meno lunghe delle lavorazioni, perdita di forza lavoro esperta, che deve essere sostituita e riaddestrata; scattano, inoltre, per l'azienda richieste di indennizzo per le conseguenti invalidità, oltre che responsabilità di ordine civile e penale con relative sanzioni a carico principalmente del datore di lavoro. Quest'ultimo, per gestire la sicurezza in azienda, deve essere in grado di identificare i pericoli reali e potenziali e valutarne i rischi in modo da intervenire su quelli effettivi al fine di ridurne le conseguenze dannose con una opportuna programmazione nei tempi e con costi adeguati. Per il raggiungimento di questo obiettivo è necessario intervenire sia sulla formazione ed informazione dei lavoratori, sia attivando sistemi di controllo sulle tecnologie, sui comportamenti, sui fattori di rischio, anche attraverso la sorveglianza sanitaria del personale ed il riaggiornamento continuo del sistema di sicurezza aziendale in funzione delle mutate esigenze della produzione.

Nel caso che l'imprenditore sia titolare di una azienda agricola con un massimo di dieci dipendenti a tempo indeterminato, può assumere personalmente il ruolo di Responsabile per la sicurezza. In tal caso è tenuto a comunicare agli organi di controllo competenti una autodichiarazione attestante le sue capacità nello svolgimento dei compiti connessi al servizio di prevenzione e protezione, una relazione sull'andamento degli infortuni e delle malattie professionali nella sua azienda, nel corso degli ultimi tre anni e, per finire, una dichiarazione attestante l'adempimento degli obblighi relativi alla avvenuta valutazione dei rischi, alla redazione del relativo documento e alla custodia dello stesso. A partire dal gennaio 1997 i datori di lavoro sono tenuti ad aggiungere a tale documentazione anche una attestazione di frequenza di un corso di formazione sulla sicurezza (8).

Al fine di realizzare più compiutamente la sorveglianza sanitaria, il datore di lavoro deve nominare il medico competente, il quale, come libero professionista o dipendente dell'imprenditore, deve essere specializzato in medicina del lavoro o possedere altre specializzazioni individuate con apposito decreto del Ministero della sanità (9). Tale soggetto esercita le sue funzioni collaborando alla predisposizione

(5) L. MONTUSCHI, *Art. 32 - Rapporti etico-sociali*, tratto da Branca, *Commentario alla Costituzione*, 1975.

(6) D. VINCENZI AMATO, *Art. 32 - Rapporti etico-sociali*, tratto da Branca, *Commentario alla Costituzione*, 1975.

(7) G. IAPICHINO, E. RAGNO, G. VASSALINI, *Lo stato di attuazione delle*

*normative sulla sicurezza nel settore agricolo*, in *Ambiente e Sicurezza sul lavoro*, n. 5, 1998.

(8) *Lavorare in sicurezza nell'azienda agricola*, ed. S.E.P.E., Roma, 1997.

(9) La sua nomina non deve essere comunicata agli organi di vigilanza.



delle misure di tutela della salute e relativamente alla formazione e informazione dei lavoratori. Inoltre, valuta l'idoneità dei lavoratori alle mansioni cui sono adibiti, con visite preventive e periodiche, e istituisce ed aggiorna una cartella sanitaria per ogni lavoratore. È tenuto assieme al responsabile per la sicurezza, ad effettuare periodicamente una visita dei luoghi di lavoro, a predisporre il servizio di pronto soccorso ed a denunciare le malattie professionali delle quali viene a conoscenza. L'obbligo della sorveglianza sanitaria si pone in relazione all'uso di alcune sostanze o lavorazioni o al superamento di predeterminati livelli di esposizione per cui scatta l'obbligo di sottoporre a controlli medici i lavoratori. Le visite, per i lavoratori del settore in oggetto, diventano obbligatorie: ogni sei mesi per chi fa uso professionale di antiparassitari contenenti antimoniato la cui funzione è quella di debellare i parassiti nocivi all'agricoltura con composti a base di derivati di nitrati dei fenoli e cresoli; ogni tre mesi per l'uso professionale di antiparassitari contenenti composti organici del fosforo e del mercurio; ogni tre mesi per la derattizzazione e disinfestazione con composti a base di acido cianidrico e alla distruzione di parassiti nocivi all'agricoltura con composti a base di cloropicrina; ogni dodici mesi per i lavori nelle infermerie per animali, nelle fogne e nei canali, nelle bonifiche di terreni paludosi. Le visite sono, invece, a discrezione del medico competente nei casi di esposizione a rumore, ad agenti biologici, per la movimentazione manuale dei carichi, per l'uso di preparati o sostanze cancerogene. In condizioni diverse da quelle sopra riportate la presenza del medico competente non è obbligatoria, ma il suo intervento è consigliato quando sorge il sospetto che certe condizioni di lavoro possano comunque recare danno alla salute psico-fisica dei lavoratori (10).

Il Rappresentante per la sicurezza deve essere eletto o designato dai lavoratori e ha compiti di natura consultiva e propositiva. La sua mancata nomina non è sanzionata dalla legge, ma è opportuno che il datore di lavoro, una volta rammentato tale obbligo ai lavoratori, si faccia da essi rilasciare una dichiarazione liberatoria.

In data 18 dicembre 1996 è stato siglato un Accordo concernente la regolamentazione in agricoltura della rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza. Sono state notevoli le difficoltà incontrate per adattare la disciplina normativa alla realtà delle aziende agricole soprattutto per l'incisiva presenza di rapporti di lavoro a tempo determinato. Con l'Accordo sono stati individuati due livelli entro i quali si può eleggere, nell'azienda agricola, il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. La prima soglia riguarda 150 giornate annue di occupazione complessiva nella stessa azienda, e la seconda soglia fa riferimento almeno ad un rapporto di lavoro temporaneo con durata minima di 51 giornate annue. Le organizzazioni sindacali in sede provinciale possono definire modi diversi di individuazione del rappresentante per quelle aziende che abbiano caratteristiche occupazionali inferiori. Dovranno essere preferiti nella nomina i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e poi i dipendenti che abbiano rapporti di lavoro di maggior durata, ma mai inferiori alle 51 giornate.

(10) *Valutazione dei rischi e programma di miglioramento aziendale in agricoltura*, Pubblicazione a cura del Dipartimento del Diritto alla salute e delle politiche di solidarietà e del Dipartimento di Prevenzione - Coordinatore P. PASQUINELLI - ed. Regione Toscana, 1997.

(11) N. ROTUNDO, *D.lvo 626, qual è il suo reale impatto*, in *Mondo Agricolo*, n. 21/1997.

(12) La scala semi-qualitativa può essere graduata con diversi valori a seconda della frequenza (probabilità) con la quale si verifica l'evento e a seconda della gravità del danno: Scala probabilità = Improbabile - Poco probabile - Probabile - Improbabile.

Scala degli effetti dannosi = Lieve - Medio - Grave - Gravissimo.

L'incarico dura tre anni per i lavoratori a tempo indeterminato e, per i lavoratori a tempo definito, deve essere pari al tempo di permanenza in azienda. Sono stati anche previsti per il Rappresentante permessi retribuiti per l'espletamento dei suoi compiti: l'incarico ha comunque termine con la risoluzione del rapporto di lavoro (11).

Al fine di una più efficace applicazione della normativa può essere, inoltre, utile che i soggetti coinvolti nel sistema di prevenzione e protezione in azienda possano interloquire con le istituzioni pubbliche demandate al controllo, quali le ASL, l'Ispettorato del lavoro ed i Vigili del fuoco i quali hanno un ruolo centrale nell'attività stessa di prevenzione.

3.2. - I RISCHI - Il momento operativo più importante nel sistema della sicurezza globale è rappresentato dalla valutazione dei rischi ed è propedeutica all'attivazione delle misure di prevenzione e protezione. Con la valutazione del rischio si cerca una conoscenza generalizzata e approfondita delle fonti di pericolo presenti in azienda: l'obbligatorietà di tale fase del processo per la sicurezza, ribadito dall'art. 4 del d.lgs. 626/94, non deve esaurirsi in un mero adempimento: la legge, infatti, ne ribadisce la sostanzialità, visto anche che devono essere impiegate in tale compito elevate professionalità e competenze. Concorrono alla formulazione della valutazione del rischio, due elementi distinti, ma fondamentali nell'intero meccanismo di analisi: l'identificazione delle fonti di pericolo con i rischi connessi, e la stima di frequenza del verificarsi dell'evento dannoso. In rapporto alla potenzialità della fonte di pericolo, i rischi si suddividono in «convenzionali» e «specifici»; dal punto di vista operativo, invece, la classificazione prevede rischi eliminabili, trasferibili, ritenibili e riducibili.

L'identificazione delle fonti di pericolo e dei rischi potenziali rappresenta la fase più delicata di quel processo di analisi che deve condurre alla definizione quantitativa dei rischi presenti in azienda. È in questa sede, infatti, che si possono individuare i rischi eliminabili e quelli riducibili, e che si può procedere alla verifica del rispetto degli standard normativi e alla individuazione dei soggetti esposti.

Le tecniche di raccolta dei dati, consistenti in ispezioni dirette sui luoghi di lavoro o in interviste, formali e informali, con le persone in grado di fornire utili notizie sulla realtà produttiva, devono essere strutturate in modo tale da ottenere una sufficiente quantità di informazioni dettagliate. Il rischio deve, pertanto, essere valutato in relazione alla frequenza con la quale l'evento si verifica ed in relazione alla entità delle possibili conseguenze. Le tecniche valutative risultano essere di tipo semiquantitativo, e cioè basate sulla predeterminazione di scale relative nella stima della gravità e della frequenza del verificarsi dell'evento (12).

Alla luce di queste considerazioni, e tenendo conto della specificità del settore agricolo, negli studi preparatori di un futuro Testo Unico in materia di sicurezza del lavoro, è prevista l'adozione di una disciplina specifica ed analitica sulla sicurezza del lavoro agricolo perché in tale settore sono necessari strumenti tecnico-organizzativi idonei.

I pericoli per la salute e la sicurezza nelle aziende agricole possono essere generati da fattori di ordine fisico, chimico, biologico, comportamentale, nonché organizzativi ed

Dalla combinazione di questi valori è possibile ottenere l'indice di rischio ( $DxP=R$ ). Ed è grazie a queste rilevazioni che vengono definite le priorità d'intervento nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione. A tale metodica si affianca, poi, una interpretazione soggettiva nella stima delle probabilità dell'attuarsì dell'evento e tale valutazione non va intesa come arbitrarietà di giudizio da parte del soggetto demandato all'attività di valutazione del rischio, bensì come giudizio dettato dalla professionalità di una persona esperta e competente. In tal senso l'approccio soggettivo può risultare utile perché si tiene conto di quei fattori, altrimenti non qualificabili e valutabili, che spesso sono collegati e rilevabili nella situazione contingente. Cfr. G. NATULLO, *La tutela dell'ambiente di lavoro*, in *Dottr. e giur. dir. lav.*, 1995.

ergonomici. Si possono generare, quindi, eventi dannosi di tipo traumatico e immediato, cioè gli infortuni, che determinano menomazioni fisiche di diversa entità, o eventi la cui evoluzione si protrae nel tempo, le malattie professionali, che compromettono l'equilibrio biologico e psicologico del lavoratore.

I fattori fisici che più frequentemente danno origine in agricoltura ad eventi lesivi sono: le cadute, gli scivolamenti, gli urti, i ribaltamenti, le cesoiature, gli schiacciamenti, i traumi e le ustioni, i colpi di freddo e di caldo in ambienti esterni e interni, le vibrazioni, la movimentazione dei pesi e le lavorazioni non ergonomiche.

I fattori chimici sono rappresentati da tutte quelle sostanze (liquidi, solidi, gas, vapori, fumi e così via) naturalmente presenti in azienda o acquisite dall'esterno a causa del lavoro, che possono generare asfissia, avvelenamenti, ustioni, danni gravi alla pelle, allergie, crisi respiratorie. I rischi derivanti dalle sostanze chimiche sono i più subdoli, visto che i danni possono manifestarsi esteriormente anche a distanza di molti anni dall'uso della sostanza e quando la salute è ormai compromessa.

I fattori biologici riguardano il contatto con vegetali, microorganismi, quali batteri, funghi, virus e così via, e animali presenti negli allevamenti o allo stato selvatico.

I fattori psico-sociali sono riconducibili a demotivazione, super attività, conflittualità, interazioni negative fra ambiente fisico, comportamento individuale e di gruppo e tipologia di lavoro. Si deve, poi, tener conto dei lavori svolti in solitudine, o di notte o con turni di lavoro piuttosto lunghi. Tali fattori generano danni psichici di tipo diretto ai lavoratori o, più frequentemente, danni indiretti da disattenzione o errori.

I fattori di natura organizzativa ed ergonomica riguardano le condizioni di lavoro, cioè il rapporto fra il lavoratore e le posizioni che deve assumere o i movimenti che deve compiere per espletare le relative attività. L'ergonomia, quindi, studia il modo per rendere ottimali le postazioni di lavoro ed è inevitabilmente supportata dalla tecnologia, la quale deve privilegiare le esigenze dell'uomo nel progettare gli strumenti di lavoro.

3.3. - LA PREVENZIONE - Nel sistema della sicurezza globale l'ultima fase del processo di analisi del rischio riguarda la gestione del rischio stesso. Grazie alle rilevazioni effettuate nelle fasi precedenti, si possono in questa sede definire le politiche aziendali di intervento nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione. In tal senso si programmano e promuovono le idonee misure per migliorare il livello di protezione dei lavoratori e che consentono di delineare le scelte dell'impresa per quel che concerne la ritenzione e la accettabilità del rischio. La differenza concettuale fra previsione e protezione comporta una diversa modalità nell'attuazione degli interventi che possono incidere, con una certa graduazione, sia sulle probabilità di accadimento dell'evento, sia sulla sua gravità e viceversa (13).

Si rendono, però, necessari interventi tecnici per quanto riguarda sia le strutture fisiche di produzione, le lavora-

zioni per la produzione di vegetali, le produzioni zootecniche, i fabbricati rurali e l'uso delle macchine agricole, sia le fasi operative di trasformazione dei prodotti: la lavorazione dell'uva, del latte, delle olive e così via.

Altro aspetto della prevenzione ha ad oggetto le dotazioni tecniche aziendali quali il pronto soccorso, i dispositivi di protezione individuale, la segnaletica di sicurezza, la gestione delle emergenze, la prevenzione incendi.

La massima opera di prevenzione, però, consiste nel modificare, attraverso una attività capillare di informazione e formazione, i comportamenti di tutti coloro che lavorano in una azienda agricola per migliorare le condizioni di salute e di sicurezza del lavoro.

#### 4. - Due incisivi fattori di rischio: incendio e rumore

4.1. - GLI INCENDI - L'incendio è una combustione, cioè una reazione chimica fra combustibile e comburente, che si sviluppa in modo incontrollato nel tempo e nello spazio e che può essere provocata da fiamme libere, particelle incandescenti, scintille di origine elettrica, reazioni chimiche, e, per finire, innalzamento della temperatura causato da compressione dei gas.

Il rischio di incendio è, quindi, piuttosto generalizzato: nelle aziende agricole è connesso a diverse fonti di pericolo, quali lo svolgimento di specifiche attività o l'uso e lo stivaggio di materiali infiammabili.

L'obiettivo della «prevenzione incendi» consiste nel conseguire la sicurezza contro gli incendi, e ciò diventa possibile creando un giusto equilibrio fra misure di tipo prevenzionistico, tendenti a ridurre le fonti di rischio, e misure di tipo protezionistico, le quali consentono il contenimento delle eventuali conseguenze dannose. In funzione delle scelte di prevenzione è necessario porre attenzione alla compartimentazione, alla resistenza al fuoco delle strutture e dei materiali, alle vie di fuga, alla installazione corretta degli impianti elettrici e tecnologici (14).

La protezione attiva deve incentrarsi sui sistemi di rilevazione dell'incendio, realizzati attraverso l'uso di sensori siti nei locali da proteggere, e sui sistemi di estinzione del fuoco, consistenti in estintori fissi o mobili. Le fonti di pericolo di incendio, in una azienda agricola, sono molteplici e devono essere distinte a seconda della necessità di essere o meno assoggettate al controllo dei Vigili del fuoco e al relativo rilascio del certificato di prevenzione incendi.

Il d.m. 16 febbraio 1982 riporta l'elenco delle attività e degli impianti che sono obbligatoriamente assoggettate al controllo da parte dei Vigili del fuoco e al rilascio del certificato di prevenzione. Tra queste attività, alcune sono tipiche del settore agricolo: il deposito di liquidi infiammabili e combustibili per uso agricolo, mulini per cereali o altro con potenzialità superiore a 200 quintali, impianti per l'essiccazione di vegetali in genere con depositi che superano i 500 quintali di capienza, depositi di legnami da costruzione e da lavorazione di legna da ardere, paglia, fieno, carbone

(13) Cfr. R. ZUCCHETTI, *Un sistema moderno di prevenzione che passa attraverso l'autotutela*, in *Guida al Diritto*, 1995.

(14) La «compartimentazione» di un edificio consiste nella suddivisione in parti dell'edificio stesso, delimitate da elementi costruttivi di resistenza al fuoco. Il compartimento è così in grado di contenere l'incendio per un tempo determinato; la compartimentazione consente il frazionamento del rischio e permette la limitazione dei danni arrecabili ad una attività.

La «resistenza al fuoco» costituisce l'attitudine di un elemento strutturale a conservare per un tempo stabilito, sotto l'azione del fuoco: la stabilità o resistenza meccanica (R), la tenuta cioè la capacità di non lasciar passare né produrre fiamme, vapori e gas (E), l'isolamento termico consistente nella capacità di ridurre la trasmissione del calore (I). La capacità di un elemento costruttivo a conservare, per un tempo determinato, la

resistenza meccanica, la tenuta alla fiamma e l'isolamento termico, si identifica con il simbolo REI.

Per «reazione al fuoco» si intende, secondo il d.m. 26 giugno 1984, il grado di partecipazione di un materiale combustibile al fuoco al quale è sottoposto; in relazione a ciò i materiali sono assegnati alle classi: 0-1-2-3-4-5 in funzione della loro aumentata partecipazione alla combustione; quelli di classe 0 sono incombustibili.

Le vie di fuga devono consentire una evacuazione rapida e facile, in caso di pericolo, alle persone che sono all'interno della struttura. Ai fini della praticabilità in caso d'incendio, le vie di fuga devono essere in numero e dimensioni idonee, oltre che avere caratteristiche costruttive tali da impedire che le fiamme e il fumo le raggiungano velocemente. Cfr. PACIUCI-PIANESE-RAGNO, *Il rischio di incendio nelle aziende agricole*, in *Progetto Sicurezza*, n. 2, 1998.

vegetale, carbonella e altri prodotti affini, depositi di concimi chimici a base di nitrati, fosfati e di fitofarmaci (15).

In presenza anche di una sola di queste attività è necessario che un tecnico abilitato appronti un «progetto antincendio» da sottoporre all'approvazione dell'autorità competente e che gli ispettori antincendio dei Vigili del fuoco effettuino un sopralluogo al fine di accertare la corretta applicazione del progetto preventivamente approvato. Soltanto a seguito di tali adempimenti il comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio rilascia l'apposito certificato di Prevenzione Incendi attestante l'avvenuta applicazione della normativa antincendio.

Altre fonti di pericolo, non soggette al controllo dei Vigili, gravano sulle aziende agricole ed è utile individuarle ai fini del più generale progetto sulla sicurezza. Si fa riferimento, fra l'altro, ai depositi di materiali vegetali come paglia, fieno o legna, serre, locali per la cura del tabacco, depositi mobili per il gasolio agricolo regolamentati dal d.m. 19 marzo 1990, depositi di materiali infiammabili come vernici, antiparassitari, solventi e fitofarmaci (16). Inoltre, è indispensabile che ciascun lavoratore sia in grado di prevenire un incendio. A tal fine il datore di lavoro deve predisporre un piano di formazione ed informazione, anche attraverso l'uso di avvisi scritti sul comportamento da tenere sul luogo di lavoro, e un piano di evacuazione. È auspicabile che periodicamente si realizzino esercitazioni antincendio per mettere in pratica le procedure di evacuazione e per verificare l'efficacia della segnaletica di sicurezza e dei mezzi antincendio. Se l'azienda agricola rientra fra quelle soggette alla sorveglianza dei Vigili del fuoco, i mezzi antincendio specifici devono essere indicati nel certificato di Prevenzione Incendi. Nel caso, invece, di aziende non soggette a elevato rischio di incendio, si devono, comunque, installare un congruo numero di estintori e di idranti in funzione della dimensione aziendale (17).

Per segnaletica di sicurezza si deve, poi, intendere una serie di segnalatori che attraverso una particolare combinazione di forme, colori e simboli possano trasmettere un messaggio di sicurezza attirando velocemente l'attenzione dell'utente su oggetti o situazioni che possono costituire pericolo. La segnaletica di uso più frequente concerne cartelli antincendio, cartelli che indicano le vie di fuga o impongono l'uso dei dispositivi di protezione individuali, che delimitano zone riservate agli addetti ai lavori o che segnalano la presenza di animali (18).

Dal breve esame condotto appare chiaro che nell'azienda agricola è notevole la presenza di fonti di rischio di incendio e la realizzazione della sicurezza va ben oltre il pedissequo rispetto della normativa, ma consiste anche e

soprattutto nella consapevolezza dei rischi potenziali e nella concreta adozione delle idonee misure di prevenzione e protezione per poter ridurre sia la frequenza degli eventi dannosi, sia la gravità degli stessi.

4.2. - IL RUMORE - Il rumore inteso come insieme di suoni indesiderati è dannoso per la salute, in quanto può provocare la perdita della sensibilità uditiva e la sordità. L'intensità dei suoni si misura in decibel (dB).

La disciplina normativa sul rumore è contenuta nel d.lgs. n. 277/1991, il quale prevede anche la massima quantificazione consentita di esposizione al rumore. Il decreto, inoltre, stabilisce che ogni datore di lavoro debba effettuare una valutazione del rumore, redigendo specifico documento e adottando, se necessario, le opportune misure. Era già esistente fino dal 1991 l'obbligo per le aziende di redigere un Documento di valutazione del rischio il quale, a norma del d.lgs. 626/94, deve essere soltanto integrato con le successive eventuali modificazioni tecnico-produttive.

Per le aziende nelle quali non si superino gli 80 dB di intensità, il d.lgs. 277/91 prevede, invece, solo una autocertificazione attestante la situazione e, comunque, l'avvenuta valutazione (19).

Le misurazioni del rumore nelle aziende agricole vanno effettuate da personale esperto, con metodi precisi che diano valori del livello di esposizione settimanale e giornaliero alla fonte di rischio, e devono essere ripetute ogni qualvolta si modificano le condizioni di lavoro.

Il danno da rumore può dipendere dall'intensità del suono, dal tempo di esposizione e dalla frequenza del rumore. Data la continua meccanicizzazione del settore agricolo, si sono moltiplicate e le fonti di pericolo, e la percentuale di lavoratori esposti a questo rischio. Infatti, sia che la lavorazione rumorosa avvenga all'interno di edifici, come cantine o frantoi, sia che avvenga all'esterno, con l'uso di trattori trebbiatrici o altro, l'esposizione è sempre elevata per gli addetti (20). In relazione all'esposizione alla fonte di rischio sono previste diverse e specifiche precauzioni quali: nominare il Medico competente, fornire e formare il lavoratore all'uso di cuffie o tappi e così via (esposizione da 85 a 90 dB); sottoporre il lavoratore a visite audiometriche annuali, fornire e formare il lavoratore all'uso di cuffie o tappi e controllare che i dispositivi di protezione personale vengano utilizzati e così via (esposizione oltre i 90 dB). E, peraltro, sempre opportuno attivare qualche precauzione di tipo generale: informare i lavoratori del rischio, utilizzare macchine con la minima emissione di rumore, effettuare puntuale manutenzione delle stesse, limitarne l'uso nel tempo, mettere a disposizione dei lavoratori protezioni personali.

(15) Per la disciplina dei depositi e delle distanze di sicurezza esterne sono successivamente intervenuti la Circ. n. 36 dell'11 dicembre 1985 e il d.m. 30 novembre 1983.

(16) Una notazione deve essere fatta sui fitofarmaci, prodotti chimici in uso in agricoltura e indubbia fonte sia di rischio di incendio, sia di rischi di altro tipo. Il d.lgs. n. 626/1994 ha imposto, in merito, alcuni principi di prevenzione incentrati prevalentemente sulla formazione e informazione dei lavoratori. È, in questo caso, indispensabile una capillare attività di prevenzione al fine di promuovere la crescita culturale degli operatori del settore agricolo per tutti i rischi lavorativi connessi con l'uso dei fitosanitari. Le conoscenze dei lavoratori devono incentrarsi particolarmente sulle caratteristiche del prodotto utilizzato, sulle vie di assorbimento del prodotto stesso, sulle misure di primo intervento in caso di incidente o avvelenamento, sulla conservazione adeguata ed accurata delle sostanze altamente nocive, sul rispetto dell'intervallo di sicurezza. Altro importantissimo sistema di prevenzione e di protezione, e non solo nel caso di uso di fitofarmaci, è rappresentato dai dispositivi di protezione individuale: tute di cotone, stivali di gomma con suola antiscivolo, guanti, cappucci, occhiali, caschi, maschere, respiratori. Questi strumenti devono essere adoperati sia durante la preparazione delle miscele, sia durante i trattamenti. La legislazione in

tema di fitosanitari parte dal r.d. 27 luglio 1934, n. 1265, definito anche Testo Unico delle leggi sanitarie. A questo T.U. fa seguito il d.p.r. n. 1255 del 1968 con il quale vengono identificate quattro classi tossicologiche e che disciplina la produzione, il commercio e la vendita dei presidi sanitari. Nel 1988 con il d.p.r. n. 223 sono state recepite alcune direttive comunitarie aventi ad oggetto la classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio dei preparati pericolosi. Con il d.m. n. 217/1991 è stato introdotto il «quaderno di campagna» divenuto, poi, «registro dei trattamenti», a tutt'oggi non ancora operativo. Per finire, il d.lgs. n. 194/1995 ha recepito la direttiva n. 414/91 relativa all'autorizzazione, immissione in commercio, utilizzazione e controllo dei fitosanitari destinati alla protezione della piante. (A. COVATTA, *Prodotti fitosanitari in agricoltura*, in *Progetto Sicurezza*, n. 1, 1998).

(17) PACIUCCI-PIANESE-RAGNO, *Il rischio di incendio nelle aziende agricole*, in *Progetto Sicurezza*, n. 2, 1998.

(18) Conf. Generale Agric. Ital., *Lavorare in sicurezza nell'azienda agricola*, Roma, 1997, *passim*.

(19) R. GUARINIELLO, *Rischio da rumore: protezione del lavoratore anche sotto il valore limite*, in *Dir. e Pratica del lavoro*, n. 2, 1993.

(20) Al posto di guida di un trattore è possibile misurare un rumore di intensità fino a 80-100 dB; Manuale SEPE.

## 5. - Due particolari settori di indagine: le cantine e i frantoi

5.1. - I FRANTOI - L'olivocoltura, nel nostro paese, è molto diffusa soprattutto nel centro-sud con una produzione nazionale di olive di circa 5-6 milioni di tonnellate annue. Sono attivi, a livello industriale, 8000 impianti di trasformazione, 640 impianti di confezionamento e 48 sansifici (21): si è in presenza di un'attività stagionale, ma non per questo esente dall'applicazione del d.lgs. n. 626/94.

Al fine di realizzare il sistema di gestione integrata della sicurezza, voluto dalla legge, si rende necessaria una preliminare, seppur breve, disamina del processo produttivo. Infatti, le fasi di produzione vanno dalla consegna al frantoio del prodotto da trasformare, al lavaggio e aspirazione delle foglie.

La fase della vera e propria trasformazione consiste nella frangitura del frutto, operazione questa che può avvenire con un procedimento a freddo (mediante macine) oppure a caldo (mediante molini a cilindro). La pasta ottenuta dalla frangitura viene resa omogenea con l'uso della gramolatrice. L'ultimo atto del processo produttivo si incentra sulla spremitura, dalla quale si ottiene olio misto ad acqua e sansa, e sulla separazione, procedimento con il quale si separa, con appositi separatori centrifughi, l'olio dall'acqua. L'analisi e la valutazione del rischio, quindi, può essere suddivisa in due parti: una relativa alle fonti di rischio generate dagli impianti e dalle macchine, l'altra relativa all'ambiente lavorativo.

Le fonti di rischio da processo produttivo con pericoli derivanti dagli impianti, dal processo e dalle macchine, possono concretizzarsi in rischio elettrico, da incendio, dall'uso di macchinari quali trasportatori, montacarichi, coclee, tramogge, macine, gramolatrici, aspiratori. Sono, inoltre, da prendere in considerazione il rischio da movimentazione manuale dei carichi e il rischio da rumore.

I rischi di natura ambientale afferiscono, invece, alle strutture che sono sedi di attività lavorative e che devono possedere particolari requisiti al fine di garantire ai lavoratori adeguate condizioni di igiene e sicurezza del lavoro. In proposito, l'art. 6 d.p.r. n. 303/1956 stabilisce che i locali (22) ove lavorano più di cinque addetti devono destinare a ciascun lavoratore minimo mq 2 di superficie e avere altezza non inferiore ai 3 metri. Per quanto concerne il microclima, i locali adibiti a frantoi, di solito, non presentano grossi problemi sia perché sono gli stessi impianti a sviluppare notevole calore e fornire, quindi, accettabili condizioni di riscaldamento, sia perché le stesse attività lavorative comportano un grosso dispendio di energie. Anche l'illuminazione dei locali, sia naturale che artificiale, è solitamente adeguata.

Particolare rilevanza deve essere, invece, data ad altri elementi delle strutture quali i pavimenti. Questi, infatti, devono essere in buone condizioni, puliti al fine di evitare rischi da scivolamento e sgombri da materiali vari che potrebbero ostacolare l'attività lavorativa. Inoltre, devono essere adeguatamente protette dal pericolo di cadute tutte le canalizzazioni o le aperture che si devono realizzare nel pavimento e che sono necessarie al processo produttivo.

Infine, data la natura del lavoro che comporta il contatto con sostanze untuose, si rende obbligatoria la presenza di spogliatoi, armadi e servizi igienici forniti di docce.

Naturalmente è obbligatorio predisporre l'uso dei dispositivi di protezione individuale quali guanti, scarpe

antisdruciolamento e cuffie antirumore.

5.2. - LE CANTINE - Anche per le cantine devono essere svolte considerazioni analoghe a quelle prima effettuate per i frantoi. Infatti, a seguito di un esame del processo produttivo finalizzato alla sistematica quantizzazione e valutazione dei rischi, l'azienda dovrà agire considerando il rapporto di affidabilità degli impianti e dei sistemi, analizzando l'aspetto operativo-comportamentale, e, quindi, modificando le modalità organizzative e procedurali. Si parte, cioè, da una analisi della realtà produttiva per integrarla con altri aspetti della gestione aziendale quali la tutela dell'ambiente, la gestione delle risorse umane, l'applicazione del processo di qualità. Tutto ciò per realizzare tutte le necessarie misure di protezione e prevenzione per la sicurezza, compresa l'attività di formazione e informazione dei lavoratori.

Il ciclo produttivo in oggetto può essere schematicamente suddiviso in cinque fasi, che vanno dalla consegna dell'uva alla struttura di trasformazione con relativo ammortamento, alla fermentazione, alla decantazione e stabilizzazione del vino, per concludersi con la conservazione e invecchiamento del prodotto che deve, poi, eventualmente, essere preparato per la distribuzione. La complessità del processo produttivo è variabile in funzione alla quantità di uva trasformata e della destinazione finale del prodotto. Infatti, per poter individuare criteri certi e fare riferimento a precisi requisiti igienico-sanitari, è stato necessario distinguere quattro tipologie di cantine (tip. A, B, C, D) con tre distinte modalità di imbottigliamento (imbottigliamento effettuato in proprio presso la cantina di produzione; imbottigliamento effettuato presso altro stabilimento autorizzato; imbottigliamento effettuato presso la cantina di produzione tramite impianto semovente).

Anche per questo ambito di lavoro si può suddividere la valutazione del rischio in due parti: una relativa al processo produttivo ed agli impianti, e l'altra legata all'ambiente lavorativo inteso come condizioni igienico-sanitarie generali e microclima.

I rischi che afferiscono alla prima tipologia sono connessi all'impianto elettrico, all'uso delle macchine operatrici (d.p.r. n. 547/1955) per ciò che concerne, ad esempio, scuotimenti o vibrazioni, all'utilizzo delle vasche di fermentazione e dei tini, all'uso della pigiadiraspatrice.

In tale attività produttiva non bisogna, poi, dimenticare i locali di deposito dei prodotti enologici che devono possedere particolari caratteristiche (23).

I dispositivi individuali di protezione, che il datore di lavoro deve mettere a disposizione dei lavoratori, devono essere adeguati al rischio da prevenire, adeguati all'ambiente di lavoro e al lavoratore, idonei secondo i canoni dell'ergonomia e compatibili fra di loro. Tali mezzi, inoltre, devono essere individuali, contrassegnati col nome del lavoratore, in buono stato di conservazione e devono essere conservati in appositi locali provvisti di armadietti.

Per quanto concerne, infine, la documentazione relativa alla tutela della sicurezza e dell'igiene dei luoghi di lavoro (documento di valutazione del rischio, registro infortuni, denunce degli impianti e così via) è necessario aggiungere l'autorizzazione sanitaria prevista dalla legge nel caso di preparazione, confezionamento e deposito di sostanze alimentari. Infatti, chiunque intenda esercitare attività di vinificazione, destinando la propria produzione alla vendita e somministrazione del prodotto, è tenuto a richiedere al Sindaco del Comune, nel cui territorio ha sede l'impianto, il rilascio di opportuna autorizzazione.

(21) Cfr. PACIUCCI-RAGNO-VASSALINI, *Sicurezza nella piccola e media impresa*, in *Progetto Sicurezza*, n. 4, 1998.

(22) Si fa esclusione dei locali ad uso ufficio i quali possono avere altezza inferiore in relazione ai diversi regolamenti comunali.

(23) Devono essere isolati fisicamente ed adibiti esclusivamente a tale

scopo; le confezioni devono essere integre ed una volta aperte, se non completamente utilizzate, devono essere sigillate; deve essere presente una finestra o un impianto di ventilazione al fine di garantire il ricambio dell'aria; il pavimento e le pareti devono essere lavabili e puliti; deve essere presente un rubinetto per l'erogazione dell'acqua.

## 6. - Le funzioni dell'Ispettorato del lavoro

Il d.lgs. n. 626/94 ha notevolmente innovato la normativa in tema di igiene e sicurezza del lavoro, orientandola in senso spiccatamente prevenzionistico. Un ulteriore segnale di cambiamento è stato dato dal decreto in oggetto anche all'indirizzo marcatamente repressivo del precedente sistema imperniato sull'attività di vigilanza e controllo delle autorità competenti. Infatti, con l'art. 24 del decreto n. 626/94 sono stati attribuiti all'Ispettorato del lavoro, oltre ai compiti istituzionali di controllo, anche quelli di consulenza, assistenza e informazione nei confronti delle imprese.

In tale materia il ruolo e la funzione dell'Ispettorato del lavoro va ad affiancarsi all'attività svolta dalle ASL in modo da ottimizzare le risorse presenti nella Pubblica Amministrazione e per meglio perseguire l'obiettivo della diffusione della cultura della sicurezza. Ciononostante si pongono delicati problemi di coordinamento fra l'attività svolta dagli Ispettorati del lavoro e le funzioni istituzionali delle ASL (24).

La nuova normativa tende palesemente a privilegiare il momento della prevenzione senza trascurare, però, il momento del controllo ad opera delle autorità preposte (25). In tal senso l'Ispettorato del lavoro è il destinatario della comunicazione del nominativo del responsabile del Servizio di prevenzione e protezione ex art. 8, c. 11, d.lgs. n. 626/94. In caso di ritardo o mancata comunicazione è prevista una sanzione amministrativa da 1 a 6 milioni di lire nei confronti del datore di lavoro inadempiente (26).

Il Ministero del lavoro, rinnovando la sua struttura periferica, ha, di recente, istituito le Direzioni provinciali del lavoro. Tali enti, che ricomprendono gli ex Ispettorati del lavoro e gli ex Uffici del lavoro, devono essere affiancati dall'Area di Vigilanza Tecnica (27), anch'essa di nuova istituzione, ed alla quale vengono specialmente demandati compiti relativi alla materia dell'igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro.

La presenza di questo personale qualificato non esclude la competenza di qualunque ispettore del lavoro che, nel corso dell'attività di normale vigilanza, dovesse riscontrare reati in materia di sicurezza del lavoro, di conseguenza egli è tenuto a riferirne al P.M. competente ai sensi dell'art. 347, c. 1, c.p.p. e dell'art. 20 d.lgs. 758/94. La legittimità di tale intervento appare indiscutibile ed è sottolineata anche dallo stesso d.lgs. 626/94 allorché precisa che restano in vigore tutte le norme precedenti non esplicitamente abrogate.

La circolare del Ministero del lavoro n. 42/97 del 21 marzo 1997, emanata successivamente ai decreti n. 626/94 e n. 758/94, conferma l'attività dell'ispettore del lavoro nella sua qualità di organo di Polizia giudiziaria e come tale legittimato ad inoltrare esplicita richiesta all'Autorità giudiziaria competente per l'avvio di indagini.

Ai sensi del d.lgs. 758/94 l'attività dell'ispettore del lavoro assume, invece, carattere preventivo ed amministrativo. Infatti, a seguito della constatazione della violazione della legge penale e comunicando, comunque, la *notitia criminis* al magistrato, l'ispettore del lavoro può applicare l'istituto della «prescrizione» (28). Tale attività ispettiva, che ha modificato in modo sostanziale l'indirizzo tipicamente repressivo del sistema sanzionatorio in materia di igiene e sicurezza del lavoro, si prefigge lo scopo di consentire al datore di lavoro inadempiente una regolarizzazione tardiva della contravvenzione accertata (29).

Appare diverso, quindi, l'intervento dell'ispettore in qualità di organo di P.G. dall'intervento effettuato nell'ambito della vigilanza anche se, ai sensi dell'art. 55 c.p.p., questi è tenuto a far rimuovere eventuali stati di pericolo per adottare provvedimenti in favore della sicurezza (30).

Per quanto concerne il settore agricolo, l'ispettore del lavoro espleta a pieno le sue funzioni di vigilanza. In particolare, si pensi all'applicazione della Direttiva Macchine (d.p.r. 24 luglio 1996, n. 459) la quale prevede il ritiro dal mercato delle macchine non sicure, o anche alla verifica della idoneità dei Dispositivi di Protezione Individuale attribuita all'Ispettorato del lavoro dal d.lgs. n. 475/92, il quale ha disciplinato i requisiti costruttivi dei D.P.I., in recepimento della direttiva comunitaria n. 89/686 del 21 dicembre 1989. Recentemente (31), inoltre, è stato attribuito agli Ispettorati del lavoro il compito di verificare la rispondenza ai requisiti di sicurezza di tutti i materiali elettrici destinati ad essere utilizzati come apparecchi utilizzatori, componenti di impianto e così via.

## 7. - Conclusioni

Per quanto concerne la materia dell'igiene e sicurezza del lavoro, il legislatore ha inteso inasprire le sanzioni al fine di indurre i destinatari delle norme a rispettare le disposizioni poste a tutela dell'integrità psico-fisica dei lavoratori. Contemporaneamente sono stati introdotti nell'ordinamento una serie di meccanismi, tra i quali la «prescrizione» sopra descritta, i quali si prefiggono l'obiettivo di incentivare la regolarizzazione della condotta inadempiente del datore di lavoro e dei soggetti con lui responsabili.

Ciononostante è innegabile, comunque, la difficoltà obiettiva che gli organi di controllo incontrano nell'esercizio delle loro funzioni. L'inadeguatezza del numero degli addetti, la lacunosità di punti di riferimento normativi e la difficoltà di una crescita sociale sui temi della cultura della sicurezza contribuiscono ad aumentare i disagi dei funzionari pubblici demandati a tali compiti, soprattutto in un settore quale quello agricolo penalizzato per molti aspetti e privo di un'attenzione reale da parte del legislatore. □

(24) Gli artt. 23, 24 e 27 del d.lgs. 626/94 prevedono l'attuazione di un sistema di coordinamento da realizzarsi con una fase preliminare di confronto a livello regionale, nei Comitati regionali di coordinamento i cui compiti e la cui composizione devono essere definiti dalle regioni.

(25) G. ROCCA ERCOLI, *Ruolo degli Ispettorati del lavoro*, in *Ambiente e sicurezza del lavoro*, n. 1, 1997.

(26) L. CAPUTO, *L'ispettore del lavoro e la vigilanza sulla sicurezza del lavoro: un ruolo anomalo che necessita di identità*, in *Ambiente e sicurezza sul lavoro*, n. 3, 1998.

(27) Decreto del 20 marzo 1997 del Ministero del lavoro divulgato con circolare n. 42/97 del 21 marzo 1997.

(28) La «prescrizione» di cui agli artt. 20 e seguenti del d.lgs. n. 758/94 viene emessa dall'organo di vigilanza nell'esercizio di funzioni di polizia giudiziaria. Essa consiste in un atto scritto emanato dall'organo di vigilanza con il quale vengono impartite le direttive finalizzate a porre rimedio alle

irregolarità riscontrate. Per tale motivo deve indicare le operazioni da eseguire allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, esigere la pronta reintegrazione dell'ordine giuridico violato e la soppressione degli effetti negativi conseguenti alla violazione. Essa, infatti, consegue all'accertamento di violazioni che costituiscono reato ed è finalizzata anche ad impedire che l'illecito abbia prosecuzione ... Eventuali doglianze contro la prescrizione devono essere sottoposte al Pubblico Ministero nella sua qualità di autorità cui è riconducibile tutta l'attività di polizia giudiziaria, circ. min. lav. n. 25 del 7 febbraio 1996.

(29) Cfr. R. PIERGIOVANNI, R. ZUCCHETTI, *Sanzioni pecuniarie e pene detentive su un ventaglio più esteso di responsabilità*, in *Guida normativa*, n. 3, 1996.

(30) Cfr. G. PORRECA, *Competenze tecniche dei servizi ispettivi delle nuove Direzioni provinciali del lavoro*, in *Sicurezza sul lavoro*, n. 3, 1998.

(31) D.lgs. n. 626 del 1994 che ha recepito la cosiddetta direttiva BT.

## Indici 2000

I - Indice alfabetico per autore degli articoli e delle note a sentenza .....	pag. 747
II - Indice analitico-alfabetico delle decisioni .....	» 751
III - Indice cronologico delle decisioni .....	» 768
IV - Indice per articoli di legge richiamati nelle decisioni .....	» 771
V - Panorami .....	» 776



*Hanno collaborato alla redazione della rivista*

ALBERTO ABRAMI, FERDINANDO ALBISINNI, ALESSANDRO AMATO, MARIA AMBROSIO,  
SILVERIO ANNIBALE, NICOLA ASSINI, VALENTINA BARTOLINI, SILVIA BATTISTINI,  
ENZO BENEDETTI, DANIELE BIANCHI, FRANCESCO BRUNO, GIANFRANCO Busetto,  
MARIO CARDILLO, SONIA CARMIGNANI, IVAN CIMATTI, OSCAR CINQUETTI, ANTONINO CORSARO,  
LUIGI COSTATO, FRANCESCO DE GENNARO, FILIPPO DE LISI, GIUSEPPE DI PAOLO,  
ANTONIO FONTANA, GIOVANNI GALLONI, CARLO GATTA, ALBERTO GERMANÒ, MARIO GORLANI,  
ALFIO GRASSO, CECILIA GRECA, IGINO GRENDENE, PAOLA GROSSI, ANTONIO IANNARELLI,  
DOMENICO LA MEDICA, ANDREA LUCIANO, ANNA LISA MACCARI, PAOLA MANDRICI,  
ALESSANDRO MASI, STEFANO MASINI, FRANCESCO MAZZA, LEONARDO MAZZA, PATRIZIA MAZZA,  
MAURIZIO MAZZI, GIUSEPPE MORSILLO, GIUSEPPE MUSSOLINO, ERNESTO NAPOLILLO,  
STEFANO NICOLUCCI, ANTONIO ORLANDO, ROSSELLA PASSAVANTI, ANTONINO PAVONE,  
MARIO PERFETTI, VINCENZO PERRI, DESIDERIO GABRIELE PINELLI, TULLIO PIRONE,  
AMEDEO POSTIGLIONE, MARIA ADELE PROSPERONI, PASQUALE PUPO, NICOLETTA RAUSEO,  
TIZIANO RINALDI, EMILIO ROMAGNOLI, GIANLUCA ROSSI, MAURIZIO SANTOLOCI,  
ANTONIO SEGRETO, FRANCESCO SAVERIO SESTI, PIERLUIGI SIMONE, ANGELA R. STOLFI,  
ANNA MARIA TEBANO, LUIGI TORTOLINI, GIUSEPPE TRAVIA, ROBERTO TRIOLA,  
ROBERTA VARANO, LAURA VILLIRILLI, ANTONELLA VOLPE

# I - Indice alfabetico per autore degli articoli e delle note a sentenza

	pag.		pag.
<b>DOTTRINA</b>			
FERDINANDO ALBISINNI: Regole del fare e parchi nella disciplina del territorio rurale: dai beni alle attività.....	293	PAOLA GROSSI: Brevi note in tema di società semplice agricola .....	224
FERDINANDO ALBISINNI: Sinallagma senza accordo: per la Corte costituzionale il vincolo venatorio è prestazione sinallagmatica .....	645	ANTONIO JANNARELLI: La concorrenza nel sistema agro-alimentare e la globalizzazione di mercati.....	433
NICOLA ASSINI e GIUSEPPE MUSOLINO: La tutela dell'ambiente attraverso i piani paesistici .....	20	STEFANO MASINI: Sulla delega per l' <i>orientamento</i> di una moderna definizione dell'impresa agricola.....	357
SILVIA BATTISTINI: Attività di campionamento dei reflui e tutela delle acque dall'inquinamento .....	305	STEFANO MASINI: Coltivazione di organismi geneticamente modificati: esigenze di sicurezza e presunzione di responsabilità .....	637
ENZO BENEDETTI: Tutela ambientale dei terreni demaniali civici e legittimazione ad agire dell'Ente nazionale Parco d'Abruzzo .....	729	GIUSEPPE MORSILLO: Il pensiero di Emilio Romagnoli nella formazione della giurisprudenza .....	149
DANIELE BIANCHI: Il Trattato di Amsterdam: implicazioni giuridiche sulla PAC .....	512	GIUSEPPE MUSOLINO e NICOLA ASSINI: La tutela dell'ambiente attraverso i piani paesistici .....	20
FRANCESCO BRUNO: La tutela della diversità biologica in agricoltura. La Corte di giustizia e il caso Bluhme (ovvero dell' <i>Apis mellifera mellifera</i> ) .....	13	ROSSELLA PASSAVANTI: La normativa sulla sicurezza e l'igiene del lavoro nel settore agricolo .....	738
FRANCESCO BRUNO: Il principio di precauzione tra diritto dell'Unione Europea e WTO.....	569	AMEDEO POSTIGLIONE: L'accesso alla giustizia per il diritto umano all'ambiente .....	77
FRANCESCO BRUNO: Strumenti contrattuali di governo dell'agricoltura: il caso francese .....	720	AMEDEO POSTIGLIONE: Bonifica e ripristino dei siti inquinati: riflessioni sul regolamento ministeriale .....	442
SONIA CARMIGNANI: La qualificazione giuridica delle associazioni di produttori agricoli.....	82	MAURIZIO SANTOLOCI: Scompare lo «scarico indiretto»: il nuovo concetto di rifiuti liquidi costituiti da acque reflue di scarico. Il nuovo rapporto tra scarichi (d.lgs. n. 152/99) e rifiuti liquidi (d.lgs. n. 22/97).....	23
SONIA CARMIGNANI: Art. 2135 c.c.: definizione e interpretazione (Questioni in tema di insolvenza del vivaista) .....	501	MAURIZIO SANTOLOCI: La bonifica e il ripristino dei siti inquinati nel decreto n. 471/1999 .....	227
SONIA CARMIGNANI: Identità di vicende pregiudizievoli e differenza di qualificazioni giuridiche soggettive nel danno da fauna selvatica .....	707	ANTONELLA VOLPE: Bracconaggio e traffico illegale di fauna selvatica, aspetti diversi di una medesima realtà: la «zoomafia» .....	733
GIUSEPPE DI PAOLO: La nuova disciplina Iva per le imprese e le cooperative agricole .....	301	<b>OPINIONI E COMMENTI</b>	
ALFIO GRASSO: Il sistema delle garanzie nell'art. 44 della legge bancaria come modificato dal d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342.....	5	OSCAR CINQUETTI: Più ombre che luci dalla regolarizzazione delle società di fatto in agricoltura .....	236
ALFIO GRASSO: Sul «NUOVO ordinamento dei Consorzi agrari» .....	153	<b>STUDI E DOCUMENTI</b>	
ALFIO GRASSO: Il lavoro a tempo parziale in agricoltura (Le novità apportate con il d.lgs. n. 61 del 2000) .....	565	ALESSANDRO AMATO: La nuova disciplina in materia di tutela delle acque .....	578
IGINO GRENDENE: Le regole dei lavori atipici in agricoltura .....	221	SILVERIO ANNIBALE: Le convenzioni internazionali agro-alimentari concluse dall'Italia (1ª parte) .....	652
		GIUSEPPE TRAVIA: Prospettive per la difesa del suolo sulla base dello stato d'attuazione della legge 183/89.....	160

## NOTE A SENTENZA

ALBERTO ABRAMI: La misura dell'indennizzo per la rinunzia ai tagli boschivi nel Parco d'Abruzzo .....	457	FRANCESCO DE GENNARO: L'analogia tra impresa familiare coltivatrice e società semplice: legittimazione e rappresentanza processuale dei singoli componenti .....	327
ALBERTO ABRAMI: L'intervento pubblico per finalità di rimboschimento e sua incompatibilità con la procedura espropriativa .....	593	GIUSEPPE DI PAOLO: I requisiti per l'iscrizione negli elenchi nominativi dei coltivatori diretti presso l'Inps ( <i>ex</i> Scau) .....	65
ALBERTO ABRAMI: La raccolta dei prodotti legnosi del bosco ad opera dei comuni e degli altri enti .....	613	GIUSEPPE DI PAOLO: Tassazione dell'atto di trasferimento di un terreno agricolo in esecuzione del diritto di prelazione agraria .....	420
MARIA AMBROSIO: Società di fatto tra coeredi e rilievo dell'iscrizione presso la Camera di commercio .....	534	ANTONIO FONTANA: Un'inversione di tendenza nella legislazione antinfortunistica ed un intervento della Corte costituzionale che non convince .....	173
VALENTINA BARTOLINI: Il reato di scarico senza autorizzazione o oltre i limiti consentiti tra il d.lgs. 152/99 e la precedente normativa di settore.....	200	ANTONIO FONTANA: Contratto a termine finale e contratto a tempo indeterminato nel panorama odierno del lavoro operaio in agricoltura .....	386
ENZO BENEDETTI: Sulla rilevanza urbanistica del mutamento di destinazione di beni demaniali civici .....	275	ANTONIO FONTANA: La revisione della rendita di inabilità erogata dall'Inail.....	461
FRANCESCO BRUNO: Acqua ed alveo: proprietà divisa dopo la legge Galli? .....	395	ANTONIO FONTANA: L'inquadramento previdenziale dei dipendenti dei consorzi di bonifica .....	595
GIANFRANCO Busetto: La libertà di forma dei contratti agrari .....	31	ANTONIO FONTANA: La Consulta estende alle imprenditrici agricole a titolo principale l'indennità giornaliera di gravidanza e puerperio .....	665
GIANFRANCO Busetto: Inquinamento acustico e danno esistenziale .....	552	CARLO GATTA: L'infortunio occorso ad un bracciante nello svolgimento di attività agricola autonoma non è indennizzabile .....	41
GIANFRANCO Busetto: Sanatoria della morosità e istanza di parte .....	690	CARLO GATTA: Nozione di «coltivatore diretto» ai fini previdenziali .....	104
MARIO CARDILLO: La qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale estensibile alle persone giuridiche ..	489	CARLO GATTA: Iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, diniego dell'Inps dell'indennità di maternità per difetto del presupposto assicurativo ed onere della prova dell'effettuazione di almeno cinquantuno giornate di lavoro subordinato .....	115
SONIA CARMIGNANI: Prelazione del confinante e rapporto pertinenziale .....	247	CARLO GATTA: Il blocco delle pensioni di anzianità e relative deroghe <i>ex</i> art. 1 l. 14 novembre 1992, n. 438 in relazione alla normativa previgente .....	391
SONIA CARMIGNANI: Sull'abbattimento di alberi di olivo .....	687	CARLO GATTA: Agevolazioni contributive diverse per le aziende agricole site in zone montane ed in zone svantaggiate: azione giudiziaria di ripetizione di contributi indebiti e procedure amministrative .....	531
IVAN CIMATTI: Ancora sui miglioramenti apportati al fondo dall'affittuario e problemi connessi .....	54	CARLO GATTA: Sul criterio di adeguamento <i>ex</i> art. 17, comma 4, legge n. 160 del 1975, dei contributi annualmente versati, ai fini pensionistici, dalle coltivatrici dirette, a tutto il 1974, in misura inferiore a 156 per anno .....	597
IVAN CIMATTI: La scadenza dei contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge 203 e l'inizio del rapporto .....	341	MARIO GORLANI: Continua la battaglia (a colpi di leggi) tra Stato e Regioni sulle quote-latte: la Corte costituzionale tenta nuovamente di fare ordine .....	176
OSCAR CINQUETTI: Tutela qualitativa del Grana Padano. Disciplina di produzione e usi .....	64	MARIO GORLANI: Danni provocati dalla selvaggina e responsabilità delle aziende faunistico-venatorie.....	419
OSCAR CINQUETTI: La quota latte come «arnese del mestiere» .....	346	ALFIO GRASSO: Ristrutturazione e riparazione di immobili insistenti su fondi rustici colpiti da sisma e proroga dei rapporti agrari .....	111
OSCAR CINQUETTI: Sul vincolo di indivisibilità <i>ex</i> art. 11 legge 817 del 1971: un'evoluzione giurisprudenziale tanto attesa .....	487	ALFIO GRASSO: Un orientamento che si consolida: il credito agrario non ancora esigibile non può essere oggetto di «sequestro» .....	238
OSCAR CINQUETTI: Questioni di giurisdizione e di competenza: a quando uno strumento per impedire il sorgere di tante controversie? .....	698	ALFIO GRASSO: Concessione di mutuo, a seguito di proroga della scadenza di crediti agrari, e anatocismo praticato dalle banche anche dopo la chiusura finale del conto corrente: due questioni affrontate dalla Corte di cassazione .....	475
ANTONINO CORSARO: Diritto di ritenzione e godimento del fondo .....	57		
LUIGI COSTATO: Giurisprudenza dei giudici comunitari in materia agricola e ambientale .....	138		
LUIGI COSTATO: Giurisprudenza dei giudici comunitari in materia agricola e ambientale .....	279		
LUIGI COSTATO: Giurisprudenza dei giudici comunitari in materia agricola e ambientale .....	490		
LUIGI COSTATO: Giurisprudenza dei giudici comunitari in materia agricola e ambientale .....	623		

ALFIO GRASSO: Processo di ristrutturazione delle cantine sociali e licenziamento del personale in esubero. (Un caso esaminato dalla Corte di cassazione) .....	670	secondo la nuova normativa in materia di inquinamento idrico .....	605
CECILIA GRECA: Sulla necessità della concessione comunale per l'impianto di serre .....	258	ANTONIO ORLANDO: Applicazione dell'imposta di registro nel trasferimento infradecennale del terreno .....	120
CECILIA GRECA: Prelazione agraria e pagamento del prezzo ..	465	ANTONIO ORLANDO: Cessione di terreno agricolo divenuto edificabile .....	472
CECILIA GRECA: Sull'affitto di beni di uso civico .....	622	ANTONIO ORLANDO: Agevolazioni fiscali nel processo agrario .....	689
ANDREA LUCIANO: Brevi note sugli scarichi provenienti da attività di autolavaggio .....	260	ANTONINO PAVONE: Rapporto giuridico di previdenza e diritto di ritenzione .....	136
ANNA LISA MACCARI: Il furto venatorio: <i>abolitio criminis</i> o continuità dell'illecito? .....	336	ANTONINO PAVONE: Rapporto gestorio o affitto. Compatibilità di clausole .....	343
PAOLA MANDRICI: Brevi note in tema di rinuncia all'indennità per miglioramenti fondiari .....	315	ANTONINO PAVONE: Affitto di fondo rustico per attività agrituristica e competenza della Sezione specializzata agraria .....	484
ALESSANDRO MASI: Il regime delle autorizzazioni in materia ambientale .....	202	VINCENZO PERRI: La Corte di cassazione tra le modifiche alla legge Merli ed il divieto di diluizione .....	126
STEFANO MASINI: Attività connesse o <i>ausiliarie</i> dell'agricoltura: un caso limite .....	321	VINCENZO PERRI: La Corte costituzionale e la discrezionalità legislativa: la depenalizzazione del reato di omessa od irregolare tenuta dei registri di carico e scarico rifiuti al vaglio del giudice della legittimità delle leggi .....	313
STEFANO MASINI: La Corte costituzionale prende posizione per la partecipazione e la responsabilità delle autonomie locali nella protezione della natura .....	585	DESIDERIO GABRIELE PINELLI: Sull'autorizzazione dello scarico di acque provenienti da frantoi oleari .....	53
FRANCESCO MAZZA: Limiti alla rilevanza del fortuito nella dispersione di sostanze oleose .....	335	DESIDERIO GABRIELE PINELLI: Sulla commercializzazione di prodotti alimentari sfusi .....	339
FRANCESCO MAZZA: Lo scarico senza autorizzazione tra vecchia e nuova disciplina .....	695	TULLIO PIRONE: Le ordinanze <i>extra-ordinem</i> nella disciplina dei rifiuti .....	207
LEONARDO MAZZA: Sulla natura del reato di costruzione di opere abusive nell'alveo dei fiumi .....	480	AMEDEO POSTIGLIONE: Responsabilità della P.A. in materia di ambiente alla luce della sentenza n. 500/99 delle S.U. della Corte di cassazione .....	323
PATRIZIA MAZZA: Divieto generale di caccia e caccia con richiami vietati: un concorso impossibile .....	50	MARIA ADELE PROSPERONI: Successione di leggi penali nel tempo: lo stoccaggio di rifiuti tossico-nocivi senza autorizzazione costituisce tuttora reato .....	482
PATRIZIA MAZZA: Lavorazione di sfarinati e frode in commercio .....	128	PASQUALE PUPO: I limiti all'esercizio dei poteri del Sindaco in materia di industrie insalubri ( <i>ex artt. 216 e 217 del T.U. n. 1265/1934</i> ) alla luce della legge 241/90 .....	614
PATRIZIA MAZZA: Sulla confisca dei mezzi acustici utilizzati per l'esercizio della caccia .....	259	NICOLETTA RAUSEO: Colonia migliorataria e affitto di fondo rustico: un'ipotesi di esclusione dell'affrancazione ....	134
PATRIZIA MAZZA: Sulla abrogazione della norma che prevedeva l'obbligo dei documenti di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli .....	413	NICOLETTA RAUSEO: Il diritto di riscatto dell'affittuario e del proprietario a confine .....	191
MAURIZIO MAZZI: Ancora sul reato di scarico in pubblica fognatura da parte di un insediamento produttivo in assenza di autorizzazione .....	262	NICOLETTA RAUSEO: La nullità degli accordi in deroga .....	470
ERNESTO NAPOLILLO: Rilevanza penale e mancanza di autorizzazione nella legge Merli .....	48	NICOLETTA RAUSEO: Riscatto agrario e pluralità di confinanti ..	611
ERNESTO NAPOLILLO: La normativa penale e la presunta depenalizzazione in tema di pubblicità ingannevole <i>ex art. 13 legge 283/62</i> .....	204	NICOLETTA RAUSEO: Risarcimento danni da ritardata restituzione di fondo rustico .....	682
ERNESTO NAPOLILLO: Le ordinanze contingibili e urgenti in materia di rifiuti: scriminanti, «comportamenti necessari», limiti al potere amministrativo e sindacato del giudice penale .....	544	TIZIANO RINALDI: Accordi in deroga su canone e durata del contratto .....	273
STEFANO NICOLUCCI: La nuova normativa in materia di inquinamento idrico: lo scarico con superamento dei limiti tabellari tra presente e passato .....	122	GIANLUCA ROSSI: La tutela del lavoro del minore infraquattordicenne in agricoltura antecedentemente alla legge n. 977/1967 .....	179
STEFANO NICOLUCCI: Natura e caratteri del danno ambientale derivante dall'effettuazione di uno scarico con superamento dei limiti tabellari .....	408	GIANLUCA ROSSI: Sulle attività agricole per connessione: specificazioni del giudice amministrativo .....	418
STEFANO NICOLUCCI: Scarico oltre i valori tabellari e divieto di aumento anche temporaneo dell'inquinamento		MAURIZIO SANTOLOCI: Il deposito temporaneo: un atteso chiarimento dalla Corte di giustizia .....	170

MAURIZIO SANTOLOCI: Responsabilità penale e deleghe interne aziendali in materia di inquinamento ambientale . . . . .	607	LUIGI TORTOLINI: In tema di regolamento di competenza tra le Sezioni specializzate agrarie e il giudice ordinario ..	393
MAURIZIO SANTOLOCI: Trasporto rifiuti pericolosi: giro di vite della Corte di cassazione sui formulari assenti o irregolari .....	692	LUIGI TORTOLINI: Durata del contratto di affitto di fondi rustici e accordi in deroga .....	479
FRANCESCO SAVERIO SESTI: Donazione con riserva d'usufrutto ed affitto. Esclusione della prescrizione del diritto alla consegna del fondo in uno strano caso di affitto agrario .....	401	LUIGI TORTOLINI: Contestazione degli addebiti dell'affittuario e inadempienze insanabili .....	602
PIERLUIGI SIMONE: Il prelievo supplementare nel settore del latte e la definizione di «acquirente» tra normativa comunitaria e diritto nazionale .....	97	ROBERTO TRIOLA: Osservazioni in tema di distanze tra fabbricati costruiti su fondi separati da una striscia di terreno .....	187
PIERLUIGI SIMONE: Ancora sulla violazione della l. 23 dicembre 1986, n. 898 per indebita percezione di aiuti comunitari all'agricoltura .....	320	ROBERTO TRIOLA: Brevi osservazioni in tema di vendita di cava .....	196
PIERLUIGI SIMONE: L'esigenza di garantire la qualità delle acque può determinare una lesione dei principi generali dell'ordinamento comunitario? .....	450	ROBERTA VARANO: Brevi note sulla validità degli accordi in deroga ex art. 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203 ....	37
PIERLUIGI SIMONE: Sulla nozione di «scarico» ai sensi della direttiva n. 76/464/CEE .....	662	ROBERTA VARANO: Sulla natura demaniale delle rive interne dell'alveo del fiume e sulle pertinenze demaniali .....	333
ANGELA R. STOLFI: Giurisdizione commissariale: necessaria la natura demaniale del fondo .....	44	ROBERTA VARANO: Criteri di liquidazione del danno nel caso di occupazione acquisitiva: l'intervento delle Sezioni Unite della Cassazione .....	538
ANGELA R. STOLFI: Si discute ancora intorno alla giurisdizione commissariale .....	245	LAURA VILLIRILLI: Problemi applicativi in materia di terre civiche .....	270
ANGELA R. STOLFI: L'attività estrattiva delle cave è subordinata ad autorizzazione regionale .....	554	LAURA VILLIRILLI: L'intervento della Corte comunitaria nel rilascio dell'autorizzazione allo scarico di sostanze inquinanti .....	312
ANNA MARIA TEBANO: Una messa a fuoco delle Sezioni Unite sulla demanialità del terreno invaso artificialmente dall'acqua di un lago .....	198	ANTONELLA VOLPE: Sequestro preventivo ed esigenze cautelari in tema di «smaltimento abusivo» di rifiuti ex art. 51, comma 2, legge n. 22/1997 .....	45
LUIGI TORTOLINI: Effetto dell'abolizione della proroga dei contratti agrari e domanda riconvenzionale .....	39	ANTONELLA VOLPE: Scarichi in laguna veneta: l'orientamento delle Sezioni Unite .....	410
LUIGI TORTOLINI: In tema di prova della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale .....	192	ANTONELLA VOLPE: Smaltimento di rifiuti speciali prodotti da terzi: successione di leggi penali nel tempo o abrogazione di fattispecie <i>criminis</i> . - Problematiche in ordine al danno ambientale .....	539

## II - Indice analitico-alfabetico delle decisioni (\*)

	pag.		pag.
<b>ACQUE</b>		- Vi rientrano. <i>Cass. Sez. III Pen. 6 luglio 1999, n. 8574</i> , con nota di V. BARTOLINI .....	199
Acque - Tutela dall'inquinamento - Scarico da insediamento produttivo - Autorizzazione - Necessità - Scarico in fognature e recapito finale - Configurabilità fattispecie penale - Sussistenza e ragioni del reato ex art. 21 legge Merli. <i>Cass. Sez. III Pen. 12 marzo 1999, n. 3270</i> , con nota di E. NAPOLILLO .....	48	Acque - Tutela dall'inquinamento - Scarichi di reflui senza autorizzazione - Reato ex art. 59, comma 1°, d.lgs. n. 152/99. <i>Cass. Sez. III Pen. 6 luglio 1999, n. 8575</i> , con nota di V. BARTOLINI .....	199
Acque - Tutela dall'inquinamento - Scarichi dei frantoi oleari - Disciplina di cui alla legge n. 319 del 1976 - Applicabilità - Sussistenza - Limiti - Fattispecie: scarico non autorizzato di acque di lavaggio delle olive. <i>Cass. Sez. III Pen. 9 ottobre 1997, n. 9141</i> , con nota di D.G. PINELLI ..	53	Acque - Tutela dall'inquinamento - Reato di cui all'art. 21, terzo comma, legge 319 del 1976 - Superamento dei limiti di accettabilità - Configurabilità: sia con riferimento alle tabelle allegate alla legge sia alle prescrizioni aggiuntive della P.A. <i>Cass. Sez. III Pen. 5 marzo 1999, n. 2929 (M)</i> .....	212
Acque - Tutela dall'inquinamento - Violazione delle disposizioni sul prelievo dei campioni - Ipotesi di nullità - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Pen. 24 maggio 1999, n. 6416 (M)</i> .....	68	Acque - Tutela dall'inquinamento - Insediamento produttivo o civile - Distinzione - Criteri - Esercizio di autolavaggio - Insediamento produttivo - È tale. <i>Cass. Sez. III Pen. 29 aprile 1999, n. 5464</i> , con nota di A. LUCIANO .	259
Acque - Tutela dall'inquinamento - Attività di prelievo dei campioni - Scelta del metodo - Discrezionalità tecnica. <i>Cass. Sez. III Pen. 24 maggio 1999, n. 6416 (M)</i> .....	68	Acque - Tutela dall'inquinamento - Scarico da insediamento produttivo in pubblica fognatura - Mancanza di autorizzazione - Reato di cui all'art. 21, comma primo, legge 319 del 1976 - Sussistenza. <i>Cass. Sez. III Pen. 27 gennaio 1999, n. 1136</i> , con nota di M. MAZZI .....	261
Acque - Acque destinate al consumo umano - Fornitura all'utente priva dei requisiti di idoneità - Configurabilità del reato - Sussistenza. <i>Cass. Sez. III Pen. 25 giugno 1999, n. 8287 (M)</i> .....	68	Acque - Tutela dall'inquinamento - Scarico da depuratore comunale - Equiparazione a scarico produttivo - Esclusione - Ragione. <i>Cass. Sez. III Pen. 1° ottobre 1999, n. 11273 (M)</i> .....	285
Acque - D.lgs. n. 152 del 1999 - Rapporti con la normativa preesistente in materia - Condotte poste in essere anteriormente alla sua entrata in vigore - Punibilità - Condizioni - Fattispecie. <i>Cass. Sez. III Pen. 30 luglio 1999, n. 9739</i> , con nota di S. NICOLUCCI .....	121	Acque - Tutela dall'inquinamento - Direttiva 76/464/CEE - Nozione di «scarico» - Possibilità per uno Stato di adottare disposizioni più severe di quelle previste dalla normativa comunitaria. <i>Corte di giustizia CE - Sez. VI 29 settembre 1999, in causa C-232/97</i> , con nota di L. VILLIRILLI .....	309
Acque - Tutela dall'inquinamento - Scarichi - Scarichi diretti nel mare - Divieto di diluizione - Abbassamento fittizio dei limiti tabellari - Divieto - Reato - Sussistenza. <i>Cass. Sez. III Pen. 9 aprile 1999, n. 4522</i> , con nota di V. PERRI .....	124	Acque - Tutela dall'inquinamento - Reato di scarico oltre i limiti legali - Rottura di un tubo - Caso fortuito - Esclusione - Ratio. <i>Cass. Sez. III Pen. 7 ottobre 1999, n. 11410</i> , con nota di F. MAZZA .....	334
Acque - Tutela dall'inquinamento - Scarichi da pubbliche fognature - Superamento dei limiti tabellari - Reato - Insussistenza - Ragione. <i>Cass. Sez. III Pen. 22 giugno 1996, n. 6263</i> , con nota di V. PERRI .....	124	Acque - Tutela dall'inquinamento - Frantoi oleari - Scarichi antecedenti il 12 novembre 1996 - Reato di cui all'art. 21, terzo comma, legge 319 del 1976 - Esclusione - Condizioni. <i>Cass. Sez. III Pen. 29 maggio 1998, n. 6275 (M)</i> .....	349
Acque - Tutela dall'inquinamento - Legale rappresentante di complesso industriale - Responsabilità penale - Divisione dei compiti - Esclusione della responsabilità - Condizioni. <i>Cass. Sez. III Pen. 5 agosto 1998, n. 9160 (M)</i> .....	142	Acque - Dichiarazione generalizzata di pubblicità - Natura demaniale dell'alveo di un corso d'acqua alimentato esclusivamente da acque meteoriche - Necessità di una funzione di interesse pubblico. <i>Cass. Sez. Un. Civ. 27 luglio 1999, n. 507</i> , con nota di F. BRUNO ....	394
Acque - Tutela dall'inquinamento - Superamento dei limiti tabellari - Scarico occasionale - Configurabilità del reato. <i>Cass. Sez. III Pen. 5 agosto 1998, n. 9160 (M)</i> ..	142	Acque - Tutela dall'inquinamento - Superamento dei limiti di accettabilità - Luogo di consumazione del reato - Luogo di innesto della fognatura - Irrilevanza del luogo di sbocco dello scarico finale della fognatura - Legittimazione a costituirsi parte civile da parte del Comune titolare della fognatura - Risarcimento. <i>Cass. Sez. III Pen. 21 febbraio 2000, n. 1928</i> , con nota di S. NICOLUCCI .....	407
Acque - Acque pubbliche - Suolo sito sull'alveo di un lago - Realizzazione di una darsena - Demanialità del terreno per accessione. <i>Cass. Sez. Un. Civ. 6 novembre 1998, n. 11211</i> , con nota di A.M. TEBANO.	197	Acque - Tutela dall'inquinamento - Superamento dei limiti di accettabilità - Reato di pericolo - Esclusione della necessità della concreta prova di un danno - Danno	
Acque - Tutela dall'inquinamento - «Nuovi» scarichi - Nozione - Scarichi già esistenti senza autorizzazione			

(\*) Con (M) vengono indicate le decisioni riportate nella rubrica Massimario.



ambientale presunto - Risarcibilità. <i>Cass. Sez. III Pen. 21 febbraio 2000, n. 1928</i> , con nota di S. NICOLUCCI ...	407	anteriormente alla sua entrata in vigore - Disciplina applicabile - Indicazioni. <i>Cass. Sez. III Pen. 7 ottobre 1999, n. 11404</i> , con nota di F. MAZZA .....	694
Acque - Tutela dall'inquinamento - Scarichi - Scarico nella laguna veneta - Autorizzazione richiesta ma non ancora ottenuta - Reato di cui all'art. 9 della legge n. 171/1973 - Configurabilità. <i>Cass. Sez. Un. Pen. 3 maggio 1999, n. 7</i> , con nota di A. VOLPE .....	409	Acque - Opere idrauliche, di bonifica e derivazioni e utilizzazione delle acque - Esecuzioni e manutenzioni (espropriazioni occorrenti) - Occupazione finalizzata alla realizzazione di acquedotto comunale - Impugnazione - Giurisdizione del Tribunale superiore delle acque - Assistenza. <i>Cass. Sez. Un. Civ. 11 luglio 2000, n. 479(M)</i>	700
Acque - Tutela dall'inquinamento - Attività di autolavaggio - Natura di insediamento civile - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Pen. 1° ottobre 1999, n. 11295(M)</i> .....	424	<b>AGRICOLTURA E FORESTE</b>	
Acque - Tutela dall'inquinamento - Direttiva 91/676/CEE - Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole - Definizione delle acque inquinate - Designazione delle zone vulnerabili - Criteri - Validità con riguardo ai principi «chi inquina paga», della correzione, anzitutto alla fonte, dei danni causati all'ambiente, di proporzionalità e del diritto di proprietà. <i>Corte di giustizia CE - Sez. V 29 aprile 1999, in causa C-293/97</i> , con nota di P. SIMONE .....	447	Agricoltura - Viticoltura - Regione Sicilia - Trasferimento interregionale del diritto di reimpianto di vigneti verso superfici destinate alla produzione v.q.p.r.d. - Potere della Regione di origine - Ricorso - Atto privo del carattere di lesività delle attribuzioni rivendicate dalla Regione Sicilia - Inammissibilità. <i>Corte costituzionale 10 maggio 1999, n. 155</i> , con nota redazionale .....	26
Acque - Contravvenzione al divieto di opere nell'alveo dei fiumi - Natura - Reato permanente. <i>Cass. Sez. III Pen. 10 febbraio 1999, n. 1661</i> , con nota di L. MAZZA .....	480	Agricoltura e foreste - Riforma agraria - Assegnazione dei terreni - Occupante senza titolo - Diritto alla cessione - Esclusione. <i>Cons. Stato, Sez. VI 11 settembre 1999, n. 1157(M)</i> .....	69
Acque - Tutela dall'inquinamento - D.lgs. 152/1999 - Superamento dei limiti tabellari - Scarichi preesistenti non autorizzati - Configurabilità del reato - Divieto di aumento anche temporaneo dell'inquinamento - Scarichi preesistenti autorizzati - Applicazione delle tabelle della legge 319/1976 - Punibilità. <i>Cass. Sez. III Pen. 10 aprile 2000, n. 4395</i> , con nota di S. NICOLUCCI .....	604	Agricoltura e foreste - Riforma agraria - Assegnazione dei terreni - Occupante senza titolo - Utilizzazione del bene - Sindacato dell'occupante - Esclusione. <i>Cons. Stato, Sez. VI 11 settembre 1999, n. 1157(M)</i> .....	69
Acque - Tutela dall'inquinamento - Delega a terzi per l'ottemperanza degli obblighi di legge - Condizioni di validità. <i>Cass. Sez. III Pen. 17 gennaio 2000, n. 422</i> , con nota di M. SANTOLOCI .....	606	Agricoltura e foreste - OCM settore lattiero-caseario - Quote latte - Prelievo supplementare - Nozioni di acquirente - Impresa intermediaria che acquista il latte da un produttore - Qualificazione di consorzi, cooperative o altre associazioni - Spetta allo Stato membro. <i>Corte di giustizia CE - Sez. II 29 aprile 1999, in causa C-288/97</i> , con nota di P. SIMONE .....	95
Acque - Tutela dall'inquinamento - Complesso industriale di consistenti dimensioni - Delega di compiti - Responsabilità penale del delegante - Esclusione - Limiti. <i>Cass. Sez. III Pen. 17 gennaio 2000, n. 422</i> , con nota di M. SANTOLOCI .....	606	Agricoltura e foreste - OCM settore lattiero-caseario - Quote latte - Prelievo supplementare - Riscossione da parte dell'acquirente - Obbligo - Non sussiste. <i>Corte di giustizia CE - Sez. II 29 aprile 1999, in causa C-288/97</i> , con nota di P. SIMONE .....	95
Acque - Tutela dall'inquinamento - Attività di lavaggio di inerti - Scarico - Natura - Da insediamento produttivo. <i>Cass. Sez. III Pen. 16 febbraio 2000, n. 1774(M)</i> .....	628	Agricoltura e foreste - Fondi danneggiati dalla fauna selvatica - Indennizzo a favore dei proprietari - Legge Regione Lombardia n. 26 del 1993 - Natura dell'interesse pregiudicato - Diritto soggettivo - Controversia relativa - Devoluzione alla giurisdizione del giudice ordinario. <i>Cass. Sez. Un. Civ. 10 agosto 1999, n. 587</i> , con nota redazionale .....	106
Acque - Tutela dall'inquinamento - Disciplina <i>ex lege</i> 152 del 1999 - Scarico - Nozione - Individuazione. <i>Cass. Sez. III Pen. 16 febbraio 2000, n. 1774(M)</i> .....	628	Agricoltura e foreste - Riforma fondiaria - Assegnazione - Atti di disposizione di terreni assegnati - Nullità - Declaratoria - Legittimazione. <i>Cass. Sez. II Civ. 14 aprile 1999, n. 3670</i> , con nota redazionale .....	113
Acque - Tutela dall'inquinamento - Disciplina <i>ex lege</i> 152 del 1999 - Scarichi nuovi - Individuazione - Scarichi preesistenti e non autorizzati - Vi rientrano. <i>Cass. Sez. III Pen. 16 febbraio 2000, n. 1774(M)</i> .....	628	Agricoltura e foreste - Riforma fondiaria - Assegnazione - Preliminare di vendita di terreni assegnati dall'Ente di sviluppo fondiario - Differimento degli effetti alla data del riscatto - Trasferimento del possesso del fondo in data anteriore - Conseguenze - Nullità del contratto. <i>Cass. Sez. II Civ. 14 aprile 1999, n. 3670</i> , con nota redazionale .....	113
Acque - Tutela dall'inquinamento - Scarichi - Impianto produttivo - Gestore - Scarichi abusivi - Responsabilità. <i>Cass. Sez. III Pen. 12 maggio 1999, n. 5922(M)</i>	628	Agricoltura e foreste - Settore lattiero-caseario - Normativa vigente - Regione Friuli-Venezia Giulia - Disciplina regionale - Istituzione di una riserva regionale di quote latte non utilizzate - Compensazione a livello regionale - Contrasto con il sistema di compensazione a livello nazionale delle produzioni eccedentarie di latte, adottato dalle leggi dello Stato in attuazione di normativa comunitaria - Illegittimità costituzionale. <i>Corte costituzionale 10 novembre 1999, n. 424</i> , con nota di M. GORLANI .....	176
Acque - Tutela dall'inquinamento - Nozione di scarico - Ambito di operatività della normativa sulla tutela delle acque - Scarico diretto e indiretto - Conseguenze. <i>Cass. Sez. III Pen. 4 maggio 2000, n. 5000(M)</i> ..	628		
Acque - Tutela dall'inquinamento - Normativa comunitaria - Nozione di scarico - Direttiva 76/464/CEE - Possibilità di adozione, da parte di uno Stato membro, di una definizione più ampia della nozione di scarico rispetto a quella figurante nella direttiva. <i>Corte di giustizia CE - Sez. VI 29 settembre 1999, in causa n. C-231/97</i> , con nota di P. SIMONE .....	660		
Acque - D.lgs. n. 152 del 1999 - Rapporti con la normativa previgente in materia - Condotte poste in essere			

Agricoltura e foreste - Aiuti comunitari - Indebita percezione - Azione dell'AIMA di ripetizione - Maggior danno da svalutazione - Prova presuntiva - Dell'utilizzabilità dell'importo del credito in impieghi antinflattivi - Inammissibilità. <i>Cass. Sez. I Civ. 11 gennaio 2000, n. 197(M)</i> .....	210	Agricoltura e foreste - Imprenditore agricolo a titolo principale - Regione Lombardia - Delibera di riconoscimento della qualifica a persone giuridiche - Legittimità. <i>T.A.R. Lombardia - Milano, Sez. I 25 ottobre 1999, n. 3512</i> , con nota di M. CARDILLO .....	488
Agricoltura e foreste - Aiuti comunitari - Esposizione di dati e notizie false - Frode - Reato <i>ex lege</i> 898 del 1986 - Carattere sussidiario. <i>Cass. Sez. VI Pen. 28 settembre 1999, n. 11076(M)</i> .....	212	Agricoltura e foreste - Attività ortoflorovivaistica - Coltivazione in serra - Natura agricola dell'impresa - Fallimento - Esclusione. <i>Corte d'app. Venezia, Sez. I Civ. 15 marzo 2000, n. 500</i> , con commento di S. CARMIGNANI ..	549
Agricoltura e foreste - Cerealicoltura - Prelievi di corresponsabilità sui cereali - Compilazione e invio modulistica - Soggetti tenuti - Fattispecie precedente alla abrogazione dei prelievi. <i>Cass. Sez. I Civ. 5 novembre 1999, n. 12313</i> , con nota redazionale .....	252	Agricoltura e foreste - Riforma agraria - Terre incolte - Assegnazione terreni - Pagamento 15 <sup>a</sup> annualità del prezzo - Effetti. <i>T.A.R. Puglia - Lecce, Sez. II 23 marzo 1999, n. 188(M)</i> .....	558
Agricoltura - Viticoltura e vino - Zone viticole - Diversa disciplina quanto al territorio italiano del regolamento CEE n. 441 del 1988 - Violazione del principio di non discriminazione <i>ex art.</i> 40 del Trattato CEE - Configurabilità - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Civ. 23 aprile 1999, n. 4039(M)</i> .....	283	Agricoltura e foreste - Riforma agraria - Terre incolte - Assegnazione terreni - Pagamento 15 <sup>a</sup> annualità del prezzo - Effetti - Potere di annullamento del contratto - Permane. <i>T.A.R. Puglia - Lecce, Sez. II 23 marzo 1999, n. 188(M)</i> .....	558
Agricoltura e foreste - Aiuti comunitari - Indebito conseguimento mediante attestazione non ventiera in ordine ai requisiti del terreno richiesti per l'ammissione al beneficio - Elemento psicologico della colpa - Sussistenza - Errore di fatto sulle caratteristiche del terreno, dovuto a mancato controllo - Rilevanza - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Civ. 27 agosto 1999, n. 8991</i> , con nota di P. SIMONE .....	319	Agricoltura e foreste - Riforma agraria - Terre incolte - Assegnazione terreni - Pagamento 15 <sup>a</sup> annualità del prezzo - Effetti - Potere di revoca della concessione - Esclusione. <i>T.A.R. Puglia - Lecce, Sez. II 23 marzo 1999, n. 188(M)</i> .....	558
Agricoltura e foreste - Contributi e finanziamenti - Mutui <i>ex art.</i> 4 legge n. 286 del 1989 - Aziende agricole - Nozione. <i>Cons. Stato, Sez. IV 12 ottobre 1999, n. 1555</i> , con nota di G. ROSSI .....	417	Agricoltura e foreste - Boschi e foreste - Vincoli forestali - Vincoli idrogeologici - Contenuto (disposizioni cameralli), sistemazione e rimboscimento terreni vincolati - Azienda delle foreste demaniali siciliane - Concessione gratuita da parte di privato di bosco a fini di forestazione - Previsione di temporaneità della concessione - Denominazione dell'atto come «atto di sottomissione» - Esplicito richiamo alla disciplina del r.d.l. n. 3267 del 1923 in tema di rimboscimento - Natura della situazione del privato - Interesse legittimo - Successiva emissione di dichiarazione di pubblica utilità - Finalizzata all'espropriazione del bosco per l'acquisizione al demanio - Conseguenze - Interversione del possesso - Trasformazione da possesso finalizzato al rimboscimento in possesso finalizzato all'espropriazione - Mancato completamento della procedura espropriativa ed emissione di nuova dichiarazione di pubblica utilità - Illegittimità dell'occupazione fra la prima e la seconda dichiarazione - Diritto al risarcimento del danno per occupazione illegittima - Sussistenza. <i>Cass. Sez. Un. Civ. 21 dicembre 1999, n. 921</i> , con nota di A. ABRAMI ..	592
Agricoltura e foreste - Proprietà contadina - Agevolazioni - Legge n. 604/1954 - Per l'acquisto di terreno agricolo in esecuzione della prelazione agraria - Legge n. 590/1965 - Differenze. <i>Comm. tribut. reg. - Napoli, Sez. XI 6 dicembre 1999</i> , con nota di G. DI PAOLO ...	420	Agricoltura e foreste - Boschi e foreste - Taglio di boschi - Autorizzazione <i>ex artt.</i> 130 e segg. r.d.l. n. 3267 del 1923 - Applicabilità solo agli Enti pubblici. <i>Cons. Stato, Sez. VI 12 gennaio 2000, n. 194</i> , con nota di A. ABRAMI .....	612
Agricoltura e foreste - Quote latte - Provvedimenti di aggiornamento - Ricorsi per riesame - Modalità istruttorie - Carattere regolamentare - Esclusione - Necessità del previo parere del Consiglio di Stato - Esclusione. <i>Cons. Stato, Sez. II 14 luglio 1998, n. 1246/99 (Parere)(M)</i> .....	425	Agricoltura e foreste - Benefici economici - Cooperative - Regione Lombardia - Contributi <i>ex l. reg.</i> 30 novembre 1991, n. 29 - Ammissione - Condizioni. <i>Cons. Stato, Sez. IV 17 aprile 2000, n. 2279(M)</i> .....	629
Agricoltura e foreste - Quote latte - Provvedimenti di aggiornamento - Termine - Carattere ordinatorio - Conseguenze. <i>Cons. Stato, Sez. II 14 luglio 1998, n. 1246/99 (Parere)(M)</i> .....	425	Agricoltura e foreste - Esportazione prodotti agricoli - Agevolazioni fiscali ed economiche - Concessione - Potere discrezionale degli Stati membri - Limiti. <i>Cons. Stato, Sez. III 11 maggio 1999, n. 64/99(M)</i> ..	629
Agricoltura e foreste - Quote latte - Determinazione - Ricorsi per riesame - Eccezione di legittimità costituzionale - Inammissibilità in sede di contenzioso amministrativo. <i>Cons. Stato, Sez. II 14 luglio 1998, n. 1246/99 (Parere)(M)</i> .....	425	Agricoltura e foreste - Agevolazioni tributarie - Proprietà coltivatrice - Direttiva CEE n. 159/72 e l. 6 agosto 1954, n. 604 - Diversi ambiti di applicazione. <i>Cons. Stato, Sez. II 14 luglio 1999, n. 1221/99(M)</i> .....	629
Agricoltura e foreste - Proprietà coltivatrice - Agevolazioni - Finanziamento - Vincolo di indivisibilità del fondo - Permanenza durante la fruizione del finanziamento - Necessità. <i>Cons. Stato, Sez. IV 22 aprile 1999, n. 694</i> , con nota di O. CINQUETTI .....	486	Agricoltura e foreste - Agevolazioni tributarie - Proprietà coltivatrice - Destinatari della l. 6 agosto 1954, n. 604 - Solo le persone fisiche - Persone giuridiche - Esclusione. <i>Cons. Stato, Sez. II 14 luglio 1999, n. 1221/99(M)</i> .....	629
Agricoltura e foreste - Proprietà coltivatrice - Finanziamento - Estinzione anticipata del mutuo - Cancellazione del vincolo di indivisibilità del fondo - Diniego - Illegittimità. <i>Cons. Stato, Sez. IV 22 aprile 1999, n. 694</i> , con nota di O. CINQUETTI .....	486	Agricoltura e foreste - Agevolazioni tributarie - Proprietà coltivatrice - Possesso dei requisiti - Dimostrazione -	
Agricoltura e foreste - Imprenditore agricolo a titolo principale - Nozione - Persone giuridiche - Sono comprese. <i>T.A.R. Lombardia - Milano, Sez. I 25 ottobre 1999, n. 3512</i> , con nota di M. CARDILLO .....	488		

Entro tre anni dalla data di registrazione dell'atto. <i>Cons. Stato, Sez. II 14 luglio 1999, n. 1221/99 (M) ..</i>	629	diritti dei terzi - Permane - Conseguenza. <i>Cass. Sez. III Pen. 1° ottobre 1999, n. 11295 (M) .....</i>	424
Agricoltura e foreste - Olivicoltura - Divieto di abbattimento degli alberi di olivo ex artt. 1 e 4 del d.l.lgt. 475/45 - Portata. <i>Cass. Sez. III Civ. 10 novembre 1999, n. 12473, con nota di S. CARMIGNANI .....</i>	685	Ambiente - Immissioni rumorose eccedenti la normale tollerabilità - Danno esistenziale e danno biologico - Differenze. <i>Trib. Milano 21 ottobre 1999, n. 9417, con nota di G. Busetto .....</i>	551
Agricoltura e foreste - O.C.M. settore lattiero-caseario - Quote latte - Prelievo supplementare - Natura - Illecito amministrativo - Impugnazione del provvedimento AIMA - Competenza del giudice ordinario. <i>Trib. Brescia 23 giugno 2000, n. 1913, con nota di O. Cinquetti .....</i>	696	<b>ARMİ</b>	
Agricoltura e foreste - Agriturismo - Attività ristorative e ricettative - Compatibilità con destinazione agrituristica - Ragioni. <i>Cons. Stato, Sez. IV 26 settembre 2000, n. 5051 (M) .....</i>	702	Armi - Porto abusivo - In luogo pubblico - Nozione di luogo pubblico - Fattispecie. <i>Cass. Sez. I Pen. 15 marzo 2000, n. 3187 (M) .....</i>	701
Agricoltura e foreste - Agriturismo - Disciplina urbanistica - Uso alberghiero e destinazione agricola - Compatibilità prevista dal P.R.G. - Successiva variante al P.R.G. - Effetti retroattivi - Esclusione. <i>Cons. Stato, Sez. IV 26 settembre 2000, n. 5051 (M) .....</i>	702	<b>BELLEZZE NATURALI</b>	
Agricoltura e foreste - Aiuti comunitari - Produzione olio di oliva - Riconoscimento per controlli sull'applicazione del regime d'aiuto - Revoca - Procedimento - Audizione personale dell'interessato - Esclusione. <i>Cons. Stato, Sez. VI 19 maggio 2000, n. 2901 (M) ...</i>	702	Bellezze naturali - Piano paesistico - Approvazione - Campania - Inerzia regionale - Potere sostitutivo statale - D.p.r. 15 giugno 1994 - Legittimità. <i>T.A.R. Campania, Sez. I 26 ottobre 1998, n. 3293, con commento di N. Assini e G. Musolino .....</i>	69
Agricoltura e foreste - Aiuti comunitari - Produzione olio di oliva - Riconoscimento per controlli sull'applicazione del regime d'aiuto - Revoca - Presupposti - Individuazione - Mancata verifica dei controlli delle associazioni di produttori e mancata tenuta della contabilità delle somme derivanti dalla trattenuta comunitaria. <i>Cons. Stato, Sez. VI 19 maggio 2000, n. 2901 (M) .....</i>	702	Bellezze naturali - Piano paesistico - Contenuto - Imposizione limiti, divieti e prescrizioni all'attività edificatoria - Legittimità. <i>T.A.R. Campania, Sez. I 10 settembre 1998, n. 2845, con commento di N. Assini e G. Musolino .....</i>	69
Agricoltura e foreste - Aiuti comunitari - Produzione olio di oliva - Riconoscimento per controlli sull'applicazione del regime d'aiuto - Revoca - Presupposti - Individuazione - Mancata verifica dei controlli delle associazioni di produttori e mancata tenuta della contabilità delle somme derivanti dalla trattenuta comunitaria. <i>Cons. Stato, Sez. VI 19 maggio 2000, n. 2901 (M) .....</i>	702	Bellezze naturali - Interventi su zone di particolare valore ambientale - Alterazione dello stato dei luoghi - Rilevanza estetico-ambientale e temporale della immutazione del territorio - Necessità - Sussistenza - Fattispecie. <i>Cass. Sez. III Pen. 21 aprile 1999, n. 5062 (M) ...</i>	142
Agricoltura e foreste - Agriturismo - Domanda di autorizzazione - Formazione del silenzio assenso - Condizioni. <i>T.A.R. Lazio, Sez. II ter 14 marzo 2000, n. 1774 (M) ....</i>	702	Bellezze naturali - Zone sottoposte a vincolo - Interventi in assenza di autorizzazione - Sufficienza ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 1 <i>sexies</i> della legge n. 431 del 1985 - Esclusione - Idoneità degli stessi ad incidere sull'originario assetto dei luoghi - Necessità - Sussistenza. <i>Cass. Sez. III Pen. 26 aprile 1999, n. 5304 (M) ..</i>	212
Agricoltura e foreste - Agriturismo - Domanda di autorizzazione - Diniego - Intervento autorità prefettizia - Esclusione. <i>T.A.R. Lazio, Sez. II ter 14 marzo 2000, n. 1774 (M) .....</i>	702	Bellezze naturali - Interventi senza autorizzazione su beni tutelati in violazione dell'art. 7 legge 1497 del 1939 - Sanzioni di cui all'art. 1 <i>sexies</i> della legge n. 431 del 1985 - Applicabilità - Sussistenza - Ragione. <i>Cass. Sez. III Pen. 31 marzo 1999, n. 4136 (M) .....</i>	212
Agricoltura e foreste - Agriturismo - Domanda di autorizzazione - Esercizio in locali siti in centro abitato - Possibilità - Condizioni. <i>T.A.R. Lazio, Sez. II ter 14 marzo 2000, n. 1774 (M) .....</i>	702	Bellezze naturali - Deturpamento - Normativa in materia edilizia e in materia di bellezze naturali - Violazione - Sentenza di patteggiamento - Ordine di rimessione in pristino - Omissione - Ricorso per cassazione del pubblico ministero - Applicazione delle sanzioni da parte della Corte - Legittimità - Ragioni. <i>Cass. Sez. III Pen. 9 aprile 1999, n. 768 (M) .....</i>	349
<b>AGRITURISMO</b> (v. <i>Agricoltura e foreste</i> )		Bellezze naturali - Concessione edilizia relativa a lavori che richiedono l'autorizzazione paesaggistica - Momento di integrazione dell'efficacia - È quello dell'esaurimento della procedura relativa al rilascio dell'autorizzazione medesima - Autorizzazione paesaggistica - Momento di integrazione dell'efficacia - È quello della decorrenza del sessantesimo giorno dalla data in cui il provvedimento è pervenuto all'autorità tutoria - Fattispecie in tema di abuso di ufficio per il quale è stato ritenuto mancante l'estremo della realizzazione di un ingiusto profitto in relazione alla inefficacia della concessione. <i>Cass. Sez. VI Pen. 11 novembre 1999, n. 12928 (M) .....</i>	424
<b>AJUTI COMUNITARI</b> (v. <i>Agricoltura e foreste</i> )		Bellezze naturali - Rimessione in pristino dello stato dei luoghi - Revoca per incompatibilità con l'intervenuta sanatoria - Incompatibilità futura o eventuale - Idoneità - Esclusione - Incompatibilità esistente ed insanabile - Necessità. <i>Cass. Sez. III Pen. 8 aprile 1999, n. 441 (c.c.) (M) .....</i>	424
<b>AMBIENTE</b>			
Ambiente - Tutela del - Rifiuti - Smaltimento - Discarica abusiva - Sequestro preventivo - Ragioni - Necessità. <i>Cass. Sez. III Pen. 19 marzo 1999, n. 107 (c.c.), con nota di A. Volpe .....</i>	45		
Ambiente - Tutela - Rifiuti pericolosi - Trattamento sanzionatorio penale - Reati contravvenzionali - Depenalizzazione - Presunta violazione dei criteri e dei principi direttivi della delega - Insussistenza - Non fondatezza. <i>Corte costituzionale 30 dicembre 1998, n. 456, con nota di V. Perri .....</i>	313		
Ambiente - Inquinamento atmosferico - Gas da insediamento produttivo - Richiesta di emissione - Tutela			

- Bellezze naturali - Vincolo di inedificabilità assoluta ex art. 1 *quinquies* legge 431 del 1985 - Piano paesistico regionale - Adozione - Venir meno del vincolo di inedificabilità - Realizzabilità di opere compatibili - Autorizzazione - Necessità. *Cass. Sez. III Pen. 7 marzo 2000, n. 2732 (M)* ..... 493
- Bellezze naturali - Vincolo di inedificabilità assoluta ex art. 1 *quinquies* legge 431 del 1985 - Interventi compatibili - Individuazione. *Cass. Sez. III Pen. 7 marzo 2000, n. 2732 (M)* ..... 493
- Bellezze naturali - Tutela - Vincolo paesistico - Imposizione - Discrezionalità dell'Amministrazione - Limiti. *T.A.R. Puglia-Bari, Sez. II 3 giugno 2000, n. 2394 (M)* ..... 558
- Bellezze naturali - Tutela - Vincolo paesistico - Imposizione - Motivazione adeguata - Necessità. *T.A.R. Puglia-Bari, Sez. II 3 giugno 2000, n. 2394 (M)* ..... 558
- Bellezze naturali - Tutela - Vincolo paesistico - Imposizione - Norme sulla partecipazione al procedimento - Osservanza - Necessità. *T.A.R. Puglia-Bari, Sez. II 3 giugno 2000, n. 2394 (M)* ..... 558
- Bellezze naturali - Aree protette ai sensi della legge n. 394 del 1991 - Introduzione non autorizzata di armi - Illiceità penale - Assenza di normativa regolamentare - Irrilevanza - Abrogazione delle norme penali ad opera della legge n. 157 del 1992 - Esclusione - Fattispecie. *Cass. Sez. I Pen. 9 marzo 2000, n. 2919 (M)* ..... 701
- Bellezze naturali - Divieto di edificabilità fino all'adozione dei piani paesistici regionali - Mancata adozione - Effetti. *Cass. Sez. III Pen. 11 novembre 1999, n. 12800 (M)* ..... 701
- Bellezze naturali - Territorio coperto da bosco - Nozione: non solo in senso naturalistico ma anche normativo - Aree di pertinenza. *Cass. Sez. III Pen. 22 ottobre 1999, n. 12108 (M)* ..... 701
- BOSCHI E FORESTE**  
(v. *Agricoltura e foreste*)
- CACCIA E PESCA**
- Caccia - Esercizio - Divieti di caccia - Reato venatorio accertato in periodo di caccia chiusa - Reati di cui alle lett. a) ed b) dell'art. 30 legge 157 del 1992 - Concorrenza - Ragione. *Cass. Sez. III Pen. 15 aprile 1998, n. 4454, con nota di P. MAZZA* ..... 50
- Caccia - Esercizio - Uso di richiamo elettroacustico - Estinzione del reato per prescrizione - Confisca del richiamo - Obbligatorietà. *Cass. Sez. III Pen. 8 settembre 1999, n. 10558, con nota di P. MAZZA* ..... 258
- Caccia - Uccellazione - Differenza - Rilevanza esclusiva del mezzo usato - Fattispecie di trappole con predisposizione di lacci di crine. *Cass. Sez. III Pen. 27 luglio 1999, n. 9607 (M)* ..... 285
- Caccia - Esercizio - In genere - Impossessamento di fauna selvatica in violazione delle disposizioni della legge 157/92 - Inapplicabilità degli artt. 624, 625 e 626 c.p. - Rilevanza penale della condotta - Persistenza - Ipotesi di cui all'art. 30, comma primo, legge 157 del 1992. *Cass. Sez. III Pen. 7 maggio 1998, n. 1002 (c.c.), con nota di A.L. MACCARI* ..... 336
- Caccia - Fauna selvatica - Danni arrecati alle colture - Azienda agricola compresa nel perimetro di un'azienda faunistico-venatoria - Responsabilità. *T.A.R. Umbria 15 marzo 1999, n. 290, con nota di M. GORLANI* ..... 418
- Caccia e pesca - Pesca - Ritiro dall'attività di pesca - Concessione di contributo - Procedimento - Domanda di contributo - Termine - Entro sessanta giorni dalla riconsegna della licenza di pesca - Necessità. *T.A.R. Lazio, Sez. III ter 4 giugno 1999, n. 1456 (M)* ..... 425
- Caccia e pesca - Pesca - Ritiro dall'attività di pesca - Concessione di contributo - Procedimento - Modalità fissate dagli Stati membri - Osservanza - Necessità. *T.A.R. Lazio, Sez. III ter 4 giugno 1999, n. 1456 (M)* ..... 425
- Caccia e pesca - Caccia - Azienda faunistico-venatoria - Umbria - Art. 20, comma 2 *bis*, l. reg. n. 14 del 1994 modificato - Previsioni indennitarie per divieto di caccia - Contrasto con gli artt. 3, 42 secondo comma e 44 primo comma Cost. - Questione infondata di costituzionalità. *Corte costituzionale 31 maggio 2000, n. 164, con commento di F. ALBISINNI* ..... 667
- CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, AGRICOLTURA E ARTIGIANATO**
- Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato - Attribuzioni - Proprie - Certificazione - Iscrizione di una società di fatto - Valore probatorio circa l'effettiva esistenza della società - Esclusione - Valore di presunzione semplice di tale esistenza - Configurabilità - Prova contraria - Ammissibilità - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie. *Cass. Sez. Lav. 27 novembre 1999, n. 13291, con nota di M. AMBROSIO* ..... 533
- CAVE E TORBIERE**
- Cave e torbiere - Affitto di cava - Corrispettivo - Pattuizione in natura con obbligo di prestazione commisurata all'attività estrattiva - Ammissibilità - Conseguenze. *Cass. Sez. II Civ. 15 aprile 1999, n. 3750, con nota di R. TRIOLA* ..... 194
- Cave e torbiere - Cave - Proprietario della cava - Autorizzazione allo sfruttamento ai sensi della legge reg. Lombardia n. 18/1982 - Annullamento del provvedimento fissante un termine per l'inizio dello sfruttamento - Conseguenze. *Cass. Sez. I Civ. 8 settembre 1999, n. 9521, con nota redazionale* ..... 253
- Cave e torbiere - Cave - Autorizzazione attività estrattiva - Veneto - Competenza - È della Regione - Provvedimento sindacale di sospensione - Illegittimità. *Cons. Stato, Sez. VI 6 maggio 1998, n. 640, con nota di A.R. STOLFI* . 553
- COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA**
- Comunità economica europea - Disposizioni finanziarie - Regolamento CEE n. 1035 del 1972 - Organizzazioni dei produttori - Compensazioni finanziarie, erogate dall'A.I.M.A., e parzialmente a carico della Comunità, delle indennità spettanti ai propri associati per il ritiro dei prodotti dalla vendita - Condizioni per il sorgere del relativo diritto a favore delle organizzazioni - Interpretazione di detto regolamento - Dubbi sulla corretta esegesi dello stesso - Insussistenza - Rinvio pregiudiziale ex art. 177 del Trattato CEE alla Corte di giustizia delle Comunità - Necessità - Esclusione. *Cass. Sez. I Civ. 7 maggio 1999, n. 4564, con nota redazionale* .... 32
- CONSORZI**
- Consorzi - Di bonifica - Piano di riordino fondiario - Previsione di opere idrauliche e di sistemazione idrauliche

co-agraria - Controversie - Giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche - Ragioni. <i>Cons. Stato, Sez. IV 15 luglio 1999, n. 1255 (M)</i> .....	213	Contratti agrari - Accordi in deroga - Durata e canone del rapporto agrario - Assistenza delle Organizzazioni professionali - Sussistenza. <i>Trib. Reggio Emilia, Sez. spec. agr. 23 ottobre 1999, n. 1007, con nota di T. RINALDI</i> .....	272
Consorzi - Di bonifica - Contributi consortili - Domanda di restituzione delle somme versate - Competenza del Tribunale. <i>Cass. Sez. Un. Civ. 23 settembre 1998, n. 9493, con nota redazionale</i> .....	256	Contratti agrari - Mandato ad amministrare non revocabile prima di quindici anni - Obbligo del proprietario di non vendere il fondo a terzi per lo stesso periodo - Obbligo di effettuare miglioramenti - Configurabilità del rapporto come affitto - Esclusione. <i>Trib. Catania, Sez. spec. agr. 6 marzo 1998, con nota di A. PAVONE</i> .....	342
Consorzi - Di bonifica - Contributi - Carezza di potere impositivo - Restituzione - Natura tributaria della controversia - Configurabilità - Giurisdizione A.G.O. - Competenza del Tribunale. <i>Cass. Sez. I Civ. 22 febbraio 2000, n. 1985 (M)</i> .....	555	Contratti agrari - Controversie - Procedimento - Competenza e giurisdizione - Rapporto agrario costituente oggetto di un accertamento meramente incidentale presupposto di domanda di natura diversa e non involgente provvedimenti relativi al rilascio - Competenza delle Sezioni specializzate agrarie - Insussistenza - Fattispecie in tema di indennità spettante al colono <i>ex art. 80 della legge n. 219 del 1981. Cass. Sez. I Civ. 28 marzo 2000, n. 3687 (M)</i> .....	348
Consorzi - Di bonifica - Operai assunti per la manutenzione degli impianti irrigui, di scolo e per la somministrazione delle acque ad uso irriguo o per lavori di forestazione - Lavoratori agricoli dipendenti - Configurabilità <i>ex art. 6, lett. b)</i> , della legge n. 92 del 1979 - Carattere innovativo ed eccezionale di quest'ultima - Conseguenze - Applicabilità ai dipendenti di ruolo degli stessi consorzi - Esclusione. <i>Cass. Sez. Lav. 26 novembre 1999, n. 13216, con nota di A. FONTANA</i> ...	594	Contratti agrari - Accordi in deroga alla legge n. 203 del 1982 - Documento negoziale sottoscritto dalle parti e dai rappresentanti sindacali - Efficacia probatoria - Prova testimoniale contraria - Inammissibilità. <i>Cass. Sez. III Civ. 30 marzo 2000, n. 3882 (M)</i> .....	348
<b>CONTRATTI AGRARI</b>		Contratti agrari - Controversie - Procedimento - Competenza e giurisdizione - Sezioni specializzate - Competenza - Controversie assoggettate - Determinazione - Criteri. <i>Cass. Sez. III Civ. 11 aprile 2000, n. 4595 (M)</i> .....	348
<b>In genere</b>		Contratti agrari - Controversie - Competenza e giurisdizione - Controversia per il rilascio di un fondo rustico - Eccezione del convenuto di detenere il fondo in forza di un contratto di affitto - Domanda dell'attore di accertamento dell'inopponibilità nei suoi confronti del contratto di affitto in questione - Competenza della Sezione specializzata. <i>Cass. Sez. III Civ. 16 novembre 1999, n. 12697, con nota di L. TORTOLINI</i> .	392
Contratti agrari - Competenza - Sezioni specializzate - Rilascio di un fondo rustico - Opposizione all'esecuzione - Competenza esclusiva della Sezione specializzata agraria. <i>Cass. Sez. I Civ. 16 luglio 1999, n. 7518, con nota redazionale</i> .....	26	Contratti agrari - Inadempimento - Risoluzione - Procedimento - Adempimenti a carico del locatore - Contestazione delle inadempienze e convocazione dinanzi all'Ispettorato dell'agricoltura - Assolvimento con unica e contestuale comunicazione - Inammissibilità - Inosservanza dell'onere di distinte e successive comunicazioni - Conseguenze - Improcedibilità della domanda. <i>Trib. Termini Imerese, Sez. spec. agr. 25 novembre 1998, n. 613, con nota redazionale</i> .....	414
Contratti agrari - Subaffitto - Violazione - Subaffitto posto in essere da parte di affittuario non coltivatore diretto - Subentro nel contratto del subaffittuario - Nella posizione di affittuario non coltivatore diretto - Possesso di qualità di coltivatore diretto - Irrilevanza. <i>Cass. Sez. III Civ. 9 ottobre 1998, n. 10023, con nota di S. CARMIGNANI</i> .....	42	Contratti agrari - Controversie - Procedimento - Competenza e giurisdizione - Sezioni specializzate - In genere - Competenza - Presupposti - Rapporto sorto dal contratto agrario e stipulato dal convenuto con un terzo - Subingresso al terzo dell'attore - Controversia - Competenza del giudice specializzato - Sussistenza. <i>Cass. Sez. III Civ. 21 febbraio 1999, n. 14391 (M)</i> .....	422
Contratti agrari - Subaffitto - Violazione - Subaffitto posto in essere da parte di affittuario non coltivatore diretto - Subentro nel contratto del subaffittuario - Nella posizione di affittuario non coltivatore diretto - Possesso di qualità di coltivatore diretto - Irrilevanza. <i>Cass. Sez. III Civ. 9 ottobre 1998, n. 10023, con nota di S. CARMIGNANI</i> .....	42	Contratti agrari - Accordi tra le parti - Contratto concluso senza l'assistenza delle organizzazioni professionali - Disciplina della nullità parziale <i>ex art. 1419 c.c.</i> - Applicabilità - Condizioni. <i>Cass. Sez. III Civ. 1° dicembre 1999, n. 13359, con nota di N. RAUSEO</i> .....	466
Contratti agrari - Controversie - Procedimento - Competenza e giurisdizione - Sezioni specializzate - Competenza - Fondo rustico - Concessione di diritto di uso da parte del titolare - Stipulazione di un contratto di affitto fra l'usuario ed un terzo - Controversia instaurata dal titolare contro l'usuario ed il terzo affittuario - Per la dichiarazione di inefficacia dell'affitto ed il rilascio del fondo da parte del terzo quale occupante senza titolo - Competenza del Tribunale ordinario - Esclusione - Competenza della Sezione specializzata agraria - Sussistenza. <i>Cass. Sez. III Civ. 11 maggio 1999, n. 4651 (M)</i> .....	67	Contratti agrari - Controversie - In genere - Controversie antecedenti alla legge 203/82 - Disciplina processuale applicabile - Rito del lavoro. <i>Cass. Sez. III Civ. 7 aprile 2000, n. 4371 (M)</i> .....	492
Contratti agrari - Contratti a miglioria <i>ex artt. 1 e 2 della legge n. 327 del 1963</i> - Presupposti per l'affrancazione - Impianto di colture arboree o arbustive - Necessità. <i>Pret. Roma, Sez. vol. giur. 15 febbraio 1999, con nota di N. RAUSEO</i> .....	131	Contratti agrari - Competenza e giurisdizione - Sezioni specializzate - Competenza - Determinazione - Fattispecie relativa ad una controversia instaurata dal titolare di un fondo rustico contro l'usuario e il terzo	
Contratti agrari - Contratti a miglioria <i>ex artt. 1 e 2 della legge n. 327 del 1963</i> - Valido esercizio dell'affrancazione - Impianto di colture arboree o arbustive - Necessità. <i>Cass. Sez. III Civ. 18 luglio 1999, n. 6631, con nota di N. RAUSEO</i> .....	131		
Contratti agrari - Competenza e giurisdizione - Sezioni specializzate - Competenza - Convalida dello sfratto per finita locazione di fondo rustico - Opposizione per invalidità della disdetta - Competenza del Pretore ai sensi dell'art. 657 c.p.c. - Esclusione - Fondamento - Competenza esclusiva della Sezione specializzata del Tribunale. <i>Cass. Sez. III Civ. 4 gennaio 2000, n. 17, con nota redazionale</i> .....	240		

affittuario del fondo stesso. <i>Cass. Sez. III Civ. 26 maggio 2000, n. 6970</i> , con nota redazionale .....	522	legislative concretamente derogate - Necessità - Esclusione - Fattispecie. <i>Cass. Sez. III Civ. 22 gennaio 1999, n. 594</i> , con nota di R. VARANO .....	35
Contratti agrari - In genere - Art. 27 legge n. 203 del 1982 - Previsione di applicabilità agli artt. 1 e segg. della stessa legge - Condizioni. <i>Cass. Sez. III Civ. 23 febbraio 2000, n. 2049</i> , con nota redazionale .....	524	Contratti agrari - Affitto - A coltivatore diretto - Miglioramenti, addizioni e trasformazioni - Abrogazione delle leggi di proroga - Miglioramenti eseguiti anteriormente alle leggi di proroga - Art. 40 legge n. 203 del 1982 - Diritto alle indennità ex artt. 16 e 17 della citata legge - Esclusività. <i>Cass. Sez. III Civ. 1° dicembre 1998, n. 12196</i> , con nota di L. TORTOLINI .....	38
Contratti agrari - Competenza e giurisdizione - Sezioni specializzate - Competenza - Controversie implicanti l'accertamento positivo o negativo di un rapporto agrario ex art. 9 legge n. 29/90 - Inclusione. <i>Cass. Sez. III Civ. 25 luglio 2000, n. 9733 (M)</i> .....	555	Contratti agrari - Affitto - A coltivatore diretto - Miglioramenti apportati dall'affittuario - Requisiti. <i>Trib. Roma, Sez. spec. agr. 25 gennaio 1999</i> , con nota di I. CIMATTI .....	53
Contratti agrari - Competenza e giurisdizione - Sezioni specializzate - In genere - Deduzioni in giudizio di un rapporto di affitto di fondo rustico - Competenza della Sezione specializzata agraria - Infondatezza <i>prima facie</i> della deduzione - Competenza del giudice ordinario. <i>Cass. Sez. III Civ. 1° agosto 2000, n. 10028 (M)</i> .....	555	Contratti agrari - Affitto - A coltivatore diretto - Miglioramenti eseguiti anteriormente alla legge 203/1982 - Mancato consenso del concedente e mancato esperimento della procedura amministrativa - Applicabilità della disciplina di cui all'art. 1651 c.c. - Indennizzabilità - Esclusione. <i>Trib. Roma, Sez. spec. agr. 25 gennaio 1999</i> , con nota di I. CIMATTI .....	53
Contratti agrari - Competenza e giurisdizione - Sezioni specializzate - Competenza - Eccezione di incompetenza del giudice adito con domanda di rilascio di un bene immobile - Devoluzione della causa alla Sezione specializzata indicata dalla parte - Infondatezza <i>prima facie</i> dell'eccezione - Conseguenza - Configurabilità - Condizioni. <i>Cass. Sez. III Civ. 1° agosto 2000, n. 10028 (M)</i> .....	555	Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Durata - Contratti in corso - Durata. <i>Cass. Sez. III Civ. 29 ottobre 1999, n. 12195</i> , con nota redazionale .....	100
Contratti agrari - Competenza e giurisdizione - Sezioni specializzate - Competenza - Fondo rustico - Concessione di diritto di uso da parte del titolare - Stipulazione di un contratto di affitto fra l'usuario ed un terzo - Controversia instaurata dal titolare contro l'usuario ed il terzo affittuario - Per la dichiarazione di inefficacia dell'affitto ed il rilascio del fondo da parte del terzo quale occupante senza titolo - Competenza del Tribunale ordinario - Esclusione - Competenza della Sezione specializzata agraria - Sussistenza. <i>Cass. Sez. III Civ. 27 luglio 2000, n. 9886 (M)</i> .....	627	Contratti agrari - Affitto - A coltivatore diretto - Durata - Contratti in corso - Proroga - Contributi, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del d.l. n. 474 del 1987, conv. con modif., in legge n. 12 del 1988, per gli interventi nei territori colpiti dagli eventi sismici del 1980-1982 - Affittuari che hanno assunto le iniziative di ricostruzione e riparazione delle unità immobiliari per le quali sono previsti detti contributi - Proroga dei relativi contratti in corso alla data del 21 gennaio 1988 - Decorrenza - Dalla data di ultimazione dei lavori - Esclusione - Dalla data dell'originario rapporto di affitto, con inclusione del periodo relativo alla proroga già ottenuta ai sensi della legge n. 203 del 1982 - Configurabilità - Questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3, 42 e 44 Cost. - Manifesta infondatezza. <i>Cass. Sez. III Civ. 26 aprile 1999, n. 4158</i> , con nota di A. GRASSO .....	108
Contratti agrari - Controversie - Processo esecutivo relativo a sentenze e ordinanze emesse in controversie agrarie - Benefici fiscali di cui all'art. 10 legge n. 533 del 1973 - Applicabilità. <i>Cass. Sez. III Civ. 3 novembre 1999, n. 12272</i> , con nota di A. ORLANDO .....	688	Contratti agrari - Affitto a coltivatore diretto - Durata dei contratti in corso - Determinazione - Criteri - Epoca d'inizio del rapporto - Inesistenza di prova certa - Prova mediante l'utilizzo di presunzioni semplici - Validità. <i>Trib. Viterbo, Sez. spec. agr. 14 ottobre 1998, n. 674</i> , con nota redazionale .....	129
Contratti agrari - Controversie - Disposizioni processuali - Giudizio per morosità - In genere - Termine di grazia - Istanza relativa - Necessità - Formulazione - Modalità. <i>Cass. Sez. III Civ. 23 dicembre 1998, n. 12838</i> , con nota di G. Busetto .....	690	Contratti agrari - Affitto - Comunicazione di disdetta - Art. 4 legge 203/1982 - Effetti - Cessazione del contratto - Pagamento successivo dei canoni - Accettazione - Comportamento concludente per la rinnovazione - Esclusione. <i>Trib. Viterbo, Sez. spec. agr. 14 ottobre 1998, n. 674</i> , con nota redazionale .....	129
<b>Affitto</b>		Contratti agrari - Affitto - Rilascio del fondo - Ritardo nella riconsegna del fondo - Maggior danno rispetto al canone convenuto - Applicabilità della norma di cui all'art. 47 legge 203/1982. <i>Trib. Viterbo, Sez. spec. agr. 14 ottobre 1998, n. 674</i> , con nota redazionale .....	129
Contratti agrari - Affitto - Intimazione di licenza e sfratto per finita locazione - Assenza di intercorrenza di contratto agrario - Competenza della Sezione specializzata - Rimessione del pretore - Esame sommario sulla palese infondatezza delle eccezioni - Limiti. <i>Cass. Sez. III Civ. 21 maggio 1999, n. 4957</i> , con nota redazionale .....	30	Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale - Requisiti - Accertamento - Competenza regionale - Prova costituita da documento diverso da quello di provenienza regionale - Valore meramente indiziario. <i>Cass. Sez. III Civ. 26 aprile 1999, n. 4154</i> , con nota di L. TORTOLINI .....	192
Contratti agrari - Affitto - A conduttore cosiddetto capitalista - Prova scritta e trascrizione - Necessità. <i>Cass. Sez. III Civ. 18 maggio 1999, n. 4804</i> , con nota di G. Busetto .....	31	Contratti agrari - Affitto a coltivatore diretto - Tempestiva comunicazione disdetta ex art. 4 legge 203/1982 - Regolare attivazione del tentativo obbligatorio di	



- conciliazione - Prolungata accettazione del pagamento successivo dei canoni - Effetti - Comportamento concludente per la rinnovazione - Fattispecie. *Corte d'app. Napoli, Sez. spec. agr. 1° luglio 1999, n. 1644*, con nota redazionale ..... 208
- Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Subaffitto - Subaffitto parziale - Reazione del concedente - Termine - Decorrenza. *Cass. Sez. III Civ. 22 novembre 1999, n. 12957*, con nota redazionale ..... 242
- Contratti agrari - Affitto a coltivatore diretto - Risoluzione del contratto per scadenza - Disdetta - Erronea indicazione della data di cessazione naturale del rapporto - Proroga tacita - Esclusione. *Corte d'app. Roma, Sez. spec. agr. 23 novembre 1999, n. 2779*, con nota redazionale ..... 267
- Contratti agrari - Affitto a coltivatore diretto - Cessazione del rapporto per tempestiva disdetta - Abusiva occupazione del fondo - Risarcimento del danno - Criteri - Reddito ricavabile nell'ambito del normale ciclo produttivo. *Corte d'app. Roma, Sez. spec. agr. 23 novembre 1999, n. 2779*, con nota redazionale ..... 267
- Contratti agrari - Affitto - A coltivatore diretto - Durata - Contratti in corso - Proroga - Scadenza - Annata agraria di inizio del contratto - Individuazione ai fini della determinazione della durata del contratto e tempestività della disdetta - Criteri. *Cass. Sez. III Civ. 29 gennaio 1999, n. 799 (M)* ..... 283
- Contratti agrari - Affitto - A coltivatore diretto - Durata - Contratti in corso - Decorrenza dell'annata agraria - Individuazione - Criteri. *Cass. Sez. III Civ. 1° dicembre 1999, n. 13368 (M)* ..... 284
- Contratti agrari - Affitto - Affitto a coltivatore diretto - Miglioramenti, addizioni e trasformazioni - In genere - Indennità per miglioramenti - Rinuncia prima della cessazione del rapporto - Ammissibilità - Fondamento. *Cass. Sez. III Civ. 18 febbraio 2000, n. 1873*, con nota di P. MANDRICI ..... 315
- Contratti agrari - Affitto - Affitto a coltivatore diretto - Durata - Contratti in corso - Proroga ex art. 2 della legge n. 203 del 1982 - Scadenza - Termine iniziale - Computo - Criteri. *Cass. Sez. III Civ. 1° febbraio 2000, n. 1068*, con nota redazionale ..... 316
- Contratti agrari - Affitto - Affitto a coltivatore diretto - Recesso - Disdetta - Indicazione erronea della data di scadenza del rapporto - Effetti - Poteri del giudice. *Cass. Sez. III Civ. 1° febbraio 2000, n. 1068*, con nota redazionale ..... 316
- Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Durata - Inizio del rapporto - Data di riferimento - Insediamento del coltivatore sul fondo - Rilevanza. *Trib. Udine, Sez. spec. agr. 27 marzo 1998, n. 242*, con nota di I. CIMATTI ..... 340
- Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - A coltivatore diretto - Stipulazione del relativo contratto - Accertamento del giudice di merito - Insindacabilità in sede di legittimità - Limiti - Mancata precisazione delle modalità della stipula e dell'ammontare del canone - Rilievo ostativo - Esclusione - Fattispecie. *Cass. Sez. III Civ. 18 febbraio 2000, n. 1872*, con nota redazionale ..... 387
- Contratti agrari - Affitto - Diritto dell'affittuario alla consegna del bene - Prescrizione - Durata coincidente con quella del contratto di affitto - Fondamento. *Cass. Sez. III Civ. 26 maggio 1999, n. 5099*, con nota di F.S. SESTI ..... 399
- Contratti agrari - Affitto - Successiva donazione della nuda proprietà del medesimo bene tra le stesse parti - Estinzione per mutuo consenso del contratto di affitto - Esclusione. *Cass. Sez. III Civ. 26 maggio 1999, n. 5099*, con nota di F.S. SESTI ..... 399
- Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Deroga convenzionale a disposizioni di legge inderogabili (art. 45 legge 203 del 1982) - Ammissibilità - Condizioni - Assistenza delle rispettive organizzazioni professionali - Necessità - Espresa indicazione della non conformità delle singole clausole alle disposizioni legislative concretamente derogate - Necessità - Esclusione - Fattispecie. *Cass. Sez. III Civ. 22 gennaio 1999, n. 594*, con nota di L. TORTOLINI ..... 479
- Contratti agrari - Affitto - Destinazione agrituristica del fondo concesso in affitto - Sfratto per morosità - Competenza della Sezione specializzata agraria. *Trib. Catania - Sez. Giarre 7 luglio 1999*, con nota di A. PAVONE . 484
- Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - In genere - Norme regolatrici - Applicabilità a tutti i contratti agrari - Comodato di un fondo rustico - Inclusioni - Esclusione - Comodato modale avente ad oggetto un fondo rustico - Ininfluenza. *Cass. Sez. III Civ. 2 giugno 2000, n. 7364 (M)* ..... 492
- Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - A coltivatore diretto - Miglioramenti, addizioni e trasformazioni - Indennità - Impianto di itticoltura eseguito dall'affittuario in conformità dell'autorizzazione del concedente - Indennità per miglioramenti ex art. 17 legge 203/1982 - Determinazione - Criteri. *Cass. Sez. III Civ. 4 febbraio 2000, n. 1235*, con nota redazionale ..... 527
- Contratti agrari - Affitto - Fondo oggetto di comunione - Pluralità di concedenti - Azione di risoluzione del contratto di affitto per inadempimento dell'affittuario o di cessazione per scadenza del termine legale - Legittimazione del singolo concedente - Litisconsorzio necessario - Necessità - Esclusione - Limiti. *Cass. Sez. III Civ. 28 gennaio 2000, n. 962*, con nota redazionale ..... 588
- Contratti agrari - Affitto - Risoluzione per inadempimento - Irreversibile trasformazione del fondo - Contestazione dell'inadempimento ed invito alla conciliazione - Necessità di atti separati - Esclusione. *Cass. Sez. III Civ. 8 gennaio 1999, n. 106*, con nota di L. TORTOLINI ..... 601
- Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Beni demaniali e pubblici - Concessione - Scelta del contraente - Maggiorazione del canone d'affitto - Esclusione. *T.A.R. Friuli-Venezia Giulia - Trieste 28 gennaio 2000, n. 308*, con nota di C. GRECA ..... 622
- Contratti agrari - Affitto - Affitto di un fondo da destinare a colture forestali da realizzarsi a cura del solo affittuario - Contratto di affitto agrario - Configurabilità. *Cass. Sez. III Civ. 2 agosto 2000, n. 10117 (M)* ..... 627
- Contratti agrari - Affitto - A coltivatore diretto - Durata - Cessazione del contratto - Ritardo nella restituzione del fondo - Pendenza di controversia tra le parti - Irrilevanza - Responsabilità contrattuale - Configurabilità - Disciplina applicabile - Art. 1591 c.c. - Conseguenze - Prescrizione ordinaria, sia per l'obbligo di corrispondere il canone convenuto, sia per risarcire il maggior danno - Debito di valuta il primo, di valore il secondo. *Cass. Sez. III Civ. 17 dicembre 1999, n. 14243*, con nota di N. RAUSEO ..... 678

#### Contratti associativi

- Contratti agrari - Colonia - Scioglimento del rapporto - Pagamento indennità - Diritto di ritenzione - Spettanza dei frutti. *Trib. Catania, Sez. spec. agr. 18 marzo 1998*, con nota di A. CORSARO ..... 55

Contratti agrari - Conversione dei contratti associativi in affitto - Natura giuridica - Novazione dell'originario rapporto - Esclusione - Mera modificazione contrattuale. <i>Trib. Viterbo, Sez. spec. agr. 14 ottobre 1998, n. 674</i> , con nota redazionale .....	129	Contratti agrari - Controversie - Tentativo di conciliazione - Successiva modificazione della <i>causa petendi</i> - Inammissibilità. <i>Trib. Termini Imerese, Sez. spec. agr. 25 novembre 1998, n. 613</i> , con nota redazionale .....	414		
Contratti agrari - Soccida - Ripartizione dell'accrescimento del bestiame e degli altri prodotti e utili - Deroga convenzionale alla disciplina legale - Attribuzione al soccidante delle pubbliche contribuzioni e al soccidario delle altre utilità - Ammissibilità - Alterazioni dello schema contrattuale di cui all'art. 2170 c.c. - Esclusione - Natura di controversia agraria - Competenza della Sezione specializzata agraria. <i>Cass. Sez. III Civ. 8 giugno 1999, n. 5613</i> , con nota redazionale .....	184	Contratti agrari - Controversie - Condizione di procedibilità - Tentativo di conciliazione - Necessità - Esperimento nei confronti di un solo componente della famiglia coltivatrice - Idoneità - Fondamento - Convocazione nella qualità - Necessità - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Civ. 14 aprile 2000, n. 4859 (M)</i> .....	423		
Contratti agrari - Colonia - Conversione dei contratti associativi - Durata dei contratti non convertiti - Prosecuzione di fatto del rapporto - Rinnovazione tacita - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Civ. 21 gennaio 2000, n. 683 (M)</i> .	210	Contratti agrari - Ambito di applicazione - Rapporti oggetto di controversia - In genere - Tentativo obbligatorio di conciliazione - Famiglia colonica - Mancata designazione di un rappresentante - Rappresentanza disgiuntiva - Mancata convocazione di uno dei componenti la famiglia - Nullità - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Civ. 11 gennaio 2000, n. 186</i> , con nota redazionale ..	463		
Contratti agrari - Conversione dei contratti associativi in affitto - Natura giuridica - Novazione dell'originario rapporto - Esclusione - Mera modificazione contrattuale. <i>Cass. Sez. III Civ. 12 gennaio 2000, n. 245 (M)</i> .....	210	Contratti agrari - Controversie - Disposizioni processuali - Tentativo di conciliazione - Domanda riconvenzionale - Necessità del previo tentativo di conciliazione - Limiti - Fatti costitutivi della pretesa analoghi a quelli dedotti dall'attore - Superfluità del previo tentativo di conciliazione. <i>Cass. Sez. III Civ. 1° dicembre 1999, n. 13359</i> , con nota di N. RAUSEO .....	466		
Contratti agrari - Mezzadria - Rinnovazione tacita - Esclusione - Fondamento. <i>Cass. Sez. III Civ. 23 febbraio 2000, n. 2049</i> , con nota redazionale .....	524	Contratti agrari - Controversie - Disposizioni processuali - Tentativo di conciliazione (stragiudiziale) - In genere - Azione giudiziaria - Condizione di proponibilità - Onere della parte - Contenuto - Comunicazione alla controparte e all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura dell'intenzione di agire e decorso del termine dalla comunicazione - Sufficienza - Accertamento circa l'effettiva convocazione delle parti ad opera dell'Ispettorato - Irrilevanza. <i>Cass. Sez. III Civ. 1° agosto 2000, n. 10033 (M)</i> .....	555		
<b>Diritto di ripresa</b>		<b>CONTRATTI BANCARI</b>			
Contratti agrari - Diritto di ripresa - Decorso del termine di un anno dall'acquisto della proprietà del fondo - Termine di disdetta - Proposizione della domanda prima della scadenza di detti termini - Ammissibilità. <i>Cass. Sez. III Civ. 11 gennaio 2000, n. 190 (M)</i> .....	141	Contratti bancari - Operazioni bancarie in conto corrente - Capitalizzazione trimestrale degli interessi - Chiusura finale del conto - Anatocismo - Insussistenza. <i>Cass. Sez. I Civ. 17 aprile 1999, n. 3845</i> , con nota di A. GRASSO .....	474		
Contratti agrari - Diritto di ripresa - Requisiti - Soggetto equiparato a coltivatore diretto - Obbligo di coltivare direttamente il fondo - Organizzazione e programmazione di attività agricole - Idoneità - Integrazione con attività manuali - Ammissibilità. <i>Cass. Sez. III Civ. 4 gennaio 2000, n. 18</i> , con nota redazionale ....	390	<b>CREDITO AGRARIO</b>			
Contratti agrari - Controversie agrarie - Diritto di ripresa - Esercizio - Pluralità di concedenti - Litisconsorzio necessario - Sussistenza. <i>Cass. Sez. III Civ. 9 febbraio 2000, n. 1437</i> , con nota redazionale .....	674	Credito agrario - In genere - Cambiali agrarie - Scadenza - Richiesta di sequestro <i>ex lege</i> n. 1760 del 1928 da parte della banca - Presupposti - Presentazione di domanda di mutuo da parte dell'obbligato <i>ex d.l.</i> 231 del 1989 - Automatico differimento della scadenza dei ratei dovuti - Conseguenze - Sequestro - Legittimità - Esclusione. <i>Cass. Sez. I Civ. 14 marzo 2000, n. 2911</i> , con nota di A. GRASSO .....	237		
Contratti agrari - Diritto di ripresa - Esercizio - Presupposti. <i>Cass. Sez. III Civ. 9 febbraio 2000, n. 1437</i> , con nota redazionale .....	674	Credito agrario - Di esercizio e di miglioramento - Aziende danneggiate da eventi calamitosi - Proroga operazioni - Concessione di mutuo quinquennale - Automaticità - Esclusione. <i>Cass. Sez. I Civ. 17 aprile 1999, n. 3845</i> , con nota di A. GRASSO .....	474		
Contratti agrari - Diritto di ripresa - Esercizio - Decorso del termine triennale - Condizione di proponibilità della domanda - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Civ. 9 febbraio 2000, n. 1437</i> , con nota redazionale .....	674	<b>DANNO</b>			
<b>Tentativo di conciliazione</b>		Danno - Risarcimento - Danno derivante da occupazione abusiva di un fondo e prelievo di materiali dal sottosuolo - Valore commerciale del materiale estratto - Riferimento all'epoca di estrazione - Necessità. <i>Cass. Sez. I Civ. 8 settembre 1999, n. 9521</i> , con nota redazionale ..		253	
Contratti agrari - Controversie - Disposizioni processuali - Tentativo di conciliazione (stragiudiziale) - Domande riconvenzionali - Obbligatorietà. <i>Cass. Sez. III Civ. 1° dicembre 1998, n. 12196</i> , con nota di L. TORTOLINI .....	38				
Contratti agrari - Controversie - Proposizione di domanda riconvenzionale - Onere del preventivo tentativo di conciliazione - Sussistenza - Limiti. <i>Cass. Sez. III Civ. 8 giugno 1999, n. 5613</i> , con nota redazionale .....	184				
Contratti agrari - Controversie - Controversia promossa da famiglia coltivatrice - Tentativo di conciliazione - Esperimento da parte di un solo partecipante - Idoneità - Condizioni. <i>Cass. Sez. III Civ. 18 febbraio 2000, n. 1872</i> , con nota redazionale .....	387				

**DEMANIO**

- Demanio - Idrico - Fiumi - Beni destinati alla protezione di rive e sponde - Vincolo pertinenziale - Cessazione - Requisiti. *Cass. Sez. Un. Civ. 18 dicembre 1998, n. 12701*, con nota di R. VARANO ..... 333

**EDILIZIA E URBANISTICA**

- Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Differmità dal piano territoriale paesistico - Divieto - Conformità alle prescrizioni urbanistiche - Irrilevanza. *T.A.R. Campania, Sez. I 10 settembre 1998, n. 2845 (M)* ..... 69
- Edilizia - Disciplina urbanistica - Ambito di operatività - Estensione ad ogni attività interessante, per la sua rilevanza, la conformazione del territorio - Conseguente necessità di concessione urbanistica - Fattispecie: laghetti per campo da golf. *Cass. Sez. III Pen. 20 novembre 1998, n. 12002*, con nota di A. MASI ..... 202
- Edilizia e urbanistica - Impianto di serra stabilmente ancorato al suolo - Controllo urbanistico - Necessità di concessione edilizia. *Cass. Sez. III Pen 18 febbraio 2000, n. 22 (c.c.)*, con nota di C. GRECA ..... 257
- Edilizia e urbanistica - Pianificazione urbanistica - Territorio coinvolgente zone agricole - Professionista competente - Dottore agronomo - Esclusione. *T.A.R. Lombardia, Sez. Brescia 25 febbraio 1999, n. 126*, con nota redazionale ..... 347

**ENFITEUSI**

- Enfiteusi - Affrancazione del fondo - Giudiziale - Procedimento - Fase sommaria di competenza del pretore - Fase eventuale a cognizione piena - Competenza della Sezione specializzata agraria. *Cass. Sez. III Civ. 30 marzo 1999, n. 3039*, con nota redazionale ..... 477
- Enfiteusi - Affrancazione del fondo - Giudiziale - Fase di cognizione sommaria - Provvedimento del pretore - Forma e contenuto di sentenza - Impugnazione in via ordinaria. *Cass. Sez. III Civ. 30 marzo 1999, n. 3039*, con nota redazionale ..... 477

**ESPROPRIAZIONE P.P.U.**

- Espropriazione p.p.u. - Procedimento - Decreto di espropriazione - Notifica al proprietario catastale e non all'effettivo proprietario del bene - Conseguenze - Diritto del proprietario effettivo al risarcimento per la ritardata riscossione dell'indennità - Sussistenza - Condizioni - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice ordinario. *Cass. Sez. Un. Civ. 27 maggio 1999, n. 311*, con nota redazionale ..... 28
- Espropriazione p.p.u. - Indennità - Diritto di godimento spettante all'affittuario di manufatto agricolo - Liquidazione dell'indennità - Criteri - Norma applicabile. *Cass. Sez. I Civ. 27 agosto 1999, n. 8988*, con nota redazionale ..... 254
- Espropriazione p.p.u. - Occupazione acquisitiva - Danno subito dal terzo coltivatore - Liquidazione - Criteri. *Cass. Sez. Un. Civ. 27 luglio 1999, n. 514*, con nota di R. VARANO ..... 536
- Espropriazione p.p.u. - Espropriazione con unico provvedimento ablatorio di beni distinti appartenenti a

- diversi proprietari - Giudizio di stima - Sentenza determinativa dell'indennità per tutti i beni - Mancata impugnazione da o contro alcuno degli espropriati - Qualificazione della controversia - Causa scindibile. *Cass. Sez. I Civ. 27 agosto 1999, n. 8989*, con nota redazionale ..... 598

- Espropriazione p.p.u. - Competenza e giurisdizione - Art. 34 del d.lgs. 80 del 1998 - Portata - Devoluzione al g.a. delle cause su diritti soggettivi connessi a comportamenti materiali della P.A. in procedure espropriative finalizzate alla gestione del territorio - Questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 per contrasto con l'art. 76 Cost. - Non manifesta infondatezza. *Cass. Sez. Un. Civ. 25 maggio 2000, ord. n. 43 (M)* ... 627

**IGIENE E SANITÀ**

- Igiene e sanità - Vigilanza e assistenza veterinaria - Igiene zootecnica - Animali da azienda - Somministrazione di sostanze estrogene - Divieto *ex art. 3 d.lgs. 118/92* - Somministrazione attraverso sostanze medicinali autorizzate - Legittimità - Esclusione. *Cass. Sez. I Civ. 15 aprile 1999, n. 3734*, con nota redazionale ..... 34
- Igiene e sanità - Macellazione di carni destinate al consumo - Violazione delle norme sanitarie - Sanzioni amministrative - Presupposti. *Cass. Sez. III Civ. 29 novembre 1999, n. 13337*, con nota redazionale ..... 240
- Igiene e sanità - Allevamento di bestiame - Ordine di chiusura - Industrie insalubri *ex artt. 216 e 217 T.U. n. 1265 del 1934* - Mancata previa prescrizione di misure idonee ad eliminare inconvenienti - Illegittimità. *T.A.R. Campania - Napoli, Sez. V 8 settembre 1998, n. 2830*, con nota di P. PUPO ..... 614

**IMPOSTE E TASSE**

- Imposte e tasse - Agevolazioni tributarie - Vendite di macchine ed attrezzature agricole ad aziende danneggiate dal sisma del 1980 - Esenzione dall'IVA *ex art. 5, comma primo, lett. d) del d.l. n. 799 del 1980* - Applicabilità nell'anno 1989 in virtù dell'art. 8, comma quarto, del d.l. n. 474 del 1987 - Esclusione. *Cass. Sez. I Civ. 28 novembre 1998, n. 12100*, con nota redazionale ..... 118
- Imposte e tasse - Imposta di registro - Agevolazioni per l'agricoltura - Ritrasmferimenti nel quinquennio - Maggiorazioni di aliquota introdotte dall'art. 1 *bis* della Tariffa Allegato A al d.p.r. n. 634 del 1972 - Applicabilità anche nel caso di acquisti compiuti da imprenditori agricoli a titolo principale o da associazioni e società cooperative previste dagli artt. 12 e 13 della legge n. 153 del 1975 - Esclusione. *Cass. Sez. I Civ. 3 luglio 1998, n. 6513*, con nota di A. ORLANDO ..... 119
- Imposte e tasse - INVIM - Cessione di terreno agricolo - Acquisto da parte del coltivatore diretto del fondo - In esecuzione della prelazione agraria - Assoggettabilità - Sussiste. *Comm. tribut. reg. - Napoli, Sez. XI 6 dicembre 1999*, con nota di G. DI PAOLO ..... 420
- Imposte e tasse - Imposta di registro - Tariffa - Terreni agricoli - Acquisto a titolo oneroso da parte di imprenditori agricoli - Aliquota ridotta - Applicabilità - Condizioni - Applicabilità del termine triennale di documentazione della qualità soggettiva, anche a soggetti già in possesso della qualità di agricoltori - Esclusione. *Cass. Sez. I Civ. 28 marzo 2000, n. 3699*, con nota redazionale ..... 462

Imposte e tasse - Imposta di registro - Cessione di un terreno, divenuto edificabile, da parte di un imprenditore agricolo - Imposta di registro - Applicabilità. *Cass. Sez. I Civ. 2 giugno 1999, n. 5366*, con nota di A. ORLANDO ..... 472

Imposte e tasse - Imposta sulle successioni - Valutazione automatica - Applicabilità - Condizioni. *Cass. Sez. I Civ. 28 marzo 2000, n. 3700*, con nota redazionale . 523

Imposte e tasse - Imposta di registro - Applicazione dell'imposta - Atti sottoposti a condizione sospensiva - Vendita con riserva della proprietà - Assegnazione di terreni dell'Ente di sviluppo agricolo in Umbria - Subentro del figlio all'originario assegnatario con accollo del residuo debito per il riscatto del fondo - Relativo atto - Imposta proporzionale di registro sul prezzo di assegnazione - Applicabilità - Accertamento del maggior valore - Ammissibilità - Esclusione. *Cass. Sez. I Civ. 4 settembre 1999, n. 9379* (M) ..... 700

## IMPRESA E IMPRENDITORE

Impresa e imprenditore - Imprenditore - Definizione di «imprenditore agricolo a titolo principale» ai fini dell'iscrizione negli elenchi nominativi dei coltivatori diretti presso l'Inps (ex Scau) - Nel caso di un soggetto titolare di un'azienda agricola ed esercente attività artigianale - Attività prevalente - Necessità di confrontare il reddito effettivo derivante dall'attività agricola con quello derivante dall'attività artigianale - Irrelevanza dei redditi catastali - Sussiste. *Pret. Mantova 27 ottobre 1998, n. 104*, con nota di G. DI PAOLO ..... 64

Impresa e imprenditore - Imprenditore - Agricolo - Attività connesse - Elencazione ex art. 2135, secondo comma, c.c. - Tassatività - Esclusione - Cooperativa svolgente incombenze amministrativo-contabili a favore dei soli soci imprenditori agricoli - Impresa agricola ai fini dell'inquadramento previdenziale - Configurabilità. *Cass. Sez. Lav. 18 agosto 1999, n. 8697*, con nota di S. MASINI ..... 320

Impresa e imprenditore - Impresa familiare coltivatrice - Controversie in ordine a rapporti rientranti nell'oggetto sociale (nella specie, cessazione del diritto di godimento del fondo sorto da contratto d'affitto) - Litisconsorzio necessario tra tutti i componenti della famiglia - Esclusione - Conseguenze in tema di impugnazione della sentenza pronunciata in contraddittorio anche di uno solo dei componenti del gruppo - Legittimazione del componente non citato, o non intervenuto in primo grado, ad intervenire in grado di appello - Esclusione - Fondamento. *Cass. Sez. III Civ. 25 maggio 1999, n. 5071*, con nota di F. DE GENNARO ..... 327

Impresa - Imprenditore - Agricolo - Impresa di allevamento di bestiame - Riconducibilità ad impresa agricola - Condizioni - Collegamento funzionale dell'attività con il fondo - Necessità - Fattispecie. *Cass. Sez. I Civ. 19 settembre 2000, n. 12410* (M) ..... 700

(v. anche *Agricoltura e foreste*)

## INQUINAMENTO

Inquinamento - Smaltimento rifiuti - Discarica - Ampliamento - Impugnazione - Comune di territorio contornato - È legittimato - Ragioni. *T.A.R. Lombardia, Sez. Brescia 25 agosto 1999, n. 765* (M) ..... 213

Inquinamento - Smaltimento rifiuti - Discarica - Scelta del sito - In zona agricola. *T.A.R. Lombardia, Sez. Brescia 25 agosto 1999, n. 765* (M) ..... 213

Inquinamento - Smaltimento rifiuti - Discarica - Autorizzazione - Competenza della Giunta regionale. *T.A.R. Lombardia, Sez. Brescia 25 agosto 1999, n. 765* (M) ..... 213

Inquinamento - Smaltimento rifiuti - Discarica - Valutazione di impatto ambientale - Necessità - Dopo il termine di nove mesi dal d.p.r. 12 aprile 1996. *T.A.R. Lombardia, Sez. Brescia 25 agosto 1999, n. 765* (M) ..... 213

Inquinamento - Inquinamento marino - Tutela - Competenza del Ministero ambiente. *Cons. Stato, Sez. II 27 ottobre 1999, n. 1234/99* (M) ..... 425

Inquinamento - Inquinamento marino - Tutela - Competenza del Ministero ambiente - Anche nelle aree portuali. *Cons. Stato, Sez. II 27 ottobre 1999, n. 1234/99* (M) ..... 425

(v. anche *Sanità pubblica*)

## LAVORO

Lavoro - Lavoro subordinato e lavoro autonomo - Prestazioni familiari - Presunzione di gratuità - Esclusione per difetto di convivenza degli interessati - Conseguente presunzione dell'esistenza di lavoro subordinato - Inoperatività - Conseguenze - Deduzione in giudizio del rapporto - Onere probatorio del deducente - Fattispecie. *Cass. Sez. Lav. 27 luglio 1999, n. 8132* (M) ..... 141

Lavoro - Lavoro subordinato - Lavoro agricolo - Durata - Rapporto a tempo determinato - Carattere normale - Conseguenze - Onere probatorio relativo alla sussistenza di un rapporto a tempo indeterminato - Incidenza sul lavoratore - Applicabilità della legge n. 230 del 1962 - Esclusione. *Cass. Sez. Lav. 10 aprile 2000, n. 4523*, con nota di A. FONTANA ..... 385

Lavoro - Lavoro subordinato e lavoro autonomo - Accertamento - Carattere subordinato del rapporto - Lavoro tra parenti - Criterio - Soggetti non conviventi - Presunzione di gratuità - Esclusione. *Cass. Sez. Lav. 27 dicembre 1999, n. 14579* (M) ..... 492

Lavoro - Sicilia - L. reg. 23 maggio 1991, n. 36 (art. 12) - Benefici in favore del personale licenziato in esubero di cooperative agricole, cantine sociali e consorzi - Cessazione dei benefici per i soggetti fruitori di ulteriori posizioni contributive derivanti da rapporti di lavoro subordinato - Prestatori di lavoro autonomo - Inclusione - Fondamento. *Cass. Sez. Lav. 23 giugno 2000, n. 8565*, con nota di A. GRASSO ..... 669

## LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

Libera circolazione delle merci - Divieto di restrizione quantitativa e di misure di effetto equivalente - Trattato C.E. art. 30 - Deroghe - Giustificazione della normativa ai sensi dell'art. 36 Trattato C.E. - Tutela della salute e della vita degli animali - Tutela delle api della sottospecie *Apis mellifera mellifera* (ape bruna di Laeso). *Corte di giustizia CE - Sez. V 3 dicembre 1998, in causa n. C-67/97*, con commento di F. BRUNO ..... 25

## PARCHI E RISERVE

Parchi e riserve - Parco nazionale d'Abruzzo - Divieto di tagli boschivi non autorizzati nell'ambito del Parco - Controversie relative alla determinazione del compenso al proprietario del bosco - Devoluzione ad apposita commissione arbitrale - Eccezione della parte costituita - Ritenuta riconducibilità della fatti-

- specie all'arbitraggio (*ex art. 1349 c.c.*) - Esclusione. *Corte costituzionale 21 aprile 2000, n. 115*, con nota di A. ABRAMI ..... 457
- Parchi e riserve - Parco nazionale d'Abruzzo - Divieto di tagli boschivi non autorizzati nell'ambito del Parco - Controversie relative alla determinazione del compenso al proprietario del bosco - Devoluzione ad apposita commissione arbitrale - Ritenuta obbligatorietà dell'arbitrato - Conseguente contrasto con il diritto alla tutela giurisdizionale - Possibilità di una lettura *secundum Constitutionem* della norma censurata - Facoltatività dell'arbitrato non escludente l'accesso alla giurisdizione ordinaria - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione. *Corte costituzionale 21 aprile 2000, n. 115*, con nota di A. ABRAMI ..... 457
- Parchi e riserve naturali - Regione Campania - Procedimento di istituzione dell'area protetta (Parco regionale dei Campi Flegrei) - Formulazione di osservazioni e proposte da parte degli enti territoriali interessati nei confronti dei decreti istitutivi - Omessa previsione di forme di partecipazione al procedimento ovvero dello strumento (previsto dalla legge quadro) della conferenza per la redazione di un documento di indirizzo relativo all'area protetta - Violazione dei principi fondamentali della materia stabiliti dal legislatore statale - Illegittimità costituzionale. *Corte costituzionale 14 luglio 2000, n. 282*, con nota di S. MASINI ..... 584
- PESCA**  
(v. *Caccia e pesca*)
- PIANO REGOLATORE**
- Piano regolatore - Contenuto - Prescrizioni del piano paesistico - Obbligo di adeguamento - Legittimità. *T.A.R. Campania-Napoli, Sez. I 26 ottobre 1998, n. 3293 (M)* ..... 69
- PRELAZIONE E RISCATTO**
- Prelazione e riscatto - Riscatto - Decadenza - Rimborso del prezzo al retrattato - Termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza attuativa del diritto - Sentenza di accertamento di essa e di condanna del terzo al trasferimento del fondo - Omessa esecuzione - Domanda per l'adempimento in forma specifica - Decorrenza del predetto termine dalla definitività di questa sentenza. *Cass. Sez. III Civ. 22 giugno 1999, n. 6334*, con nota redazionale ..... 27
- Prelazione e riscatto - Riscatto - Diritto - Violazione - Conseguenze - Nullità dei relativi contratti - Esclusione. *Cass. Sez. III Civ. 29 settembre 1999, n. 10761 (M)* .... 67
- Prelazione e riscatto - Riscatto - Estinzione del diritto per prescrizione - Diritto al risarcimento del danno nei confronti del proprietario alienante - Configurabilità - Esclusione. *Cass. Sez. III Civ. 29 settembre 1999, n. 10760*, con nota redazionale ..... 181
- Prelazione e riscatto - Diritto - Qualità di coltivatore diretto - Prova - Con ogni mezzo - Ammissibilità - Comportamento processuale di controparte - Rilevanza. *Cass. Sez. III Civ. 10 settembre 1999, n. 9604*, con nota redazionale ..... 182
- Prelazione e riscatto - Prelazione - Fondo concesso separatamente a più coltivatori con diversi rapporti agrari - Affittuario di una porzione indipendente del fondo - Comunicazione da parte del proprietario del prezzo totale del fondo - Insufficienza - Decadenza dal diritto di prelazione dell'affittuario che omette il versamento del prezzo per la sua parte nel termine - Esclusione. *Cass. Sez. III Civ. 23 giugno 1999, n. 6402*, con nota redazionale ..... 183
- Prelazione e riscatto - Riscatto da parte dell'affittuario e riscatto da parte del confinante - Diversità per *causa petendi*. *Cass. Sez. III Civ. 28 aprile 1999, n. 4240*, con nota di N. RAUSEO ..... 188
- Prelazione e riscatto - Riscatto - Fondo affittato a più conduttori - Esercizio del riscatto *pro quota* - Ammissibilità - Esclusione. *Cass. Sez. III Civ. 28 aprile 1999, n. 4240*, con nota di N. RAUSEO ..... 188
- Prelazione e riscatto - Riscatto - Azione di riscatto promossa dall'affittuario - Carattere pregiudiziale rispetto all'azione di rilascio del fondo per scadenza successiva, promossa dall'alienante in qualità di proprietario concedente - Sussistenza - Sospensione di quest'ultima causa in attesa della definizione della prima - Necessità. *Cass. Sez. III Civ. 7 febbraio 2000, n. 1341*, con nota redazionale ..... 239
- Prelazione e riscatto - Prelazione - Esercizio - Condizioni - Previsione di destinazione del terreno diversa dallo sfruttamento agricolo - Diritto di prelazione - Esclusione - Destinazione attuale del terreno in vendita allo sfruttamento agricolo - Rilevanza - Esclusione. *Cass. Sez. III Civ. 17 novembre 1999, n. 12755*, con nota di S. CARMIGNANI ..... 245
- Prelazione e riscatto - Prelazione - Comunicazione in qualunque modo, anche verbale della vendita o promessa di vendita del fondo, stipulata da un *falsus procurator* - Idoneità per la decorrenza del termine per l'esercizio del diritto di riscatto o di prelazione - Fondamento - Conseguenze. *Cass. Sez. III Civ. 9 febbraio 2000, n. 1443 (M)* ..... 283
- Prelazione e riscatto - Riscatto - Condizioni - Destinazione agricola del fondo - Momenti rilevanti - Fattispecie relativa a riscatto di maso chiuso. *Cass. Sez. III Civ. 23 giugno 1999, n. 6401 (M)* ..... 283
- Prelazione e riscatto - Prelazione - Condizioni della destinazione agricola del fondo - Accertamento - Normativa urbanistica - Applicazione del principio *iura novit curia* - Necessità - Tavole allegate agli strumenti urbanistici - Inclusione - Esplicazione con l'ausilio di consulenza tecnica - Ammissibilità - Fattispecie relativa al diritto di prelazione fatto valere da mezzadri di un maso chiuso. *Cass. Sez. III Civ. 23 giugno 1999, n. 6401 (M)* ..... 283
- Prelazione e riscatto - Prelazione - Violazione - Alienazione ad un terzo - Nullità del contratto - Esclusione - Rimedi esperibili. *Cass. Sez. III Civ. 29 settembre 1999, n. 10761*, con nota redazionale ..... 317
- Prelazione e riscatto - Riscatto - Azione di riscatto promossa dall'affittuario nei confronti del terzo acquirente - Carattere pregiudiziale rispetto all'azione di rilascio del fondo promossa dal terzo acquirente per fatti successivi al sorgere del diritto di riscatto. *Cass. Sez. III Civ. 7 aprile 2000, n. 4359 (M)* ..... 348
- Prelazione e riscatto - Prelazione - Esclusione - Condizioni - Natura non agricola del terreno - Destinazione edilizia in base a piano regolatore anche non approvato - Sufficienza - Richiesta di variante da parte del proprietario del fondo - Persistenza della destinazione agricola. *Cass. Sez. III Civ. 21 gennaio 2000, n. 673*, con nota redazionale ..... 389
- Prelazione e riscatto - Prelazione - Diritto di prelazione «a parità di condizioni» *ex art. 8 legge n. 560 del 1965* - Affittuario - Esercizio della prelazione - Possibilità di discriminare le clausole non favorevoli - Inopponibi-

lità di queste ultime - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Civ. 22 febbraio 2000, n. 2050 (M)</i> .....	422	nello svolgimento di attività agricola autonoma - Indennizzabilità - Esclusione - Illegittimità costituzionale degli artt. 205 e 210 d.p.r. n. 1124 del 1965 - Manifesta infondatezza. <i>Cass. Sez. Lav. 28 novembre 1998, n. 12126</i> , con nota di C. GATTA .....	40
Prelazione e riscatto - Prelazione - Fondo destinato in parte ad utilizzazione edilizia - Diritto di prelazione - Solo per la parte che ha conservato destinazione agricola. <i>Cass. Sez. III Civ. 12 aprile 2000, n. 4659 (M)</i> .....	423	Previdenza sociale - Assicurazione malattie - Maternità - Lavoratrici agricole - Periodo di astensione obbligatoria - Periodo di assenza facoltativa - Indennità giornaliera - Condizioni rispettive - Decorrenza - Durata. <i>Cass. Sez. Lav. 1° luglio 1999, n. 6721 (M)</i> .....	67
Prelazione e riscatto - Convocazione dell'alienante davanti al notaio - Obbligo di comparizione - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze - Termine per il pagamento - Inutile decorrenza - Vendita a terzi - Responsabilità del proprietario - Insussistenza. <i>Cass. Sez. III Civ. 17 dicembre 1999, n. 14242</i> , con nota di C. GRECA .....	464	Previdenza sociale - Assicurazioni obbligatorie - Lavoratori agricoli autonomi - Coltivatore diretto - Nozione unitaria ad ogni fine di legge - Insussistenza - Requisiti per l'assicurazione invalidità e vecchiaia - Estremi - Imprenditorialità dell'attività - Necessità - Esclusione - Utilizzazione dei prodotti per il sostentamento del coltivatore e della sua famiglia - Sufficienza. <i>Cass. Sez. Un. Civ. 1° settembre 1999, n. 616</i> , con nota di C. GATTA .....	102
Prelazione e riscatto - Prelazione - Comunicazione della volontà del proprietario di alienare il fondo - Forma - Rinuncia al diritto di prelazione - Validità - Condizioni. <i>Cass. Sez. III Civ. 14 aprile 2000, n. 4858 (M)</i> .....	492	Previdenza sociale - Assicurazione contro le malattie - Maternità - Lavoratori dipendenti a tempo determinato in agricoltura - Diritto alle prestazioni assicurative di malattia e maternità - Nascita diretta dalla legge - Provvedimento amministrativo di iscrizione negli appositi elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e certificato di urgenza sostitutivo di tale provvedimento - Diversa finalità - Conseguenze - Eccezione dell'Istituto previdenziale relativa al difetto di titolarità del rapporto fatto valere in giudizio o del numero di giornate lavorative nell'anno - Eccezione in senso stretto - Configurabilità - Esclusione. <i>Cass. Sez. Lav. 19 marzo 1999, n. 2543</i> , con nota di C. GATTA .....	114
Prelazione e riscatto - Riscatto - Esercizio - Forma e modalità. <i>Cass. Sez. III Civ. 14 aprile 2000, n. 4858 (M)</i> .....	492	Previdenza sociale - Agricoltura - Contributi previdenziali - Cessazione del rapporto di colonia parziaria per inadempimento - Ritenzione - Mancanza del presupposto per l'obbligo di contribuzione. <i>Pret. Siracusa 28 settembre 1998, n. 546</i> , con nota di A. PAVONE.....	136
Prelazione e riscatto - Riscatto - Accoglimento della domanda - Effetti - Subingresso del retraente al terzo acquirente con effetto dalla data della domanda di riscatto - Esecuzione di opere edilizie sul fondo da parte del retrattato successivamente a tale data - Qualità di terzo del medesimo ai fini dell'applicabilità dell'art. 936 c.c. <i>Cass. Sez. II Civ. 22 dicembre 1999, n. 14454</i> , con nota redazionale .....	529	Previdenza sociale - Assicurazione malattie - Maternità - Lavoratori agricoli - Diritto alle indennità di malattia e maternità - Presupposti - Sussistenza di un valido rapporto di lavoro - Necessità - Onere probatorio relativo - Incidenza sul richiedente le suddette indennità - Provvedimento di iscrizione negli elenchi nominativi <i>ex r.d. n. 1949 del 1940</i> - Valore certificativo - Sindacabilità a fini disapplicativi di tale provvedimento da parte del giudice ordinario - Sussistenza. <i>Cass. Sez. Lav. 30 luglio 1999, n. 8315 (M)</i> .....	141
Prelazione e riscatto - Riscatto - Requisiti per ottenere il riscatto <i>ex art. 8 legge n. 590 del 1965</i> - Condizioni dell'azione - Accertamento d'ufficio - Ammissibilità - Conseguenze. <i>Cass. Sez. III Civ. 24 marzo 2000, n. 3583 (M)</i> .....	555	Previdenza sociale - Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Obbligo assicurativo - Lavoratori autonomi - Limiti di operatività - Discrezionalità del Legislatore. <i>Corte costituzionale 4 febbraio 2000, n. 26</i> , con nota di A. FONTANA .....	172
Prelazione e riscatto - In genere - Esistenza del coltivatore sul fondo rustico offerto in vendita - Proprietario confinante - Prelazione - Diritto - Ammissibilità - Condizioni. <i>Cass. Sez. III Civ. 25 maggio 2000, n. 6878</i> , con nota redazionale .....	586	Previdenza sociale - Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Lavoratori agricoli - Lavoratori autonomi - Prestazioni - Art. 14, lett. b) d.l. n. 155 del 1993 - Criterio della prevalenza - Contrasto con art. 3 Cost. - Non sussiste. <i>Corte costituzionale 4 febbraio 2000, n. 26</i> , con nota di A. FONTANA .....	172
Prelazione e riscatto - In genere - Condizioni - Mancata vendita di fondi rustici di imponente superiore a lire mille nel biennio - Onere della prova - Spettanza. <i>Cass. Sez. III Civ. 25 maggio 2000, n. 6878</i> , con nota redazionale .....	586	Previdenza sociale - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Agricoltura - Ammissione degli infraquattordicenni al lavoro -	
Prelazione e riscatto - Riscatto - Esercizio del diritto da parte di più confinanti - Soluzione del conflitto ad opera del giudice - Criteri. <i>Corte d'app. Bologna, Sez. I Civ. 18 aprile 2000, n. 487</i> , con nota di N. RAUSEO .....	610		
Prelazione e riscatto - Prelazione - Esercizio - Condizioni più favorevoli pattuite con il terzo contraente in ordine al pagamento del prezzo - Operatività per il titolare del diritto di prelazione - Limiti. <i>Cass. Sez. III Civ. 25 settembre 2000, n. 12668 (M)</i> .....	700		
<b>PRESCRIZIONE CIVILE</b>			
Prescrizione civile - Interruzione - Effetti e durata - In caso di proposizione di domanda giudiziale - Condizioni - Effetto interruttivo fino al passaggio in giudicato della sentenza conclusiva del giudizio - Anche su questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito - Fondamento. <i>Cass. Sez. III Civ. 17 dicembre 1999, n. 14243</i> , con nota di N. RAUSEO .....	678		
<b>PREVIDENZA SOCIALE</b>			
Previdenza sociale - Assicurazione infortuni sul lavoro - Agricoltura - Infortunio occorso ad un bracciante			



- Disciplina precedente alla l. 17 ottobre 1967, n. 977 - Contributi previdenziali versati in favore di infraquattordicenne partecipante alla famiglia colonica - Computabilità. *Cass. Sez. Lav. 3 novembre 1999, n. 12247*, con nota di G. ROSSI ..... 178
- Previdenza sociale - Servizio per i contributi agricoli unificati - Elenchi - Lavoratrice agricola - Azione contro l'Inps per conseguire l'indennità di maternità - Contestazione da parte dell'Istituto della legittimità dell'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli - Ammissibilità ai fini della disapplicazione - Litisconsorzio necessario dello Scau - Esclusione - Prova dell'insussistenza del rapporto di lavoro - Onere a carico dell'Inps. *Cass. Sez. Lav. 24 giugno 1999, n. 6491 (M)* ..... 211
- Previdenza sociale - Assicurazione infortuni sul lavoro e malattie professionali - Prescrizione delle prestazioni - Decorrenza - Erronea individuazione della causa della patologia da parte dell'Inail - Conseguenze - Decorrenza della prescrizione dal momento della individuazione della causa della patologia - Fattispecie. *Cass. Sez. Lav. 20 gennaio 2000, n. 616 (M)* ..... 284
- Previdenza sociale - Assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione di anzianità - Diritto di conseguire il pensionamento di anzianità - Sospensione ex art. 1 d.l. n. 384 del 1992 conv. in legge n. 438 del 1992 - Deroghe - Ipotesi del possesso del requisito dell'anteriore cessazione del lavoro - Percezione di redditi derivanti da attività lavorativa in agricoltura - Rilevanza ostativa - Esclusione. *Cass. Sez. Lav. 20 novembre 1999, n. 12907*, con nota di C. GATTA ..... 391
- Previdenza sociale - Assicurazioni sociali obbligatorie - Contributi assicurativi - Soggetti obbligati - In genere - Dipendenti da consorzi - Regime anteriore alla legge n. 92 del 1979 - Qualifica agricola o industriale dei lavoratori - Criteri - Riferimento al d.p.r. n. 795 del 1955 sugli assegni familiari - Necessità - Fattispecie relativa al Consorzio di bonifica di Sannio Alifano. *Cass. Sez. Lav. 6 dicembre 1999, n. 13637 (M)* ..... 423
- Previdenza sociale - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Agricoltura - Disciplina ex art. 5 legge n. 88 del 1989 - Diritto dell'Inail di sopprimere precedenti prestazioni concesse per errori compiuti in sede di accertamento - Oltre il termine previsto dall'art. 83 d.p.r. n. 1124 del 1965 - Anche in presenza di invariate condizioni fisiche dell'assicurato - Sussistenza - Limiti - Prestazione riconosciuta a seguito di sentenza passata in giudicato - Soppressione della prestazione - Condizioni - Miglioramento dello stato fisico dell'assicurato rispetto a quello accertato in sede giudiziale - Necessità - Fondamento. *Cass. Sez. Lav. 28 marzo 2000, n. 3751*, con nota di A. FONTANA ..... 460
- Previdenza sociale - Contributi unificati in agricoltura - Rimborso - Aziende agricole ubicate in territori montani ad altitudine inferiore ai settecento metri - Esperibilità dell'azione di ripetizione dei contributi indebitamente versati allo SCAU - Limiti. *Cass. Sez. Lav. 3 dicembre 1999, n. 13541*, con nota di C. GATTA ..... 530
- Previdenza sociale - Assicurazioni sociali obbligatorie - Imprese cooperative (e consorzi) di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici - Inquadramento, ai fini previdenziali, nel settore dell'agricoltura - Presupposti - Costituzione delle imprese medesime in società cooperative - Compatibilità. *Cass. Sez. Lav. 9 aprile 1999, n. 3479 (M)* ..... 556
- Previdenza sociale - Assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti - Gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni - Coltivatrice diretta - Contributi giornalieri versati negli anni anteriori al 1975 in misura inferiore a 156 per anno - Disciplina ex art. 17 legge n. 160 del 1975 - Coefficiente di adeguamento - Portata. *Cass. Sez. Lav. 18 novembre 1999, n. 12799*, con nota di C. GATTA ..... 596
- Previdenza sociale - Contributi assicurativi - Soggetti obbligati - In genere - Inquadramento delle imprese ai fini previdenziali - Pluralità di aziende facenti capo ad un unico imprenditore ma esercenti attività diverse - Diverso inquadramento previdenziale - Ammissibilità - Presupposti - Fattispecie. *Cass. Sez. Lav. 11 aprile 2000, n. 4619 (M)* ..... 627
- Previdenza sociale - Maternità (tutela della) - Lavoratrici madri - Indennità di maternità nel periodo di gravidanza e puerperio - Estensione e riconoscimento del trattamento di maternità alle lavoratrici subordinate e a quelle autonome - Esclusione dell'indennità a favore delle imprenditrici agricole a titolo principale - Ingiustificata discriminazione di tali lavoratrici, nell'ambito della omogenea categoria delle lavoratrici autonome (in ispecie, rispetto alle coltivatrici dirette), in contrasto, inoltre, con l'esigenza di tutela della salute della madre e del bambino - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. *Corte costituzionale 26 luglio 2000, n. 361*, con nota di A. FONTANA ..... 664
- Previdenza sociale - Assicurazione contro le malattie - Maternità - Richiesta di prestazioni all'Inps da parte di lavoratore agricolo - Prova della sussistenza, durata e natura del rapporto di lavoro - Onere relativo a carico del lavoratore - Accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro da parte del giudice - Necessità - Vincolatività dei provvedimenti di iscrizione o cancellazione negli elenchi anagrafici - Esclusione. *Cass. Sez. Lav. 5 aprile 2000, n. 4232*, con nota redazionale ..... 672

#### PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

- Procedimento amministrativo - Rapporti tra P.A. e privati - Principio dell'affidamento - Applicazione - Limiti. *Cons. Stato, Sez. II 14 luglio 1998, n. 1246/99 (Parere) (M)* ..... 425

#### PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO

- Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Formaggio Grana Padano - Tutela qualitativa della produzione - Tecnica della «termizzazione» del latte - Liceità. *Trib. Piacenza, Giudice del Riesame, ord. 3 ottobre 1998*, con nota di O. CINQUETTI ..... 58
- Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Formaggio Grana Padano - Tutela qualitativa della produzione - Disciplina di produzione - Uso tradizionale del latte «crudo» - Necessità. *Pret. Crema 22 gennaio 1999*, con nota di O. CINQUETTI ..... 58
- Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Prodotti in confezioni e prodotti sfusi - Indicazioni e denominazioni - Vietate - Denominazione di «formaggio per pizza» con la quale venga commercializzato un prodotto contenente solo grassi di origine vegetale - Illiceità. *Cass. Sez. III Pen. 15 settembre 1999, n. 10643 (M)* ..... 68
- Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Campioni (prelievo e analisi) - Comunicazione del risultato delle analisi - Termine di cui all'art. 42 legge 580 del 1967 - Natura - Termine ordinatorio - Inosservanza - Improcedibilità dell'azione penale - Esclu-

sione. <i>Cass. Sez. III Pen. 11 novembre 1998, n. 11640</i> , con nota di P. MAZZA .....	128	Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Pesci e prodotti ittici - Sostanze nocive - Nozione - Presenza di mercurio - Attitudine a provocare danno alla salute - Sussistenza. <i>Cass. Sez. III Pen. 18 aprile 2000, n. 4743 (M)</i> .....	493
Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari (singoli prodotti) - Farinacei - Produzione di pasta alimentare di grano duro - Contravvenzione di cui all'art. 44 legge 580 del 1967 - Delitto di frode nell'esercizio del commercio - Concorso di reati - Sussistenza. <i>Cass. Sez. III Pen. 11 novembre 1998, n. 11640</i> , con nota P. MAZZA .....	128	Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Campioni (prelievo e analisi) - Analisi di revisione - Obbligo di comunicazione - Alla parte ed al difensore - Sussistenza - Limiti. <i>Cass. Sez. III Pen. 5 gennaio 2000, n. 29 (M)</i> .....	557
Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Sostanze vietate - Impiego - Vendita - Frodi alimentari - Concetto di distribuzione per il consumo - Individuazione. <i>Cass. Sez. III Pen. 4 giugno 1999, n. 7054 (M)</i> .....	142	<b>PROFESSIONI</b>	
Produzione, commercio e consumo - Mangimi - Divieto di somministrazione di sostanze farmacologicamente attive - Reato di cui all'art. 36 d.lgs. 199 del 1992 - Illecito amministrativo concernente il divieto di somministrazione di specifiche sostanze - Art. 3 d.lgs. 118 del 1992 - Concorso delle due violazioni - Configurabilità. <i>Cass. Sez. III Pen. 11 giugno 1999, n. 7538 (M)</i> .....	142	Professioni - Dottori agronomi e forestali - Competenza - Progetto costruzioni civili - Collegamento funzionale con realizzazione processi produttivi agricoli, zootecnici e forestali - Necessità. <i>T.A.R. Sardegna 21 dicembre 1999, n. 1576 (M)</i> .....	558
Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari in genere - Prodotti in confezioni e prodotti sfusi - Indicazioni e denominazioni - In genere - Pubblicità ingannevole - Art. 13 legge n. 283 del 1962 - Abrogazione da parte del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 109 - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Pen. 5 ottobre 1998, n. 10410</i> , con nota di E. NAPOLILLO .....	203	Professioni - Geometra - Competenze - Progetti di edifici di modeste dimensioni. <i>T.A.R. Emilia-Romagna, Sez. I 16 dicembre 1999, n. 657 (M)</i> .....	558
Produzione, commercio e consumo - Vendita di sementi all'imprenditore agricolo - Controlli sulla produzione ed immissione in commercio delle sementi <i>ex lege</i> 1096/1971 - Incidenza sulla validità del contratto - Esclusione. <i>Cass. Sez. II Civ. 15 gennaio 2000, n. 409 (M)</i> .....	210	Professioni - Geometra - Competenze - Edifici di modeste dimensioni - Elementi di individuazione. <i>T.A.R. Emilia-Romagna, Sez. I 16 dicembre 1999, n. 657 (M)</i> .....	558
Produzione, commercio e consumo - Prodotti agrari e sostanze di uso agrario - Mangimi - Reato di divieto di somministrazione di sostanze farmacologicamente attive di cui al d.lgs. 119 del 1992 - Illecito amministrativo di cui al d.lgs. 118 del 1992 - Divieto di somministrazione di sostanze estrogene - Concorso delle due violazioni - Configurabilità. <i>Cass. Sez. III Pen. 29 settembre 1999, n. 11113 (M)</i> .....	285	<b>PROPRIETA'</b>	
Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Reati - Art. 5 legge 283 del 1962 - Cattivo stato di conservazione - Congelazione o surgelazione con modalità inidonee a garantire la corretta conservazione - Reato - Sussistenza. <i>Cass. Sez. III Pen. 4 agosto 1999, n. 9909 (M)</i> .....	285	Proprietà - Distanze legali - Per scavi - Escavazioni a scopi estrattivi - Disciplina applicabile. <i>Cass. Sez. II Civ. 26 maggio 1999, n. 5114</i> , con nota redazionale .....	107
Produzione, commercio e consumo - Prodotti ortofrutticoli - In genere - Vendita di prodotto sfuso - Doveri e responsabilità del commerciante - Limiti. <i>Cass. Sez. III Pen. 20 gennaio 1998, n. 590</i> , con nota di D.G. PINELLI .....	339	Proprietà - Distanze legali - Nelle costruzioni - Criterio della prevenzione (costruzione sul confine o con distacco) - Fondi separati da una striscia di terreno inedificabile di dimensioni inferiori alla distanza prescritta fra le costruzioni - Diritto di prevenzione - Applicabilità - Esclusione - Costruzione di ciascun proprietario sul proprio fondo - Distanza dal confine - Determinazione. <i>Cass. Sez. II Civ. 14 aprile 1999, n. 3506</i> , con nota di R. TRIOLA .....	186
Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Vini - Falsità di documenti di accompagnamento di prodotti vitivinicoli - Abrogazione della norma che prevedeva l'obbligo di detti documenti - Permanenza - Sussistenza. <i>Cass. Sez. V Pen. 16 febbraio 1999, n. 6253 (c.c.)</i> , con nota di P. MAZZA .....	413	Proprietà - Vendita di un terreno - Riserva del diritto di escavazione e di estrazione dei materiali - Natura giuridica del diritto riservato - Vendita separata del suolo dal sottosuolo. <i>Cass. Sez. II Civ. 15 aprile 1999, n. 3750</i> , con nota di R. TRIOLA .....	194
Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Reati - In genere - Condotta pericolosa per la salute pubblica - Applicabilità delle contravvenzioni previste dalla legge n. 283 del 1962 - Esclusione - Assorbimento nei delitti previsti dagli artt. 444 o 452 c.p. - Sussistenza. <i>Cass. Sez. I Pen. 14 giugno 2000, n. 7032 (M)</i> .....	493	Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Distanze legali - Per piantagioni di alberi - A distanza illegale - In genere - Obbligo di estirpazione - Tutela dell'ambiente e del paesaggio - Limite - Esclusione - Fondamento. <i>Cass. Sez. II Civ. 22 dicembre 1999, n. 14455 (M)</i> .....	422
		<b>PROPRIETA' COLTIVATRICE</b>	
		(v. <i>Agricoltura e foreste</i> )	
		<b>QUOTE LATTE</b>	
		Quote latte - Beni economici negoziabili - Pignoramento - Ammissibilità. <i>Trib. Crema 18 gennaio 2000, n. 16</i> , con nota di O. CINQUETTI .....	345
		(v. anche <i>Agricoltura e foreste</i> )	

**REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA**

Reati contro l'economia pubblica - Frode nell'esercizio del commercio - Rapporto con il reato di cui all'art. 516 c.p. - Ambito di applicazione. *Cass. Sez. III Pen. 5 giugno 1998, n. 6667 (M)* ..... 349

**RESPONSABILITÀ CIVILE**

Responsabilità civile - Amministrazione pubblica - In genere - Responsabilità civile da fatto illecito - Danno ingiusto - Nozione - Lesione di interessi giuridicamente rilevanti - Individuazione degli stessi - Spettanza al giudice - Criteri - Lesione di interessi legittimi - Risarcibilità - Limiti. *Cass. Sez. Un. Civ. 22 luglio 1999, n. 500, con nota di A. POSTIGLIONE* ..... 323

Responsabilità civile - Cose in custodia - Obbligo di custodia - Presupposto dell'obbligo - Titolo del terzo per entrare in relazione con la cosa in custodia altrui - Preteso diritto di «accesso alla natura» - Esclusione - Responsabilità per danni cagionati da cose in custodia in assenza di titolo legittimante all'accesso della cosa - Configurabilità - Esclusione - Esistenza sul fondo, privo di chiusura, di pericoli imprevedibili - Responsabilità ex art. 2043 c.c. - Sussistenza. *Cass. Sez. III Civ. 27 agosto 1999, n. 8997, con nota redazionale* ..... 325

Responsabilità civile - Danni cagionati da animali riuniti in gregge o mandria - Responsabilità solidale dei proprietari. *Cass. Sez. III Civ. 22 febbraio 2000, n. 1967, con nota redazionale* ..... 525

**RIFIUTI**

(v. *Inquinamento e Sanità pubblica*)

**RIFORMA AGRARIA**

(v. *Agricoltura e foreste*)

**SANITÀ PUBBLICA**

Sanità pubblica - Inquinamento atmosferico - Impianti che danno luogo ad emissioni - Individuazione - Officina di autoverniciatura - È tale. *Cass. Sez. III Pen. 19 febbraio 1999, n. 3 (M)* ..... 68

Sanità pubblica - Smaltimento dei rifiuti - Discarica abusiva - Gestione - Partecipazione ad una qualunque fase del trattamento - Configurabilità del reato. *Cass. Sez. III Pen. 9 luglio 1999, n. 1819 (M)* ..... 68

Sanità Pubblica - Smaltimento dei rifiuti - Delega a terzi per l'ottemperanza degli obblighi di legge - Condizioni - Esonero della responsabilità - Limiti e condizioni - Fattispecie impianto di mattazione comunale. *Cass. Sez. III Pen. 26 marzo 1999, n. 4003 (M)* ..... 142

Sanità pubblica - Rifiuti - Nozione di deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti - Messa in riserva e deposito preliminare - Normativa comunitaria - Domanda di pronuncia pregiudiziale. *Corte di giustizia CE - Sez. IV 5 ottobre 1999, in cause riunite C-175/98 e C-177/98, con nota di M. SANTOLOCI* ..... 167

Sanità pubblica - Rifiuti - Smaltimento di rifiuti solidi urbani - Da parte del Comune a mezzo discarica - Autorizzazione regionale - Necessità - Sussistenza. *Cass. Sez. III Pen. 29 maggio 1998, n. 6292, con nota di T. PIRONE* ..... 206

Sanità pubblica - Inquinamento atmosferico - Reati di cui all'art. 24 d.p.r. 203 del 1988 - Permanenza fino al

rilascio della autorizzazione - Sussistenza. *Cass. Sez. III Pen. 15 febbraio 1999, n. 1918 (M)* ..... 212

Sanità pubblica - Smaltimento di rifiuti - Rifiuti pericolosi - Applicabilità della disciplina sulla tutela delle acque - Esclusione. *Cass. Sez. III Pen. 3 agosto 1999, n. 2358 (c.c.) (M)* ..... 285

Sanità pubblica - Inquinamento atmosferico - Impianti di frantumazione di materiale di cava - Assoggettabilità alla disciplina di cui al d.p.r. 203 del 1988 - Sussistenza. *Cass. Sez. III Pen. 26 novembre 1999, n. 13534 (M)* ..... 349

Sanità pubblica - Inquinamento atmosferico - Reato di mancata presentazione della domanda di autorizzazione alla Regione competente - Natura - Reato formale di pericolo. *Cass. Sez. III Pen. 26 novembre 1999, n. 13534 (M)* ..... 349

Sanità pubblica - Smaltimento rifiuti - Raccolta e smaltimento di autoveicoli - Senza autorizzazione - Reato anche dopo l'abrogazione del d.p.r. 915 del 1982 - Art. 51 d.lgs. del 1997, n. 22. *Cass. Sez. III Pen. 16 dicembre 1999, n. 3731 (M)* ..... 424

Sanità pubblica - Smaltimento rifiuti - Disciplina di cui al d.p.r. 915 del 1982 - Nuova disciplina di cui al d.lgs. 22 del 1997 - Nesso di continuità. *Cass. Sez. III Pen. 17 maggio 1999, n. 6107 (M)* ..... 424

Sanità pubblica - Smaltimento di rifiuti - Stoccaggio provvisorio non autorizzato - Vecchia disciplina di cui al d.p.r. 915 del 1982 e nuova disciplina di cui al d.lgs. 22 del 1997 - Reato - Sussistenza. *Cass. Sez. III Pen. 26 marzo 1999, n. 4007, con nota di M. A. PROSPERONI* .... 481

Sanità pubblica - Inquinamento idrico - Reato ex art. 15 d.p.r. n. 203 del 1988 - Natura istantanea - Ragioni. *Cass. Sez. III Pen. 4 maggio 2000, n. 5207 (M)* ..... 493

Sanità pubblica - Smaltimento di rifiuti - Stoccaggio di rifiuti senza la prescritta autorizzazione - Configurabilità del reato anche alla luce della nuova disciplina (art. 51 d.lgs. n. 22 del 1997) - Sussistenza - Rapporti con la previgente disciplina contenuta nell'art. 25 del d.p.r. n. 915 del 1982 - Abrogazione - Esclusione - Successione di leggi nel tempo - Sussistenza. *Cass. Sez. III Pen. ord. 9 ottobre 1999, n. 2651, con nota di A. VOLPE* ..... 539

Sanità pubblica - Smaltimento di rifiuti solidi urbani - Da parte del Comune a mezzo discarica - Autorizzazione regionale - Necessità. *Cass. Sez. III Pen. 16 giugno 1999, n. 7748, con nota di E. NAPOLILLO* ..... 543

Sanità pubblica - Smaltimento di rifiuti solidi urbani - Sindaco - Ordinanza contingibile ed urgente - Sindacato del giudice penale - Limiti. *Cass. Sez. III Pen. 16 giugno 1999, n. 7748, con nota di E. NAPOLILLO*..... 543

Sanità pubblica - Smaltimento di rifiuti - Utilizzo di fanghi per la copertura di discariche - Legittimità - Natura di residuo - Sussistenza. *Cass. Sez. III Pen. 7 marzo 2000, n. 2731 (M)* ..... 557

Sanità pubblica - Smaltimento di rifiuti - Utilizzo di fanghi per la copertura di rifiuti in discarica - Legittimità - Anche ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. *Cass. Sez. III Pen. 7 marzo 2000, n. 2731 (M)* ..... 557

Sanità pubblica - Smaltimento dei rifiuti - Delega ad assessore comunale in materia di rifiuti e di nettezza urbana - Automatico esonero del sindaco - Esclusione. *Cass. Sez. III Pen. 27 marzo 2000, n. 3878 (M)* . 557

Sanità pubblica - Ordinanza contingibile ed urgente - Presupposti - Sindacato del giudice penale - Ambito. *Cass. Sez. III Pen. 27 marzo 2000, n. 3878 (M)* ..... 557

Sanità pubblica - In genere - Smaltimento di rifiuti urbani - Discarica senza autorizzazione regionale - Difficoltà economiche nella gestione della discarica - Causa di giustificazione - Esclusione. *Cass. Sez. III Pen. 23 febbraio 2000, n. 2109 (M)* ..... 557

Sanità pubblica - Rifiuti - Deposito temporaneo - Responsabilità nel caso di attività d'impresa o gestione di ente - Criteri. *Cass. Sez. III Pen. 20 ottobre 1999, n. 11951 (M)* ..... 628

Sanità pubblica - Rifiuti - Trasporto di rifiuti pericolosi - Obblighi del trasportatore - Sanzioni in caso di inosservanza. *Cass. Sez. III Pen. 4 maggio 2000, n. 1134 (c.c.)*, con nota di M. SANTOLOCI ..... 691

Sanità pubblica - Rifiuti - Trasporto di rifiuti pericolosi - Obbligo del formulario - Dati inesatti o incompleti - Confisca del mezzo di trasporto - Necessità. *Cass. Sez. III Pen. 4 maggio 2000, n. 1134 (c.c.)*, con nota di M. SANTOLOCI ..... 691

Sanità pubblica - Smaltimento di rifiuti speciali - Batterie esauste di autoveicoli - Autorizzazione - Necessità - Nuova disciplina di cui al d.lgs. n. 22 del 1997 - Reato - Persistenza. *Cass. Sez. III Pen. 13 gennaio 2000, n. 297 (M)* . 701

(v. anche *Inquinamento*)

## SERVITÙ

Servitù - Passaggio coattivo - Impraticabilità non transitoria ed occasionale dell'accesso alla via pubblica - Equiparabilità all'interclusione del fondo. *Cass. Sez. II Civ. 14 gennaio 1999, n. 311*, con nota redazionale ..... 196

Servitù - Di elettrodotto - Decreto prefettizio di asservimento - Applicazione della procedura *ex* legge n. 2359 del 1865 - Indennità - Stima amministrativa - Opposizione - Competenza della Corte d'appello in unico grado - Sussistenza - Fondamento. *Cass. Sez. I Civ. 27 agosto 1999, n. 8989*, con nota redazionale . 598

Servitù - Di elettrodotto - Indennità di asservimento - Determinazione - Criteri - Individuazione - Criteri *ex* art. 5 *bis* della legge n. 359 del 1992 - Applicabilità. *Cass. Sez. I Civ. 27 agosto 1999, n. 8989*, con nota redazionale ..... 598

Servitù - Elettrodotto - Indennità - Determinazione - Criteri. *Cass. Sez. I Civ. 29 marzo 2000, n. 3773*, con nota redazionale ..... 673

## USI CIVICI

Usi civici - Commissari regionali - Poteri - Terreni privati inclusi nel perimetro dei parchi nazionali - Potere del Commissario di ordinare l'astensione dall'esercizio dell'attività estrattiva - Esclusione. *Cass. Sez. Un. Civ. 10 febbraio 1998, n. 1344*, con nota di A.R. STOLFI .... 43

Usi civici - Terreno demaniale di uso civico temporaneamente non utilizzato dalla comunità - Concessione e/o contratto di affitto in favore di un privato - Ammissibilità - Limiti - Carattere precario e temporaneo - Necessità. *Cass. Sez. II Civ. 12 maggio 1999, n. 4694*, con nota redazionale ..... 107

Usi civici - Commissari regionali - Commissario regionale e giudice ordinario - Controversie sull'accertamento

dell'esistenza, natura ed estensione dei diritti di uso civico, la qualità demaniale del suolo o il recupero dei terreni - Giurisdizione del Commissario regionale. *Cass. Sez. Un. Civ. 15 ottobre 1999, n. 720 (M)* .. 210

Usi civici - Commissari regionali - Competenza - Concessione in affitto, da parte di un Comune, di un terreno soggetto ad uso civico - Controversia sulla legittimità - Alla luce di una disposizione regolamentare comunale emanata ai sensi dell'art. 42, della legge n. 332 del 1928 - Giurisdizione del Commissario regionale - Sussistenza - Giurisdizione dell'Autorità giudiziaria amministrativa - Esclusione - Fondamento. *Cass. Sez. Un. Civ. 23 marzo 1999, n. 181 (M)* ..... 211

Usi civici - Diritto di legnatico dei cittadini del Comune di Pescasseroli - Ente Parco nazionale d'Abruzzo - Provvedimento di sospensione della facoltà di prelievo di piante divelte - Pretesa violazione di detto diritto - Azione di alcuni cittadini avanti al Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici d'Abruzzo - Per l'accertamento dell'uso civico e della nullità del provvedimento - Giurisdizione del Commissario - Sussistenza - Fondamento. *Cass. Sez. Un. Civ. 19 novembre 1999, n. 798*, con nota di A.R. STOLFI ..... 244

Usi civici - Regola feudale di Predazzo - Natura - Comunione - Conseguenze - Ingresso di eredi - Esclusione - Illegittimità. *Corte d'app. Trento 2 giugno 1998, n. 231*, con nota di L. VILLIRILLI ..... 268

Usi civici - Terreno gravato di uso civico - Mutamento di destinazione - Competenza. *T.R.G.A. Trentino-Alto Adige, Trento 15 ottobre 1997, n. 312*, con nota di E. BENEDETTI ..... 274

Usi civici - Terreno gravato da uso civico - Provincia autonoma di Trento - Mutamento di destinazione - Delibera del Consiglio comunale - Illegittimità. *T.R.G.A. Trentino-Alto Adige, Trento 15 ottobre 1997, n. 312*, con nota di E. BENEDETTI ..... 274

Usi civici - Occupazioni e legittimazioni - Trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di usi civici *ex* d.p.r. n. 616 del 1977 - sottrazione di ogni competenza già attribuita in materia al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ivi compresa quella di attestazione di appartenenza di terreni al regime dei beni di uso civico. *Cass. Sez. III Civ. 24 febbraio 2000, n. 2092 (M)* ..... 422

\* \* \*

**RASSEGNA** di giurisprudenza della Corte di giustizia delle C.E. in materia agraria e ambientale: sintesi e commenti di L. COSTATO ..... 138, 279, 490, 623

## MASSIMARIO

Giurisprudenza civile ..... 67, 141, 210, 283, 348, 422, 492, 555, 627, ..... 700

Giurisprudenza penale ..... 68, 142, 212, 285, 349, 424, 493, 557, 628, ..... 701

Giurisprudenza amministrativa ..... 69, 213, 425, 558, 629, 702

## III - Indice cronologico delle decisioni (\*)

Data	Autorità	pagina
<b>1996</b>		
<i>GIUGNO</i>		
22	Cass. Sez. III Pen. n. 6263	124
<b>1997</b>		
<i>LUGLIO</i>		
18	Cass. Sez. III Civ. n. 6631	133
<i>OTTOBRE</i>		
9	Cass. Sez. III Pen. n. 9141	53
15	T.R.G.A. Trentino-Alto Adige, Trento n. 312	274
<b>1998</b>		
<i>GENNAIO</i>		
20	Cass. Sez. III Pen. n. 590	339
<i>FEBBRAIO</i>		
10	Cass. Sez. Un. Pen. n. 1344	43
<i>MARZO</i>		
6	Trib. Catania, Sez. spec. agr.	342
18	Trib. Catania, Sez. spec. agr.	55
27	Trib. Udine, Sez. spec. agr. n. 242	340
<i>APRILE</i>		
15	Cass. Sez. III Pen. n. 4454	50
<i>MAGGIO</i>		
6	Cons. Stato, Sez. VI n. 640	553
7	Cass. Sez. III Pen. n. 1002 (c.c.)	336
29	Cass. Sez. III Pen. n. 6275 (M)	349
29	Cass. Sez. III Pen. n. 6292	206
<i>GIUGNO</i>		
2	Corte d'App. Trento n. 231	268
5	Cass. Sez. III Pen. n. 6667 (M)	349
<i>LUGLIO</i>		
3	Cass. Sez. I Civ. n. 6513	119
14	Cons. Stato, Sez. II n. 1246/99 (Parere) (M)	425
<i>AGOSTO</i>		
5	Cass. Sez. III Pen. n. 9160 (M)	142
<i>SETTEMBRE</i>		
8	T.A.R. Campania - Napoli, Sez. V n. 2830	614
10	T.A.R. Campania - Napoli, Sez. I n. 2845 (M)	69
23	Cass. Sez. Un. Civ. n. 9493	256
28	Pret. Siracusa n. 546	129
<i>OTTOBRE</i>		
3	Trib. Piacenza, Giudice del Riesame - ord.	58
4	Trib. Viterbo, Sez. spec. agr. n. 674	131
5	Cass. Sez. III Pen. n. 10410	203
9	Cass. Sez. III Civ. n. 10023	42
26	T.A.R. Campania - Napoli, Sez. I n. 3293 (M)	69
27	Pret. Mantova n. 104	64

Data	Autorità	pagina
<i>NOVEMBRE</i>		
3	Corte di giustizia CE - Sez. V in causa n. C-67/97	25
6	Cass. Sez. Un. Pen. n. 11211	197
11	Cass. Sez. III Pen. n. 11640	128
20	Cass. Sez. III Pen. n. 12002	202
25	Trib. Termini Imerese, Sez. spec. agr. n. 613	414
28	Cass. Sez. I Civ. n. 12100	118
<i>DICEMBRE</i>		
1	Cass. Sez. III Civ. n. 12196	38
18	Cass. Sez. Un. Civ. n. 12701	333
23	Cass. Sez. III Civ. n. 12838	690
30	Corte costituzionale n. 456	313
<b>1999</b>		
<i>GENNAIO</i>		
8	Cass. Sez. III Civ. n. 106	601
14	Cass. Sez. II Civ. n. 311	196
22	Cass. Sez. III Civ. n. 594	35, 479
22	Pret. Crema	58
25	Trib. Roma, Sez. spec. agr.	53
27	Cass. Sez. III Pen. n. 1136	261
29	Cass. Sez. III Civ. n. 799 (M)	283
<i>FEBBRAIO</i>		
10	Cass. Sez. III Pen. n. 1661	480
15	Pret. Roma, Sez. vol. giur.	133
15	Cass. Sez. III Pen. n. 1918 (M)	212
16	Cass. Sez. V Pen. n. 6253 (c.c.)	413
19	Cass. Sez. III Pen. n. 3 (M)	68
21	Cass. Sez. III Civ. n. 14391 (M)	422
25	T.A.R. Lombardia, Sez. Brescia n. 126	347
<i>MARZO</i>		
5	Cass. Sez. III Pen. n. 2929 (M)	212
12	Cass. Sez. III Pen. n. 3270	48
15	T.A.R. Umbria n. 290	418
19	Cass. Sez. III Pen. (c.c.) n. 107	45
19	Cass. Sez. Lav. n. 2543	114
23	Cass. Sez. Un. Civ. n. 181 (M)	211
23	T.A.R. Puglia - Lecce, Sez. II n. 188 (M)	558
26	Cass. Sez. III Pen. n. 4003 (M)	142
26	Cass. Sez. III Pen. n. 4007	481
30	Cass. Sez. III Civ. n. 3039	477
31	Cass. Sez. III Pen. n. 4136 (M)	212
<i>APRILE</i>		
8	Cass. Sez. III Pen. n. 441 (c.c.) (M)	424
9	Cass. Sez. III Pen. n. 768 (c.c.) (M)	349
9	Cass. Sez. III Pen. n. 4522	124
9	Cass. Sez. Lav. n. 3479 (M)	556
14	Cass. Sez. II Civ. n. 3506	186
15	Cass. Sez. I Civ. n. 3734	34
15	Cass. Sez. III Pen. n. 4454	50
15	Cass. Sez. II Civ. n. 3750	194
17	Cass. Sez. I Civ. n. 3845	474
21	Cass. Sez. III Pen. n. 5062 (M)	142
22	Cons. Stato, Sez. IV n. 694	486
23	Cass. Sez. III Civ. n. 4039 (M)	283
26	Cass. Sez. III Civ. n. 4154	192
26	Cass. Sez. III Civ. n. 4158	108
26	Cass. Sez. III Pen. n. 5304 (M)	212

(\*) Con (M) vengono indicate le decisioni riportate nella rubrica Massimario.

Data	Autorità	pagina	Data	Autorità	pagina
28	Cass. Sez. III Civ. n. 4240 .....	188	8	Cass. Sez. III Pen. n. 10558 .....	258
29	Corte di giustizia CE - Sez. II in causa C-288/97 .....	95	9	Corte di giustizia CE - Sez. V in causa C-102/97 .....	138
29	Corte di giustizia CE - Sez. V in causa C-293/97 .....	447	9	Corte di giustizia CE - Sez. VI in causa C-217/97 .....	138
29	Cass. Sez. III Pen. n. 5464 .....	259	10	Cass. Sez. III Civ. n. 9604 .....	182
<i>MAGGIO</i>			11	Cons. Stato, Sez. VI n. 1154 (M) .....	69
3	Cass. Sez. Un. Pen. n. 7 .....	409	15	Cass. Sez. III Pen. n. 10643 (M) .....	68
4	Cass. Sez. III Pen. n. 5207 (M) .....	493	16	Corte di giustizia CE - Sez. VI in causa C-435/97 .....	139
7	Cass. Sez. I Civ. n. 4564 .....	32	28	Cass. Sez. VI Pen. n. 11076 (M) .....	212
10	Corte costituzionale n. 155 .....	26	29	Cass. Sez. III Civ. n. 10760 .....	181
11	Cass. Sez. III Civ. n. 4651 (M) .....	67	29	Cass. Sez. III Civ. n. 10761 (M) .....	67
11	Cons. Stato, Sez. III n. 64/99 (M) .....	629	29	Cass. Sez. III Pen. n. 11113 (M) .....	285
12	Cass. Sez. II Civ. n. 4694 .....	107	29	Corte di giustizia CE - Sez. VI in causa C-231/97 .....	660
12	Cass. Sez. III Pen. n. 5922 (M) .....	628	29	Corte di giustizia CE - Sez. VI in causa C-232/97 .....	309
17	Cass. Sez. III Pen. n. 6107 (M) .....	424	29	Cass. Sez. III Pen. n. 10761 .....	317
18	Cass. Sez. III Civ. n. 4804 .....	31	<i>OTTOBRE</i>		
21	Cass. Sez. III Civ. n. 4957 .....	30	1	Cass. Sez. III Pen. n. 11273 (M) .....	285
24	Cass. Sez. III Pen. n. 6416 (M) .....	68	1	Cass. Sez. III Pen. n. 11295 (M) .....	424
25	Cass. Sez. III Civ. n. 5071 .....	327	5	Corte di giustizia CE - Sez. VI in causa C-10/98 .....	140
26	Cass. Sez. III Civ. n. 5099 .....	399	5	Corte di giustizia CE - Sez. V in cause C-175/98 e C-177/98 .....	167
26	Cass. Sez. II Civ. n. 5114 .....	107	7	Cass. Sez. III Pen. n. 11404 .....	694
27	Cass. Sez. Un. Civ. n. 311 .....	28	7	Cass. Sez. III Pen. n. 11410 .....	334
<i>GIUGNO</i>			9	Cass. Sez. III Pen. ord. n. 2651 .....	539
2	Cass. Sez. I Civ. n. 5366 .....	472	12	Cons. Stato, Sez. IV n. 1555 .....	417
4	Cass. Sez. III Pen. n. 7054 (M) .....	142	15	Cass. Sez. Un. Civ. n. 720 (M) .....	210
4	T.A.R. Lazio, Sez. III <i>ter</i> n. 1456 (M) .....	425	20	Cass. Sez. III Pen. n. 11951 (M) .....	628
8	Cass. Sez. III Civ. n. 5613 .....	184	21	Trib. Milano n. 9417 .....	551
11	Cass. Sez. III Pen. n. 7538 (M) .....	142	22	Cass. Sez. III Pen. n. 12108 (M) .....	701
16	Cass. Sez. III Pen. n. 7748 .....	543	23	Trib. Reggio Emilia, Sez. spec. agr. n. 1007 .....	272
22	Cass. Sez. III Civ. n. 6334 .....	27	25	T.A.R. Lombardia - Milano, Sez. I n. 3512 .....	488
23	Cass. Sez. III Civ. n. 6401 (M) .....	283	27	Cons. Stato, Sez. II n. 1234/99 (Parere) (M) .....	425
23	Cass. Sez. III Civ. n. 6402 .....	183	29	Cass. Sez. III Civ. n. 12195 .....	100
24	Cass. Sez. Lav. n. 6491 (M) .....	211	<i>NOVEMBRE</i>		
25	Cass. Sez. III Pen. n. 8287 (M) .....	68	3	Cass. Sez. Lav. n. 12247 .....	178
<i>LUGLIO</i>			3	Cass. Sez. III Civ. n. 12272 .....	688
1	Cass. Sez. Lav. n. 6721 (M) .....	67	5	Cass. Sez. I Civ. n. 12313 .....	252
1	Corte d'app. Napoli, Sez. spec. agr. n. 1644 .....	208	9	Corte di giustizia CE - Sez. V in causa C-365/97 .....	139
1	Corte di giustizia CE - Sez. II in causa C-14/98 .....	279	10	Corte costituzionale n. 424 .....	176
6	Cass. Sez. III Pen. n. 8574 .....	199	10	Cass. Sez. III Civ. n. 12473 .....	685
6	Cass. Sez. III Pen. n. 8575 .....	199	11	Cass. Sez. III Pen. n. 12800 (M) .....	701
7	Trib. Catania - Sez. Giarre .....	484	11	Cass. Sez. VI Pen. n. 12928 (M) .....	424
8	Trib. primo grado CE in causa T-158/95 .....	279	16	Cass. Sez. III Civ. n. 12697 .....	392
8	Trib. primo grado CE in causa T-168/95 .....	279	17	Cass. Sez. III Civ. n. 12755 .....	245
8	Corte di giustizia CE - Sez. II in causa C-189/97 .....	280	18	Corte di giustizia CE - Sez. V in causa C-151/989 .....	281
9	Cass. Sez. III Pen. n. 1819 (M) .....	68	18	Cass. Sez. Lav. n. 12799 .....	596
14	Cons. Stato, Sez. II n. 1221/99 (M) .....	629	19	Cass. Sez. Un. Civ. n. 798 .....	244
15	Cons. Stato, Sez. IV n. 1255 (M) .....	213	20	Cass. Sez. Lav. n. 12907 .....	391
16	Cass. Sez. I Civ. n. 7518 .....	26	22	Cass. Sez. III Civ. n. 12957 .....	242
22	Cass. Sez. Un. Civ. n. 500 .....	323	23	Corte d'app. Roma, Sez. spec. agr. n. 2779 .....	267
27	Cass. Sez. Lav. n. 8132 (M) .....	141	23	Corte di giustizia CE in causa C-149/96 .....	280
27	Cass. Sez. III Pen. n. 9607 (M) .....	285	25	Corte di giustizia CE - Sez. V in causa C-96/98 .....	139
27	Cass. Sez. Un. Civ. n. 507 .....	394	26	Cass. Sez. III Pen. n. 13534 (M) .....	349
27	Cass. Sez. Un. Civ. n. 514 .....	536	26	Cass. Sez. Lav. n. 13216 .....	594
30	Cass. Sez. III Pen. n. 9739 .....	121	27	Cass. Sez. Lav. n. 13291 .....	533
30	Cass. Sez. Lav. n. 8315 (M) .....	141	29	Cass. Sez. III Civ. n. 13337 .....	240
<i>AGOSTO</i>			<i>DICEMBRE</i>		
3	Cass. Sez. III Pen. n. 2358 (c.c.) (M) .....	285	1	Cass. Sez. III Civ. n. 13359 .....	466
4	Cass. Sez. III Pen. n. 9909 (M) .....	285	1	Cass. Sez. III Civ. n. 13368 (M) .....	284
10	Cass. Sez. Un. Civ. n. 587 .....	106	1	Trib. primo grado CE - Sez. II in cause riunite T-125/96 e T-152/96 .....	281
18	Cass. Sez. Lav. n. 8697 .....	320	3	Cass. Sez. Lav. n. 13541 .....	530
25	T.A.R. Lombardia, Sez. Brescia n. 765 (M) .....	213	6	Comm. tribut. reg. - Napoli, Sez. XL .....	420
27	Cass. Sez. I Civ. n. 8988 .....	254	6	Cass. Sez. Lav. n. 13637 (M) .....	423
27	Cass. Sez. I Civ. n. 8989 .....	598	16	Corte di giustizia CE - Sez. I in causa C-74/98 .....	282
27	Cass. Sez. III Civ. n. 8991 .....	319	16	Corte di giustizia CE - Sez. VI in causa C-101/98 .....	140
27	Cass. Sez. III Civ. n. 8997 .....	325	16	Cass. Sez. III Pen. n. 3731 (M) .....	424
<i>SETTEMBRE</i>			16	T.A.R. Emilia-Romagna - Bologna, Sez. I n. 657 (M) .....	558
1	Cass. Sez. Un. Civ. n. 616 .....	102	17	Cass. Sez. III Civ. n. 14242 .....	464
4	Cass. Sez. I Civ. n. 9379 (M) .....	700	17	Cass. Sez. III Civ. n. 14243 .....	678
8	Cass. Sez. I Civ. n. 9521 .....	253	21	T.A.R. Sardegna n. 1576 (M) .....	558



Data	Autorità	pagina
21	Cass. Sez. Un. Civ. n. 921 .....	592
22	Cass. Sez. II Civ. n. 14454 .....	529
22	Cass. Sez. II Civ. n. 14455 (M) .....	422
27	Cass. Sez. Lav. n. 14579 (M) .....	492

**2000***GENNAIO*

4	Cass. Sez. III Civ. n. 17 .....	240
4	Cass. Sez. III Civ. n. 18 .....	390
5	Cass. Sez. III Pen. n. 29 (M) .....	557
11	Cass. Sez. III Civ. n. 186 .....	463
11	Cass. Sez. III Civ. n. 190 (M) .....	141
11	Cass. Sez. I Civ. n. 197 (M) .....	210
12	Cass. Sez. III Civ. n. 245 (M) .....	210
12	Cons. Stato, Sez. VI n. 194 .....	612
13	Cass. Sez. III Pen. n. 297 (M) .....	701
13	Corte di giustizia CE - Sez. V in causa C-254/98 .....	490
15	Cass. Sez. II Civ. n. 409 (M) .....	210
17	Cass. Sez. III Pen. n. 422 .....	606
18	Trib. primo grado CE - Sez. V in causa T-290/97 .....	490
18	Trib. Crema n. 16 .....	345
20	Cass. Sez. Lav. n. 616 (M) .....	284
21	Cass. Sez. III Civ. n. 673 .....	389
21	Cass. Sez. III Civ. n. 683 (M) .....	210
28	Cass. Sez. III Civ. n. 962 .....	588
28	T.A.R. Friuli-Venezia Giulia - Trieste n. 308 .....	622

*FEBBRAIO*

1	Cass. Sez. III Civ. n. 1068 .....	316
4	Corte costituzionale n. 26 .....	172
4	Cass. Sez. III Civ. n. 1235 .....	527
7	Cass. Sez. III Civ. n. 1341 .....	239
9	Cass. Sez. III Civ. n. 1437 .....	674
16	Cass. Sez. III Pen. n. 1774 (M) .....	628
18	Cass. Sez. III Pen. n. 22 (c.c.) .....	257
18	Cass. Sez. III Civ. n. 1872 .....	387
18	Cass. Sez. III Civ. n. 1873 .....	315
21	Cass. Sez. III Pen. n. 1928 .....	407
22	Cass. Sez. III Civ. n. 1967 .....	525
22	Cass. Sez. I Civ. n. 1985 (M) .....	555
23	Cass. Sez. III Civ. n. 2049 .....	524
23	Cass. Sez. III Civ. n. 2050 (M) .....	422
23	Cass. Sez. III Pen. n. 2109 (M) .....	557
24	Cass. Sez. III Civ. n. 2092 (M) .....	422

*MARZO*

7	Cass. Sez. III Pen. n. 2731 (M) .....	557
7	Cass. Sez. III Pen. n. 2732 (M) .....	493
9	Cass. Sez. I Pen. n. 2919 (M) .....	701
14	Cass. Sez. I Civ. n. 2911 .....	237
14	T.A.R. Lazio, Sez. II <i>ter</i> n. 1774 (M) .....	702
15	Corte d'App. Venezia, Sez. I Civ. n. 500 .....	549
15	Cass. Sez. I Pen. n. 3187 (M) .....	701
21	Corte di giustizia CE - Sez. V in causa C-6/99 .....	491
24	Cass. Sez. III Civ. n. 3583 (M) .....	555
27	Cass. Sez. III Pen. n. 3878 (M) .....	557
28	Cass. Sez. I Civ. n. 3687 (M) .....	348
28	Cass. Sez. I Civ. n. 3699 .....	462
28	Cass. Sez. Lav. n. 3751 .....	460
28	Cass. Sez. I Civ. n. 3700 .....	523
29	Cass. Sez. I Civ. n. 3773 .....	673
30	Cass. Sez. III Civ. n. 3882 (M) .....	348

Data	Autorità	pagina
<i>APRILE</i>		
5	Cass. Sez. Lav. n. 4232 .....	672
7	Cass. Sez. III Civ. n. 4371 (M) .....	492
10	Cass. Sez. Lav. n. 4523 .....	385
10	Cass. Sez. III Pen. n. 4395 .....	604
11	Cass. Sez. III Civ. n. 4595 (M) .....	348
11	Cass. Sez. Lav. n. 4619 (M) .....	627
12	Cass. Sez. III Civ. n. 4659 (M) .....	423
14	Cass. Sez. III Civ. n. 4858 (M) .....	492
14	Cass. Sez. III Civ. n. 4859 (M) .....	423
17	Cons. Stato, Sez. IV n. 2279 (M) .....	629
18	Cass. Sez. III Pen. n. 4743 (M) .....	493
18	Corte d'app. Bologna, Sez. I Civ. n. 487 .....	610
21	Corte costituzionale n. 115 .....	457

*MAGGIO*

4	Cass. Sez. III Pen. n. 5000 (M) .....	628
4	Cass. Sez. III Pen. n. 1134 (c.c.) .....	691
4	Cass. Sez. III Pen. n. 5207 (M) .....	493
11	Corte di giustizia CE - Sez. VI in causa C-56/99 .....	624
16	Corte di giustizia CE - Sez. VI in causa C-388/95 .....	623
18	Corte di giustizia CE - Sez. VI in causa C-107/97 .....	626
18	Corte di giustizia CE - Sez. VI in causa C-242/97 .....	624
19	Cons. Stato, Sez. VI n. 2901 (M) .....	702
22	Corte di giustizia CE - Sez. IV in causa C-359/98 .....	624
25	Cass. Sez. III Civ. n. 6878 .....	586
25	Corte di giustizia CE - Sez. V in causa C-307/98 .....	625
25	Corte di giustizia CE - Sez. VI in causa C-384/97 .....	625
25	Cass. Sez. Un. Civ. ord. n. 43 (M) .....	627
26	Cass. Sez. III Civ. n. 6970 .....	522
31	Corte costituzionale n. 164 .....	667

*GIUGNO*

2	Cass. Sez. III Civ. n. 7364 (M) .....	492
3	T.A.R. Puglia, Sez. II n. 2394 (M) .....	558
14	Cass. Sez. I Pen. n. 7032 (M) .....	493
22	Corte di giustizia CE - Sez. IV in causa C-318/98 .....	625
23	Cass. Sez. Lav. n. 8565 .....	669
23	Trib. Brescia n. 1913 .....	696
27	Trib. primo grado CE - Sez. III in cause riunite T-172/98, T-175/98, T-176/98 e T-177/98 .....	626

*LUGLIO*

11	Cass. Sez. Un. Civ. n. 479 (M) .....	700
14	Corte costituzionale n. 282 .....	584
25	Cass. Sez. III Civ. n. 9733 (M) .....	555
26	Corte costituzionale n. 361 .....	664
27	Cass. Sez. III Civ. n. 9886 (M) .....	627

*AGOSTO*

1	Cass. Sez. III Civ. n. 10028 (M) .....	555
1	Cass. Sez. III Civ. n. 10033 (M) .....	555
2	Cass. Sez. III Civ. n. 10117 (M) .....	627

*SETTEMBRE*

19	Cass. Sez. I Civ. n. 12410 (M) .....	700
25	Cass. Sez. III Civ. n. 12668 (M) .....	700
26	Cons. Stato, Sez. IV n. 5051 (M) .....	702

## IV - Indice per articoli di legge richiamati nelle decisioni

### Costituzione

Art. 3	108, 172, 656, 659
Art. 9	422
Art. 11	176
Art. 24	457
Art. 32	656
Art. 37	656
Art. 42	108, 659
Art. 42 comma 2	659
Art. 44	108
Art. 44 comma 1	659
Art. 76	313, 627
Art. 77	313
Art. 102	457
Art. 117	584, 659

### Codice civile

Art. 2	121
Art. 9	555
Art. 230 bis	387
Art. 822	118, 333
Art. 823	118, 333
Art. 832	43, 194
Art. 840	194
Art. 862	627
Art. 867	592
Art. 869	283
Art. 873	186
Art. 875	186
Art. 891	107
Art. 892	422
Art. 936	529
Art. 943	197
Art. 1024	67, 522, 627
Art. 1027	194
Art. 1050	196
Art. 1052	196
Art. 1218	670
Art. 1219	670
Art. 1223	253, 670
Art. 1224	670
Art. 1224 comma 2	210
Art. 1226	670
Art. 1238	474
Art. 1277	670
Art. 1282	670
Art. 1321	399
Art. 1335	283
Art. 1338	283
Art. 1346	210
Art. 1349	457
Art. 1350	31
Art. 1398	283

Art. 1399	283
Art. 1418	67, 113
Art. 1421	113
Art. 1427	348
Art. 1470	194, 210
Art. 1472	194
Art. 1590	670
Art. 1591	129, 670
Art. 1618	194
Art. 1619	194
Art. 1630	240
Art. 1639	194
Art. 1647	102, 182
Art. 1651	53
Art. 1803	492
Art. 2043	267, 323, 325, 536, 551
Art. 2051	325
Art. 2052	525
Art. 2055	525
Art. 2056	253, 670
Art. 2082	102, 627
Art. 2083	102
Art. 2135	320, 549, 556, 692
Art. 2170	184
Art. 2188	533
Art. 2257	141, 463
Art. 2266	141, 463
Art. 2267	423
Art. 2519	556
Art. 2643	31
Art. 2697	141, 211, 385, 664, 670
Art. 2721	182
Art. 2722	348
Art. 2727	182, 533, 670
Art. 2729	533
Art. 2909	670
Art. 2932	27
Art. 2934	53
Art. 2935	53, 284
Art. 2943	670
Art. 2945	670
Art. 2946	670
Art. 2948	670

### Codice procedura civile

Art. 9	256
Art. 102	327, 588, 666
Art. 112	555, 670
Art. 115	182
Art. 116	533
Art. 163	670
Art. 222	556
Art. 279	670
Art. 295	239
Art. 324	460, 555, 670

Art. 325 .....	555
Art. 331 .....	598
Art. 332 .....	598
Art. 344 .....	327
Art. 404 .....	327
Art. 409 .....	492
Art. 409 comma 2 .....	240
Art. 416 .....	466
Art. 418 .....	466
Art. 437 .....	114
Art. 513 .....	345
Art. 514 n. 4 .....	345
Art. 657 .....	240
Art. 661 .....	240
Art. 665 .....	240
Art. 700 .....	551

## Codice penale

Art. 2 comma 3 .....	336
Art. 15 .....	409
Art. 323 .....	424
Art. 444 .....	493
Art. 452 .....	493
Art. 476 .....	413
Art. 479 .....	413
Art. 483 .....	683
Art. 515 .....	128, 349
Art. 516 .....	349
Art. 624 .....	336
Art. 625 .....	336
Art. 626 .....	336
Art. 640 comma 2 .....	212
Art. 674 .....	424

## Nuovo c.p.p.

Art. 130 .....	349
Art. 444 .....	349
Art. 568 n. 2 .....	349
Art. 673 .....	336

## Leggi statali

<i>L. 20 marzo 1865, n. 2248</i>	
Art. 4 .....	244
Art. 5 .....	141, 211, 244
All. E .....	141, 211, 244
<i>L. 25 giugno 1865, n. 2359</i>	
Art. 51 .....	28
Art. 71 .....	592
<i>L. 15 gennaio 1885, n. 2892</i>	
Art. 13 .....	418
<i>R.D. 25 luglio 1904, n. 523</i>	
Art. 93 .....	480
<i>L. 12 luglio 1923, n. 1511</i>	
Art. 4 .....	244
Art. 6 .....	457
<i>R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267</i>	
Art. 1 .....	592
Art. 6 .....	592
Art. 8 .....	592
Art. 50 .....	592
Art. 130 .....	612
<i>L. 11 giugno 1925, n. 998</i>	
Art. 1 .....	131
<i>L. 16 giugno 1927, n. 1766</i>	
Art. 9 .....	107
Art. 12 .....	274
Art. 29 .....	211, 244

<i>R.D. 26 febbraio 1928, n. 332</i>	43
Art. 39 .....	274
<i>L. 5 luglio 1928, n. 1760</i>	
Art. 11 .....	237
<i>R.D. 11 febbraio 1929, n. 274</i>	
Art. 16 lett. m) .....	558
<i>R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775</i>	
Art. 1 .....	394
Art. 123 .....	665
Art. 143 lett. a) .....	692
<i>R.D. 27 luglio 1934, n. 1265</i>	
Art. 216 .....	614
Art. 217 .....	614
<i>L. 29 giugno 1939, n. 1497</i>	
Art. 1 .....	558
Art. 7 .....	212, 424
<i>R.D. 3 giugno 1940, n. 1357</i>	
Art. 25 .....	424
<i>R.D.L. 24 settembre 1940, n. 1949</i>	67, 114, 141, 211
<i>L. 17 agosto 1942, n. 1150</i>	347
Art. 8 comma 4 .....	347
<i>D.l.lgt. 27 luglio 1945, n. 475</i>	
Art. 1 .....	677
Art. 4 .....	677
<i>D.lgs. 9 aprile 1946, n. 212</i>	
Art. 3 .....	67
<i>D.lgs. 9 aprile 1946, 212</i>	
Art. 1 .....	178
<i>L. 2 marzo 1949, n. 144</i>	
Art. 57 .....	558
<i>L. 12 maggio 1950, n. 230</i>	213
Art. 17 .....	692
Art. 18 .....	113, 692
Art. 29 .....	692
<i>L. 10 aprile 1954, n. 125</i>	58
<i>L. 6 agosto 1954, n. 604</i>	629
Art. 1 .....	420
<i>D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797</i>	
Art. 33 .....	423
<i>D.P.R. 30 ottobre 1955, n. 1269</i>	58
<i>L. 25 luglio 1956, n. 383</i>	
Art. 1 .....	474
<i>L. 14 ottobre 1957, n. 1203</i>	283
<i>L. 26 ottobre 1957, n. 1047</i>	
Art. 2 .....	102
<i>L. 17 ottobre 1961, n. 1038</i>	
Art. 6 .....	423
<i>L. 18 febbraio 1962, n. 230</i>	385
<i>L. 30 aprile 1962, n. 283</i>	142, 557
Art. 5 .....	285, 493
Art. 5 lett. b) .....	339
Art. 5 lett. g) .....	339
Art. 6 .....	493
Art. 13 .....	68, 203

<i>L. 9 gennaio 1963, n. 9</i>		<i>L. 25 novembre 1971, n. 1096</i> .....	210
Art. 2 .....	102	<i>L. 29 novembre 1971, n. 1097</i> .....	553
Art. 3 .....	102	<i>D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199</i>	
Art. 5 .....	596	Art. 8 .....	425
Art. 33 .....	172	<i>L. 30 dicembre 1971, n. 1204</i> .....	114, 141, 211
<i>L. 25 febbraio 1963, n. 327</i>		Art. 15 .....	67, 664
Art. 1 .....	131	Art. 17 .....	67
Art. 2 .....	131	<i>D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633</i>	
<i>L. 2 marzo 1963, n. 320</i> .....	422	Art. 1 .....	472
Art. 1 .....	555	Art. 4 .....	472
<i>L. 15 settembre 1964, n. 756</i> .....	627	Art. 5 .....	472
<i>D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162</i>		<i>D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634</i>	
Art. 35 .....	413	Art. 1 bis.....	119, 462
<i>L. 26 maggio 1965, n. 590</i> .....	420	Art. 26 .....	692
Art. 8 .....	27, 67, 181, 182, 183, 188, 239, 245, 283, 283, 317, 348, 389, 422, 423, 464, 492, 529, 555, 586, 610, 692	All. A) .....	119, 462
Art. 25 .....	420, 692	<i>D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643</i> .....	420
Art. 31 .....	182	Art. 2 .....	692
<i>D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124</i>		<i>L. 16 aprile 1973, n. 171</i>	
Art. 83 .....	460	Art. 9 .....	409
Art. 112 .....	284	<i>L. 11 agosto 1973, n. 533</i>	
Art. 205 .....	40	Art. 10 .....	680
<i>L. 22 luglio 1966, n. 606</i>		<i>L. 27 giugno 1974, n. 247</i>	
Art. 3 .....	31	Art. 4 .....	598
<i>L. 22 luglio 1966, n. 607</i>		<i>L. 9 maggio 1975, n. 153</i>	
Art. 4 .....	477	Art. 12 .....	64, 192
Art. 5 .....	477	<i>L. 3 giugno 1975, n. 160</i>	
Art. 13 .....	131	Art. 17 comma 4 .....	596
<i>L. 29 maggio 1967, n. 379</i>		<i>L. 10 maggio 1976, n. 319</i> .....	285, 606
Art. 4 .....	213, 558	Art. 1 .....	628
Art. 5 .....	213, 558	Art. 1 lett. a).....	52
Art. 6 .....	113	Art. 9 comma 4.....	124
<i>L. 4 luglio 1967, n. 580</i>		Art. 14 .....	124
Art. 42 .....	128	Art. 21 .....	48, 68, 121, 124, 142, 212, 259, 261, 285, 334, 349, 407, 409, 604, 628
<i>L. 2 ottobre 1967, n. 895</i>		<i>L. 28 gennaio 1977, n. 10</i>	
Art. 4 .....	693	Art. 1 .....	257
Art. 7 .....	693	<i>L. 21 febbraio 1977, n. 36</i>	
<i>L. 17 ottobre 1967, n. 977</i> .....	178	Art. 2 .....	119, 462
<i>D.L. 3 febbraio 1970, n. 7</i> .....	664	<i>D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616</i> .....	422
Art. 16 .....	67	Art. 19 comma 4 .....	694
<i>L. 11 marzo 1970, n. 83</i> .....	67, 664	Art. 19 comma 5 .....	694
<i>D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602</i>		Art. 80 .....	202
Art. 1 .....	556	Art. 82 .....	493
<i>L. 11 febbraio 1971, n. 11</i> .....	627	<i>L. 27 febbraio 1978, n. 41</i>	
Art. 12 .....	38	Art. 8 .....	530
Art. 14 .....	53	<i>L. 31 marzo 1979, n. 92</i>	
Art. 22 .....	622	Art. 6 .....	423, 594
Art. 23 .....	586	<i>D.L. dicembre 1980, n. 799</i>	
Art. 26 .....	240, 348, 555, 670	Art. 5 .....	118
Art. 29 .....	53	<i>L. 12 dicembre 1980, n. 875</i> .....	118
<i>L. 14 agosto 1971, n. 817</i>		<i>L. 14 maggio 1981, n. 219</i>	
Art. 7 .....	27, 283, 348, 492, 586, 610	Art. 80 .....	348
Art. 8 .....	27, 283	<i>L. 26 settembre 1981, n. 537</i>	
<i>L. 22 ottobre 1971, n. 865</i>		Art. 13 .....	530
Art. 10 .....	28	<i>L. 24 novembre 1981, n. 689</i>	
Art. 13 .....	28	Art. 1 .....	688
Art. 15 .....	598	Art. 3 .....	211, 319
Art. 16 .....	598	Art. 22 .....	688
Art. 17 .....	536		
Art. 20 .....	28		

<i>L. 3 maggio 1982, n. 203</i> .....	348, 387, 392, 627	<i>D.L. 7 settembre 1987, 370</i>	
Art. 2 .....	100, 108, 129, 284, 316	Art. 4 comma 11.....	283
Art. 2 lett. c) .....	340	<i>L. 29 ottobre 1987, 441</i>	
Art. 4 .....	35, 53, 129, 208, 210, 267, 316, 479	Art. 3 bis .....	213
Art. 5 .....	414, 601	<i>L. 4 novembre 1987, n. 460</i> .....	283
Art. 6 .....	390, 666	<i>D.L. 20 novembre 1987, n. 474</i>	
Art. 7 .....	390	Art. 5 comma 3.....	108
Art. 16 .....	38, 53, 527	Art. 8 .....	119
Art. 17 .....	38, 53, 527	<i>L. 29 dicembre 1987, n. 546</i>	
Art. 17 comma 2 .....	315	Art. 1 .....	656
Art. 20 .....	55	Art. 3 .....	656
Art. 21 .....	42, 242	<i>L. 21 gennaio 1988, n. 12</i> .....	108, 118
Art. 25 .....	129, 210	<i>D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203</i> .....	68, 424
Art. 27 .....	492, 524	Art. 15 .....	493
Art. 34 .....	129, 210, 524	Art. 24 .....	212
Art. 39 .....	284	Art. 25 .....	493
Art. 40 .....	38	<i>D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236</i>	
Art. 41 .....	31, 666	Art. 1 .....	349
Art. 42 .....	141, 210, 390, 666	Art. 21 .....	68
Art. 43 .....	254, 536	Art. 25 .....	349
Art. 45 .....	35, 210, 272, 348, 466, 479, 524, 586	<i>L. 23 agosto 1988, n. 400</i>	
Art. 46 .....	38, 141, 184, 387, 414, 423, 463, 466, 555, 601, 682	Art. 17 .....	425
Art. 47 .....	30, 129, 348, 484, 492, 555, 670	<i>L. 9 marzo 1989, n. 88</i>	
Art. 48 .....	141, 387, 423, 463	Art. 49 .....	556
Art. 49 .....	342	<i>D.M. 13 giugno 1989</i>	
Art. 51 .....	35, 479, 622	Art. 242 .....	252
Art. 58 .....	35, 210, 466, 479	<i>L. 9 marzo 1989, n. 88</i>	
<i>D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915</i> .....	142, 285, 557	Art. 55 .....	460
Art. 12 .....	206, 543, 557	<i>D.L. 15 giugno 1989, n. 231</i> .....	237
Art. 16 .....	481	<i>L. 4 agosto 1989, n. 286</i> .....	237
Art. 25 .....	68, 206, 424, 539, 543, 557	Art. 4 .....	69, 237, 417
Art. 26 .....	481, 693	<i>L. 14 febbraio 1990, n. 29</i> .....	348
Art. 31 .....	206	Art. 9 .....	26, 67, 184, 240, 392, 422, 522, 555, 627
<i>L. 15 giugno 1984, n. 240</i>		<i>L. 30 marzo 1990, n. 76</i>	
Art. 1 .....	556	Art. 74 .....	118
<i>L. 28 febbraio 1985, n. 47</i>		<i>L. 8 giugno 1990, n. 142</i> .....	557
Art. 20 .....	202, 424	<i>L. 7 agosto 1990, n. 241</i>	
<i>L. 13 maggio 1985, n. 198</i>		Art. 10 .....	694
Art. 8 .....	474	<i>L. 29 dicembre 1990, n. 428</i>	
<i>D.L. 27 giugno 1985, n. 312</i>		Art. 63 .....	252
Art. 1 .....	142, 212	<i>D.M. 7 giugno 1991, n. 226</i> .....	425
Art. 1 <i>quinquies</i> .....	493	<i>L. 6 dicembre 1991, n. 394</i> .....	43
Art. 1 <i>sexies</i> .....	424	Art. 11 comma 3, lett. f).....	693
<i>L. 8 agosto 1985, n. 431</i> .....	422, 424, 493, 693	Art. 22 .....	584
Art. 1 .....	142, 212	<i>D.Igs. 27 gennaio 1992, n. 109</i>	
Art. 1 <i>quinquies</i> .....	493	Art. 29 .....	203
Art. 1 <i>sexies</i> .....	349, 424, 493	<i>D.Igs. 29 gennaio 1992, n. 118</i>	
<i>L. 5 dicembre 1985, n. 730</i>		Art. 3 .....	34, 142, 285
Art. 8 .....	694	Art. 6 .....	34
<i>D.P.R. 12 aprile 1986</i> .....	213	<i>D.Igs. 27 gennaio 1992, n. 119</i>	
<i>D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131</i>		Art. 36 .....	142, 285
Art. 27 .....	692	Art. 38 .....	142, 285
Art. 40 .....	472		
<i>L. 8 luglio 1986, n. 349</i>			
Art. 18 .....	407		
<i>D.P.R. 17 dicembre 1986, n. 880</i>			
Art. 8 .....	523		
<i>D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917</i>			
Art. 29 .....	64		
<i>L. 23 dicembre 1986, n. 898</i>			
Art. 2 .....	211, 212, 319		
Art. 3 comma 7.....	210		
<i>D.L. 31 agosto 1987, n. 361</i> .....	213		

L. 11 febbraio 1992, n. 157.....	336
Art. 10 .....	106
Art. 21 .....	258
Art. 21 lett. g) .....	693
Art. 26 .....	106
Art. 30 .....	50, 258, 285
L. 8 agosto 1992, n. 359	
Art. 5 bis .....	598, 665
D.L. 19 settembre 1992, n. 384 .....	391
L. 14 novembre 1992, n. 438	
Art. 1 comma 2.....	391
L. 26 novembre 1992, n. 468.....	345
Art. 10 .....	345
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 .....	555
D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.....	694
D.L. 22 maggio 1993, n. 155	
Art. 14 lett. b).....	172
L. 24 dicembre 1993, n. 537	
Art. 1 comma 10.....	425
D.P.R. 23 dicembre 1993, n. 569	
Art. 18 .....	345
L. 29 dicembre 1993, n. 580 .....	533
L. 5 gennaio 1994, n. 36	
Art. 1 .....	394
D.Lgs. 18 aprile 1994, n. 286	
Art. 1 .....	240
Art. 20 .....	240
D.P.R. 15 giugno 1994 .....	69
L. 17 maggio 1995, n. 172 .....	261, 285
Art. 1 .....	124
D.L. 20 settembre 1995, n. 400	
Art. 7 comma 5.....	69
D.L. 23 ottobre 1996, n. 552 .....	176
L. 11 novembre 1996, n. 574.....	52, 349
L. 11 novembre 1996, n. 575 .....	557
L. 23 dicembre 1996, n. 649.....	176
L. 23 dicembre 1996, n. 662	
Art. 1 commi 166 e 167.....	176
D.M. 29 gennaio 1997	
Art. 2 .....	26
Art. 3 .....	26
D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.....	142, 543, 577, 628
Art. 6 .....	693
Art. 13 .....	206, 543, 557
Art. 28 .....	481
Art. 51 .....	45, 424, 481, 539, 628, 693
Art. 52 .....	313, 683
Art. 53 comma 2.....	683
Art. 57 .....	285
L. 15 maggio 1997, n. 127	
Art. 17 comma 25.....	425
D.L. 1° dicembre 1997, n. 411.....	425

L. 27 gennaio 1998, n. 5 .....	425
Art. 2 comma 4.....	425
Art. 4 comma 1.....	425
D.M. 17 febbraio 1998 .....	425
D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80	
Art. 34 .....	627
D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 .....	285, 606, 628
Art. 2 lett. b).....	121
Art. 59 .....	604, 686
Art. 59 comma 1.....	199, 628
Art. 62 .....	604
Art. 62 commi 7, 8, 11, 12.....	121

## Leggi regionali

### CAMPANIA

L. reg. 1° settembre 1993, n. 33	
Art. 6 .....	584

### FRIULI-VENEZIA GIULIA

D.P.G. Prov. Trento 11 novembre 1952, n. 4	
Art. 22 n. 3 .....	274
L. reg. 4 novembre 1997, n. 285 bis .....	176

### LOMBARDIA

R. reg. 9 gennaio 1982, n. 3	
Art. 12 commi 1 e 2.....	213
L. reg. 18 marzo 1982, n. 18	
Art. 20 .....	253
Art. 27 .....	253
L. reg. 16 agosto 1983, n. 26	
Art. 47 .....	106
L. reg. 30 novembre 1991, n. 29 .....	629

### SICILIA

L. reg. 23 maggio 1991, n. 36	
Art. 12 .....	661
D. Pres. Reg. 19 gennaio 1993	
Art. 4 .....	661
L. reg. 10 ottobre 1994, n. 35	
Art. 3 .....	661
L. reg. 19 dicembre 1995, n. 85	
Art. 4 .....	661

### UMBRIA

L. reg. 13 agosto 1984, n. 39.....	419
L. reg. 17 maggio 1994, n. 14	
Art. 20 comma 2-bis.....	659
L. reg. 19 luglio 1996, n. 18	
Art. 2 .....	659
L. reg. 12 agosto 1996, n. 23	
Art. 12 .....	419

### VENETO

L. reg. 7 agosto 1982, n. 44	
Art. 16 .....	553

**Norme comunitarie**

<i>Trattato CE</i>	
Art. 30 .....	25
Art. 36 .....	25
Art. 177 .....	32
Art. 234 .....	167
<i>Reg. CEE 22 settembre 1966, n. 136</i>	
Art. 20 .....	694
<i>Dir. CEE 17 aprile 1972, n. 159</i> .....	
	629
<i>Reg. CEE 18 maggio 1972, n. 1035</i> .....	
Art. 15 .....	32
Art. 18 .....	32
<i>Reg. CEE 30 aprile 1975, n. 1153</i> .....	
	413
<i>Dir. CEE 15 luglio 1975, n. 442</i> .....	
	167
<i>Dir. CEE 4 maggio 1976, n. 464</i>	
Art. 1 .....	309
Art. 1 n. 2 .....	652
<i>Reg. CEE 17 luglio 1984, n. 2261</i>	
Art. 9 .....	694
Art. 10 .....	694
<i>Reg. CEE 31 ottobre 1984, n. 3061</i>	
Art. 7 par. 2 .....	694
<i>Reg. CEE 18 dicembre 1986, n. 4028</i>	
Art. 25 comma 2.....	425
<i>Reg. CEE 16 marzo 1987, n. 822</i> .....	
Art. 39 .....	283
<i>Reg. CEE 27 novembre 1987, n. 3665</i>	
Art. 19 .....	629
<i>Reg. CEE 4 ottobre 1989, n. 986</i> .....	
	413
<i>Dir. CEE 18 marzo 1991, n. 156</i> .....	
	167
<i>Dir. CEE 12 dicembre 1991, n. 676</i>	
Art. 2 lett. j) .....	447
Art. 3 n. 1 .....	447
Art. 3 n. 2 .....	447
<i>Dir. CEE 12 dicembre 1991, n. 689</i> .....	
	167
<i>Reg. CEE 14 luglio 1992, n. 2081</i> .....	
	58
<i>Reg. CEE 28 dicembre 1992, n. 3950</i> .....	
Art. 2 n. 2 .....	95
Art. 9 lett. e) .....	95

**V - Panorami****Rassegna** DI LEGISLAZIONE

- <i>comunitaria</i> .....	70, 143, 214, 286, 350, 426, 494, 559, 630,	703
- <i>nazionale</i> .....	70, 143, 214, 286, 350, 426, 494, 559, 630,	703
- <i>regionale</i> .....	71, 144, 215, 287, 351, 427, 495, 560,631,	704

**LIBRI**

N. FERRUCCI: La famiglia in agricoltura. Profili di rilevanza giuridica ( <i>J. Cimatti</i> ) .....	72
A. FERRARA: La tutela dell'ambiente nelle legislazioni regionali ( <i>M.A. Prosperoni</i> ) .....	144
G. PANASSIDI: La gestione dei rifiuti ( <i>M.A. Prosperoni</i> ) .....	215
L. COSTATO, E. CASADEI e G. SGARBANTI: Diritto agrario e forestale italiano e comunitario ( <i>C. Gatta</i> ) .....	216
A. PACCHIAROTTI: Province e pianificazione urbanistica ( <i>F. Mazza</i> ) .....	288
R. CAMERO - S. DELLA VALLE: La nuova disciplina dei diritti del consumatore ( <i>P. Mazza</i> ) .....	288
C. DE ROSE: L'evoluzione del diritto pubblico comunitario 1993-1998 ( <i>L. Mazza</i> ) .....	352
D. CALABRESE: I patti agrari - Lineamenti dottrinali e giurisprudenziali delle leggi n. 203/82 e n. 29/90 ( <i>A. Orlando</i> ) .....	352
A. PACCHIAROTTI: Province e pianificazione urbanistica ( <i>F. Mazza</i> ) .....	428
A. SGRO: L'espropriazione per pubblica utilità .....	428
M. ROSSI LOCCI: Manuale per l'ambiente .....	428
A. ABRAMI: Il regime giuridico delle aree protette ( <i>A. Saccardò</i> ) .....	496
A. CIMELLARO: Guida pratica all'espropriazione per pubblica utilità ( <i>C. Greca</i> ) .....	632
P. FICCO, R. RIFICI, M. SANTOLOCI: La nuova tutela delle acque. Gli obblighi, gli obiettivi e gli strumenti previsti dal d.lgs. 152/1999 ( <i>F. Mazza</i> ) .....	704